


# GOVERNO MISTO ROMANO E REPUBBLICANESIMO AMERICANO



Vincenzo Mannino

37

Collana

L'Unità del Diritto



Roma TriE-Press  
2022



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. P. CARNEVALE (a cura di), *La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere*, 2016
2. E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017
3. R. BENIGNI (a cura di), *Libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione*, 2017
4. A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, 2017, 2017
5. V. ZENO-ZENCOVICH, *Comparative Legal Systems. A Short Introduction*, 2017 (I ed.) *Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated Introduction*, 2019 (II ed.)
6. M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, 2017
7. A. MASSARO, M. SINISI (a cura di), *Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione*, 2017
8. A. D. DE SANTIS (a cura di), *I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria*, 2017
9. V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, 2018
10. C. CARDIA, R. BENIGNI (a cura di), *50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI: il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l'amore per l'Italia*, 2018
11. G. NUZZO, *L'abuso del diritto di voto nel concordato preventivo. Interessi protetti e regola di correttezza*, 2018
12. G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del Seminario di Leonessa, 22-23 settembre 2017*, 2018
13. G. MAESTRI, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, 2018
14. G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, 2018
15. E. PODOGHE, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, 2018
16. G. GRISI (a cura di), *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, 2019
17. S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, 2019
18. S. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, 2019

19. R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, 2019
20. M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2019 (I ed.); M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2020 (II ed.); *La Costituzione...aperta a tutti*, 2021 (III ed.)
21. N. POSTERARO, M. SINISI (a cura di), *Questioni di fine vita*, 2020
22. G. RESTA (a cura di), *L'Armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica*, 2020
23. F. LATTANZI (a cura di), *Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire*, 2020
24. E. TOTI, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina*, 2020
25. B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res empta e della res locata: inadempimento rispondenza ex fide bona*, 2020
26. M.S. BONOMI, *La motivazione dell'atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali*, 2020
27. G. GRISI, F. RASSU (a cura di), *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie*, 2020
28. F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di Diritto Amministrativo. Lavori del Laboratorio di Diritto Amministrativo 2019*, 2020
29. S. CALDARELLI, *I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione*, 2020
30. A. MASSARO (a cura di), *Connessioni di Diritto Penale*, 2020
31. R. BENIGNI (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, 2021
32. E. CALZOLAIO, R. TORINO, L. VAGNI (a cura di), *Liber amicorum Luigi Moccia*, 2021
33. A. CARRATTA (a cura di), *Limiti esterni di giurisdizione e diritto europeo. A proposito di Cass. Sez. Un. n. 19598/2020*, 2021
34. M. CATENACCI, R. RAMPIONI, V.N. D'ASCOLA (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, 2021
35. F. GRASSI, O. HAGI KASSIM (a cura di), *Vecchie e nuove certezze nel diritto amministrativo. Elementi essenziali e metodo gradualista. Dibattito sugli scritti di Giampaolo Rossi*, 2021
36. B. CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali. Atti del Convegno OGIPAC in memoria di Paolo Giorgio Ferri. Roma 27 maggio 2021*, 2021





Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

# GOVERNO MISTO ROMANO E REPUBBLICANESIMO AMERICANO

Vincenzo Mannino

**37**

L'Unità del Diritto  
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



*Roma TrE-Press*  
2022

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

*Comitato scientifico della Collana:*

Paolo Alvazzi Del Frate, Roberto Baratta, Concetta Brescia Morra, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Tommaso Dalla Massara, Carlo Fantappiè, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Giulio Napolitano, Giuseppe Palmisano, Annalisa Pessi, Giorgio Pino, Alberto Franco Pozzolo, Giampiero Proia, Giorgio Resta, Francesco Rimoli, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Chris Thomale, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

Caratteri tipografici utilizzati:

American Typewriter condensed, Brandon Grottesque, Gotham rounded (copertina e frontespizio)  
Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* Roma TrE-Press ©

Roma, marzo 2022

ISBN: 979-12-5977-077-6

<http://romatypress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

*L'unità del diritto*

La Collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo, perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi, ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare un'adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la Collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanei, atti di convegni e seminari, ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La Collana entra a far parte della struttura di Roma TrE-Press, che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in formato cartaceo quella in formato digitale in *open access*, contribuisce ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Antonio Carratta  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università Roma Tre

## Indice

PREMESSA	11
1. <i>Il governo misto in Roma repubblicana</i>	16
2. <i>Il governo misto di Roma repubblicana in Cicerone</i>	33
3. <i>Il parametro della democrazia in Roma repubblicana</i>	40
4. <i>Il governo misto romano nel repubblicanesimo di Machiavelli</i>	56
5. <i>Riflessi del governo misto romano nell'Inghilterra del XVI secolo</i>	59
6. (Segue) <i>Il governo misto romano nell'Inghilterra della prima metà del XVII secolo</i>	61
7. (Segue) <i>Il governo misto romano in Inghilterra fino alla restaurazione di Carlo II</i>	68
8. <i>Dal diritto di resistenza a Locke</i>	71
9. <i>Dalla divisione bilanciata dei poteri di Locke alla separazione funzionale dei poteri di Montesquieu</i>	84
10. <i>Il repubblicanesimo americano</i>	91
11. <i>La dialettica liberalismo lockiano-repubblicanesimo a impronta romana in America</i>	96
12. <i>John Adams</i>	102
13. <i>Alexander Hamilton</i>	110
14. <i>Thomas Jefferson</i>	119
15. <i>L'alternativa federalismo/confederalismo nella genesi degli Stati Uniti d'America. La Dichiarazione di indipendenza americana</i>	133
16. <i>Gli Articles of Confederation e la Costituzione degli Stati Uniti d'America</i>	137
17. <i>Alcune considerazioni di sintesi</i>	148



## Premessa

La presente ricerca si pone in linea di continuità con un mio recente lavoro, *Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità* del 2020, la cui genesi si radica molto in là nel tempo, collegandosi a riflessioni e studi avviati fin dagli inizi della mia attività professionale nell'università.

*Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità* ha proposto una lettura della governance di Roma antica in cui prevale una ricostruzione diversa dalla logica che domina l'impianto della Staatslehre di Theodor Mommsen, la quale, tuttavia, conserva l'indiscutibile merito di avere avviato nel corso della seconda parte dell'Ottocento il superamento della Römische Altertümer. Infatti, prima di Mommsen era stato prevalente un approccio agli studi sul *ius publicum* e anche sul *ius sacrum* di Roma a connotazione nettamente antiquaria, con sostanziale marginalizzazione, se non obliterazione, dell'analisi volta a valorizzarne la rilevanza giuridica<sup>1</sup>.

D'altro canto, nulla di decisivo sul punto era stato apportato dall'entrata in scena della Scuola storica del diritto<sup>2</sup>, la quale, nella prima parte dell'Ottocento, aveva prodotto un fondamentale impulso e mutamento di prospettiva negli studi giuridici, dando, però, netta prevalenza all'analisi del diritto dei privati lungo un asse di sviluppo che si voleva porre in linea di continuità con il precedente romano<sup>3</sup>. In

<sup>1</sup> Cfr. F. SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a. C.*, Torino 1995, p. 37 ss.

<sup>2</sup> Solo per un'indicazione di massima in merito alla vastissima letteratura su di essa, cfr. F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, trad. it. di S.A. Fusco, II, Milano 1980, pp. 3 ss.; ed. orig. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, II, neubearb. Aufl., Göttingen 1967; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 239 ss.

<sup>3</sup> A conferma dell'attenzione prevalente per il diritto privato di Roma e per le ragioni di questa 'scelta', cfr. V. GIUFFRÈ, *Il «diritto pubblico» nell'esperienza romana. Appunti di parte generale del corso*, Napoli 1977, p. 24, per il quale, come evidenzia SINI, *A quibus iura*, cit., p. 38, nt. 5, il «diritto penale [...] aveva trovato nella "Constitutio criminalis Carolina" un regolamento legislativo imperiale, che non si fondava sul diritto romano (a sua volta, per il processo criminale era assai più importante il diritto canonico che quello romano) [...]; mentre il «diritto pubblico contenuto nel Corpus iuris era troppo scarso e troppo legato a particolari condizioni di tempo per poter servire di base ad una scienza giuridica pubblicistica (ancora in nuce, del resto)».

particolare, gli adepti della Scuola storica, così come del resto quelli della successiva Pandettistica<sup>4</sup>, privilegiarono la ricerca storica sull'antico diritto di Roma collocandosi all'interno della tradizione che aveva prodotto la recezione di quell'esperienza giuridica nei diversi paesi europei e ritenendo che essa potesse ancora rappresentare un decisivo atout nella costruzione del diritto attuale grazie al supporto decisivo dell'alto contenuto scientifico espresso dai *prudentes* romani nella loro attività didattica e consulenziale, come riconoscibile primariamente nella Compilazione di Giustiniano.

A ogni modo, si deve a Mommsen il deciso sforzo per farsi interprete di un'estensione della ricerca giuridica nella prospettiva del diritto pubblico romano e da questa scelta nasce il suo 'sistema' del *Römisches Staatsrecht*.

Si è già avuto modo di sottolineare in *Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità* che l'operazione di Mommsen non fu del tutto originale: infatti, essa si radicò nei vivaci fermenti culturali del tempo in cui fu realizzata<sup>5</sup> e più precisamente nell'esigenza allora avvertita di edificare una scienza del diritto pubblico conforme alle esigenze dell'Ottocento tedesco, spiccando, in proposito, la figura di Carl Friedrich von Gerber, rispetto ai cui approfondimenti teorici il pensiero mommseniano deve considerarsi contiguo per i contenuti<sup>6</sup>. È stata proprio questa contiguità ad avere contribuito non poco a una conformazione del *Römisches Staatsrecht* mommseniano alquanto sovra-strutturata rispetto al concreto tenore delle fonti antiche, la cui più appropriata contestualizzazione, invece, ha contribuito nel corso del Novecento a delineare una *Staatslehre* di Roma nel complesso più aderente alla sua concretezza storica<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Sullo sbocco della Scuola Storica nella Pandettistica, cfr. A. MAZZACANE, *Pandettistica*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, pp. 592 s.; ORESTANO, *Introduzione*, cit., pp. 224 s.; 267 s.; G. ORRÙ, *Pandettistica*, in *Dig. Disc. Priv. – Sez. civ.*, XIII, Torino 1995, pp. 250 s.; ID., *Scuola storica del diritto*, in *Dig. Disc. Priv. – Sez. civ.*, XVIII, Torino 1998, pp. 197 ss.

<sup>5</sup> Sulla contestualizzazione e sulle ragioni verosimili dell'operazione di Mommsen, cfr. quanto si osserva in V. MANNINO, *Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità*, Napoli 2020, pp. 35 ss., con l'aggiunta, nella prospettiva qui indicata, di A. HEUSS, *Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert*, Kiel 1956; A. WUCHER, *Theodor Mommsen. Geschichtsschreibung und Politik*, Göttingen 1956; G. LIBERATI, *Mommsen e il diritto romano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1976, pp. 215 ss.

<sup>6</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 48 ss.

<sup>7</sup> Al riguardo, si rinvia a M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1992<sup>2</sup>, pp. 443 s. Peraltro, nella logica della presente ricerca, merita una particolare segnalazione il pensiero di Matthias Gelzer, sulla cui critica (fin dalla sua dissertazione pubblicata a Friburgo nel 1912) al modo di concepire lo Stato romano da parte di Mommsen, cfr. J. BLEICKEN, CH. MEIER, H. STRASBURGER, *Matthias Gelzer und die römische*

*Geschichte*, Kallmünz 1977. Sempre per una critica più o meno diretta a Mommsen e/o per la proposizione di una ricostruzione dell'esperienza romana complessivamente diversa da quella di tale autore, a titolo meramente esemplificativo e generale, cfr. ED. MEYER, richiamato in BLEICKEN, MEIER, STRASBURGER, *Matthias Gelzer*, cit., p. 66 e nt. 62; E. BETTI, *La restaurazione sillana e il suo esito. Contributo allo studio della crisi della costituzione repubblicana in Roma* (s.d. e s.l.), pp. 3 s.; p. 27, nt. 1; pp. 31 s.; pp. 130 s.; ID., *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, Roma 1982; G. NOCERA, *Aspetti teorici della costituzione repubblicana*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1940, pp. 122 s.; ID., *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I-III, Milano 1943; L. HOMO, *Les institutions politiques romaines. De la Cité à l'état*, Paris 1950, pp. 137 s.; H. BRAUNERT, *Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit im spätrepublikanischen Rom. Eine Interpretation zu Ciceros Rede für Balbus, Der Altsprachliche Unterricht: Arbeitshefte zu seiner wissenschaftlichen Begründung und praktischen Gestalt*, Stuttgart 1966, pp. 51 s.; E. FERENCZY, *Die 'Grundgesetze' der römischen Republik*, in *Sein und Werden im Recht*, Festgabe für U. von Lübtow, Berlin 1970, pp. 267 s.; F. GRELE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, pp. IX s.; pp. 142 s.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I-V, Napoli 1972-1975<sup>2</sup>; W. KUNKEL, *Magistratische Gewalt und Senats Herrschaft*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, 1, 2, Berlin-New York 1972, pp. 3 s.; F. SERRAO, *Legge (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano 1973, pp. 794 s.; P. CATALANO, *'Populus Romanus Quirites'*, Torino 1974; J. BLEICKEN, *'Lex publica'. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York, 1975; *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano, 1979; A. DI PORTO, *Il colpo di mano di Sutri*, in *Legge e società nella Repubblica romana*, a cura di F. Serrao, I, Napoli 1981, pp. 338 s.; W. KUNKEL, *Theodor Mommsen als Jurist*, in *Chiron*, 1984, pp. 369 s.; H. GRZIWOTZ, *Das Verfassungsverständnis der römischen Republik*, Frankfurt am Main 1985; ID., *Der moderne Verfassungsbegriff und die 'Römische Verfassung' in der deutschen Forschung des 19. Und 20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 1986; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli 1985; K.J. HÖLHSCAMP, *Die Entstehung der Nobilität (Studien zur sozialen und politischen Geschichte der römischen Republik im 4. Jhdt. V. Chr.)*, Stuttgart 1987; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I-II, Milano 1981-1993; G. BRANCA, *Convenzioni costituzionali ed antica repubblica romana*, in *Studi Giannini*, I, Milano 1988, pp. 76 s. (= in *Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei. Antologia*, a cura di A. Corbino con la collaborazione di F. Milazzo, Padova 1995, pp. 85 s.); ID., *Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle 'convenzioni costituzionali' nell'antica Roma*, a cura di L. Garofalo, V. Mannino. L. Peppe, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1988, pp. 689 s.; *Storia di Roma*, dir. di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1988-1993 [si veda anche *l'editio minor*, *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone e A. Giardina, Torino 1999]; C.H. McILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, trad. it. di V. De Capraris, Bologna 1990; ed. orig. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press 1940; F. COSTABILE, *Temi e riflessioni sulla storia politica e costituzionale di Roma antica. Sussidi al Corso di Storia del Diritto Romano*, Catanzaro 1990; G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari 1989; A. ORMANNI, *Il 'regolamento interno' del senato nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen*, Napoli 1990; A. GIOVANNINI, *De Niebuhr à Mommsen: remarques sur la genèse du 'Droit public'*,

Tuttavia, sono rimaste alcune zone d'ombra: soprattutto, per un certo residuo della prospettiva mommseniana e della connessa lettura dell'assetto politico di Roma in termini troppo sbilanciati sul versante giuridico<sup>8</sup>. Il che, a sua volta, ha lasciato sussistere un diaframma rispetto alla possibilità di valorizzare pienamente anche sotto l'aspetto socio-politico la concretezza dei rapporti fra i vari 'attori' istituzionali nella *res*

in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 1991, pp. 167 s.; ID., *Imperium Romanum. Politics and Administration*, London-New York 1993; A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999; G. MANCUSO, *In tema di 'lex Valeria de Sulla dictatore' e di 'lex de imperio Vespasiani'*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1993-1994, pp. 269 s. (soprattutto, pp. 270 s. e p. 274); A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1994<sup>10</sup>; G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano in età monarchica e repubblicana*, Bologna 1994; P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Storia del diritto romano. Profilo*, Catanzaro 1996<sup>2</sup>. Per una riflessione più specifica sulla logica che domina il modello mommseniano, cfr. J. THOMAS, *Mommsen et 'l'Isolierung'*, in Th. Mommsen, *Le droit public romain*, I, Paris 1984, pp. 1 ss.; G. VALERA, *Introduzione*, in Th. Mommsen, *I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848*, Bologna 1994, pp. LXXXII s.; M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna 1994, pp. 75 s.; F. DE MARTINO, *Diritto economia e società nel mondo romano*, II. *Diritto pubblico*, a cura di F. d'Ippolito, Napoli 1996; F. GRELE, *L'archeologia dello stato in Savigny e Mommsen*, in *Problemi e metodi della storiografia tedesca contemporanea*, a cura di B. Gerloni, Torino 1997, pp. 133 s.; C. LANZA, *'Auctoritas principis'*, I, Milano 1996, pp. 77 s.; J. BLEICKEN, *Die Verfassung der römischen Republik. Grundlagen und Entwicklung*<sup>6</sup>, Paderborn-München-Wien-Zürich 1993; E. FLAIG, *Concezione della storia antica e ossessione politica in Jacob Burckhardt e Theodor Mommsen*, in *Problemi e metodi della storiografia tedesca contemporanea*, cit., pp. 143 s.; G. LOBRANO, *'Res publica res populi'. La legge e la limitazione del potere*, Torino 1996, pp. 19 s.; J.M. RAINER, *Einführung in das römische Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik*, Darmstadt 1997; F. SERRAO, *'Ius' e 'lex' nella dialettica costituzionale della prima Repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, p. 294; F. DE MARTINO, *Le idee costituzionali dell'antichità classica e la nostra costituzione*, in *Atti dei Convegni Lincei*, 1998, pp. 57 s.; E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999; O. LICANDRO, *La trattatistica di diritto pubblico romano dall'Ottocento ai primi del Novecento*, in *Biblioteca Digitale Romanistica (BD-Rom)*. Archivio elettronico della letteratura romanistica, I. Trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920), sotto la direzione scientifica di N. Palazzolo, Catania 2004; M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari, 2010; U. VINCENTI, *La costituzione di Roma antica*, Bari-Roma 2017; ID., *'Ius publicum'. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli 2018; MANNINO, *Legittimità*, cit.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2021<sup>3</sup>.

<sup>8</sup> LICANDRO, *La trattatistica*, cit., pp. 84 ss., pone, in definitiva, l'accento su questo aspetto problematico, sottolineando che la visione depoliticizzata dello Stato romano sia verosimilmente da ritenere segno della visione liberale di Mommsen.

*publica* romana, ma anche rispetto all'apprezzamento più approfondito del significato da attribuire in quest'ultima al governo misto come formula descrittiva dell'assetto politico di Roma repubblicana fino all'età di Ottaviano-*Augustus* e alla nascita dell'impero.

Per vero, sui due aspetti adesso richiamati ho già avviato una riflessione generale, pervenendo alla conclusione che il riferimento al governo misto risulta particolarmente utile per descrivere l'organizzazione politica di Roma antica, rendendo evidente che essa, però, corrispondeva a un complesso di sistemi di governo autonomi e concorrenti, la cui dialettica trovava un punto di sintesi promettente grazie alla virtù civica<sup>9</sup>. Inoltre, in forza di questa ricostruzione storica si è evidenziato che il governo misto nella declinazione romana ha costituito uno stampo di cui si trovano tracce diffuse nella modernità<sup>10</sup>.

Sulla base di questi esiti critici, dopo averne ribadito le linee portanti, si vuole ora tentare un'esplorazione più specifica, verificando se la percezione dell'assetto politico di Roma repubblicana nei termini del governo misto sopra evidenziati, consenta di meglio precisare il discorso avviato nella seconda metà del secolo passato con riguardo allo sviluppo di un 'repubblicanesimo' moderno radicato nell'eredità della *res publica* romana: primariamente, guardando al mondo americano e agli avvenimenti che nel 1776 condussero 13 colonie americane a ribellarsi alla madre-patria inglese<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 3 ss.

<sup>10</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 151 ss.

<sup>11</sup> In proposito, rimangono senz'altro fondamentali per le prospettive da essi aperte gli studi di John Greville Agard Pocock (*Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique*, trad. franc. par Luc Borot, Paris 1997; ed. orig. *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton University Press 1975) e di Quentin Robert Duthie Skinner (*La libertà prima del liberalismo*, a cura di M. Geuna, Torino, 2001; ed. orig. *Liberty before liberalism*, Cambridge University Press 1998). Su di loro e altri autori, nonché sui limiti del loro approccio al tema, cfr. quanto si dirà oltre, § 3.

## 1. *Il governo misto in Roma repubblicana*

In tempi ormai non recenti è stato meritoriamente messo in luce il ruolo tutt'altro che marginale che ebbe nell'Inghilterra del Cinquecento e del Seicento quella particolare forma di saldatura fra order e intentionality rappresentata dal governo misto come presupposto per la produzione di una legittima governance<sup>12</sup>. Nella sostanza, si è insistito sul ruolo che avrebbe assunto in quella realtà il governo misto come modello di riferimento per sintetizzare un ordine normativo diverso dalla regolarità naturale e produrre intorno a esso un processo politico basato sulla costruzione di consenso rispetto ai vari programmi d'intervento<sup>13</sup>.

Per vero, il modello del governo misto ha una storia decisamente più lunga. Affonda le sue radici nel mondo antico: di sicuro, in Grecia e in Roma, avendo successivamente gettato in varia forma i suoi riflessi sulla modernità<sup>14</sup>. Addirittura, se ne è arrivati a vedere una rilevanza

<sup>12</sup> Cfr. L. D'AVACK, *I nodi del potere. La teoria del governo misto nell'Inghilterra del Seicento*, Milano 1979. Ancorché in una connessione diversa, sulla correlazione fra order e intentionality, cfr. P. SCHIERA, *Dal potere globale ai poteri globali. Legittimità e misura in politica*, in *Scienza & Politica*, 2013, pp. 8 ss.

<sup>13</sup> SCHIERA, *Dal potere*, cit., p. 125 e ntt. 143-144.

<sup>14</sup> Cfr. *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino 1990, pp. 462 ss.; A. PANEBIANCO, *Il potere, lo stato, la libertà. La gracile costituzione della società libera*, Bologna 2004, pp. 171 ss.; P.P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna 2007, pp. 151 ss.; A. RIKLIN, *Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung*, Darmstadt 2006; D. TARANTO, *La 'miktè politéia' tra antico e moderno. Dal 'quartum genus' alla monarchia limitata*, Milano 2006; L. CEDRONI, *Democrazia in nuce. Il governo misto da Platone a Bobbio*, Milano 2011. Sempre sul governo misto, cfr. F. BATTAGLIA, *La dottrina dello Stato misto nei politici fiorentini del Rinascimento*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1927, pp. 286 ss.; K. VON FRITZ, *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity*, New York 1954; G. CADONI, *Libertà, repubblica e governo misto in Machiavelli*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1962, pp. 462 ss.; G.J.D. AALDERS, *Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum*, Amsterdam 1968; N. MATTEUCCI, *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, Bologna 1984, pp. 69 ss., pp. 80 ss.; R. DE MATTEI, *La fortuna della formula del 'governo misto' nel dottrinarismo politico italiano del Cinque e del Seicento*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1973, pp. 633 ss.; W. NIPPEL, *Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit*, Stuttgart 1980; C. CARSANA, *La teoria della 'Costituzione mista' nell'età imperiale romana*, Como 1990; J.M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton University Press 1992; E. BERTI, *Sulla costituzione mista in Platone, Aristotele e Cicerone*, in *Beiträge zur Antiken Philosophie, Festschrift W. Kullmann*, hrsg. von H.-Chr. Günther, A. Renagakos, Stuttgart 1997, pp. 279-285; A. FUKUDA, *Sovereignty and the Sword. Harrington. Hobbes, and Mixed Government in the English Civil Wars*, Oxford University Press 1997; *Le*

nella costruzione dell'altro modello di saldatura fra legittimità del potere e primazia politica rappresentato dalla sovranità, alla cui elaborazione genetica ha particolarmente contribuito Jean Bodin<sup>15</sup>.

Deve riconoscersi che del governo misto ha prevalso la rappresentazione come governance caratterizzata dal 'mescolamento' soppressivo della piena autonomia di quanto possa contribuire a realizzarlo in termini di regole operative. Più in concreto, è risultata dominante una visione del governo misto secondo il prototipo rilevabile presso alcuni pensatori del mondo greco, a cominciare da Platone e Aristotele<sup>16</sup>.

Platone sviluppa l'idea di governo misto guardando prevalentemente al tema della definizione e della classificazione delle diverse forme di organizzazione dello Stato possibili<sup>17</sup>. In ogni caso, il filosofo greco dà corpo a un'idea di 'costituzione' (*politeia*) il cui fondamento ruota intorno alla nozione di 'legge' (*nomos*) come limite generale all'arbitrio, senza smentire la valenza variegata del termine *politeia* come regime, governo, organizzazione politica di una comunità, ma anche cittadinanza, status di cittadino, diritto di cittadinanza, complesso di diritti politici<sup>18</sup>. Muovendosi entro questa prospettiva e con riferimento specifico al

---

*Gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle)*, Actes du colloque *La constitution mixte. Idéal de gouvernement et variations d'un modèle en Europe à la Renaissance (tenu les 7 et 8 novembre 2003 à l'Ens Lettres et Sciences humaines de Lyon)*, études réunies par M. Gaille, Nikodimov, Publications de l'Université de Saint-Étienne 2005; M. GAILLE, *Materiali per un lessico politico europeo: 'costituzione mista'*, in *Filosofia politica*, 2005, pp. 63 ss.; P. CERAMI, M. MICELI, *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane e moderne*, Torino 2018, pp. 64 ss.

<sup>15</sup> Cfr. B. DE GIOVANNI, *Elogio della sovranità politica*, Napoli 2015, 50 ss.

<sup>16</sup> Cfr. L. POLVERINI, *Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio*, in Atti VI Convegno 'Popolo e potere nel mondo antico. Concezioni, linguaggio, immagini', Cividale del Friuli 22-24 settembre 2005, a cura di G. Urso, Pisa 2005, pp. 85 ss. Più specificamente, cfr. S. VIDA, *La politia aristotelica e l'elogio della metà*, in *Governo misto. Ricostruzione di un'idea*, a cura di D. Felice, Napoli 2011, pp. 33 ss.

<sup>17</sup> Cfr. G. CAMBIANO, *Platone e il governo misto*, in *Governo misto*, cit., pp. 3 ss. Di Platone rileva particolarmente il discorso sviluppato nelle sue *Leggi*, dove il filosofo greco si sofferma sugli aspetti organizzativi dello Stato, analizzando le cause della sua nascita e della sua decadenza; il che rappresenta il viatico per l'individuazione delle 'leggi' della politica da seguire al fine di realizzare il buon governo.

<sup>18</sup> Cfr. C. BEARZOT, *Il problema costituzionale nel mondo greco*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze*, 2005, pp. 6 ss.; P. ARMELLINI, *Il costituzionalismo degli antichi paragonato con quello dei moderni*, in *La politica moderna fra società, storia ed istituzioni*, a cura di M. Bontempi, Roma 2017, pp. 15 ss.; E. PODDIGHE, *Politeia nella storiografia e nel pensiero storico greco tra V e IV secolo a.C.: la questione della continuità e del mutamento*, in *Gerión*, 2019, pp. 271ss.

mondo greco, Platone individua altresì la genesi dell'organizzazione politica espressa dal governo misto nella combinazione fra il principio monarchico della saggezza e quello democratico della libertà. Lo Stato misto, cioè, corrisponderebbe a un 'luogo' dove si realizzava la migliore commistione possibile di temperanza e moderazione rispetto a quanto sarebbe accaduto nelle classiche e autonome forme di governo della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia.

Lo Stato misto, inoltre, viene assunto nella prospettiva platonica come forma di governo ideale per realizzare un perfetto equilibrio dialettico tra diverse parti sociali: nel senso che la costituzione mista corrisponderebbe a un'organizzazione coordinata e armonica di diverse articolazioni del potere politico, autonoma rispetto alla monarchia, all'aristocrazia e alla democrazia, ma anche direttamente espressiva degli interessi riconducibili alle singole parti operanti nella società<sup>19</sup>.

Attinge sul tema a livelli di complessità maggiore la lezione di Aristotele.

Anche il filosofo di Stagira appare fortemente impegnato nella ricerca della migliore costituzione possibile<sup>20</sup>, diffondendosi anche nell'analisi di ciò che avrebbe causato la rovina di una costituzione e dei modi per contrastarla<sup>21</sup>. È lungo questo percorso logico che Aristotele sviluppa un'approfondita riflessione in merito al rapporto tra la costituzione migliore in assoluto e quella migliore in senso relativo, individuando un punto di sintesi proprio nella costituzione mista<sup>22</sup>, di cui vengono indicati gli elementi qualificanti: in concreto, il collegamento a una commistione di oligarchia e democrazia<sup>23</sup>, di ricchi e poveri<sup>24</sup>, di ricchezza e libertà<sup>25</sup>, ma anche la sintesi tra istituzioni oligarchiche e democratiche<sup>26</sup>.

La duplice costruzione teorica di Platone e Aristotele troverà in Roma repubblicana nitido pendant nella lettura della *politeia/costitutio* romana proposta dallo storico greco, Polibio<sup>27</sup>, il quale ne specifica ed esalta con

<sup>19</sup> Cfr. CERAMI, MICELI, *Storicità*, cit., p. 70.

<sup>20</sup> Cfr. *Politica* IV, 1 1288 b.

<sup>21</sup> Cfr. i libri III-VII della *Politica*.

<sup>22</sup> Cfr. CERAMI, MICELI, *Storicità*, cit., p. 74.

<sup>23</sup> Cfr. *Politica* IV, 8 1293 b 34; V, 7 1307 a 11-12.

<sup>24</sup> Cfr. *Politica* IV, 8 1294 a 16-17; 22-23.

<sup>25</sup> Cfr. *Politica* IV, 8 1294 a 16-17.

<sup>26</sup> Cfr. *Politica* IV, 9 1294 a 36-37.

<sup>27</sup> Polibio cita direttamente quale sua fonte solo Platone. Non è, però, arbitrario ritenere che lo storico greco si ispirasse anche ad Aristotele, non dovendosi neppure escludere che avesse, peraltro, presente la definizione del governo misto risalente a Dicarco, filosofo

fermezza la caratterizzazione e le qualità<sup>28</sup>.

Polibio, innanzi tutto, insiste sulla classificazione delle varie forme di possibile costituzione in rette e deviate, individuando nella natura l'elemento regolatore del loro alternarsi in successione, fino all'inevitabile loro decadenza. In sostanza, sarebbe rilevabile il passaggio dalla monarchia all'aristocrazia e poi alla democrazia, le quali, tutte, si combinerebbero con la loro forma corrotta: rispettivamente, la tirannia, l'oligarchia, l'oclocrazia. Ciò darebbe corpo alla c.d. anaciclosi (*ἀνακύκλωσις*), secondo cui monarchia oligarchia e democrazia, per l'appunto, sarebbero destinate a corrompersi e degenerare, dando corpo alla rotazione delle costituzioni secondo la legge di natura.

In definitiva, la mutazione delle diverse forme di governo sarebbe segnata nella prospettiva polibiana dalla loro inevitabile decadenza, ma anche dal ritorno al punto di partenza<sup>29</sup>, con la successiva ripresa dello svolgersi del ciclo<sup>30</sup>.

Polibio, tuttavia, ritiene che fosse possibile andare oltre l'*ἀνακύκλωσις*. Proprio grazie alla costituzione mista, di cui coglie in qualche modo la presenza a Roma, dove la governance cittadina, ossia l'insieme delle regole e delle procedure del governo, avrebbe avuto la caratteristica di manifestare contemporaneamente tratti di monarchia, di oligarchia e di democrazia, posto che il potere dei massimi magistrati (i consoli) qualificava il governo in senso monarchico, invece, il potere dell'assemblea del senato evocava il governo aristocratico, e, infine, il potere del popolo il governo democratico, essendo ciascuna di queste parti chiamata alla direzione della *res publica*:

6.11: «Vi erano tre parti che governavano la città, che tutte ho già esposto prima. Così tutte ugualmente tra loro e convenientemente

---

peripatetico della prima generazione seguita alla morte di Aristotele. Per il collegamento di Polibio a Dicaerco, cfr. M. PANI, *La repubblica romana*, Bologna 2010<sup>2</sup>, p. 55 e nt. 4, dove, con riguardo alla discussione sulla costituzione mista, si richiama F. PAGNOTTA, *Cicerone e l'ideale dell'aequabilitas. L'eredità di un antico concetto filosofico*, Cesena 2007. Non vanno neppure sottostimati possibili apporti riconducibili alla riflessione politica di origine sofistica: a cominciare dalle Antilogie di Protagora.

<sup>28</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 71, non a torto, rileva che «Polibio, contrariamente a quel che usualmente si afferma, si astiene dal definire questa costituzione e tanto meno ne ipotizza la sua natura mista: egli scrive che, se si guarda al potere dei consoli, la costituzione della *res publica* 'sembirebbe' monarchica; ma se si guarda al senato e ai comizi essa 'parrebbe' aristocratica o, rispettivamente, democratica».

<sup>29</sup> Polibio 6.3-9.

<sup>30</sup> Cfr. Polibio 6.9-10.

erano state disposte ed erano rette attraverso questi/queste cose, tanto che nessuno poteva mai dire con sicurezza se la forma di governo degli abitanti fosse nel complesso aristocratica, o democratica, o monarchica. E questo avveniva come sembrava opportuno che accadesse. Allorché guardassimo alla facoltà/alle prerogative dei consoli, sembrerebbe essere [la costituzione] compiutamente monarchica e regia, ma qualora [guardassimo] verso la [prerogativa] dell'assemblea, [apparirebbe] al contrario aristocratica. E certamente se qualcuno guardasse alla facoltà dei molti/del popolo, riterrebbe giustamente [la costituzione] essere democratica. Ma ciascuna di queste parti, ciascuna forma/struttura governa lo Stato, e allora e oggi ancora queste cose sono vere a parte poche eccezioni»<sup>31</sup>.

Per Polibio, dunque, Roma repubblicana disponeva di una *politeial constitutio* in cui governavano insieme il senato, i magistrati e il popolo, senza che nessuno di essi fosse di per sé superiore agli altri, configurandosi sostanzialmente come parti coordinate di un tutto e potendo l'azione dell'uno trovare opposizione in quella contraria dell'altro<sup>32</sup>. Ne discende che il modello di costituzione mista polibiano presupponesse la convergenza del potere dei magistrati, del senato e del popolo in un governo unitario, dove essi finivano per configurarsi come articolazioni funzionali della *res publica* romana.

Questa lettura del sistema di governo proposta da Polibio, la quale, in definitiva, presuppone il riconoscimento nella costituzione romana di una conformazione mista, in quanto somma di elementi monarchici, aristocratici e democratici, chiaramente riconducibili ad altrettanti organismi di governo, tutti, però, operanti all'interno di un unitario assetto di governo, non appare coincidere con la realtà delle cose: nel senso che questa visione si scontra con il delinarsi storico e del concreto

<sup>31</sup> «Ἦν μὲν δὴ τρία μέρη τὰ κρατοῦντα τῆς πολιτείας, ἅπερ εἶπα πρότερον ἅπαντα οὕτως δὲ πάντα κατὰ μέρος ἴσως καὶ πρεπόντως συνετέτακτο καὶ διοικεῖτο διὰ τούτων ὥστε μηδένα ποτ' ἂν εἰπεῖν δύνασθαι βεβαίως μηδὲ τῶν ἐγγωρῶν πότερ' ἀριστοκρατικὸν τὸ πολίτευμα σύμπαν ἢ δημοκρατικὸν ἢ μοναρχικόν. καὶ τοῦτ' εἰκὸς ἦν πάσχειν. ὅτε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελείως μοναρχικὸν ἐφαίνεται εἶναι καὶ βασιλικόν, ὅτε δ' εἰς τὴν τῆς συγκλήτου, πάλιν ἀριστοκρατικόν. καὶ μὴν εἰ τὴν τῶν πολλῶν ἐξουσίαν θεωροῖ τις, ἐδόκει σαφῶς εἶναι δημοκρατικόν. ὧν δ' ἕκαστον εἶδος μερῶν τῆς πολιτείας ἐπεκράτει, καὶ τότε καὶ νῦν ἔτι πλην ὀλίγων τινῶν ταῦτ' ἐστίν».

<sup>32</sup> Cfr. 6.18; 6.15-17. Cfr. N. BOBBIO, *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Torino 1976, p. 52. CERAMI, MICELI, *Storicità*, cit., p. 78, rilevano che quella di Polibio si presenta «come la teoria dei meccanismi costituzionali, dotata forse di eccessivo determinismo e tecnicismo nell'ambito di una concezione complessiva che tende a leggere e interpretare gli eventi storici alla luce di un rigido rapporto di causa-effetto».

funzionamento della governance di Roma repubblicana.

Questa conclusione, in particolare, si raggiunge se si guarda a quell'antica realtà politica senza gli occhiali deformanti della *Staatslehre* di Mommsen e, quindi, della costruzione da parte di quest'ultimo di un diritto pubblico romano sovra-strutturato rispetto alle fonti antiche per il fatto di averlo esemplato su quello Stato sovrano, completamente depoliticizzato e del tutto giuridicizzato, di cui, allora, si era fatto artefice magistrale Carl Friedrich von Gerber<sup>33</sup>. Il che significò per Mommsen trasferire impropriamente al passato romano una visione affermatasi nel suo presente storico<sup>34</sup>.

In effetti, se si abbandona la prospettiva gerberiana-mommseniana e si va direttamente nel complesso della narrazione storica tramandataci dalle fonti antiche, diviene possibile accedere a una governance di Roma repubblicana dai caratteri diversi e, se si vuole, più complessi rispetto alla ricostruzione di Mommsen: infatti, si coglie sì la presenza di un governo misto, ma con la specifica caratteristica di individuare la presenza operativa di più sistemi di governo, autonomi e in concorrenza tra di loro, la cui dialettica, in linea principio insanabile e teoricamente esiziale per la sopravvivenza della *res publica*, trovava un punto di equilibrio produttivo grazie alla pervasività del valore della *virtus* come tratto decisivo del modo di essere del *civis Romanus* nella sua proiezione pubblica<sup>35</sup>.

In sintesi, la piena autonomia concorrente dei diversi sistemi di governo si sarebbe tradotta in una continua loro dialettica che assicurava la governance della *civitas* con il medio della *virtus* del *civis Romanus*.

Di tutto ciò le fonti, nonostante ricorrenti anticipazioni e deformazioni offrono – anche nella loro valenza esemplare – complessivamente evidenze attendibili<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 42 ss.

<sup>34</sup> Sulla contiguità di Mommsen e Gerber, cfr. sopra, Premessa.

<sup>35</sup> Ovviamente, senza affatto negare che in progress si possa essere delineata una specificazione interna ai singoli sistemi di governo, fino a farli apparire organismi di una unitaria struttura organizzativa di Roma repubblicana. Sul punto, comunque, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia*, cit. (soprattutto, il cap. V. *Il compiuto disegno delle istituzioni repubblicane*).

<sup>36</sup> Cfr. le fonti richiamate in MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 59 ss. La validità della tradizione annalistica, così come il valore storiografico tendenzialmente attendibile delle fonti letterarie, trova diffusa conferma negli studi più recenti, anche grazie al raffronto con fonti di natura diversa. Sul punto, per un approccio generale, cfr. T. CORNELL, *Alcune riflessioni sulla formazione della tradizione storiografica su Roma arcaica*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche* (Giornate di studio in onore di U. Coli, Firenze, 29-30 maggio 1979), Milano 1980, pp. 19 ss.; C. LETTA, *La tradizione storiografica sull'età*

In particolare, emerge primariamente l'assunzione all'interno della comunità romana di un rilievo decisivo da parte dell'*auctoritas* dei *patres-senatori*, dovendosi questi ultimi identificare con i fondatori del nucleo originario di Roma e dei loro discendenti<sup>37</sup>.

L'*auctoritas* dei *patres-senatori* espresse nel corso dei primi due secoli di Roma un sistema di governo in cui avevano un ruolo di assoluti protagonisti i *patres auctores-senatori*, i quali godevano nella comunità di una posizione di primazia politica, di guida politica legittimata dalla loro specifica condizione personale, fondata sul fatto di essere *privatim* titolari degli *auspicia*, ossia della capacità sacrale di interpretare i segni divini e attraverso essi la volontà degli dei. Grazie alla percezione e interpretazione degli *auspicia*, cioè, veniva garantita la conservazione della pace con le divinità (*pax deorum*) e, quindi, lo sviluppo promettente della comunità<sup>38</sup>.

---

*regia: origine e valore*, in *Alle origini di Roma. Atti del Colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987*, a cura di E. Campanile, Pisa 1988, pp. 61 ss.; A. MASTROCINQUE, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento 1988, pp. 7 ss.; A. MOMIGLIANO, *The Origins of Rome*, in *The Cambridge Ancient History*, 1989, pp. 52 ss.; D. MUSTI, *La tradizione storica sullo sviluppo di Roma fino all'età dei Tarquini*, in *La grande Roma dei Tarquini*, catalogo della mostra a cura di M. Cristofani, Roma 12 giugno - 30 settembre 1990, pp. 9 ss.; A. MASTROCINQUE, *Romolo (la fondazione di Roma tra storia e leggenda)*, Este 1993, pp. 85 ss.. Più in generale, cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Torino 1996, pp. 3 ss.; C. AMPOLO, *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti. I*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 2013, pp. 217-284.

<sup>37</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 64 ss.

<sup>38</sup> In materia, cfr. le importanti precisazioni di F. SINI, *Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: Pax deorum, tempo degli Dèi, sacrifici*, nella sua relazione presentata all'VIII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia «*Studio e insegnamento del diritto romano. La persona nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori*» (Vladivostok 5-7 ottobre 2000), organizzato dal «Juridi eskij Institut Dal'nevostno nogo Gosudarstvennogo Universiteta» (Istituto Giuridico dell'Università Statale dell'Estremo Oriente) in collaborazione con il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto Romano, in *Diritto@Storia*, 2002, s.i.p., dove (nt. 15), peraltro, si ricorda giustamente che a giudizio di M. HUMBERT, *Droit et religion dans la Rome antique*, in *Mélanges Felix Wubbe*, Fribourg Suisse 1993, p. 195, la « [...] conception – d'ordre philosophique – du monde romain est celle d'un ensemble de rapports ou de forces en équilibre: toute action humaine affecte par définition cette harmonie naturelle et trouble l'ordre voulu par les dieux. D'où la nécessité, avant (ou, au pire, après) toute action, de se concilier l'accord des dieux témoignant leur adhésion. La paix universelle est alors sauvegardée. La religion consiste ainsi à rester en bons rapports avec les dieux, pour les avoir avec soi». Sul tema, inoltre, cfr. F. SINI, *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia*, 2006, s.i.p., e gli autori ivi richiamati (nt. 7): H.

Entro questa logica, anche l'individuazione del capo unico/*rex* di Roma, un'operazione, questa, in cui furono certamente coinvolti con un ruolo decisivo i *patres auctores*-senatori, costituiva esternazione del loro potere auspicale e corrispondeva alla percezione/interpretazione del volere divino. In sostanza, la connessione con la sfera sacrale rendeva presso la comunità rassicurante la scelta del capo unico/*rex* operata dai *patres auctores*-senatori, essendo l'operazione vissuta come esito derivato dal loro esclusivo potere politico di trarre gli *auspicia*, anche nel caso in cui il prescelto avesse già siffatta prerogativa *privatim*<sup>39</sup>.

A ogni modo, i *patres auctores*-senatori non perdevano irrimediabilmente a favore del capo unico/*rex* il personale potere auspicale: tanto è vero che il venire meno del capo unico/*rex* era considerato un semplice momento di ri-espansione in tutta la sua originaria pienezza di quel loro potere auspicale icasticamente espresso dal principio *auspicia ad patres redeunt*<sup>40</sup>, evocativo

---

FUCHS, *Augustinus und der antike Friedengedanke. Untersuchungen zum neunzehnten Buch der Civitas Dei*, Berlin 1926, pp. 186 ss.; P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1953, pp. 49 ss. [= ID., *Scritti di diritto romano*, I, Padova 1985, pp. 226 ss.]; J. BAYET, *La religion romaine. Histoire politique et psychologique*, Paris, 1969<sup>2</sup>, 57 ss.; M. SORDI, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in *La pace nel mondo antico*, Milano 1985, pp. 146 ss.; R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, pp. 167 ss.; E. MONTANARI, *Il concetto originario di 'pax' e la 'pax deorum'*, in *Concezioni della pace* (Seminario 21 aprile 1988), [Da Roma alla Terza Roma, Studi - VI] a cura di P. Catalano e P. Siniscalco, Roma 2006, pp. 39 ss.

<sup>39</sup> Lo stesso capo unico/*rex*, peraltro, parrebbe riconosciuto tale anche per il tramite di un atto definito nelle fonti come *lex curiata de imperio*: il che, nonostante il riferimento a un atto, in cui, comunque, rimane difficile in quel tempo individuare una deliberazione legislativa del popolo, può ritenersi plausibile, purché lo si consideri solo l'evidenza di una mera presa d'atto popolare della scelta già compiuta dai *patres auctores*-senatori, ossia una sorta di informale adesione collettiva alla primazia politica di chi avesse la guida unificata della città. Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 155 ss. Con riguardo alla *lex curiata de imperio*, cfr. quanto si dirà più specificamente oltre, in questo stesso paragrafo. Va segnalato che è rimasta isolata, perché sostanzialmente priva di riscontri testuali plausibili, la tesi risalente a B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlin 1883<sup>2</sup>, pp. 351 ss., per il quale l'*auctoritas patrum*, in base all'identificazione dei *patres* con i patrizi delle *curiae*, individuerebbe la *lex curiata de imperio*. Sul punto, cfr. V. MANNINO, *Ancora sugli effetti della 'lex Publilia Philonis de patrum auctoritate' e della 'lex Maenia'*, in *Iura*, 1994 (pubbl. 1997), p. 94 s., nt. 2.

<sup>40</sup> Sul punto, ancorché all'interno di un discorso in cui si privilegia il riferimento all'età repubblicana e rispetto ai consoli, cfr. CIC. *de leg.* 3.9: «*Ast quando consules magisterve populi nec erunt, auspicia patrum sunt, ollique ex se producto, qui comiatu creare consules rite possit*» («Ma quando non vi saranno consoli né un *magister populi*, gli *auspicia* spettino ai senatori ed essi delegheranno fra di loro quelli che possono convocare i comizi e nominare ritualmente i consoli»).

del fatto che si riattivava allora la piena ed esclusiva guida della comunità di cui gli stessi *patres auctores*-senatori avevano realizzato una sorta di volontaria e temporanea concentrazione operativa in una persona<sup>41</sup>.

A questo sistema di governo originario si aggiungerà quello dell'*imperium*, di cui godranno i capi della comunità romana già all'epoca del controllo etrusco su di essa; in particolare, quando nel VI secolo a.C. si formò la città di Roma vera e propria<sup>42</sup>, con connesso consolidamento della sua complessiva organizzazione di governo<sup>43</sup>.

La formazione della città etrusca, peraltro, contribuì a precisare il ruolo della *religio*<sup>44</sup>, intesa come espressione della ritualità nel necessario rispetto degli dei<sup>45</sup>, di cui dovevano farsi correttamente artefici i componenti della comunità<sup>46</sup>: lungo questo percorso la stessa *religio*, oltreché essere elemento qualificante del singolo *civis*, diverrà elemento stabilmente imputabile anche alle strutture rappresentative della città; peraltro, attraverso un processo di separazione della sfera civile da quella religiosa<sup>47</sup>. Fu una trasformazione non da poco, favorita anche dalla più generale penetrazione a partire dall'VIII secolo e VII secolo a.C. dei racconti mitici

<sup>41</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., p. 268 e nt. 11.

<sup>42</sup> Cfr. *Atlante di Roma antica*, a cura di A. Carandini, Milano 2012.

<sup>43</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., p. 117 ss., il quale, all'inizio della sua trattazione dedicata al tema, sintetizza efficacemente gli effetti principali del controllo degli Etruschi su Roma e dei Tarquini in particolare, osservando che la loro «dominazione [...] fissò nei suoi elementi fondamentali la struttura organica della *civitas*», respinse con sempre maggiore incisività i gruppi che avevano dato vita al nucleo originario della comunità romana (le *gentes*) «nell'ambito del diritto privato, estese la cittadinanza ai plebei, ordinò le magistrature, l'esercito e le assemblee»; in definitiva, lo «Stato cessò di essere una federazione di villaggi e di genti, si trasformò in un comune unito ed i singoli membri dei gruppi familiari furono stretti direttamente da un nuovo vincolo verso la città».

<sup>44</sup> Sui caratteri della *religio* romana, cfr. D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica*, Milano 1989; R. DEL PONTE, *La religione dei romani*, Milano 1992; G. DUMEZIL, *La religione romana arcaica*, Milano 2001; J. CHAMPEAUX, *La religione dei Romani*, trad. it. di G. Zattoni Nesi, Bologna 2002, pp. 11 ss.; ed. orig. *La religion romaine*, Paris, 1998; J. RÜPKE, *La religione dei Romani*, Torino 2004; J. SCHEID, *La religione a Roma*, trad. it. di M.N. Pierini, Roma-Bari, 2004<sup>3</sup>; ed. orig. *La religion des Romains*, Paris 2002; ID., *Les dieux, l'État et l'individu. Réflexions sur la religion civique à Rome*, Paris, 2013.

<sup>45</sup> Significativamente, in CIC. *de inv.* 2.161, si legge: «*Religio est, quae superioris naturae, quam divinam vocant, curam caerimoniamque effert*» («Religione è tutto ciò che riguarda la cura e la venerazione rivolte a un essere superiore la cui natura definiamo divina»).

<sup>46</sup> Cfr. M. ELIADE, voce *Religione*, in *Enciclopedia del Novecento*, 1982, p. 121.

<sup>47</sup> Cfr. M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, Milano 2020, p. 12, dove, peraltro, si sottolinea che allora «il detentore del potere politico si è spogliato della centralità rispetto alla sfera dei *sacra* a favore dei collegi sacerdotali, *in primis* [...] a favore del *rex sacrorum* e poi del *Pontifex Maximus*».

di origine greca nell'Italia centrale, come ci viene testimoniata dai reperti archeologici che li raffigurano<sup>48</sup>, cui si aggancerà una vera e propria cesura con la più risalente mitologia del Lazio<sup>49</sup>.

A ogni modo, la trasformazione del ruolo della *religio* accompagnò l'affermazione del diritto delle strutture cittadine di specificare ciò che dovesse ritenersi il 'sacro' (*fas*), rendendosi, da quel momento, la religione romana «una religione civica»: una religione che aveva intrinseco «carattere pubblico»<sup>50</sup>. Il che determinò la stabilizzazione di un apparato religioso come parte dell'organizzazione politica di Roma: a cominciare da quello rappresentato dal *Rex Sacrorum* e dai Pontefici, ma anche dai Flamini, dagli Auguri, dalle Vestali, dai Decemviri o *Quindicemviri sacris faciundis*, dagli Epuloni, dagli Arvali, dai Luperci, dai Salii<sup>51</sup>.

In contrappunto, i *patres auctores*-senatori divennero una parte all'interno del nascente tessuto ordinamentale della *civitas*, ancorché senza perdere in quest'ultima la loro originaria autonomia. Se alle origini, grazie alla loro privata e individuale capacità auspicale, i *patres*-senatori avevano guidato in modo esclusivo e assorbente la comunità romana, assicurando il consenso divino alle scelte politiche, a cominciare da quella concernente l'individuazione del *rex*, la successiva acquisizione da parte della *civitas* di un'autonoma evidenza mutò il quadro di riferimento entro cui operava l'*auctoritas* e la stessa sua rilevanza: nel senso che l'antico privilegio dei *patres auctores*-senatori di guidare *privatim* la comunità divenne privilegio del consesso senatorio intanto strutturatosi come organo collettivo unitariamente rappresentativo dei suoi componenti nella *civitas*, con la conseguenza che l'*auctoritas patrum* si avviò a divenire *auctoritas senatus*, ma anche un semplice 'momento' decisorio nella sempre più complessa e articolata organizzazione politica della *civitas*<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> Cfr. M. MENICETTI, *Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica*, Roma 1994.

<sup>49</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, Milano 2010, p. 48. In effetti, parrebbe che a un certo punto, verosimilmente nel corso del VI secolo a.C., sia avvenuta una sorta di inaridimento dell'originaria creatività dei miti e la manipolazione di quelli più antichi, assieme a una loro contaminazione, determinata anche dall'arrivo di miti radicati nel mondo culturale greco.

<sup>50</sup> Cfr. P. VIRILI, *La politica religiosa dello Stato romano. Dalle origini della città alla fine dell'impero*, in *Nuova Archeologia*, 2013, p. 1.

<sup>51</sup> Su questo apparato religioso, sulla sua formazione e altro ancora, cfr. sopra, in questo stesso paragrafo, nt. 38.

<sup>52</sup> Cfr. V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*, Milano 1979, pp. 121 ss. Sulla vasta letteratura in merito all'*auctoritas patrum* cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 270 ss., nonché, per la sua caratterizzazione più specifica, A. BISCARDI, *Auctoritas patrum*.

In effetti, al cambiamento che investì l'*auctoritas patrum* corrispose l'entrata in scena dell'*imperium* dei capi della comunità romana, definitosi come *imperium* della città: come nuovo sistema di governo, esercitato, alle origini, dai capi/re della Roma degli Etruschi, la cui simbologia ne individuava la corrispondenza a una situazione di autonoma primazia politica. Più nello specifico, l'*imperium* corrispose a una situazione di primato nel comando a valenza militare e civile di cui godranno i capi etruschi<sup>53</sup> e chi, più tardi, in età repubblicana, ma dopo anche in età imperiale, ne sarà riconosciuto in Roma titolare<sup>54</sup>.

A quest'ultimo riguardo, risulta senz'altro significativo che i capi politici etruschi, secondo quanto testimoniato diffusamente dalle fonti, ricevevano un riconoscimento da parte della città con un atto di adesione da parte del popolo, il quale lo manifestava con la c.d. *lex curiata de imperio*, di cui, per vero, si trova traccia già in riferimento all'epoca regia più arcaica<sup>55</sup>. Essa, a partire dall'epoca del controllo etrusco di Roma assume una caratterizzazione decisamente rilevante nel complessivo assetto politico della città, anche se nulla, a dispetto della denominazione, può indurre a credere che si fosse conformata nel senso di un vero e proprio atto deliberativo del popolo, per la cui più generale emersione bisognerà attendere l'età repubblicana<sup>56</sup>. Piuttosto, è verosimile ritenere che la *lex curiata de imperio* – come nell'età più antica in cui a Roma operava il solo sistema di governo rappresentato dall'*auctoritas patrum* – corrispondesse

---

*Problemi di storia del diritto pubblico romano (con una nota di aggiornamento)*, Napoli 1987; MANNINO, *Ancora sugli effetti*, cit., pp. 94 ss.; P. ZAMORANI, *La lex Publilia del 339 a.C. e l'auctoritas patrum*, in *Annali Ferrara*, II, 1988, 3, ss.; A. GUARINO, *Novissima de patrum auctoritate*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1988, pp. 94 ss.; A. GRAEBER, *Auctoritas patrum. Formen und Wege der Senatsheerrschaft zwischen Politik und Tradition*, Berlin-Heidelberg-New York 2002; V. MANNINO, *Sovranità dei moderni e modelli di governo dei Romani*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, IV, Milano 2010, pp. 1 ss.; ID., *Legittimità*, cit., pp. 64 ss. Sulla più complessiva valenza dell'*auctoritas* senatoria cfr. A. SCHIAVON, *Hannah Arendt e la dittatura romana*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2018, pp. 741 ss. (in particolare, pp. 751 ss.), il quale, soffermandosi sul pensiero di Hannah Arendt in tema di dittatura romana, richiama la specifica lettura dell'*auctoritas* proposta dall'autrice in collegamento con una presunta concezione delle origini e della fondazione della comunità politica romana, nonché l'ampia trattazione di G. VALDITARA, *Auctoritas fra autorevolezza e autocrazia*, Torino 2021.

<sup>53</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 118 ss., nonché B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, pp. 156 s. e nt. 35.

<sup>54</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 69 ss.

<sup>55</sup> Sul punto, cfr. sopra, § 2, nt. 39.

<sup>56</sup> Sulla caratterizzazione specifica della *lex curiata de imperio* in età etrusca, cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., p. 121; pp. 155 ss.

sempre a una semplice manifestazione di obbedienza dei *cives*, i quali, ora, riconoscevano con il loro intervento la primazia nel comando politico militare e civile dei capi cittadini, la cui genesi, però, non era più radicata nella scelta autonoma e assorbente dei *patres auctores*-senatori, bensì nell'*imperium* connesso alla *civitas*<sup>57</sup>. La primazia politica dei capi della *civitas* romana, cioè, si collegava direttamente alla comunità/città. L'*imperium* era concretamente *imperium* della città ed esprimeva un nuovo sistema di governo rispetto a quello più risalente dell'*auctoritas patrum*, il quale, peraltro, all'epoca del controllo etrusco di Roma fu marginalizzato: quanto meno, perché era il capo della città/re, ormai in forza dell'*imperium* della città, a nominare i senatori scegliendoli tra i *patres* delle genti<sup>58</sup>, nulla inducendo a collocare l'origine di tale potere nella successiva (alta) età repubblicana, di sicuro segnata dal trionfo dell'oligarchia<sup>59</sup>.

D'altro canto, se la riduzione di rilevanza politica subita dall'*auctoritas patrum* viene suggerita dal fatto che quest'ultima, come *auctoritas senatus*, si trasformò da pronuncia a carattere decisorio corrispondente a un *decernere-decretum* in un *consulere-consultum*, evocativo, a sua volta, di un mero consulto offerto dai *patres*-senatori<sup>60</sup>, è altresì innegabile che ciò non corrispose alla totale obliterazione della loro incidenza politica: se non altro, perché essi e solo essi, quando si rendeva necessario, continuavano a guidare con l'interregno la scelta di chi dovesse essere il nuovo capo/*rex* della città a seguito del venire meno del predecessore<sup>61</sup>.

Insomma, *auctoritas* e *imperium* esprimeranno nel corso dell'età etrusca due diversi modelli di governo con cui si realizzava in Roma la

<sup>57</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 156 ss., e, più di recente A. CORBINO, *Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità*, Napoli 2018, p. 87. In ogni caso, è di tutta evidenza la distanza che corre fra la configurazione dell'*imperium* della città fondato sulla legittimazione dei *cives*, e quella su cui ha insistito, a suo tempo, Emilio Betti (soprattutto, cfr. *Cause ed inizio della crisi della repubblica di Roma*, in Filangieri, 1914, pp. 161 ss. = in E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato*, a cura di G. Crifo, con una Presentazione di E. Gabba, Roma 1982, pp. 3 ss.), il quale, ancorché si sganci dall'impostazione dello Staatsrecht di Mommsen, ma all'interno di una concezione idealizzata del potere, approda, come rileva M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in I giuristi e il fascismo del regime (1918 – 1925), a cura di I. Biocchi, L. Loschiavo, Roma, 2017, p. 74, a una concezione dell'*imperium* (magistratuale), fondata su un «principio antichissimo, che è la sua autarchia od originalità».

<sup>58</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 145 s. e ntt. 93-94-95.

<sup>59</sup> DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., p. 146.

<sup>60</sup> Su questa trasformazione, come desumibile dalle fonti, cfr. le ricerche di R. SCEVOLA, *Le deliberazioni senatorie nella prima pentade liviana*, Napoli 2017.

<sup>61</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 144 ss.

saldatura fra legittimità del potere e primazia politica.

*Auctoritas* dei *patres*-senatori e *imperium* della città si delinearono come due sistemi di governo, riconducibili, peraltro, ad altrettante diverse componenti/parti sociali: da un lato, quella di chi discendeva dai gruppi che avevano originato Roma, i quali, ovviamente, trovavano ormai il loro habitat rappresentativo più alto nel senato e non più solo nei singoli *patres-auctores*; da altro lato, quella identificabile con il complesso dei *cives* della città, i cui capi/re legati agli Etruschi avevano cominciato a rappresentare il momento di guida politica al livello apicale.

Inoltre, *auctoritas* e *imperium*, per la loro origine genetica e per la loro l'operatività, furono fin dall'inizio autonomi e concorrenti, non emergendo nelle fonti, sotto il secondo punto di vista, riferimenti a una qualche predeterminazione di rispettive e invalicabili sfere di competenza.

Più tardi, nel V secolo a.C., con l'avvento della forma di governo repubblicana<sup>62</sup>, la situazione cambierà ancora. In particolare, perché allora nasceranno i *comitia centuriata* come assemblea di popolo deputata a esprimere deliberazioni attraverso vere e proprie votazioni<sup>63</sup>. Ciò determinò la formazione di un ulteriore sistema di governo: quello della *potestas populi*<sup>64</sup>, la cui legittimazione si fondava sul principio decemvirale *ut, quodcumque postremum populus [iussisset] <iusserit>, id ius ratumque [esset] <esto>*<sup>65</sup>.

L'enunciato decemvirale, di per sé, esprime il riconoscimento del carattere definitivo della decisione del popolo e, quindi, a una superficiale lettura si potrebbe essere indotti a vedere l'evocazione di una sorta di 'sovranità popolare' nella *civitas* romana, con ipotetica anticipazione di un'idea che ha trovato sicura e chiara esplicazione molti secoli più tardi: l'ipotesi, però, deve escludersi, perché si scontra con la realtà politica e sociale di Roma repubblicana, dove i *cives Romani* erano chiamati a esprimere, nei *comitia centuriata* e più in generale nelle assemblee di popolo, solo un voto positivo o negativo sulle proposte presentate dai magistrati e dai tribuni della plebe; potevano, cioè, esclusivamente approvarle o disapprovarle, senza potere proporre emendamenti: nella sostanza, il *civis Romanus* non aveva un autonomo potere di carattere propositivo attraverso cui manifestare il suo pieno e libero convincimento politico<sup>66</sup>.

<sup>62</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 215 ss.

<sup>63</sup> Cfr. DE MARTINO, *Ibid.*

<sup>64</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 81 ss.

<sup>65</sup> Cfr. LIV. 7.17.12; 9.33.8-9; 34.6-7; CIC. *Balb.* 14.33; *Inv.* 2.145.

<sup>66</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, III<sup>2</sup>, cit., pp. 304 s.

L'assemblea popolare corrispondente al comizio centuriato, poi, era strutturata in modo da privilegiare decisamente il principio timocratico e i più anziani, con la conseguenza che in quell'assemblea prevalevano alcuni cittadini, con ulteriore evidente limitazione della libera e ugualitaria manifestazione di volontà politica<sup>67</sup>.

Senza contare che dalle assemblee popolari erano più in generale escluse le donne<sup>68</sup> e che l'estensione progressiva della cittadinanza romana produsse sì l'ampliamento del numero dei cittadini potenzialmente legittimati a prendere parte alle operazioni di voto in Roma, ma, svolgendosi esse, per l'appunto, in quella città, la partecipazione per chi non vi risiedesse finiva normalmente per essere una chimera.

Se ne ricava che il potere politico del popolo trovava complessivamente indiscutibili limiti significativi nel suo concreto manifestarsi.

Di ciò, del resto, Cicerone dà lapidaria testimonianza, quando afferma che «[...] in un popolo libero poche sono le cose regolate dal popolo [...]»<sup>69</sup>.

Tuttavia, è difficile non riconoscere che lo stesso Cicerone limitasse in qualche modo l'affermazione e accentuasse il ruolo del *populus*, sostanzialmente dicendo anche che la *res publica* era cosa di esso; nel senso che il *populus* non andava considerato come qualunque agglomerato di uomini comunque riunito, ma come una moltitudine associata sulla base di un accordo (*consensus*) volto a osservare la giustizia e a realizzare un comune interesse, con la conseguenza che tutto il popolo, che era costituito da una comunità umana, tutta la città, che corrispondeva all'ordinamento del popolo, tutta la *res publica*, che era cosa del popolo, avevano un futuro solo quando dessero vita a un governo cosciente delle proprie azioni:

*de rep.* 1.25.39: «La repubblica è [...] cosa del popolo e il popolo poi non è qualunque agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, bensì una moltitudine associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunione di interessi»<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., p. 492.

<sup>68</sup> Cfr. L. PEPPE, *La nozione di 'populus' e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della 'evocatio' e della 'devotio'*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik - Akten eines Symposium 12. - 15. 1988* Freie Universität Berlin, Stuttgart 1990, pp. 325 ss.

<sup>69</sup> Cfr. *de rep.* 2.32.56: «[...] in populo libero pauca per populum [...] gererentur [...]».

<sup>70</sup> «'Est igitur' [...] inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus'». Sul testo, cfr. i rilievi di A. GRILLI, *Populus in Cicerone*, in *Popolo e potere nel mondo antico: atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25*

D'altro canto, resta il fatto che sempre Cicerone, riconoscendo nei membri della comunità romana, più precisamente della parte di essa composta dai *cives* che partecipavano alle assemblee popolari, l'acquisizione di una rilevanza come *populus* proprio grazie all'espressione di quel libero *consensus*, escludesse cesure fra il popolo e i suoi componenti, i quali erano così la *res publica*<sup>71</sup>. Il che, a sua volta, significava concettualmente ammettere la primaria conformazione politica di quest'ultima come diretta espressione dell'operatività dei *cives*/del *populus*<sup>72</sup>. E si tratta di un rilievo tutt'altro che marginale: infatti, contribuisce a toccare in profondità, mettendola in crisi l'opposta e risalente prospettiva di Mommsen, il quale aveva invece insistito sull'idea di Stato romano del tutto giuridicizzato sulla scia della trasposizione dell'insegnamento di Gerber<sup>73</sup>.

In ogni caso, è tutto ciò a dare sostanza al principio decemvirale *ut, quodcumque postremum populus [iussisset] <iusserit>, id ius ratumque [esset] <esto>*, con cui, in definitiva, si fotografa il diretto ruolo di governo del *populus*. Il richiamo alla decisione popolare nella norma decemvirale, quindi, può considerarsi equivalente all'affermazione non tanto di una rilevanza nella *civitas* della sovranità popolare, bensì, piuttosto, della corrispondenza del *iussum* popolare a deliberazioni di valore politico, direttamente discendenti dal consenso dei *cives*: come ovvio, senza con ciò escludersi l'operatività politica di altre entità sociali.

In definitiva, il *populus* veniva avvertito e presentato da Cicerone come entità dello Stato idonea a esprimere con il suo *iussum* un autonomo sistema di governo, senza che l'operatività interna di siffatto sistema avesse di necessità nei suoi specifici esiti un riflesso per tutta la *civitas*, dovendosi

---

settembre 2004, a cura di G. Urso, Pisa 2005, pp. 123 ss.

<sup>71</sup> Va osservato che il *consensus* come fondamento della comunità romana e la necessità che fosse continuo per il perpetuarsi di essa lascia trasparire un parallelismo con l'accordo su cui si fondavano le obbligazioni del contratto consensuale di *societas* privatistica. Cfr. V. MANNINO, *Riflessioni intorno al 'consensus' a fondamento della 'societas' romana*, in *Legal Roots*, 2019, pp. 193 ss.

<sup>72</sup> Ovviamente, ciò evoca un riaccostamento del momento giuridico a quello politico. Tuttavia, il rilievo non deve necessariamente tradursi nella riduzione o, addirittura, nella cancellazione del primo momento a tutto vantaggio del secondo. Infatti, ciò comporterebbe – è opportuno rilevarlo – l'inaccettabile sotto-dimensionamento di una dialettica fra i due momenti di cui la storia dimostra l'effetto tendenzialmente proficuo per lo sviluppo sociale. Il rischio, in effetti, è paventato da C. LANZA, *Lo studio del diritto pubblico romano nel XX secolo: evoluzionismo, sovranità, effettività*, in *Diritto romano attuale*, 1999, p. 87, richiamato da F. ARCARIA, *Costituzione e processo nella trattatistica di diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli 2017, p. 26, nt. 51.

<sup>73</sup> Cfr. sopra, in questo stesso paragrafo.

confrontare dialetticamente con gli altri sistemi di governo di Roma: cioè, con l'*auctoritas senatus* e l'*imperium* della città.

In questo stesso senso, del resto, depone quanto sottolinea – in una rappresentazione semplificata dell'esistente che non tiene conto del ruolo dei magistrati – lo stesso Cicerone in *de leg.* 3.12.28, dove si parla di *potestas* del popolo e di *auctoritas* del senato<sup>74</sup>, facendone supporre, per l'appunto, una reciproca autonomia politica concorrente e aprendosi la strada alla conclusione che il sistema di governo/*potestas* del *populus* si fosse aggiunto a quello espresso dall'*auctoritas* del senato, oltreché dall'*imperium* della città. Più nello specifico, come l'*auctoritas* rifletteva la parte sociale rappresentata dai componenti del senato e l'*imperium* della città quella di tutti i *cives*, la *potestas populi* rifletteva il sistema di governo della parte di *cives Romani* i quali concretamente partecipassero alle assemblee popolari.

Sempre nel corso dell'età repubblicana, con il consolidarsi dell'organizzazione plebea si farà strada, infine, un ulteriore sistema di governo: quello corrispondente alla *potestas* dei tribuni della plebe come riflesso della componente plebea di Roma, destinato a operare anch'esso in regime di autonomia concorrente con gli altri sistemi di governo<sup>75</sup>.

I tribuni della plebe nascono a seguito della decisione unilaterale dei plebei volta a contrastare con la secessione i patrizi e il loro assorbente controllo politico sulla città<sup>76</sup>.

Con la secessione i plebei abbandonavano la città e accettavano di rientrarvi solo a seguito del soddisfacimento – parziale o totale – delle loro richieste.

Un momento decisivo nella lotta della plebe fu l'auto-riconoscimento rivoluzionario che essa fece dei tribuni come propri capi e rappresentanti<sup>77</sup>, aprendo la strada alla formazione dello specifico sistema di governo espresso dalla *potestas tribunicia*<sup>78</sup>. Essa esprimerà la primazia politica dei

<sup>74</sup> «[...] *potestas in populo auctoritas in senatu* [...]».

<sup>75</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 82 s.

<sup>76</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 225 ss.; pp. 260 ss.

<sup>77</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 334 ss.; pp. 353 ss., nonché G. LOBRANO, *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, in *Index*, III, 1972, pp. 235 ss.; ID., *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano 1982, pp. 56 ss. In una prospettiva volta a sottolineare l'esigenza di un 'ripristino' dell'analisi di tutto quanto possa contribuire alla conoscenza del *ius publicum* e del *ius sacrum* come parti assai rilevanti degli *iura populi Romani*, cfr. F. SINI, *Interpretazioni giurisprudenziali in tema di inviolabilità dei tribuni della plebe (a proposito di Tito Livio 3.55.6-12)*, in *Diritto@Storia*, 2003, s.i.p.

<sup>78</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I<sup>2</sup>, cit., pp. 260 ss.; II<sup>2</sup>, cit., pp. 247 ss.; III<sup>2</sup>, cit., pp. 336 ss.

tribuni all'interno della plebe, mentre la sua legittimazione discendeva dall'impegno solenne assunto dalla stessa plebe di garantire l'integrità personale e l'operatività dei propri rappresentanti.

Si trattò, in definitiva, di un sistema di governo che per la sua genesi e operatività non poteva non essere autonomo e concorrente rispetto a quelli espressi dall'*auctoritas* dei *patres-senatori*, dall'*imperium* della città e dalla *potestas* del popolo riunito in assemblea.

Con l'emersione della *potestas* dei tribuni della plebe, può dirsi che la governance complessiva della *res publica* come pluralità di sistemi di governo autonomi e concorrenti, enucleatisi a diversi livelli storici, abbia raggiunto la sua completezza.

Questi diversi sistemi di governo, per di più, appaiono esprimere altrettante parti sociali della comunità romana: in particolare, quella corrispondente a coloro che avevano dato vita al primo nucleo della comunità romana e ai loro discendenti (*auctoritas patrum*), quella corrispondente alla cittadinanza nel suo complesso (*imperium* della città), quella corrispondente ai *cives Romani* riuniti in assemblea (*potestas populi*), quella corrispondente alla componente plebea della città (*potestas tribunicia*). In Roma repubblicana, cioè, operò un complesso di sistemi di governo, autonomi e concorrenti, la cui percezione, solo di primo acchito e là ove si continui a subire il fascino della rappresentazione offertane da Polibio, può evocare il governo misto secondo lo stampo individuato in Grecia e, quindi, spingere a cogliere tout court nel senato, nel re/magistrati, nel popolo/plebe-tribuni della plebe, per la loro conformazione interna, il mero riflesso di aspetti propri dell'aristocrazia, della monarchia e della democrazia, all'interno dell'unitaria *politeialconstitutio*. In ogni caso, la valutazione della complessiva governance di Roma repubblicana ne indica la lontananza dal prototipo greco, perché la *politeialconstitutio* non era affatto il risultato del 'mescolamento' soppressivo di quanto contribuì a determinarne l'esistenza, restando più semplicemente la rappresentazione descrittiva di diversi sistemi di governo, nel tempo rimasti autonomi e concorrenti<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 71 ss.

## 2. *Il governo misto di Roma repubblicana in Cicerone*

Dunque, parlare di governo misto romano significa riferirsi a una complessità di sistemi di governo autonomi e concorrenti, formatisi diacronicamente nel corso dell'età repubblicana<sup>80</sup> e idonei a 'correre' parallelamente<sup>81</sup>.

Facendo ricorso a parametri ermeneutici enucleatisi nella modernità, non è forse arbitrario dire che la governance rilevabile in Roma repubblicana evochi quel sistema di governo multilivello fondato sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma anche sul partenariato, come individuabile nell'attuale assetto politico dell'Unione europea, con i suoi Stati membri, enti regionali e locali, i suoi attori privati, tra i

<sup>80</sup> Essa, peraltro, parrebbe potersi scorgere ancora nell'intensa stagione politica che sarà dominata dalla figura e dall'azione di Ottaviano. Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 99 ss.

<sup>81</sup> Questa visione della *politeal/constitutio* romana può anche ritenersi che trovasse una rappresentazione di sintesi nell'ideale della *concordia ordinum*, sul cui significato cfr. P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup>, Torino 1996, pp. 169 ss.: ovviamente, però, intendendo la stessa *concordia ordinum* come espressione del convergere dei vari sistemi di governo verso l'*utilitas publica* e, quindi, come espressione di un'interpretazione organicistica della *res publicalpopulus*, in cui le varie parti di un *corpus* cooperassero autonomamente al raggiungimento di un fine unico. Sul punto, cfr. anche quanto si dirà oltre, in questo stesso paragrafo. Insiste sull'inesistenza in Roma antica di un'idea di divisione dei poteri assimilabile a quello che è un tratto distintivo del costituzionalismo moderno, PANI, *Il costituzionalismo*, cit., pp. 52 ss. Tuttavia, l'autore, facendo riferimento al problema della limitazione del potere e, comunque, declinando i vari poteri in termini di organi, sostiene che per questi ultimi «giocava, a pro della limitazione, la stessa assenza di autonomia». A sua volta, con riguardo a Roma repubblicana, CORBINO, *Rigore*, cit., pp. 86 s., pensa a «un'organizzazione delle funzioni di governo che ne comportava la distribuzione tra organi di iniziativa/attuazione (i magistrati) e organi collegiali che ne orientavano (approvando leggi e direttive) le singole iniziative». Lo stesso Corbino aggiunge: l'«azione di tali organi era concepita come coordinata esplicazione dell'*imperium* nel quale si sostanzia la *maiestas* della *civitas*. Di esso nessuno degli organi è "titolare". La *civitas* ne delega infatti solo l'esercizio attribuendolo ai magistrati (non a tutti, ma a quelli le cui funzioni lo richiedono), che restano esposti ai controlli previsti, in un complesso intreccio di competenze (che vede coinvolti, singolarmente o in concorso: magistrati, senato, sacerdoti, tribuni della plebe, assemblea popolare). Tale delega di esercizio interviene in forza di una legittimazione che non deriva dalla "elezione" (che prepone i magistrati alle rispettive funzioni: consoli, questori, pretori e così via), ma da un'apposita specifica deliberazione assembleare che la segue (*lex curiata de imperio*). In alcuni casi, quale "naturale" perfezionamento della investitura (consoli e pretori). In altri, quale possibilità dipendente dalle circostanze (e perciò legata ad una speciale iniziativa, giustificata da particolari ragioni). In questa visione di cose, ogni azione preordinata al governo della *res publica* (votazione delle leggi, elezione dei magistrati, istruzione dei processi) è un'azione alla quale concorrono tutti gli organi della città. Nessuna di esse è prerogativa esclusiva di alcuno di essi».

quali rientrano le organizzazioni non governative, i gruppi d'interesse e movimenti presenti nella società civile<sup>82</sup>. Infatti, anche in questo sistema la governance unionista rimane l'esito della compartecipazione di diversi attori ai processi di governo, tutti, a molteplici livelli, funzionali per l'assunzione di decisioni autoritative, senza che nello stesso tempo sia affatto esclusa la persistenza di una loro autonomia operativa concorrente<sup>83</sup>.

A ogni modo, prescindendo da questa suggestione comparativa fra antico e moderno, risulta difficile – lo ripetiamo – negare che il riferimento al governo misto per Roma repubblicana abbia un senso se assunto come utile formula descrittiva della *politeia/constitutio* romana, lontana, a sua volta, dal governo misto nella specifica conformazione in cui era immaginata nel mondo greco e in cui parrebbe parlarne Polibio.

La conclusione, del resto, trova conferma emblematica in Cicerone, quando, guardando alla realtà della *res publica* romana, ne propone ugualmente un generale riferimento al governo misto<sup>84</sup>.

Per chiarire il punto, sono senz'altro di rilievo alcuni testi.

<sup>82</sup> Cfr. G. MARKS, *Structural Policy in the European Community*, in A.M. Sbragia, *Europolitics. Institutions and policymaking in the new 1 European Community*, Washington DC 1992, pp. 191 ss.; ID., *Structural Policy and Multilevel Governance in the EC*, in A. Cafruny - G. Rosenthal, *The State of the European Community*, New York 1993, pp. 391 ss.; L. HOOGHE, *EU Cohesion policy and competing models of European capitalism*, in *Journal of Common market studies*, 1998, pp. 457 ss.; A. JORDAN, 'The European Union: An Evolving System of Multi-level Governance . . . or Government?', in *Policy and Politics*, 2001, pp. 193 ss.; M. CACCIARI, *Ancona sull'idea di impero*, in *Micromega*, 2002, pp. 187 s.; L. HOOGHE, G. MARKS, *Unravelling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance*, in *American Political Science Review*, 2003, pp. 233 ss.; S. PIATTONI, *La "governance" multi-livello: sfide analitiche, empiriche e normative*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 2005, pp. 417 ss.; EAD., *The theory of multilevel governance. Conceptual, empirical, and normative challenges*, Oxford 2010; Y. PAPADOPOULOS, 'Accountability and Multi-level Governance: more Accountability, less Democracy?', in *West European Politics*, 2010, pp. 1030 ss.; G. MARTINICO, *Multilevel governance and constitutional federalism: the challenges for juridical theory*, in *Il Ponte*, 2012, pp. 191 ss.; C. DE LUTIO, *Governance europea. Una riforma necessaria*, Milano 2012; G. MARTINICO, *Multi-level Governance: Essential Readings*, by I. Bache, M. Flinders, Cheltenham 2015.

<sup>83</sup> Ovviamente, restando fermo il principio della sussidiarietà, per cui l'autorità considerata di livello superiore fra gli organismi dell'Unione europea si sostituisce a una di livello inferiore quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.

<sup>84</sup> In generale, cfr. U. ROBERTO, *Aspetti della riflessione sul governo misto nel pensiero politico romano da Cicerone all'età di Giustiniano*, in *Governo misto*, cit., pp. 119 ss.

Dal combinato di due di questi testi, il primo dei quali si è già richiamato<sup>85</sup>, si evince primariamente che per l'arpinate il popolo non andava considerato come qualunque agglomerato di uomini riunito in qualsiasi modo, ma come una moltitudine associata in base a un accordo volto a osservare la giustizia e a realizzare un comune interesse, con la conseguenza che tutto il popolo, che era costituito da una comunità umana, tutta la città, che corrispondeva all'ordinamento del popolo, tutto lo Stato, che era cosa del popolo, aveva un futuro solo se desse vita a un governo cosciente delle proprie azioni:

*de rep.* 1.25.39: «La repubblica è dunque [...] cosa del popolo e il popolo poi non è qualunque agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, bensì una moltitudine associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunione di interessi»<sup>86</sup>;

*de rep.* 1.26.41: «Pertanto tutto il popolo, che è costituito dal sopra indicato raggruppamento di persone, tutta la città, che è l'organizzazione di popolo, tutta la *res publica*, che, come ho detto, è *res populi*, deve essere retto da un governo cosciente per essere duraturo»<sup>87</sup>.

Ciò, precisa ulteriormente Cicerone, poteva altresì sfociare nell'attribuzione del governo a una sola persona oppure ad alcuni prescelti oppure all'intera popolazione; più nello specifico, quando tutto il potere si trovasse concentrato nelle mani di una sola persona, si aveva la monarchia, quando tutto il potere si trovasse concentrato nelle mani di pochi eletti, allora doveva dirsi che lo Stato era governato dagli ottimati, mentre era qualificabile democratica la città dove tutti i poteri risiedessero nel popolo:

*de rep.* 1.26.42: «Inoltre, o deve essere conferito a uno solo, o ad alcuni prescelti o deve essere assunto dall'intera collettività. Con

<sup>85</sup> Cfr. sopra, § 1.

<sup>86</sup> «*Est igitur* [...] *'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus'*».

<sup>87</sup> «*Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut, diuturna sit*». Sul testo, cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 59 ss.; R. CARDILLI, *Diritto pubblico romano e nuova costituzione della repubblica cubana – Derecho romano, constitucionalismo latino y nueva constitucion cubana*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli, G. Lobrano, R. Marini, CSGLA Università di Roma "Tor Vergata", Padova 2021, p. 62, dove, peraltro, si specifica che il «nesso tra *res publica* quale *res populi* assume in Cicerone il valore qualificante del significato stesso di popolo».

la conseguenza che la disponibilità dell'intero potere da parte di uno solo, consentirà di chiamare re e monarchia il connesso Stato. Qualora, poi, sia nelle mani di alcuni prescelti, si dice allora che quella città è retta secondo il volere degli ottimati. Democratica (così infatti la chiamiamo) è quella città in cui tutti i poteri risiedono nel popolo [...]»<sup>88</sup>.

Quest'ultimo discorso, a sua volta, pone in primo piano le classiche tre forme di governo della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia, su cui l'arpinate, richiamandole espressamente, ritorna in *de rep.* 1.27.43, per sottolinearne, però, i limiti interni:

«Senonché, e nei regni tutti gli altri cittadini sono troppo estranei al diritto pubblico e al governo, e, sotto un governo degli ottimati, a stento la popolazione può partecipare della libertà, mancando di ogni facoltà di decisione pubblica e del potere, e, quando tutte le facoltà sono esercitate dal popolo, per quanto giusto e moderato, tuttavia la stessa uguaglianza è ingiusta, non comportando essa alcuna gradazione di dignità [...]»<sup>89</sup>.

Lo stesso Cicerone segnala altresì che questi limiti, i quali determinavano un'inevitabile degenerazione, avrebbero potuto evitarsi nel caso in cui le tre forme di governo della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia non venissero «sconvolte e mischiate, ma conservassero ciascuna la propria condizione»:

*de rep.* 1.28.44: «E questo dico delle suddette tre forme di Stato che non siano sconvolte e frammiste, ma che conservino ciascuna la propria condizione [...] Ciascuna, poi, di queste tre forme, presa singolarmente, cade nei difetti già menzionati, ma ne ha altri ancora di dannosi: nessuna forma di quegli Stati, infatti, esiste che non abbia la strada aperta, precipitosa e sdruciolevole, ad un qualche male che le sta vicino [...] »<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> «*Deinde aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatum arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis (sic enim appellant), in qua in populo sunt omnia ...*».

<sup>89</sup> «*Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et consilii, et in optimatum dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum omni consilio communi ac potestate careat, et cum omnia per populum geruntur quamvis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis [...]* ».

<sup>90</sup> «*Atque hoc loquor de tribus his generibus rerum publicarum non turbatis atque permixtis, sed suum statum tenentibus [...]* Quae genera primum sunt in iis singula vitiis quae ante dixi, deinde habent perniciosa alia vitia; nullum est enim genus illarum rerum publicarum,

In sostanza, di fronte ai difetti della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia, visti evidentemente nella loro autonomia operativa, l'unica soluzione efficace sarebbe stata la realizzazione di un quarto genere di governo, corrispondente alla forma dello Stato «moderato e frammisto»:

*de rep.* 1.29.45: «Sento pertanto che il più degno di approvazione è un quarto genere di Stato, moderato e frammisto di quei tre di cui ho già trattato»<sup>91</sup>.

Il complessivo discorso sviluppato da Cicerone, di cui si sono sottolineati i tratti più rilevanti, deve ritenersi importante nel suo diretto riflesso per l'interpretazione della governance romana. In particolare, risulta probante il riferimento a un quarto genere di *res publica*, il cui tratto qualificante avrebbe coinciso con il fatto di essere «*moderatum et permixtum*». Ciò, in effetti, evoca il governo misto, ma rispecchia anche la concreta governance di Roma repubblicana, perché le parole dell'arpinate non implicano la necessaria confluenza di entità diverse in un'unica entità, di per sé idonea ad assorbirle e a farne semplici proprie articolazioni, potendosi piuttosto intendere come la sintesi descrittiva di una superiorità della governance fatta dalla 'combinazione' operativa di entità la cui autonomia concorrente non fosse messa in discussione<sup>92</sup>.

Accogliendo questa lettura del governo misto in Roma repubblicana come suggerita anche da Cicerone, si pone, però, l'esigenza di sciogliere una questione connessa: quella di stabilire come si realizzasse la composizione produttiva della dialettica politica tra i diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti. In altri termini, si pone l'esigenza di individuare quale meccanismo abbia 'razionalizzato' quella dialettica, evitando che si producessero effetti esiziali per la vita di Roma.

La potenziale criticità, per vero, fu superata grazie al rilievo decisivo avuto – almeno fino all'ultimo secolo a.C. e, cioè, fino alla crisi della Repubblica – dal fiducioso riconoscimento collettivo in una individuale propensione al bene del *civis Romanus*, la cui proiezione pubblica concretizzava sul piano politico la virtù civica, da intendere come la concreta operatività di ogni persona, volta indirizzare, in quanto *civis*, la governan-

---

*quod non habeat iter ad finitimum quoddam malum praecept ac lubricum [...]*».

<sup>91</sup> «*Itaque quartum quoddam genus rei publicae maxime probandum esse sentio, quod est ex his, quae prima dixi, moderatum et permixtum tribus*».

<sup>92</sup> Sotto questo punto di vista, emerge, comunque, la profonda lontananza dell'arpinate dall'idea che volesse insistere sull'esistenza in Roma antica di una divisione dei poteri assimilabile a quello che è un tratto distintivo del costituzionalismo moderno. Sul punto, cfr. quanto si è rilevato sopra, § 2, nt. 81.

ce della *civitas* verso uno sviluppo produttivo della comunità romana<sup>93</sup>.

Al riguardo, va sottolineato che nella Roma di età repubblicana, l'uomo e la donna virtuosi furono diffusamente identificati con il *civis* o la *civis* degni di ammirazione: come esempi viventi da imitare<sup>94</sup>.

La virtù era vista come una qualità soggettiva che si esprimeva in una propensione al bene, anche nella specifica proiezione politica: nel senso che chi avesse virtù era anche un buon *civis Romanus* e viceversa<sup>95</sup>.

Tutto ciò trova un magistrale testimone ancora una volta in Cicerone, il quale insiste sulla *virtus*, per l'appunto, come il tipico modo di essere e di operare che identificava il *civis Romanus*, senza restare perciò confinata nell'ambito di una generica e astratta qualità umana.

Nelle *Tuscolanae disputationes*, l'opera filosofica che vide la luce intorno al 45 a.C., nei cui ultimi due libri, soprattutto, sono rintracciabili diffusi richiami alla virtù<sup>96</sup>, l'arpinate descriverebbe chiaramente quest'ultima come prerogativa fondamentale per realizzare concretamente l'equilibrio e l'armonia dell'anima e per condurre l'uomo alla coerenza delle opinioni, altresì qualificandone, in quanto *civis*, la partecipazione alla vita pubblica e, quindi, alla vita della *res publica*<sup>97</sup>. Fatto sta che Cicerone insiste sull'aspetto della concretezza come connotazione qualificante della *virtus* del *civis*, precisando che egli doveva servirsene e che essa si rivelava solo attraverso la sua applicazione:

*de rep.* 1.2.2: «Non basta avere la virtù se non te ne servi come un'arte»<sup>98</sup>;

*de rep.* 1.2.2: «[...] la virtù sussiste solo in quanto sia esercitata [...]»<sup>99</sup>.

Era, dunque, in questo modo che la *virtus* del *civis* diveniva virtù pubblica, qualificandosi *ab antiquo* come esito mutuato «dal patrimonio spirituale degli antenati, dalla loro religione e dai loro costumi»: come *mos*,

<sup>93</sup> Cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 87 ss.

<sup>94</sup> Cfr. POCOCC, *Le moment machiavélien*, cit., pp. 86 ss.

<sup>95</sup> Sul rilievo dell'orgoglio di essere e sentirsi *civis* in Roma cfr. G. VALDITARA, '*Civis Romanus sum*', Torino 2018.

<sup>96</sup> In punto di *virtus* ciceroniana, cfr. C. BALMACEDA, '*Virtus Romana*'. *Politics and Morality in the Roman Historians*, University North Carolina Press 2017, pp. 14 ss.

<sup>97</sup> Cfr. G. PASQUALI, *Epitome del pensiero politico occidentale*, Roma 2016, p. 131.

<sup>98</sup> *Nec vero habere virtutem satis est quasi artem aliquam nisi utare ...*».

<sup>99</sup> «[...] *virtus in usu sui tota posita est* [...]».

«da cui trae[va] vita il diritto»<sup>100</sup>.

Sulla base di questi presupposti, ben si comprende perché nella *virtus*, come estrinsecata dal *civis* attraverso il proprio comportamento, abbia potuto concretizzarsi l'antidoto che permise di contemperare l'autonomia concorrente dei diversi sistemi di governo romani e andare per lungo tempo oltre ogni sterile e pericolosa conflittualità politica, tramutando quest'ultima, da potenzialmente perniciosa, in positivo e necessario esercizio civile, capace di favorire e garantire la grandezza di Roma. Si comprende perché la politica abbia potuto essere in Roma il riflesso diretto dell'agire dei *cives* e della loro modalità etica di vita: nel senso che la politica costituiva uno sbocco necessitato dell'individuale esercizio civile di una condotta virtuosa; mentre, la condotta non virtuosa, reputata di per sé riprovevole, sfociava inevitabilmente nella cattiva politica, in disordine istituzionale e nella disgregazione della comunità.

Fu la virtù vissuta secondo i canoni adesso richiamati a costituire a lungo, nel comune sentire dei *cives Romani*, il motore ideale per indirizzare e qualificare il loro agire politico, permettendo di risolvere in positivo la dialettica insita nell'autonomia concorrente dei diversi sistemi di governo/ parti sociali dell'*auctoritas* dei *patres*-senatori, dell'*imperium* della città, della *potestas* del popolo riunito in assemblea e dei tribuni della plebe.

Insomma, la virtù, nella sua declinazione politica, fu la vera e sicura garanzia equilibratrice del governo misto di Roma repubblicana.

La virtù personale fu la guida promettente dell'agire politico di ciascuno, assumendo per il suo tramite rilievo pubblico.

La proiezione della virtù personale nella virtù civica diede equilibrio ai potenziali conflitti tra i diversi sistemi di governo, favorendone la composizione e dando adeguata rappresentazione agli interessi delle sottostanti parti sociali in gioco. Produsse il bene, lo sviluppo e la grandezza della comunità romana<sup>101</sup>.

La coscienza collettiva in merito all'importanza della virtù personale/ virtù civica consolidò altresì l'orgogliosa consapevolezza dell'appartenenza alla *civitas Romana*: quanto meno, l'identificazione nell'assetto della *politeia/constitutio* repubblicana fino all'ultimo secolo a.C., quando, invece, diverranno prevalenti e distruttive le ambizioni personali dei diversi leader politici e la ricerca sfrenata del consenso popolare per realizzarle<sup>102</sup>.

In definitiva, la *virtus*, attraverso la sua connessione al *civis*, può

<sup>100</sup> PASQUALI, *Epitome*, cit., 131.

<sup>101</sup> Su questa funzione della virtù insiste anche PANI, *Il costituzionalismo*, cit., p. 64.

<sup>102</sup> Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, II<sup>2</sup>, cit., pp. 437 ss.; III<sup>2</sup>, cit., pp. 1 ss.

considerarsi, nel contenitore della cittadinanza, il presupposto unificante della *politeia/constitutio* e, prima ancora, della comunità romana: quindi, anche elemento essenziale nell'identificazione unificante di più persone in un ideale di cittadinanza come espressione della tradizione politica di Roma<sup>103</sup>. Il fatto, cioè, di essere persona dotata di virtù e, quindi, *civis Romanus* costituiva l'elemento unificante della collettività romana come insieme di coloro che si sentissero soggettivamente parte, almeno in potenza, dei diversi sistemi di governo espressi dall'*auctoritas* dei *patres-senatori*, dall'*imperium* della città, dalla *potestas* del popolo riunito in assemblea e dai tribuni della plebe. Ciò diede concretezza alla percezione della *civitas* come *status* da preservare e cui aspirare, essendo, nello stesso tempo, guida dell'agire politico e tensione verso la ricerca della *concordia ordinum*, essendo, quest'ultima, il punto di convergenza dei vari sistemi di governo verso l'*utilitas publica*<sup>104</sup>.

### 3. Il parametro della democrazia in Roma repubblicana

La lettura della *politeia/constitutio* romana come governo misto, sostanziato da un complesso di sistemi di governo autonomi, concorrenti e rappresentativi di diverse parti sociali, pone l'esigenza di specificarne la compatibilità con il parametro della democrazia, di cui tradizionalmente si discute la rilevanza in riferimento a Roma repubblicana<sup>105</sup>.

<sup>103</sup> La centralità nella cultura politica romana dell'idea di cittadinanza è stata sottolineata, in una prospettiva più ampia e sotto diversi punti di vista, tra gli altri, da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione nella «civitas Romana»*, Roma 2000, pp. 1 ss., da F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho Persona Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, coord. B. Perrián Gómez, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2010, pp. 17 ss., e da VALDITARA, '*Civis Romanus sum*', cit., con ampia specificazione dello *status quaestionis*.

<sup>104</sup> Sul significato di *concordia ordinum*, cfr. quanto si è evidenziato sopra, § 2, nt. 81.

<sup>105</sup> Cfr. L. CANFORA, *Roma antica, Il mito del 'sistema perfetto'*, in *Corriere della Sera* del 25 settembre (stralcio della relazione dall'autore tenuta nel Convegno "Ordine e sovversione nel mondo greco e romano", 25-27 settembre 2008, organizzato a Cividale del Friuli dalla Fondazione Canussio), e, prima, POLVERINI, *Democrazia*, cit., pp. 85 ss. Sul punto, cfr. altresì le osservazioni di G. BRANCA, *Democrazia politica e repubblica romana*, in *Conferenze romanistiche Univ. Trieste* [1958], Milano 1960, pp. 3 ss., nonché L. LABRUNA, *Qualche riflessione sulla recente storiografia giuridica relativa alla cd. 'democrazia dei Romani*, in L. Labruna, *Nemici non più cittadini e altri testi di storia costituzionale romana*, Napoli 1995<sup>2</sup>, pp. 54 ss. Inoltre, con ulteriore bibl., cfr. S. ROMEO, '*Dignitas*' ed '*aequabilitas*'. *Poteri e valori nella 'res publica romana'*, in *Iuris Antiqui Historia*, 2019, pp. 63 ss.

Al riguardo, va primariamente ribadito che *politeia/constitutio* romana<sup>106</sup> si specifica nella nozione di *res publica* romana<sup>107</sup>, intesa come complesso dei poteri operanti nella *civitas*, oltreché come insieme delle sue mura, delle sue case, dei suoi templi<sup>108</sup>.

D'altro canto, è vero che Cicerone, in due testi su cui si è già richiamata l'attenzione in altra connessione<sup>109</sup>, sottolinea la corrispondenza biunivoca dell'idea di *res publica* e di *constitutio*, rimandando altresì il significato di quest'ultima all'idea di organizzazione del *populus Romanus*<sup>110</sup>:

*de rep.* 1.25.39: «La repubblica è dunque [...] cosa del popolo e il popolo poi non è qualunque agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, bensì una moltitudine associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunione di interessi»<sup>111</sup>;

*de rep.* 1.26.41: «[...] tutto il popolo, che è costituito dal sopra indicato raggruppamento di persone, tutta la città, che è l'organizzazione di popolo, tutta la *res publica*, che, come ho detto, è *res populi*, deve essere retto da un governo cosciente per essere duraturo»<sup>112</sup>.

In definitiva, Cicerone – è opportuno sottolinearlo – con *res publica* individua una congregazione di persone: questa congregazione, a sua volta, dava luogo a una *constitutio populi*, quale espressione del *consensus* di chi generalmente a essa appartenesse perseguendo l'*utilitas* comune<sup>113</sup>.

<sup>106</sup> Sul punto, in generale, cfr. V. MANNINO, *La costituzione dei Romani: un'idea sostenibile?*, in *Seminarios Complutenses*, XIII, 2001, pp. 93 ss.; ID., *L'idea di sovranità e la 'constitutio' nella Roma repubblicana*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, Collana "Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana", dir. da L. Labruna, I, Napoli 2006, pp. 585 ss.

<sup>107</sup> Cfr. G. MANCUSO, *Profilo pubblicistico del diritto romano*, I, Catania 2002, pp. 173 ss.

<sup>108</sup> Cfr. *Cic. Catil.* 4.11.24.

<sup>109</sup> Cfr. sopra, §§ 1 e 3.

<sup>110</sup> Cfr. G. MANCUSO, *Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 1987, pp. 5 ss. (estr.).

<sup>111</sup> «*Est igitur* [...] *inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*».

<sup>112</sup> «[...] *omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut, diuturna sit*».

<sup>113</sup> Con riguardo alla definizione ciceroniana di *res publica* quale *res populi*, cfr. L. PEPPE, *Popolo (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano 1983, pp. 315 ss.; LOBRANO, 'Res publica res populi', cit.; M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione*

Se ne può dedurre che la *politeia/constitutio - res publica*, vista anche nei termini di un complesso di sistemi di governo autonomi e concorrenti, dove, comunque, restava centrale l'operatività degli appartenenti alla comunità romana, come è ovvio, sia in quanto generalmente *cives*, sia in quanto componenti di parti del tessuto sociale in cui si articolava Roma, non escludesse in modo assoluto l'idea di partecipazione democratica.

A ogni modo, se nelle parole di Cicerone si percepisce un tono chiaramente celebrativo della *res publica/constitutio* romana, è altresì evidente che l'arpinate non potesse non essere consapevole dell'esistenza di alcuni elementi da cui discendeva un'attenuazione dell'asserita perfezione<sup>114</sup>.

Il riferimento è, innanzi tutto, alla partecipazione dei cittadini al governo, rispetto a cui, però, solo in progress si registrerà in Roma antica un qualche avvicinamento all'ideale di democrazia: sia secondo i parametri moderni, sia rispetto a quelli propri del mondo antico<sup>115</sup>.

In particolare, per quanto concerne i parametri moderni, entrerebbe in scena la necessità di una partecipazione diffusa dei membri della comunità alle decisioni politiche, avendo ciascuno la possibilità di manifestare il proprio libero convincimento sulle diverse questioni di volta in volta sul tappeto. Rileverebbe, cioè, l'esistenza operativa di meccanismi idonei a consentire la scelta dei governanti e la determinazione dell'assetto legislativo senza restrizioni e imposizioni, nonché la presenza di assemblee elette a suffragio universale secondo il principio della rappresentanza.

Senza alcun dubbio, tutto ciò ha poco riscontro nella Roma di età monarchica e degli anni iniziali dell'età repubblicana, essendosi solo successivamente affermato con fatica e con contrasti profondi un movimento volto a dare valenza sempre più concreta alla partecipazione dei *cives* nella determinazione della politica cittadina, anche per il tramite di una accentuazione sul ruolo della *lex publica* come momento

---

*dei secoli IV-VI*, Torino 2011, pp. 56 ss.; EAD., *Contro gli astrattismi lo ius naturale: per il 'bene comune' o per la 'utilitas singulorum' (e 'utilitas nostra')?*, in *Verità e metodo in giurisprudenza. Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini in occasione del 25° anniversario della consacrazione episcopale*, a cura di G. Dalla Torre e C. Mirabelli, Città del Vaticano 2014, pp. 77 s.; V. MANNINO, *Riflessioni intorno alla giuridicizzazione della 'persona' nella 'res publica'*, in *Individui e 'res publica'. Dall'esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della 'persona'*. Atti del VI Seminario internazionale "Diritto romano e attualità" (S. Maria C.V. - Napoli, 26-29 ottobre 2010), a cura di L. Monaco e O. Sacchi, Napoli 2017, p. 183.

<sup>114</sup> Cfr. L. FEZZI, *Pompeo. Conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma 2019, pp. 53 ss.

<sup>115</sup> Sul punto, cfr. gli autori richiamati sopra, § 3, nt. 105.

fondamentale nella poiesi dell'ordinamento<sup>116</sup>.

Alla stessa valutazione negativa – anzi, in misura assai più accentuata – in merito alla democraticità delle istituzioni politiche di Roma, d'altro canto, si perverrebbe se si facesse riferimento, con improbabile retrodatazione, al modello di democrazia diretta realizzatosi all'epoca della Comune di Parigi nel 1871 o della Russia sovietica fra il 1918 e gli inizi del 1920.

Né a una conclusione diversa si perverrebbe con il ricorso a parametri propri del mondo antico: innanzi tutto, guardando alla realtà di Atene e alla sua democrazia diretta nel corso del V secolo a.C. Al riguardo, infatti, non appare neppure conclusivo in senso contrario lo sforzo dispiegato da Claude Nicolet<sup>117</sup> e da Fergus Millar<sup>118</sup> per escludere una limitatezza dell'idea di democrazia in Roma antica insistendo proprio sul ruolo partecipativo del *civis* nelle assemblee di popolo, fino al punto di ipotizzare che in esse si realizzasse una vera forma di sovranità popolare: se non altro, perché a Roma troppe e sostanziali erano le limitazioni che impedivano una decisiva partecipazione politica dei *cives*<sup>119</sup>.

Pertanto, piuttosto che porre l'accento sull'ideale di democrazia in riferimento a Roma repubblicana, parrebbe promettente guardare al ruolo avuto in quell'antica realtà dalla *libertas populi*, come lascia del resto intendere Cicerone sempre in *de rep.* 1.25.39, quando dice che « è dunque [...] la repubblica cosa del popolo e il popolo poi non è qualunque agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, bensì una moltitudine associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunione di interessi » («*est igitur [...] res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*»): infatti, l'accentuazione sull'idea di popolo come riunione di uomini associati sulla base di un accordo volto a osservare la giustizia per comunanza di interessi,

<sup>116</sup> Cfr. i rilievi e le osservazioni di G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli 2008; ID., *Leges e iuris prudentia fra democrazia e aristocrazia*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 2014, pp. 17 ss. Ancorché in altra connessione, l'importanza del ruolo della legge in Roma antica viene evidenziata da D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018, pp. 35 ss., per il quale la letteratura giuridica nascerebbe e crescerebbe assumendo quale suo modello linguistico, sintattico, grafico, proprio i testi normativi e, innanzi tutto, le leggi, ma anche le regole pontificali.

<sup>117</sup> *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it. di F. Grillenzoni, Roma 1982, pp. 278 ss.; ed. orig. *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1979<sup>2</sup>.

<sup>118</sup> *The Political Character of the Classical Roman Republic. 200-151 B.C.*, in *Journal of Roman Studies*, 1984, pp. 16 ss.

<sup>119</sup> Cfr. sopra, § 1 e ntt. 66-67-68.

presuppone la libera scelta dei *cives* di costituirsi in popolo e, quindi, di dare vita alla *res publica*<sup>120</sup>.

Tuttavia, anche la *libertas populi*, pur dovendosene riconoscere l'importanza, va in qualche modo relativizzata.

Innanzitutto, perché l'accentuazione estrema su una presunta assoluta *libertas* del singolo *civis* confliggerebbe con l'oggettivo affievolimento che essa subiva a causa delle inevitabili distorsioni indotte sulla formazione del comune sentire dagli influssi delle élites dominanti nella *res publica* grazie all'abbondanza dei mezzi culturali di cui disponevano.

Emblematicamente, ciò si coglie guardando al Circolo degli Scipioni, che operò a metà del II secolo a.C. e che fu un luogo di elaborazione culturale assai attivo<sup>121</sup>, i cui influssi al livello di organizzazione del consenso e di decisioni politiche non potevano non farsi sentire.

Ancor di più e in modo più immediatamente percepibile, spicca il ruolo di Mecenate come grande organizzatore del consenso nella preparazione e consolidazione dell'operazione politica realizzata da Ottaviano/*Augustus* con il conseguente passaggio dalla Repubblica al Principato<sup>122</sup>.

Ne discende che è più corretto dire che in Roma repubblicana la *libertas* ebbe rilievo, costituendo, però, una sorta di aspirazione del *civis Romanus*, di cui, però, sarà nella *res publica* manifestazione diffusa e persistente l'impegno a opporsi «al *dominium* di un tiranno o, anche, di un altro popolo»<sup>123</sup>.

Sotto questo punto di vista, comunque, è indiscutibile che la *libertas* assumesse più immediata concretezza per gli appartenenti al ceto dirigente della *res publica*, i quali, infatti, saranno sempre «pronti a combattere il

<sup>120</sup> G. MANCUSO, *Potere e consenso nell'esperienza costituzionale repubblicana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 1991, pp. 209 ss. (= *Esercizio del potere e prassi della consultazione*, in Atti dell'VIII Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico, 10-12 maggio 1990 Città del Vaticano, 1991, pp. 17 ss.).

<sup>121</sup> Cfr. H. BARDON, *La littérature latine inconnue*, I. *L'époque républicaine*, Paris 1952, pp. 45 ss.; 87 ss.; H. BENGTON, *Grundriss der römische Geschichte*, I, München 1967, p. 145; P. GRIMAL, *Il secolo degli Scipioni. Roma e l'ellenismo al tempo delle guerre puniche*, Brescia 1981, pp. 334 e 339 s.; L. CANALI, *Storia della poesia latina*, Milano 1990, pp. 13; 25; 43, nt. 7; F. CANCELLI (a cura di), MARCO TULLIO CICERONE, *Lo Stato*, Milano, 1979, pp. 36 s.; F. ALESSE, *Panezio di Rodi e la tradizione stoica*, Napoli 1994, pp. 13 ss.

<sup>122</sup> Per un primo orientamento, cfr. L. PERELLI, *Storia della letteratura latina*, Torino 1969, pp. 176 ss.; R. AVALLONE, *Mecenate*, Napoli 1962; *Potere e consenso nella Roma di Augusto. Guida storica e critica*, a cura di L. Canali, Roma-Bari 1975; V. MANNINO, *Mecenatismo e organizzazione del consenso, tra passato e presente*, in *Oraziana*, 2000, Il mecenatismo oggi – Un dibattito nella villa di Orazio, Roma 2000, pp. 53 ss.

<sup>123</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 31.

pericolo dell'insorgenza di un tiranno che, asservendo tutti li avrebbe privati dei poteri e delle prerogative» loro riconosciute con ampiezza. Il che troverà un suo momento apicale nella decisione degli appartenenti a quel ceto privilegiato di eliminare, in nome per l'appunto della *libertas*, Cesare, il quale, «divenuto dittatore perpetuo, avrebbe assommato presso di sé tutti i maggiori poteri di governo senza limitazione di durata»<sup>124</sup>, finendo inevitabilmente per comprimere il ruolo dei *cives* nel governo di Roma.

A ogni modo, ancorché con questi caveat e facendo leva su quanto suggerisce Cicerone in *de rep.* 1.25.39, deve riconoscersi che la *libertas populi* venisse – quanto meno – avvertita come elemento fondante della *politeialconstitutio* di Roma repubblicana. Rilevava, quindi, anche all'interno della comunità romana e delle sue parti sociali, animando la dialettica tra i diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti che costituivano la *res publica*<sup>125</sup>.

È, però, evidente che l'accezione in cui parrebbe doversi assumere la *libertas* romana escluda la possibilità di accostare quest'ultima alla libertà dei moderni come viatico per corroborare quest'ultima secondo l'insegnamento di Jean-Jacques Rousseau<sup>126</sup>, quando, nel Libro IV, Capitolo IV del suo Contratto sociale del 1762, tratta del popolo di Roma e della sua organizzazione nelle assemblee considerandolo «veramente sovrano di diritto e di fatto»<sup>127</sup>.

Rousseau sviluppa il suo ragionamento presupponendo erroneamente la piena libertà dei cittadini romani e assumendo il precedente storico di Roma repubblicana come prototipo riproponibile per la rifondazione dello Stato moderno<sup>128</sup>. Il richiamo all'esperienza di Roma, in particolare,

<sup>124</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 32.

<sup>125</sup> Comunque, in punto di *libertas*, cfr. l'ampio e incisivo approfondimento proposto da G. VALDITARA, *Saggi sulla libertà dei Romani, dei Cristiani e dei moderni*, Soveria Mannelli 2007, dove si trova una serie di saggi il cui tratto comune è rappresentato dal valore riconosciuto nella libertà: in particolare, spaziandosi dalla libertà nella antica Roma, alla visione cristiana della libertà attraverso la testimonianza di personaggi quali Tommaso Moro, Federico Ozanam, Contardo Ferrini, Giuseppe Capograssi, Gabrio Lombardi e Giorgio La Pira. Inoltre, dello stesso autore cfr. *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino 2021, pp. 85 ss.

<sup>126</sup> Sul punto, cfr. M. FERRI, *Controllo sociale e negazione della libertà: un'attualizzazione del pensiero di Jean-Jacques Rousseau*, in *Il Dubbio*, 2003, pp. 54 ss., e D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari 2004, pp. 83 ss.

<sup>127</sup> Cfr. J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, trad. it. di V. Giarratana, Torino 1971, p. 155.

<sup>128</sup> Con riguardo ai collegamenti fra Rousseau e il diritto romano, cfr. G. LOBRANO, *La respublica romana, municipale-federativa e tribunitia: modello costituzionale attuale*, in *Diritto@Storia*, 2004, s.i.p.

risulta nell'autore ginevrino funzionale all'esigenza di disporre di un glorioso esempio di repubblica nel mondo antico per rafforzare l'idea di un repubblicanesimo moderno<sup>129</sup>.

Gli orientamenti di Rousseau avranno non poco riflesso in Francia, indirizzando durante i primi anni della rivoluzione del 1789 e, soprattutto, durante il Regime del Terrore dominato dalla fazione giacobina, la riflessione politica e il corso degli eventi: anche sotto il punto di vista istituzionale<sup>130</sup>. In sintesi, quegli orientamenti costituiranno la base teorica per il riconoscimento di una centralità assolutizzante del popolo, della sua sovranità e della sua libertà in senso anti-tirannico, presupponendosene uno specifico riscontro nell'esperienza di Roma repubblicana<sup>131</sup>, di cui si voleva proporre una replica nella modernità<sup>132</sup>.

Fu così che già l'Assemblée costituente, la prima assemblea costituente della storia francese formatasi il 9 luglio del 1789, riconobbe al popolo un pervasivo potere di legiferare: nel senso che i membri dell'Assemblée, nei circa due anni in cui operarono, oltreché discutere e approvare molte riforme destinate a mutare radicalmente il volto della Francia, si videro come gli interpreti permanenti del volere popolare, finendo lungo questa strada per escludere che un legislatore costituzionale avesse il diritto di assoggettare il legislatore ordinario a regole assai difficilmente modificabili. Al contrario, ritennero che il potere costituente fosse una sorta di propulsore normativo da tenere perennemente in movimento, ponendosi come costante e diretto riflesso del potere di governo spettante solo al popolo, o, come si diceva allora, alla Nazione.

Nella costante presenza politica del popolo/Nazione, cioè, si riconobbe

<sup>129</sup> Sul repubblicanesimo di Rousseau, cfr. L. ALICI, *Rousseau e il repubblicanesimo*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 2005, pp. 3-27; M. GIARGIA, *Diseguaglianza e virtù. Rousseau e il repubblicanesimo inglese*, Milano 2008.

<sup>130</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *Aspetti del costituzionalismo giacobino. La funzione legislativa nell'Acte constitutionnel del 24 giugno 1793*, in *Historia constitucional*, 2007, pp. 123 ss.; ID., *Le potestà normative del governo. Dalla Francia di ancien régime all'Italia liberale*, Milano 2009.

<sup>131</sup> Cfr. ROUSSEAU, *Il contratto*, cit., p. 155, dove, con riferimento a Roma, si dice: «Nessuna legge riceveva la sanzione, nessun magistrato veniva eletto, se non nei comizi; e siccome non v'era alcun cittadino che non fosse iscritto in una curia, in una centuria, o in una tribù, così nessun cittadino era escluso dal diritto di suffragio, e il popolo romano era veramente sovrano di diritto e di fatto».

<sup>132</sup> Corollario di questo orientamento sarà il riconoscimento nella Rivoluzione francese del 1789 di un momento di rottura insanabile con il passato, con la conseguente esclusione che il re Luigi XVI o chi per lui potesse continuare a legiferare *motu proprio*, confinando il popolo ai margini dell'attività di governo.

il vero e assorbente potere di governo<sup>133</sup>, inteso, peraltro, come esito di una continua competizione attraverso cui trovava espressione la sovranità popolare<sup>134</sup>.

Si trattò, comunque, di una visione opposta a quella che si era consolidata poco tempo prima in America con la Rivoluzione del 1776: precisamente, nell'arco di tempo compreso fra la Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776 e la Costituzione federale entrata in vigore nel mese di marzo del 1787<sup>135</sup>. Infatti, nelle ex-colonie inglesi ribellatesi alla madre-patria aveva preso piede l'idea che l'esercizio del potere costituente dovesse tradursi in una stabile carta costituzionale. In altri termini, si era proceduto alla fissazione di regole con rango costituzionale modificabili solo grazie a un procedimento complesso, la cui sostanza corrispondeva al nucleo del patto sociale, alla garanzia dei diritti e alla tutela delle libertà individuali contro qualsivoglia arbitrio futuro del legislatore ordinario<sup>136</sup>.

La profonda differenza fra la soluzione immaginata per la Francia e quella americana appare chiara, così come ne è evidente la diversità dell'origine genetica, radicata in peculiari contesti storici.

In particolare, i costituenti francesi si erano trovati innanzi all'esigenza di individuare *ex novo* alcuni diritti e libertà fondamentali, sviluppando un 'dibattito' dai toni assai accesi e dagli esiti rimasti per lungo tempo fluidi.

Per contro, i costituenti americani, i quali erano convinti che quei diritti e libertà fossero già posseduti dai loro concittadini in quanto cittadini inglesi, ebbero solo l'esigenza primaria di confermarli in una costituzione scritta.

Anche in Francia, dopo gli eccessi giacobini tra il luglio del 1793 e il 9 Termidoro dell'anno II (27 luglio 1794), si affermerà l'idea tutto sommato assai più rassicurante secondo cui una costituzione dovesse sì intendersi come il prodotto della volontà costituente del popolo, ma, nello stesso

<sup>133</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, I, *Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Torino 1991, pp. 49 s.

<sup>134</sup> Cfr. FIORAVANTI, *Appunti*, cit., p. 91.

<sup>135</sup> Su di esse, cfr. quanto si dirà oltre, §§ 15 e 16.

<sup>136</sup> FIORAVANTI, *Appunti*, cit., p. 91, sintetizzando efficacemente la diversità di prospettiva francese e americana rispetto alla dialettica potere costituente/potere costituito, sottolinea che «la realtà primaria ed originaria della esperienza costituzionale – il potere costituente, appunto – è data per i rivoluzionari francesi da *un'unità politica capace di volere, denominata popolo, o nazione*; per i rivoluzionari americani da *un complesso inviolabile di regole, denominato costituzione*».

tempo, come il momento di una sua stabilizzazione<sup>137</sup>: una soluzione di cui si coglie l'ordinata enunciazione teorica in Henri-Benjamin Constant de Rebecque; soprattutto, nel suo discorso *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*, pronunciato (con tutta probabilità) durante il mese di febbraio del 1819 nell'Ateneo reale di Parigi<sup>138</sup>.

Constant denuncia il carattere nefasto che poteva avere, a suo dire, l'atteggiamento tout court favorevole alla riproposizione del precedente della repubblica romana nella lettura datane da Rousseau e sostiene che la proiezione dell'idea di libertà romana nella società dei moderni rendesse assai debole la libertà di questi ultimi, da collegare piuttosto a una serie di stabili diritti fondamentali del cittadino, a cominciare dal diritto di proprietà.

A giudizio di Constant, perciò, sarebbe stato un grave errore immaginare la libertà dei moderni muovendo dal punto di vista degli antichi: in particolare, sarebbe stato un errore pensare di replicarne la diversa idea di libertà politica a natura partecipatoria, da cui sarebbe emersi il diritto dei cittadini di governare direttamente con i dibattiti e le votazioni nelle assemblee pubbliche<sup>139</sup>. Invece, la libertà dei moderni doveva escludere la partecipazione continua dei cittadini al governo, assicurando loro solo l'esercizio del libero diritto di voto per eleggere propri rappresentanti in Parlamento, cui demandare l'elaborazione delle concrete scelte di governo.

Nella contrapposizione adesso richiamata, è chiaro l'intento di

<sup>137</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *Sovranità: il concetto moderno*, in Atti del Convegno "Le idee costituzionali della resistenza" - Roma 19-21 ottobre 1995, a cura di C. Franceschini, S. Guerrieri, G. Monina, Roma 1988 = *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna 1998, p. 7 e nt. 1, dove, sul punto, si richiamano P. COLOMBO, *Governo e costituzione. La trasformazione del regime politico dell'età rivoluzionaria francese*, Milano 1993; M. GAUCHET, *La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation 1789-1799*, Paris 1995; G. ZAGREBELSKY, *Storia e costituzione*, in *Il futuro della costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, J. Luther, Torino 1996, pp. 35 s.

<sup>138</sup> Cfr. B. CONSTANT, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris en 1819*, in *Collection complète des ouvrages sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espèce de Cours de politique constitutionnelle*, 4, Paris-Rouen 1820. Anche per i richiami bibl., cfr. P. PASQUINO, *Sieyès, Constant e il 'governo dei moderni'. Contributo alla storia del concetto di rappresentanza politica*, in *Filosofia politica*, 1987, pp. 77 ss.

<sup>139</sup> Questa partecipazione diretta alla vita politica avrebbe imposto ai cittadini un forte impegno morale, con un notevole dispendio di tempo ed energie. Il che, peraltro, aveva giustificato il ricorso diffuso al lavoro servile, proprio per lasciare i cittadini liberi di partecipare costantemente alla vita politica e di deliberare sugli affari pubblici.

Constant di criticare la forma di governo affermatasi prevalentemente in Francia più a ridosso della Rivoluzione del 1789, quando aveva aleggiato con insistenza l'idea di un governo diretto del popolo. Infatti, nel suo discorso Constant propone un'ampia analisi di tipo comparatistico, chiedendosi cosa fosse al suo tempo la libertà per un inglese, un francese, un abitante degli Stati Uniti d'America e nel darsi una risposta insiste sul diverso rilievo che essi davano al diritto di essere proprietari e di delegare il potere politico, alla primazia della legge, al diritto di non essere arrestati o messi a morte senza un giusto processo, di non essere maltrattati a volontà di uno o più individui, di esprimere la propria opinione liberamente, di scegliere il proprio lavoro e di esercitarlo, di muoversi senza il permesso di altri e di non dovere rendere conto delle proprie intenzioni e della propria condotta, di riunirsi con altri individui a proprio piacimento, di professare il culto preferito, di occupare più semplicemente le proprie giornate nel modo adeguato alle diverse inclinazioni e fantasie. Constant, cioè, pone nettamente l'accento su una caratterizzazione della libertà sbilanciata verso il riconoscimento dei diritti individuali: in concreto, della libertà di pensiero, della libertà religiosa, della libertà economica, della libertà di movimento, della libertà di associazione, della libertà di disporre di precise garanzie giudiziarie. Era questo insieme di diritti, rilevanti nella sfera privata, a dare concretezza a una condizione di libertà individuale, da cui, a sua volta, prendeva corpo la partecipazione del cittadino al governo dello Stato attraverso la libera elezione di propri rappresentanti nelle assemblee deliberative.

Insomma, è evidente tutta la differenza che corre fra Constant e Rousseau, ma anche fra la libertà dei moderni delineata da Constant e quella degli antichi, ivi compresa quella dei Romani, di cui si è dato conto. Più nello specifico, può dirsi che Constant abbia evocato quella configurazione della libertà dei moderni rivelatasi funzionale al riconoscimento di una centralità dell'individuo nel 'mercato' a seguito dello sviluppo dell'economia di tipo capitalistico. Come ha efficacemente evidenziato Antonio Baldassarre, di fronte, cioè, «alla forza e all'importanza del mercato [...] al ruolo svolto dal perseguimento dell'interesse individuale come molla della concorrenza e dello sviluppo capitalistico, la concezione della libertà degli antichi si apre alla sfera privata, ponendo la garanzia dei diritti individuali a fondamento dell'esistenza e dello svolgimento della 'polis'-Stato. In tal modo la libertà individuale – riassunta nella triade lockeana 'vita-libertà-patrimonio' e sussunta sotto il nome generale di 'proprietà privata' – viene posta

all'origine del patto costituzionale ("contratto sociale") per fare del suo soddisfacimento il nucleo centrale del "bene comune" da perseguire collettivamente. In questa separazione di una sfera privata, contrapposta e resa superiore alla sfera pubblica, consiste, secondo la nota definizione di Benjamin Constant, la "libertà dei moderni"<sup>140</sup>.

In ogni caso, quella di Constant si rivelerà una proposta dagli esiti destinati a divenire pervasivi, avendo, comunque, prodotto una rottura con le idee di Rousseau e avendo aperto la strada all'affermarsi in Francia di un costituzionalismo post-rivoluzionario, caratterizzato dal riconoscimento della necessità di dotarsi sì di una costituzione come prodotto della volontà costituente del popolo, ma anche di vedere in ciò la stabilizzazione costituita dell'ordinamento politico, con sostanziale congiunzione a quell'idea di Stato del tutto giuridicizzato e depoliticizzato di cui Gerber diverrà in Germania raffinato interprete nel corso dell'Ottocento<sup>141</sup>.

Fatto sta che Rousseau e Constant, ancorché da prospettive opposte e con esiti diversi, non hanno valorizzato l'idea di *libertas* nella sua concreta rilevanza in Roma repubblicana, obliterandone l'incidenza nel modo di essere della *politeia/constitutio - res publica* quale esito della partecipazione dei *cives* alla dialettica tra diversi, autonomi e concorrenti sistemi di governo/parti sociali. Il che, a sua volta, ha finito per contribuire alla mancata percezione di siffatta specifica forma di governo come tratto qualificante della *res publica* romana.

D'altro canto, sotto quest'ultimo punto di vista non può dirsi che qualcosa di nuovo sia emerso dallo sforzo ermeneutico che vari studiosi hanno compiuto durante la seconda parte del secolo passato per individuare l'eventuale rilievo avuto nella costruzione dello Stato moderno dall'ideale repubblicano realizzatosi nel mondo antico e in quello specificamente romano. Il riferimento è all'operatività della c.d. 'Cambridge School', di cui sono da considerare epigoni comunemente riconosciuti vari studiosi: a parte i già richiamati Pocock e Skinner<sup>142</sup>, fra i tanti, Caroline Robbins<sup>143</sup>,

---

<sup>140</sup> Cfr. A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari 2002, pp. 131 s.

<sup>141</sup> Cfr. sopra, § 1 e nt. 33.

<sup>142</sup> Cfr. sopra, Premessa, nt. 11.

<sup>143</sup> Cfr. *The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in Transmission, Development and Circumstances of English Liberal Thought from Restoration of Charles II until the War with the Thirteen Colonies*, Cambridge 1959; EAD., *Two English Republican Tracts*, Cambridge 1969.

Maurizio Viroli<sup>144</sup>, Philip Pettit<sup>145</sup> Luca Baccelli<sup>146</sup> e Miryam Giargia<sup>147</sup>.

Con esiti differenziati, tutti costoro hanno esplorato la possibile incidenza del precedente storico della *res publica* romana nella modernità, valorizzando in questo processo la rivisitazione offertane attraverso il repubblicanesimo di Niccolò Machiavelli e il c.d. ‘machiavellismo inglese’, al cui centro deve certamente situarsi l’opera *The Oceana* di James Harrington<sup>148</sup>.

Lungo questa strada si è altresì affermata l’idea della riconoscibilità di un repubblicanesimo americano quale esito della rielaborazione del pensiero repubblicano di Machiavelli e attraverso il pensiero del Segretario fiorentino di quello risalente all’età greco-romana, pervenendo al diffuso sotto-dimensionamento degli influssi oltre-oceano del liberalismo di matrice europea e, soprattutto, inglese-lockiana<sup>149</sup>.

Non vi è dubbio che la riflessione sul punto debba oggi arricchirsi, verificandone la tenuta a fronte della possibilità di leggere la *politeial constitutio - res publica* romana come una particolare forma di governo misto, caratterizzato dall’operatività di diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti.

Innanzitutto, l’esigenza si pone perché i richiamati studi sul repubblicanesimo – tra i quali un posto d’onore conserva la dialettica instauratasi fra Pocock e Skinner – hanno di fatto bypassato la centralità delle fonti antiche e proposto una rivisitazione del «modello della *res publica* romana essenzialmente attraverso il “machiavellismo inglese”»<sup>150</sup>,

<sup>144</sup> M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, Roma-Bari 1999. Cfr. anche N. BOBBIO, M. VIROLI, *Dialogo intorno alla repubblica*, Roma-Bari 2001; *Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo classico*, a cura di M. Viroli, Torino 2004.

<sup>145</sup> PH. PETTIT, *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, trad. it. di P. Costa, Milano 2000; ed. orig. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford 1999.

<sup>146</sup> *Critica del repubblicanesimo*, Roma-Bari 2003.

<sup>147</sup> *Diseguaglianza*, cit.

<sup>148</sup> Cfr. *La Repubblica di Oceana*, trad. it. a cura di G. Schiavone, Milano 1985; ed. orig. *The Oceana and other works*, vol. 1, London 1747. Su Harrington, cfr. quanto si dirà oltre, § 9, nt. 266.

<sup>149</sup> Su di esso, cfr. R. CUBEDDU, *Atlante del liberalismo*, Roma 1997; L. VON MISES, *Liberalismo*, Soveria Mannelli 1997; P. SALIN, *Liberalismo*, Soveria Mannelli 2002; D. ANTISERI, *Principi liberali*, Soveria Mannelli 2003; G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, Roma-Bari 2003<sup>2</sup>; P. MANENT, *Storia intellettuale del liberalismo*, Soveria Mannelli 2010; F. VON HAYEK, *Liberalismo*, Soveria Mannelli 2012; M. IACONA, *Il liberalismo*, Chieti 2012.

<sup>150</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., pp. 139. Cfr. anche VINCENTI, *Ius publicum*, cit.,

di cui, peraltro, si è sottolineato il rilievo con riguardo alla Glorious Revolution, oltretutto alla rivoluzione americana: il che, indubbiamente, ha *a priori* contribuito non poco a precludere la possibilità di cogliere le eventuali connessioni con la *politeia/constitutio - res publica* romana nella sua declinazione come governo misto fatto di una pluralità di sistemi di governo autonomi e concorrenti.

Più nello specifico, Pocock ha insistito sul fatto che la partecipazione politica, all'interno dell'umanesimo rinascimentale/umanesimo civico, avrebbe assunto rilievo sulla scia del pensiero di Aristotele dell'uomo *zoon politikon*, da intendere come una manifestazione della natura sociale dell'uomo-cittadino, propria di qualunque *polis* o repubblica: un'associazione, quest'ultima, per sua natura a carattere mutuale<sup>151</sup>, nel senso che in essa si realizzerebbe dialetticamente il bene del singolo e l'interesse pubblico, dovendo ogni cittadino essere sempre disposto ad anteporre il pubblico bene della *civitas* al proprio, grazie al supporto decisivo della virtù civica<sup>152</sup>.

A sua volta, Skinner<sup>153</sup>, in qualche modo, ampliando la prospettiva di Pocock, ha accentuato nel Rinascimento il ruolo assunto dal prototipo della *res publica Romana*: ciò anche perché ha reputato l'insegnamento di Aristotele incompatibile con le esigenze della vita pratica e per di più incapace di accendere la virtù, al contrario del ruolo fondamentale avuto da quest'ultima in Roma. Lungo questa strada, Skinner ha delineato un'idea di neo-romanesimo, continuando, però, a dare scarsa rilevanza al portato delle fonti classiche latine (a cominciare da Cicerone, Livio, Sallustio): il che, comunque, non gli ha impedito di cogliere nell'antica *res publica Romana*, come aveva intuito Machiavelli nei suoi *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, un utile prototipo di riferimento per la

---

pp. 223 ss., dove (pp. 224 ss.), peraltro, si sottolinea l'importanza che hanno rivestito nella divulgazione dell'ideale repubblicano romano e del pensiero di Machiavelli le *Cato's Letters*, la raccolta di saggi scritti tra il 1720 e il 1725 che avrà significativa influenza anche in America. Con riguardo a Skinner, A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, p. 375, ne ha sottolineato l'importanza delle ricerche, genericamente richiamando un loro potenziale rilievo per l'approfondimento della questione in merito all'utilizzazione di materiali giuridici di origine romana come viatico per la costruzione della statualità moderna.

<sup>151</sup> Cfr. ARIST., *Pol.* 3.5.13.1280b, l. 23 ss.

<sup>152</sup> POCOCK, *Le moment machiavélien*, cit., p. 167 ss. In connessione, cfr. VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 140 e ntt. 58 e 59.

<sup>153</sup> *Le origini del pensiero politico moderno*, 1, *Il Rinascimento*, trad. it. di G. Ceccarelli, Bologna 1989, pp. 168 ss.; ed. orig. *The Foundation of Modern Political Thought. The Renaissance*, Cambridge University Press 1979.

costruzione della modernità statale<sup>154</sup>.

Si tratta di due ricostruzioni importanti<sup>155</sup>, in cui assume sicura centralità l'idea che il repubblicanesimo di Roma antica avesse trovato la sua qualificazione grazie a un'ampia partecipazione politica dei *cives* fino a preannunciare una qualche forma di sovranità popolare, giunta poi a compimento nella modernità. L'assunto, però, appare poco solido, restando insuperabile il fatto che nella concretezza politica di Roma repubblicana siffatta partecipazione ampia sia rimasta alquanto evanescente<sup>156</sup>, con la conseguenza che sotto quest'ultimo punto di vista non risulta condivisibile la proiezione del passato repubblicano di Roma nella costruzione della modernità. Tanto più che anche a volere negare siffatta conclusione e, quindi, ipotizzare la partecipazione decisiva del *civis Romanus* alla vita politica, il dato risulterebbe nella nostra attualità sostanzialmente irrilevante, posto che oggi il momento della partecipazione risulta «sempre più evanescente ed è, d'altra parte, assai problematica la costruzione, nelle nostre società pluralistiche ed eterogenee, di un corredo di valori pubblici condivisi e idonei ad accomunare una massa di cittadini»<sup>157</sup>.

Semmai, quello che si potrebbe ammettere è la riconoscibilità in Roma repubblicana di un ruolo dinamico e positivo per la conservazione della libertà nel diffuso e ricorrente contrasto delle masse popolari con le élites aristocratiche, arrivando ad ammettere che ciò offra alla modernità utili spunti di riflessione sotto il punto di vista di un'incidenza positiva dei conflitti sociali e politici<sup>158</sup>. In effetti, è, questa, una strada che si è battuta per «attualizzare, contro la torsione oligarchica delle democrazie contemporanee, il sistema attraverso cui, nella *res publica* romana, era

<sup>154</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., pp. 140 s. e nt. 61, peraltro, sottolinea che la partecipazione, diffusa e appassionata, all'attività politica, per Skinner (*Le origini*, cit., pp. 270 ss.; 284; 302 ss.), finisce per rappresentare, innanzi tutto, «il mezzo più efficace per impedire la deriva oligarchica delle istituzioni repubblicane di cui il popolo deve essere guardia vigile se vuol conservare la libertà costantemente minacciata dai (molti) prepotenti e ambiziosi, affatto disposti ai doveri verso gli altri».

<sup>155</sup> Addirittura, con riguardo al pensiero del neozelandese Pocock si è arrivati a dire che si sia con lui realizzata una sorta di riscrittura della storia del pensiero politico occidentale. Cfr. L. STONE, *Le cause della Rivoluzione Inglese 1529-1642*, trad. it. di E. Basaglia, Torino 1993; ed. orig. *The Causes of the English Revolution, 1529-1642*, London 1972, pp. 81 ss., richiamato da L.M. BASSANI, *Il pensiero politico di Thomas Jefferson. Libertà, proprietà e autogoverno*, Milano 2002, p. 60 e nt. 30.

<sup>156</sup> Cfr. quanto si è rilevato in questo paragrafo.

<sup>157</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 141, dove (nt. 162) si richiama BACCELLI, *Critica*, cit., p. 20.

<sup>158</sup> Cfr. J. McCORMICK, *Machiavellian Democracy*, Cambridge University Press 2011.

possibile disporre il controllo e il contrasto delle iniziative aristocratiche nell'azione di governo»; più nello specifico, si è suggerito di «introdurre sul modello dei processi pubblici per *quaestiones* [attivi in Roma repubblicana], accuse e giurie popolari perché la riserva dell'accusa e della giurisdizione penale a magistrati di carriera, quale è prevista nella maggior parte delle costituzioni moderne, non garantirebbe a sufficienza contro il pericolo di influenze antipopolari provenienti dai circuiti oligarchici»<sup>159</sup>. Addirittura, si è auspicata «l'introduzione di una magistratura pubblica a cui assegnare poteri analoghi a quelli di cui disponevano a Roma i tribuni plebei»<sup>160</sup>. Tuttavia, è chiaro che l'ipotesi faccia rientrare dalla finestra la presunta democrazia dei Romani nella democrazia dei moderni, fomentando così l'illusione di potere tentare un recupero di «modelli del passato» romano per disporre di «soluzioni operative funzionali all'avanzamento delle nostre democrazie in crisi»<sup>161</sup>. Senza contare che il tentativo, nella specie, si presenta di per sé a dir poco velleitario, essendo difficile riconoscerci un qualche livello di praticabilità<sup>162</sup>.

Per vero, i tentativi di trasporre tout court prospettive del passato nella concreta operatività delle istituzioni politiche del presente non appaiono convincenti.

Per contro, si prospetta di per sé più promettente lo sforzo critico volto a sviluppare la conoscenza delle strutture giuridiche realizzatesi nel passato per disporre di una chiave di lettura funzionale alla migliore interpretazione di modelli strutturali formati in epoca successiva, fino alla nostra contemporaneità e viceversa: nel senso che siffatta conoscenza, saldamente radicata nella diacronia, può rivelarsi utile per cogliere linee di continuità e di discontinuità, favorendo anche la comprensione dei limiti, dell'incidenza e delle potenzialità di modelli giuridici provenienti dalla

<sup>159</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., pp. 141 s., esplicitando il pensiero di McCORMICK, *Machiavellian*, cit., p. 138. Cfr. anche quanto rileva VINCENTI, *Ius publicum*, cit., pp. 269 ss.

<sup>160</sup> Così VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 142, richiamando sempre McCORMICK, *Machiavellian*, cit., p. 183. In definitiva, questi tribuni, ai quali dovrebbe assegnarsi una retribuzione e la conservazione del loro posto di lavoro, sarebbero da scegliere per sorteggio, dovrebbero restare in carica per un anno e la carica non sarebbe reiterabile. Inoltre, gli appartenenti alle élites politiche ed economiche della società non sarebbero compresi fra i cittadini da sorteggiare. Ai tribuni sarebbe riconosciuto il potere di veto alle leggi approvate dalle assemblee legislative, agli atti del potere esecutivo, alle decisioni assunte dai giudici costituzionali, ma anche il potere di indire referendum su tutte le questioni da essi ritenute rilevanti e di mettere in stato di accusa i titolari di funzioni pubbliche.

<sup>161</sup> VINCENTI, *La costituzione*, cit., p. 143.

<sup>162</sup> Cfr. VINCENTI, *La costituzione*, cit., 143.

tradizione romanistica, nonché la individuazione dei modelli che a questa tradizione siano da considerare estranei<sup>163</sup>.

Ciò, ovviamente, vale anche in punto di repubblicanesimo: in particolare, sotto il punto di vista del possibile rilievo che potrebbe rivestire la lettura della *politeia/constitutio* di Roma repubblicana nei termini di un governo misto come complesso di sistemi di governo autonomi e concorrenti, avendosi riguardo alla costruzione politica che ha segnato sul piano teorico e della concreta prassi di governo la realtà americana a ridosso della rivoluzione del 1776. Infatti, l'esplorazione di quest'ultimo aspetto problematico è rimasta estranea a chi ha insistito sul repubblicanesimo di Machiavelli e sui suoi agganci con l'antichità classica, considerandolo fondativo di un repubblicanesimo americano attraverso la mediazione inglese, senza sostanzialmente porsi, però, il problema del diretto approccio alle fonti da cui tutto ciò sarebbe derivato.

Si tratta, indubbiamente, di una lacuna niente affatto marginale, soprattutto a fronte del fatto che proprio quelle fonti, assieme al pensiero inglese, nella sua attenzione a partire del XVI secolo per la forma del governo misto di Roma repubblicana<sup>164</sup>, hanno costituito diffuso referente culturale nell'azione politica dei founding Fathers degli Stati Uniti d'America. Infatti, se a «una mente pura», come dirà emblematicamente John Adams, sarebbe stato sufficiente accostarsi alle opere di Sidney, Harrington, Locke, Milton, Nedham, Neville, Burnet e Hoadly, per convincersi che nessun'altra forma di governo fosse migliore di quella repubblicana<sup>165</sup>, è altresì indubitabile che a tutto ciò si accompagnava, quale diffuso background culturale di molti dei rivoluzionari americani, ossia degli 'ingegneri costituzionali' degli Stati Uniti d'America, una

<sup>163</sup> Sostanzialmente a uno stesso approccio valutativo, ancorché in altra connessione, fa riferimento T. DALLA MASSARA, *Modelli della vendita di tradizione romanistica e vendita internazionale*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2012, p. 839, dove, peraltro, si precisa cosa possa significare parlare di modelli giuridici, insistendosi sul fatto che l'idea di modello sarebbe utile nella misura in cui «sia evocativa del disegno generale assunto da un consolidamento di regole che mostrano una coerenza interna, le quali presidiano un fenomeno giuridico più o meno ampio; senza dubbio, l'identificazione di un modello è agevolata dal confronto tra ciò che muta, nel trascorrere del tempo, in raffronto a ciò che invece permane invariato. In altri termini, è dunque nel gioco dei contrasti tra continuità e discontinuità [...] che possono cogliersi al meglio i tratti caratterizzanti, proprio in quanto tendenzialmente stabili nella distensione cronologica, di un modello». Sul punto, cfr. altresì lo stesso T. DALLA MASSARA, *Antichi modelli e nuove prospettive del diritto dominicale in Europa*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2010, pp. 724 ss.

<sup>164</sup> Sul punto, cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 151 ss.

<sup>165</sup> J. ADAMS, *Thoughts on Government*, in *Works*, 10 voll., Boston (Mass.) 1850-56, vol. IV, p. 194.

profonda conoscenza e ammirazione del mondo classico, ivi compreso di quello che permetteva la conoscenza delle istituzioni politiche romane. In altri termini, la lettura e lo studio di quanto Cicerone, Plutarco o Seneca avevano tramandato delle istituzioni politiche romane, se era vanto delle classi dirigenti europee «con la loro lunga tradizione di amministrazione e diplomazia», costituirà un sicuro faro-guida dei governanti della «neonata Repubblica al di là dell'Atlantico» nel loro impegno civile e nelle loro scelte quotidiane<sup>166</sup>.

#### 4. *Il governo misto romano nel repubblicanesimo di Machiavelli*

Nell'approfondimento di quanto si è evidenziato a conclusione del paragrafo precedente, assume un ruolo chiave la posizione di Niccolò Machiavelli, il quale mostra in più luoghi della sua opera di avere percepito la specificità della declinazione del governo misto nella *politeia/constitutio* di Roma repubblicana, riproponendone la rilevanza nel suo presente.

Per quanto concerne l'originaria prospettiva di Machiavelli, va richiamato quanto egli scrive nel suo '*Principe*'<sup>167</sup>, edito per la prima volta nel 1532, e, soprattutto, nei *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, la cui composizione si colloca con tutta probabilità fra il 1513 e il 1519<sup>168</sup>.

Nelle due opere si coglie il proposito dell'autore di dare una risposta a due esigenze, la cui sostanza si presenta speculare.

<sup>166</sup> Cfr. S. PANICHI, *Roma antica e la nuova America. Come il mito di Lucrezia e l'idea di repubblica varcarono l'Oceano*, Roma 2018, p. 71.

<sup>167</sup> Il titolo originario dell'opera era in lingua latina: *De Principatibus*. Il titolo *Il Principe* risale all'edizione postuma di Antonio Blado. Comunque, con riguardo alla complessità del pensiero di Machiavelli, cfr. G. SASSO, *Niccolò Machiavelli: storia del suo pensiero politico*, Napoli 1958; N. MATTEUCCI, *Machiavelli, Harrington, Montesquieu e gli 'ordini' di Venezia*, in *Il pensiero politico*, 1970, pp. 337 ss.; A. MONTEVECCHI, *Machiavelli, la vita, il pensiero, i testi esemplari*, Milano 1972; N. BORSELLINO, *Niccolò Machiavelli*, Roma 1973; E. JANNI, *Machiavelli*, Milano 1989; S. DE GRAZIA, *Machiavelli all'inferno*, Bari-Roma 1990; E. SCIACCA, *Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme politiche e il pensiero francese del Cinquecento*, Firenze 2005; M.C. FIGORILLI, *Machiavelli moralista. Ricerche su fonti, lessico e fortuna*, Napoli 2006; CEDRONI, *Democrazia*, cit., pp. 49 ss.; E. CUTINELLI - RÈNDINA, *Introduzione a Machiavelli*, Roma-Bari 2013<sup>2</sup>; M. CILIBERTO, *Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia*, Roma-Bari 2019; Q. SKINNER, *Machiavelli, a Very Short Introduction (revised ed.)*, Oxford University Press 2019; MANNINO, *Legittimità*, cit., pp. 155 ss.

<sup>168</sup> Dell'opera è disponibile l'importante edizione critica che è stata curata da F. BAUSI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I- II*, Roma 2001.

Da un lato, quella di indirizzare la società – fiorentina, ma più in generale italiana – verso la creazione di una Repubblica, eventualmente passando per l’esperienza del Principato e con l’auspicio di vedere realizzata una struttura di governo in grado di resistere alle grandi monarchie nazionali europee.

Da altro lato, Machiavelli suggerisce di dispiegare un’azione che facesse tesoro ed estendesse le esperienze sviluppatasi durante il Trecento, fino agli albori del Cinquecento nelle repubbliche italiane<sup>169</sup>, dove, in particolare, si erano avuti tentativi vari per creare forme di governo caratterizzate dall’ampia partecipazione dei cittadini<sup>170</sup>.

In definitiva, si coglie un pensiero centrato sull’esaltazione del ruolo del cittadino all’interno della forma di governo repubblicana, secondo una linea logica ben evidenziata da Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi<sup>171</sup>, il quale riconoscerà al repubblicanesimo italiano il merito di avere sviluppato un’idea moderna di libertà, insistendo per di più sulla necessità di realizzare una stretta correlazione fra libertà individuale e libertà sociale, ma anche di rafforzare il senso civico dei cittadini<sup>172</sup>.

A ogni modo, la percezione da parte di Machiavelli della specificità del governo misto romano emerge con chiarezza dal ragionamento che egli sviluppa nei *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, quando descrive la *politeia/constitutio* realizzatasi nella repubblica romana:

L. I.I.30-36: «Ma vegnamo a Roma, la quale, non ostante che non avesse un Licurgo che la ordinasse in modo, nel principio che la potesse vivere lungo tempo libera, nondimeno furo tanti gli accidenti che in quella nacquero, per la disunione che era intra la Plebe e il Senato, che quello che non aveva fatto uno ordinatore lo fece il caso. 31. Perché se Roma non sortì la prima fortuna, sortì la seconda: perché i primi ordini suoi, se furono difettivi, nondimeno non deviarono dalla diritta via che li potesse condurre alla perfezione. 32. Perché Romolo e tutti gli altri re fecero molte e buone leggi, conformi ancora al vivere libero; ma perché il fine loro fu fondare un regno e non una repubblica, quando quella città rimase libera vi mancavano molte cose che era necessario ordinare in favore della libertà, le quali non erano state da quelli re ordinate.

<sup>169</sup> In generale, cfr. VIROLI, *Repubblicanesimo*, cit.

<sup>170</sup> Cfr. VIROLI, *Repubblicanesimo*, cit., pp. 6 s.

<sup>171</sup> In particolare, di Sismondi cfr. *Littérature du Midi de l’Europe* del 1813 e *Storia delle repubbliche italiane* del 1832.

<sup>172</sup> Su Sismondi, cfr. A.G. RICCI, *Fonti e letteratura a proposito di Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1974, pp. 523 ss.

33. E avvengaché quelli suoi re perdessero l'imperio per le cagioni e modi discorsi, nondimeno quelli che li cacciarono, ordinandovi subito due Consoli che stessono nel luogo de' Re, vennero a cacciare di Roma il nome e non la potestà regia; talché, essendo in quella republica i Consoli e il Senato, veniva solo a essere mista di due qualità [...], cioè di Principato e di Ottimati. 34. Restavale solo a dare luogo al governo popolare: onde, sendo diventata la Nobiltà romana insolente [...], si levò il Popolo contro di quella; talché, per non perdere il tutto, fu costretta concedere al Popolo la sua parte, e dall'altra parte il Senato e i Consoli restassono con tanta autorità che potessero tenere in quella republica il grado loro. 35. E così nacque la creazione de' Tribuni della plebe, dopo la quale creazione venne a essere più stabilito lo stato di quella republica, avendovi tutte e tre qualità di governo la parte sua. 36. E tanto le fu favorevole la fortuna, che benché si passasse dal governo de' Re e delli Ottimati al Popolo [...], nondimeno non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l'autorità alle qualità regie, né si diminuì l'autorità in tutto agli Ottimati per darla al Popolo; ma rimanendo mista, fece una republica perfetta; alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato [...].».

In questo discorso spicca il riferimento alla contemporanea operatività di diverse parti sociali, riconducibili, a loro volta, ai re/consoli, agli ottimati/senato, al popolo e ai tribuni della plebe, come tratto qualificante della repubblica mista in Roma antica, con conseguente obliterazione dell'idea tradizionale di costituzione mista intesa come fusione/unificazione strutturale di diversi organi con funzioni evocative delle forme di governo monarchica, aristocratica e democratica.

Ne discende che il ragionamento Machiavelli, all'interno di una generale adesione all'assetto costituzionale di tipo repubblicano e, quindi, in connessione con la volontà evidente di esaltarne la consistenza, implicasse sulla scia dell'esempio romano il riconoscimento nel governo misto di una auspicabile produttività funzionale per il fatto di realizzare con esso una repubblica dove risultasse assicurata la sopravvivenza di diversi e autonomi sistemi di governo senza ridurli a mere articolazioni di uno Stato, ma anche un'adeguata rappresentazione istituzionale di diverse parti sociali<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Cfr. F. RAIMONDI, *Machiavelli e il problema della costituzione mista di Roma*, in *Filosofia politica*, 2005, p. 49, il quale sottolinea che Machiavelli oscillerebbe «tra due accezioni: la prima, che vale accostamento, giustapposizione, affiancamento, in cui l'unione è la somma delle parti, che restano però identificabili in quanto tali, e la seconda che, invece, vale fusione, unificazione, dove le parti scompaiono in quanto tali e formano

### 5. *Riflessi del governo misto romano nell'Inghilterra del XVI secolo*

La posizione di Machiavelli in merito alla rilevanza della conformazione del governo misto secondo la declinazione romana anche nella costruzione del suo presente storico non rimase isolata. Certamente, avrà una eco in Inghilterra, dove se ne percepiscono evidenze diffuse, ancorché il suo intrecciarsi con l'ideale del repubblicanesimo non abbia trovato la centralità riconoscibile nel pensiero di Machiavelli, avendo piuttosto prevalso la sua collocazione all'interno di una preferenza per la forma di governo monarchica<sup>174</sup>.

Al riguardo, spicca già la posizione del vescovo di Winchester, John Ponet, il quale, in un suo pamphlet del 1556<sup>175</sup>, sostiene l'origine divina del potere politico, riconoscendo, però, al popolo la scelta della forma da dargli in terra<sup>176</sup>.

Ponet precisa che nessun popolo dotato di raziocinio sceglierebbe la monarchia pura, essendo preferibile il governo misto, da ritenere, in base all'esperienza storica, la migliore forma di governo possibile<sup>177</sup>.

Però, ancorché non in modo del tutto perspicuo, lo stesso Ponet propone una declinazione del governo misto i cui contorni evocano la conformazione da esso assunta in Roma antica. Infatti, egli collega l'attività di governo, rispettivamente, al re, alla nobiltà e al parlamento, sottolineando la loro coesistenza operativa all'interno di un complessivo quadro di autonomia concorrente: nel senso che il re non poteva fare le leggi di propria autorità, mentre il popolo poneva in essere l'attività legislativa nel parlamento, essendo re e parlamento altresì espressione di diverse parti/classi sociali. In ogni caso, nulla poteva essere deciso e fatto senza che vi fosse il consenso politico di tutti<sup>178</sup>, con conseguente implicito riferimento a un assetto istituzionale in cui l'operatività di vari

un'unità indifferenziata». Cfr. CEDRONI, *Democrazia*, cit., p. 50 e nt. 18.

<sup>174</sup> Più nello specifico, va osservato che è l'attenzione per il governo misto a presentarsi in Inghilterra ricorrente. Essa, peraltro, si è dipanata accanto allo sviluppo delle teorizzazioni in punto di individualismo contrattualista con impronta liberale: in sostanza, accanto al progressivo affermarsi di quei principi di tutela costituzionale che diverranno nel tempo sempre più diffusi e solidi. Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 1 ss.

<sup>175</sup> *A shorte Treatise of politike power, and of the true Obedience which subiectes to kynges and other civile Governours, with an Exhotacion to all true naturall Englishe men*, Strassburg 1556.

<sup>176</sup> Cfr. PNET, *A shorte Treatise*, cit., cap. I.

<sup>177</sup> Cfr. PNET, *A shorte Treatise*, cit., capp. I e IV.

<sup>178</sup> Cfr. PNET, *A shorte Treatise*, cit., cap. IV.

‘soggetti’ in gioco (re e parlamento) avesse, per l’appunto, i contorni dell’autonomia concorrente. Il che, a sua volta, evoca la tipica articolazione del governo misto nella declinazione romana, dove, ugualmente, si era avuta l’operatività di diversi, autonomi e concorrenti sistemi di governo (auctoritas patrum/senatus, imperium della città, potestas del popolo e dei tribuni della plebe) e una dialettica continua tra di essi, la cui composizione produttiva necessitava di un accordo condiviso.

L’aspirazione a vedere realizzato il governo misto secondo una conformazione strutturale che evoca il modello rilevabile nell’antica Roma emerge anche in Thomas Smith, un giurista e politico che analizza comparativamente l’assetto di governo inglese e quello dei paesi dell’Europa continentale al fine di individuare la migliore struttura statale possibile<sup>179</sup>.

Nella sua opera intitolata *De Republica Anglorum: the Maner of Government or Policie of the Realm of England*, Smith, collegandosi al pensiero di Platone e Aristotele, sottolinea che l’analisi dello sviluppo storico dei vari Stati glieli faceva apparire largamente improntati a tre forme pure di governo: di uno solo, di pochi o di molti<sup>180</sup>. Tuttavia, molti Stati, a cominciare da quello inglese, avevano realizzato anche l’ulteriore forma del governo misto, in cui l’autore, al pari di Ponet, finisce per accentuare la presenza autonoma e concorrente di diversi sistemi di governo, sostanzialmente vedendoli come l’espressione di diverse parti sociali<sup>181</sup>.

Né appare contraddire questa conclusione il fatto che lo stesso Smith insistesse sull’importanza del ruolo svolto dal parlamento inglese, dicendo che esso era il luogo in cui risiedeva il «most high and absolute power»<sup>182</sup>. Infatti, l’autore, con questa precisazione, voleva verosimilmente sottolineare solo una caratteristica del governo misto in Inghilterra, dove il re non poteva operare alcune scelte di governo senza il parlamento, mentre altre erano realizzabili esclusivamente da quest’ultimo<sup>183</sup>: una ‘lettura’, questa, che non intaccava la conformazione strutturale del governo misto

<sup>179</sup> Su Sir Thomas Smith, cfr. specificamente D’AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 13 ss.

<sup>180</sup> Cfr. *De Republica Anglorum: the Maner of Government or Policie of the Realm of England*, Cambridge, 1906, I, p. 6 e p. 14.

<sup>181</sup> Cfr. PONET, *A shorte Treatise*, cit., cap. III.

<sup>182</sup> Cfr. D’AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 15, il quale richiama F. MAITLAND, *The Constitutional History of England*, Cambridge 1908, pp. 255 ss., ma anche C.H. MCLIWAIN, *The Higt Court of Parliament and its Supremacy*, London 1910, pp. 124 ss., e F. POLLOK, *An Introduction to History of the Science of Politics*, London 1911, pp. 57 ss.

<sup>183</sup> Cfr. D’AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 15 s.

inglese come articolazione di diversi sistemi di governo/parti sociali autonomi e concorrenti, introducendo, piuttosto, una prospettiva che si preciserà nei decenni successivi a Smith, ossia l'esigenza di disporre di un mezzo tecnico per garantire la realizzazione di uno stabile equilibrio di governo nella generale operatività parallela di quei sistemi: in particolare, per il tramite della riserva di alcune specifiche funzioni, con surroga conseguente da parte di questo meccanismo del ruolo equilibratore che nel governo misto dell'antica Roma era stato assicurato dalla virtù civica.

#### 6. (Segue) *Il governo misto romano nell'Inghilterra della prima metà del XVII secolo*

La forma del governo misto in una declinazione che richiama per la sua struttura quella sperimentata nell'antica Roma di età repubblicana, nonché la prospettiva offertane da Machiavelli, perde in Inghilterra decisamente di appeal nella riflessione teorica e nella prassi politica durante la prima metà del XVII secolo: all'epoca, cioè, dei grandi conflitti fra parlamento e potere regio; in particolare, dei regni di Giacomo I Stuart e Carlo I<sup>184</sup>.

Per vero, allora, è il modello del governo misto *tout court* a vedere ridursi in Inghilterra il suo rilievo<sup>185</sup>. Verosimilmente, perché in esso non si vedrà un baluardo idoneo a contrastare i tentativi ripetuti del potere regio di assumere una posizione di primazia assorbente nello Stato, con uno scivolamento lungo il versante dell'assolutismo<sup>186</sup> e la conseguente apertura di una stagione rivoluzionaria<sup>187</sup>.

D'altro canto, al di là delle tendenze regie, il governo misto – in generale e nella sua declinazione romana in particolare – per avere chance di successo avrebbe dovuto saldarsi alla decisa volontà e capacità degli altri soggetti in gioco e, quindi, sia dei lord sia dei comuni, di ricercare nell'operatività del parlamento assieme a quella del re un generale punto di convergenza politico, idoneo a realizzare il bene comune attraverso il contemperamento degli interessi di cui quei soggetti erano rispettivamente

<sup>184</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 30.

<sup>185</sup> Cfr. F.D. WORMUTH, *The Origins of Modern Constitutionalism*, New York 1949, p. 31, p. 51.

<sup>186</sup> R.W.K. HINTON, *The Decline of Parliament Government under Eizabeth I and Early Stuarts*, in *Cambridge Historical Journal*, 1957, p. 172.

<sup>187</sup> Cfr. STONE, *Le cause*, cit.

portatori, rinunciando a insistere nell'accentuazione prevaricatrice e assorbente delle proprie posizioni nella complessiva compagine statale.

Tuttavia, questa tensione, morale prima che politica, resterà durante la prima metà del XVII secolo marginale, avendo prevalso la tendenza al rafforzamento prevaricatore di una parte sull'altra: nel senso che re, lord e comuni lottarono aspramente per affermare in modo prevaricatore la propria primazia nello Stato<sup>188</sup>.

Va osservato che probabilmente a siffatto esito e alla conseguente perdita di rilievo del governo misto come momento di sintesi politica dell'operatività in uno Stato di diversi sistemi di governo/parti sociali autonome e concorrenti abbia contribuito il prestigio di cui godeva in Inghilterra la giurisprudenza e la sua influenza sulle istituzioni in connessione con il radicarsi nell'immaginario collettivo dell'idea che il centro della governance fosse rappresentato dal sistema giudiziario e dalla common law: cioè, dal diritto a base consuetudinaria, le cui norme venivano rese efficaci per il fatto di essere accolte da parte delle supreme corti giurisdizionali<sup>189</sup>. Del resto, il rilievo assunto dai giudici e dalla common law emerge con molta chiarezza dalla sostanziale marginalizzazione che subirà la legge come tipico prodotto della dialettica politica<sup>190</sup>, a tutto vantaggio della rule of the common law, ossia del sistema di regole che finirono per apparire la più rassicurante sintesi disciplinatrice dell'articolazione e dell'esercizio del potere di governo<sup>191</sup>.

<sup>188</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 31.

<sup>189</sup> Cfr. L. MOCCIA, *Common Law*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, III, Torino 1988, pp. 31 ss.

<sup>190</sup> Ciò segna una profonda differenza rispetto agli ordinamenti di civil law, formati nell'Europa continentale muovendo da una stretta contiguità con la tradizione del diritto romano.

<sup>191</sup> In effetti, il significato profondo di rule of law si coglie con relativa facilità guardando al contesto dove il principio è sorto e si è affermato, ossia al sistema di common law, la cui origine e il cui sviluppo si intrecciano con quei documenti costituzionali che hanno contribuito, almeno dalla Magna Carta in poi, al formarsi della costituzione inglese. Se ci si muove entro questa prospettiva, non potrà sfuggire che la rule of law si sia potuta caratterizzare per un originario nucleo che dovesse essere gelosamente conservato dal popolo presso cui si era formato, ma che soprattutto presupponeva un rapporto di tipo orizzontale fra individuo e poteri pubblici: un rapporto, questo, non costituito a seguito di una legislazione, ma molto prima e indipendentemente da essa. Nella sostanza, in virtù sia dei fondamenti ancestrali della common law, le cui radici si ritiene che affondino addirittura nella *lex angliae* pre-normanna, che del successivo lavoro di omogeneizzazione assicurato dalle corti del sovrano. Come scrive Nicola Matteucci, nel saggio introduttivo a C.H. McILWAIN, *La Rivoluzione americana*, Bologna, 1965, p. 26, la «rule of law consiste nella eredità medievale della supremazia della legge in sé, di una legge che né il

In altri termini, la prevalenza della *rule of the common law* e il ruolo del giudice poterono apparire una risposta più efficace rispetto all'esigenza di imbrigliare e superare i conflitti politici derivanti dalle tendenze egemoniche del re, dei nobili della Camera dei Lord e dei comuni<sup>192</sup>, arginandone la ricorrente tendenza prevaricatrice senza insistere sull'idea di dare compiutezza al governo misto *tout court* nella società inglese<sup>193</sup>.

Tuttavia, non può dirsi che quest'ultima forma di governo, sia nella sua conformazione generale che nella declinazione romana, abbia abbandonato totalmente la scena. In particolare, essa continuerà a restare sullo sfondo del dibattito e dei conflitti, facendo specificamente capolino nella prima parte del XVII secolo tra le righe delle teorizzazioni e della prassi politiche inglesi.

Di tutto ciò si possono cogliere diffusi riferimenti, assieme allo sviluppo dell'idea di una qualche interdipendenza fra la funzionalità del governo misto nella declinazione romana e il principio della *balanced polity* sostanziata dall'attribuzione privilegiata di specifiche funzioni al re o al parlamento, fino all'emersione del principio della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *checks and balances* di cui sarà artefice Montesquieu. In concreto, questi 'sbocchi' verranno intesi come viatico per equilibrare stabilmente, anche all'interno del governo misto nella declinazione romana, l'operatività politica del re, dei Lord e dei comuni, proponendoli in sostituzione del ruolo equilibratore che aveva svolto la virtù civica nella *politeial constitutio - res publica*<sup>194</sup>.

Indubbiamente, questa prospettiva si fa strada nel pensiero di Francis

---

governo può violare, né il Parlamento radicalmente cambiare, perché nella concezione medievale nessuno 'fa' la legge; essa non deriva dall'atto di volontà di un singolo o di una maggioranza perché la legge viene semplicemente dichiarata o ricordata; e soltanto in caso di una lacuna interviene – in funzione meramente suppletiva – il re con l'*equity* o il Parlamento con uno statuto». Questa legge antica e immemorabile, la *common law*, si fondava sul consenso: «non in quello di una assemblea, ma in quello tacito delle popolazioni, comprovato dall'uso delle generazioni». Certo è, comunque, che proprio queste coordinate rendono evidenti le differenze ontologiche tra *rule of law* e Stato di diritto. Se la *rule of law* postula, come si è già detto, una relazione di tipo orizzontale con lo Stato che si fa garante del rispetto di libertà e diritti individuali esistenti da prima della sua formazione, lo Stato di diritto, invece, è il frutto della trasformazione dello Stato moderno da assoluto a liberale, presupponendosi che debba essere lo Stato a determinare gli spazi entro cui esercitare libertà e diritti. Su tutto ciò, cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 34, e, più di recente, *Rule of law. L'ideale di legalità*, a cura di G. Pino e V. Villa, Bologna 2016.

<sup>192</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 31.

<sup>193</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 32 s. e nt. 86.

<sup>194</sup> Sul punto, cfr. quanto si preciserà in questo paragrafo e in quelli successivi.

Bacon, il quale sosterrà con decisione la necessità che l'Inghilterra si dotasse al più presto un governo armonico e bilanciato, in cui i vari sistemi di governo, ancorché autonomi e concorrenti, ma letti in termini di articolazioni di uno Stato unitario, cooperassero per il bene comune<sup>195</sup>. Nella sostanza, Bacon appare convinto che il potere del re e la libertà del popolo (il potere del parlamento) esistessero l'uno per l'altro. Ciascuno di essi era sì indipendente e autonomo, ma, nello stesso tempo, complementare e di necessità vincolato nel suo pieno esplicarsi al potere altrettanto pieno dell'altro. Tutti, però, costituivano articolazioni varie nello Stato, dovendo sempre prevalere il fine comune di realizzarne l'armonioso agire.

Si tratta di temi che si intravedono anche in John Wilde, il quale nel 1626 ribadisce che il governo del re e quello del popolo erano autonomi e concorrenti, ma che essi, per questa ragione, dovessero trovare il modo di relazionarsi e rispettarsi stabilmente in modo da realizzare un bilanciamento armonico, rendendosi così tutti produttivi per il bene della società entro un orizzonte di rispetto reciproco<sup>196</sup>.

Si trattò di accenni e aperture teoriche, mentre uno sforzo più forte per renderle concrete nella prassi di governo si intravede nelle *Nineteen Propositions of Both Houses of Parliament* del 1642, ossia nella lista di proposte fatte a Carlo I Stuart il 1° giugno del 1642 dai lords e dalla House of Commons d'Inghilterra<sup>197</sup>, cui farà pendant la conseguente *Answer* del re<sup>198</sup>.

Per comprendere il senso dei due documenti, bisogna avere ben presente il contesto storico in cui si inserirono: a cominciare dalla presenza

<sup>195</sup> Cfr. *The Letters and Life of Francis Bacon*, London 1861-1872, IV, p. 177.

<sup>196</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 40 e nt. 95.

<sup>197</sup> Delle 'Nineteen Propositions of Both Houses of Parliament' del 1642 è possibile prendere visione facendo ricorso a una delle varie raccolte di documenti di storia costituzionale inglese. A titolo indicativo, si rinvia a S.R. GARDINER, *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution (1625-1660)*, Oxford 1889; F.G. MARCHAM, C. STEPHENSON, *Sources of English Constitutional History*, New York 1938.

<sup>198</sup> Della 'Answer to Nineteen Propositions' si può prendere visione nel vol. IV di J. RUSHWORTH, *Historical Collections*, London 1659-1701, pp. 725 ss., ma anche nella *Exact Collection of the Remonstrances*, London 1634, stampata da E. Husband. Sul documento, cfr. C.C. WESTON, *Beginnings of the Classical Theory of English Constitution*, in Proceedings of the American Philosophical Society of Philosophy, 1956, 133 ss., e *The Theory of Mixed Monarchy under Charles I and After*, in *English Historical Review*, 1960, pp. 426 ss. I due contributi da ultimo richiamati si trovano rifusi in C.C. WESTON, *English Constitutional Theory and the House of Lords, 1556-1832*, London 1965. Sempre sull'*Answer*', cfr. POCOCK, *Le moment machiavélien*, cit., pp. 359 ss.

di un sovrano come Carlo I<sup>199</sup>.

Essi individuano due momenti importanti all'interno del lungo processo rivoluzionario che in Inghilterra si estese dal 1628 al 1660, per trovare la sua vera conclusione solo con la c.d. Seconda Rivoluzione (la Glorious Revolution) del 1688-89, quando si consolidarono le basi della monarchia costituzionale inglese dopo un accenno di apertura verso la forma di governo repubblicana al tempo di Oliver Cromwell, il quale, dopo essersi posto alla testa delle forze contrarie alla monarchia inglese, instaurerà temporaneamente la repubblica<sup>200</sup>.

I principali passaggi che segnarono quegli anni di conflitto fino alle *Nineteen Propositions of Both Houses of Parliament* e alla *Answer* di Carlo I sono facilmente sintetizzabili<sup>201</sup>.

Nel 1625, subito dopo la sua ascesa al trono, Carlo I Stuart si scontrò con il parlamento, che non tollerava né le imposizioni fiscali richieste dal re né le sue scelte volte ad avvantaggiare sfacciatamente i propri favoriti.

Nel 1626, poi, il re fu apertamente accusato di dispotismo e nel 1628 i suoi oppositori riuscirono a imporgli la convocazione del parlamento, assieme al riconoscimento a esso di una serie di diritti volti a sancire la limitazione dei poteri di governo per tradizione appannaggio della monarchia inglese.

Nel 1629, quindi, Carlo I si adopererà per accentuare di nuovo il proprio potere in senso assolutistico, dando inizio a quelli che sarebbero stati undici anni di vera e propria tirannide (1629-40), fino a quando nel 1640, a causa della sconfitta subita dall'esercito inglese a opera degli Scozzesi, fu costretto a convocare il parlamento per ottenere i finanziamenti necessari alle esigenze belliche.

Ciò si tradusse nel riconoscimento di un rilievo politico ineludibile del parlamento, il quale, infatti, ne approfittò per mettere sotto accusa la politica del sovrano.

<sup>199</sup> Cfr. CH. HIBBERT, *Charles I*, London, 1968; P. GREGG, *King Charles I*, London 1981; K. SHARPE, *The Personal Rule of Charles I*, New Haven-London 1992; B. QUINTRELL, *Charles I: 1625-1640*, Abingdon-New York 2013<sup>2</sup>.

<sup>200</sup> Cfr. CH. HILL, *Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del '600*, Torino 1981; *Storia dell'Inghilterra. Da Cesare ai nostri giorni*, a cura di Kenneth O. Morgan, Milano 1996, pp. 274 ss.; PH. CHASSAIGNE, *Histoire de l'Angleterre des origines à nos jours*, Paris 1996, pp. 138 ss.; G. CAROCCI, *La rivoluzione inglese 1640-1660*, Roma 1998; B. COTTRET, *Histoire de l'Angleterre*, Paris 2007, pp. 253 ss. Con riguardo più specifico al rapporto fra rivoluzione e repubblicanesimo, cfr. B. WORDEN, *Le idee repubblicane e la Rivoluzione inglese*, in *Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo classico*, a cura di M. Viroli, Torino 2004, pp. 109 ss.

<sup>201</sup> Cfr. M. KISHLANSKY, *L'età degli Stuart: l'Inghilterra dal 1603 al 1714*, Bologna 1999.

Quest'ultimo, a sua volta, reagì, sciogliendo il parlamento solo dopo poche settimane.

La reazione di Carlo I, tuttavia, si rivelò presto effimera. Infatti, il re, solo alcuni mesi più tardi, essendo stato ancora una volta sconfitto dagli Scozzesi, fu costretto a riunire il parlamento per ottenerne sostegno politico, ricevendolo in cambio della richiesta di abbandonare in modo definitivo la sua politica assolutistica e, per di più, con indubbio valore simbolico, di accettare che il suo consigliere Thomas Wentworth, primo conte di Strafford, fosse messo in stato d'accusa; cosa, quest'ultima, che verrà fatta e che condurrà addirittura alla sua messa a morte.

Il re, comunque, non si piegò all'idea di vedere definitivamente limitato il suo potere di governo e questa scelta determinerà un persistente contrasto istituzionale, sfociato nel 1642 in aperta guerra civile, il cui scoppio fu preceduto dalle *Nineteen Propositions of Both Houses of Parliament* e dalla *Answer* di Carlo I.

Nelle *Nineteen Propositions* spiccava una duplice proposta, volta palesemente al rafforzamento della governance nello Stato inglese: quella di rendere i ministri del re responsabili di fronte al parlamento e quella che asseriva la preminenza parlamentare sulla politica di difesa ed estera.

Con la *Answer* Carlo I dichiarerà di accettare la riduzione del proprio potere a connotazione ormai marcatamente assolutistica, senza, però, riuscire a nascondere di volerlo fare solo con finalità tattica e di volere invece rafforzare in modo significativo il potere regio<sup>202</sup>.

In particolare, il significato della *Answer* e la sua giustificazione nella prospettiva di Carlo I emergono analizzandone il contenuto in contrappunto con quello delle *Nineteen Propositions*, le quali risultano segnate dalla rivendicazione dell'esclusiva primazia politica del parlamento in alcuni specifici settori di governo<sup>203</sup>. Esse, infatti, chiedevano primariamente che tutti i membri del Consiglio privato della Corona ('Privy Council'), il cui iniziale funzionamento risaliva all'epoca di Enrico VIII, ossia alla prima metà del XVI secolo, che tutti i ministri dello Stato, che tutti gli alti ufficiali dell'esercito, che gli stessi precettori dell'erede al trono d'Inghilterra, dovessero essere nominati dal Parlamento. Inoltre, le *Nineteen Propositions* precisavano che tutti questi personaggi, una volta scelti, dovessero ritenersi inamovibili *quamdiu se bene gesserint*: il re, cioè, avrebbe potuto sostituirli o eliminarli, ma solo a seguito della manifestazione di un orientamento in questo senso espresso dal

---

<sup>202</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 41 ss.

<sup>203</sup> D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 45.

parlamento. In definitiva, appare innegabile che le richieste avanzate con le *Nineteen Propositions* prefigurassero un significativo ampliamento del ruolo politico del parlamento, assieme alla sensibile depressione di quello del re: una logica, questa, palesamente rafforzata dall'ulteriore precisazione secondo cui sempre al parlamento dovesse spettare il diritto esclusivo di regolare l'organizzazione della Chiesa, con conseguente eliminazione di qualsivoglia ingerenza regia.

Tuttavia, deve anche riconoscersi che le *Nineteen Propositions* non obliterassero la più generale fedeltà all'idea di uno Stato conformato al governo misto nella declinazione romana, posto che presupponevano la persistenza più generale di un'operatività, autonoma e concorrente, del parlamento e del re. Infatti, esse tendevano solo a orientarla verso l'attribuzione in esclusiva di alcune specifiche funzioni al parlamento secondo una logica propria della *balanced polity*, facendo stingere in quest'ultima l'assoluta autonomia concorrente dei diversi sistemi di governo cui si erano ispirati fino ad allora re e parlamento.

Ben si comprende, quindi, la pericolosità del contenuto delle *Nineteen Propositions* dal punto di vista regio. Soprattutto, a Carlo I non sfuggiva che accettare le richieste del parlamento avrebbe significato divenire in diversi e importanti settori di governo un re solo rappresentativo. Da qui, la *Answer*, che risale al 21 giugno 1642: quindi, solo a tre settimane dopo la presentazione delle *Nineteen Propositions*<sup>204</sup>.

In prima battuta, la *Answer*, dunque, costituì una risposta diretta a contrastare nettamente le pretese del parlamento e a ribadire le autonome prerogative regie, dando, nello stesso tempo, un segnale di apertura al confronto là ove lasciava balenare la disponibilità di Carlo I a rivedere la connotazione assolutistica intanto assunta dal suo potere.

Il vero intendimento solo tattico, dilatorio e strumentale del re dovette, però, apparire palese, se è vero che la *Answer* non riuscì a evitare lo scoppio di un lungo e drammatico scontro fra il re medesimo e il parlamento, entrambi decisi a difendere e, anzi, esaltare il proprio peso politico, obliterando quello dell'avversario<sup>205</sup>.

Nella dinamica del nostro discorso, tuttavia, rimane il fatto che Carlo I con la *Answer*<sup>206</sup>, al di là delle pulsioni di segno assolutistico da lui

<sup>204</sup> All'elaborazione dell'*Answer*' non dovettero verosimilmente restare estranei due tra i più importanti consiglieri di cui il re aveva voluto circondarsi prima del 1642: il 2° visconte di Falkland, Lucius Cary, dal 1° gennaio 1642 Segretario di Stato, e Sir John Colepeper, dal 2 gennaio 1642 Chancellor of the Exchequer. Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 42 e nt. 100-101.

<sup>205</sup> Cfr. STONE, *Le cause*, cit.

<sup>206</sup> Cfr. STONE, *Le cause*, cit.

manifestate, mostrasse la volontà di non rinunciare alla rappresentazione dello Stato inglese in termini di governo misto secondo il precedente di Roma repubblicana, ribadendo il proprio ruolo politico nel senso dell'autonomia concorrente con quello del parlamento: ciò a fronte della posizione di quest'ultimo ispirata piuttosto alla logica della *balanced polity*. Appare, dunque, evidente che nell'aspro dibattito e nel conflitto allora sviluppatosi, di cui è testimonianza il succedersi delle *Nineteen Propositions* e della *Answer*, si sia affacciata in una delle parti in gioco, il parlamento, la consapevolezza in merito all'esigenza di individuare un qualche 'meccanismo' in grado di equilibrare in modo stabile la preesistente autonomia concorrente dei diversi sistemi di governo riconducibili al parlamento e al re, individuandolo nell'attribuzione esclusiva di alcune funzioni di governo, con surrogia implicita del ruolo che nel governo misto secondo la conformazione assunta in Roma antica aveva avuto la virtù civica.

#### 7. (Segue) *Il governo misto romano in Inghilterra fino alla restaurazione di Carlo II*

A ogni modo, l'ideale del governo misto nella declinazione romana continua a circolare in Inghilterra durante gli anni della guerra civile.

Al riguardo, deve ritenersi di rilievo quanto tramanda il teorico della politica Robert Filmer, devoto di Carlo I e convinto assertore dell'assolutezza del potere regio. Egli, infatti, ancorché muovesse da questo presupposto di fondo, insiste sul fatto che la maggior parte della popolazione percepisse nel governo inglese una monarchia mista, essendovi indotta, in particolare, dai dibattiti e dalle discussioni che venivano sviluppati sia a mezzo stampa che dal pulpito<sup>207</sup>, lasciando così intendere che quella assolutezza venisse relativizzata dalla consapevolezza diffusa in merito all'esistenza di altri poteri ugualmente assoluti.

D'altro canto, è innegabile che il modello del governo misto secondo la declinazione romana trovi conferma nella preferenza per quel modello di governance manifestata, in vario modo e a diversa intensità, da molti di coloro che furono coinvolti a ridosso degli anni rivoluzionari e durante

---

<sup>207</sup> Cfr. R. FILMER, *Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy (1648)*, rist. in *Patriarcha and Other Political Works of Sir Robert Filmer*, Oxford 1949, p. 279.

essi nell'impegno politico<sup>208</sup>.

Alcuni (i regalisti) continueranno a farlo confermando la preferenza per l'appoggio alle posizioni espresse dal re, mentre altri (i parlamentaristi) appoggeranno quelle del parlamento, restando tutti, però, in linea di principio fedeli al modello del governo misto come insieme di sistemi di governo e delle connesse parti sociali chiamati a governare in autonomia concorrente.

Tutti, inoltre, sentiranno l'esigenza di individuare un qualche meccanismo che potesse garantire stabilmente nel governo misto secondo la declinazione romana un generale e promettente equilibrio politico, così come era avvenuto in Roma repubblicana grazie all'incidenza della virtù civica.

Saranno, soprattutto, i regalisti ad addentrarsi in quest'ultima ricerca negli anni precedenti l'ascesa al trono di Carlo II Stuart nel 1660, pensando di risolvere la dialettica insita nell'autonomia e nella concorrenza dei diversi sistemi di governo/parti sociali con l'attribuzione esclusiva di specifiche funzioni al re<sup>209</sup>, secondo la logica che avevano delineato i parlamentaristi nelle *Nineteen Propositions*. Diranno che la mistura del governo inglese fra re, Lords e camera dei comuni, dovesse limitarsi al potere legislativo, mentre larga parte dell'attività esecutiva e amministrativa era necessario che restasse nella disponibilità esclusiva del sovrano: specificamente, in tema di conclusione dei trattati, di controllo dell'esercito, di nomina dei giudici e dei più alti funzionari statali, di convocazione e scioglimento del parlamento<sup>210</sup>. Il che, comunque, confermava, questa volta con vantaggio del re, la tendenza alla traduzione del governo misto nella declinazione romana in termini di *balanced polity*, ossia di *governance* equilibrata dall'attribuzione esclusiva di alcuni poteri a ciascuno dei sistemi di governo/parti sociali.

Assertore particolarmente convinto di questa linea di pensiero

<sup>208</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 54, dove, più in generale, si sottolinea che la teoria del governo misto rimase «ampiamente utilizzata ed interpretata nei libelli tanto di scrittori regalisti quali Henry Ferne, Dudley Digges, John Spelman e John Bramhall, quanto di scrittori parlamentaristi dell'importanza di Charles Herle, Philip Hunton ed Henry Parker».

<sup>209</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 55 ss.

<sup>210</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 65, dove si richiamano J. SPELMAN, *The Case of our Affairs in Law, Religion and other Circumstances examined and presented to the conscience*, Oxford 1643, p. 3, e H. FERME, *Conscience Satisfied that there is no Warrent for the Armes now taken up Subiects*, Oxford 1643, p. 19.

appare Dudley Digges<sup>211</sup>, il quale insiste sulla posizione prevalente da riconoscere al potere del re<sup>212</sup> perché questa primazia, anche là ove fosse stata affermata in una legge da lui voluta magari assieme alla camera dei Lord e dei comuni<sup>213</sup>, trovava comunque fondamento e giustificazione corroborante nella qualificazione dello stesso re come rappresentante di tutto il popolo<sup>214</sup>.

Sulla base di questi presupposti, i regalisti si spingeranno fino a sostenere che il potere del re fosse da intendere solo coordinato e mai subordinato al potere legislativo del re-in parlamento<sup>215</sup>, con la conseguenza che il disaccordo eventuale del re con i Lords e la camera dei comuni doveva risolversi dando pieno svolgimento ai c.d. 'poteri estensivi' regi: cioè, a una serie di poteri di governo indipendenti, di cui il re era sempre da considerare esclusivo titolare<sup>216</sup>.

In definitiva, può dirsi che il governo inglese abbia continuato nel torno di tempo in questione a essere largamente presentato come un governo misto espressivo della sommatoria di diversi sistemi di governo/parti sociali, di cui si presupponeva l'operatività autonoma e concorrente. Contemporaneamente, però, cominciò a farsi strada l'idea della balanced polity, riconoscendosi un ruolo equilibratore dell'operatività dei diversi sistemi di governo nella disponibilità esclusiva da parte di essi di alcuni predeterminati poteri.

In ogni caso, si coglie uno sforzo per trovare soluzioni idonee a eliminare o, quanto meno, ridurre la conflittualità politica, rassicurando l'opinione pubblica<sup>217</sup>, ancorché né il re né il parlamento siano stati capaci di trovare un punto di incontro condiviso<sup>218</sup>.

---

<sup>211</sup> Cfr. *The Unlawfulness of Subjects taking up Armes against their Sovereign in what case soever*, Oxford 1644, p. 118.

<sup>212</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 66 e nt. 34.

<sup>213</sup> Cfr. DIGGES, *The Unlawfulness*, cit., p. 118.

<sup>214</sup> Il che legittimava il potere regio ad assumere tutte le decisioni più opportune per il bene comune. Cfr. DIGGES, *The Unlawfulness*, cit., p. 151.

<sup>215</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., 66.

<sup>216</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 66.

<sup>217</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 67.

<sup>218</sup> Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 68 ss.

8. *Dal diritto di resistenza a Locke*

Di fronte all'affermazione dei regalisti che li accusavano tout court di ribellione alla monarchia, furono, soprattutto, i parlamentaristi a perfezionare la loro proposta politica, facendo leva su un argomento che avrebbe dovuto nelle loro intenzioni rappresentare un buon punto di sintesi. In particolare, diranno che l'obbedienza del popolo e, di riflesso, del parlamento al re fosse necessitata, perché così voleva Dio: nello stesso tempo, però, porranno l'accento sul fatto che il potere regio dipendeva pur sempre dal consenso del popolo/parlamento e che quest'ultimo veniva meno a fronte di ogni cedimento del re verso atteggiamenti tirannici. Si trattò, comunque, di una prospettiva che non escludeva affatto l'adesione di fondo all'idea di governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, permanendo l'idea dell'autonomia concorrente fra re e parlamento, ancorché se ne delineasse la traduzione in una sostanziale *balanced polity*: certamente, quando si ammetterà l'attribuzione esclusiva al popolo, nella sua proiezione parlamentare, del diritto di valutare sempre il comportamento del re e di confermarli o meno la propria obbedienza. Il che, a sua volta, comportò l'intrecciarsi del governo misto secondo la conformazione di Roma repubblicana con il rilancio del c.d. diritto di resistenza o diritto di ribellione al re.

La genesi di questo diritto conduce ai c.d. Monarcomachi, da identificare con quel gruppo di giuristi e storici francesi, uniti dalla fede calvinista e dall'odio contro la persecuzione tirannica, i quali tra la seconda metà del XVI e i primi decenni del XVII secolo si opposero alla trasformazione della monarchia in senso assolutistico, sostenendo, per l'appunto, il diritto del popolo alla ribellione nei confronti del monarca che si facesse tiranno, impedendo primariamente l'esercizio dei diritti religiosi<sup>219</sup>.

In effetti, il diritto di resistenza o diritto di ribellione aveva radici tutt'altro che deboli, potendosene trovare un preannuncio già nel principio cristiano «*Obedire oportet Deo, magis quam hominibus*» (cfr. *Atti* 5.9): in forza di esso, cioè, i cristiani dei primi secoli, ritenevano del tutto

<sup>219</sup> Cfr. Q. SKINNER, *The foundations of Modern Political Thought*, II, Cambridge 1978, pp. 323 s. Il termine 'monarcomaco' e il concetto con esso espresso risale verosimilmente al giurista scozzese del Seicento William Barclay, il quale li propone nel trattato '*De regno et regali potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherium et reliquos monarcomachos*'. Per un inquadramento generale, cfr. H.G. KOENIGSBER, G.L. MOSSE, G.Q. BOWLER, *L'Europa del Cinquecento*, Milano 2004; M. ROSA, M. VERGA, *Storia dell'età moderna*, Milano 2011.

legittimo opporsi al potere politico a fronte di un suo insanabile contrasto con i comandamenti divini.

Durante il Medioevo, poi, vari filosofi e teologi avevano trattato del diritto di resistenza o diritto di ribellione in forma più compiuta.

Emblematicamente, lo farà San Tommaso d'Aquino, per il quale chi esercitasse il potere a danno dei sudditi avrebbe dovuto essere abbattuto<sup>220</sup>.

Ulteriori e significative evocazioni del diritto di resistenza possono cogliersi nella 'Bolla d'oro' del 1222/1231 di re Andrea II il Gerosolimitano di Ungheria<sup>221</sup>, ma, soprattutto, nella clausola 61 della Magna Charta inglese, emanata da Giovanni Senzaterra nel 1215 e riemanata da Enrico III nel 1225:

«E poiché per Iddio e per la correzione del nostro regno, e per meglio sopire la discordia insorta tra noi e nostri baroni, abbiamo concesso tutte queste cose predette, volendo che esse godano di integra e ferma stabilità in perpetuo, facciamo e concediamo per esse la clausola di garanzia scritta sotto; e cioè che i baroni eleggano venticinque baroni del regno che essi vorranno, che debbano con tutte le loro forze osservare, tener ferme e far osservare, la pace e le libertà che abbiamo concesso, e confermato con questa presente nostra carta, così che se noi o un nostro alto funzionario o i nostri balivi o alcuno dei nostri amministratori commetteremo illecito in qualcosa contro qualcuno o avremo trasgredito qualcuno degli articoli di pace e sicurezza, e la violazione sarà stata presentata a quattro baroni dei venticinque baroni predetti, quei quattro baroni vengano a noi o ai nostri alti funzionari, se saremo fuori dal regno, prospettandoci l'abuso, e chiedano che facciamo correggere quell'abuso senza dilazione. E se noi non correggeremo l'abuso o se, essendo noi fuori dal regno, non lo correggerà il nostro alto funzionario, allora, nel termine di quaranta giorni da computare dal tempo in cui sarà stato presentato a noi o al nostro alto funzionario se saremo fuori dal regno, i predetti quattro baroni porteranno la questione agli altri di quei venticinque baroni, ed essi venticinque baroni insieme con la comunità dell'intero paese ci stringeranno e ci premeranno in

---

<sup>220</sup> Cfr. *De regimine principum ad regem Cypri*, Cap. VIII, l. III.

<sup>221</sup> Il testo della Bolla d'Oro, nella versione del 1222 e in quella del 1231 è richiamato J.M. BAK, *The Laws and the Medieval Kingdom of Hungary 1000-1301*, I, Bakersfield 1992, pp. 34 ss. Cfr. anche *De Bulla Aurea Andreae II regis Hungariae MCCXXII*, a cura di L. Besenyey, G. Érszegi, M. Pedrazza Gorlero, Verona 1999. Inoltre, cfr. Z.J. KOSZTOLNYIK, *Hungary in the Thirteenth Century*, Columbia University Press 1996, 77 ss. Più specificamente con riguardo al diritto di resistenza, cfr. lo stesso Z. J. KOSZTOLNYIK, *De facultate resistendi: Two Essential Characteristics of the Hungarian Golden Bull of 1222*, in *Studies in Medieval Culture*, 1975, pp. 97 ss.

tutti i modi che potranno, cioè mediante presa di castelli, terre, possessi ed altri modi che potranno, finché [*l'abuso*] sarà corretto secondo il loro giudizio, salve le persone nostra e della nostra regina e dei nostri figli; e dopo che sarà corretto saranno in accordo con noi come lo erano prima. E chiunque nel paese vorrà, giuri che per eseguire tutte le predette cose obbedirà agli ordini dei predetti venticinque baroni, e che farà pressione su di noi quanto potrà insieme a loro, e noi pubblicamente e liberamente diamo licenza di giurare a chiunque vorrà giurare, e a nessuno proibiremo di giurare. Ed a quelli del paese che per sè e di propria volontà non vorranno giurare ai venticinque baroni, di stringerci e gravarci assieme a loro, noi comandiamo di giurare per nostro stesso mandato, come sopra si è detto. E se qualcuno dei venticinque baroni sarà venuto o a morte o si sarà allontanato dal paese, o in altro modo sarà impedito, in modo che le cose predette non possano eseguirsi, coloro che resteranno dei predetti venticinque baroni ne eleggeranno un altro al suo posto a loro giudizio, che giurerà in modo analogo agli altri. E in tutte le cose che a questi venticinque baroni si affida di eseguire, se per caso questi venticinque saranno presenti e discorderanno tra loro su qualcosa, o se alcuni tra loro pur convocati non vorranno intervenire, resti deciso e fermo ciò che la parte maggiore dei presenti avrà stabilito o ordinato, come se vi avessero consentito tutti i venticinque; e i predetti venticinque giurino che osserveranno fedelmente tutte le cose predette, e per tutto quanto potranno le facciano osservare. E noi nulla chiederemo a nessuno, né per noi né per altri, per cui alcuna di queste concessioni o libertà possa essere revocata o diminuita; e se qualcosa del genere sarà richiesta, sia nulla e senza effetto, e mai ne faremo uso né per noi né per altri»<sup>222</sup>.

<sup>222</sup> «*Cum autem pro Deo, et ad emendacionem regni nostri, et ad melius sopiendum discordiam inter nos et barones nostros ortam, hec omnia predicta concesserimus, volentes ea integra et firma stabilitate in perpetuum gaudere, facimus et concedimus eis securitatem subscriptam; videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare, tenere, et facere observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti carta nostra confirmavimus; ita scilicet quod, si nos, vel justiciarius noster, vel ballivi nostri, vel aliquis de ministris nostris, in aliquo erga aliquem deliquerimus, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit quatuor baronibus de predictis viginti quinque baronibus, illi quatuor barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extra regnum, proponentes nobis excessum; petent ut excessum illum sine dilacione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverimus, vel, si fuerimus extra regnum, justiciarius noster non emendaverit infra tempus quadraginta dierum computandum a tempore quo monstratum fuerit nobis vel justiciario nostro, si extra regnum fuerimus, predicti quatuor barones referant causam illam ad residuos de illis viginti quinque baronibus, et illi viginti quinque barones cum communia tocius terre distringent et gravabunt nos modis omnibus quibus poterunt, scilicet per capcionem castrorum, terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, donec fuerit emendatum secundum arbitrium*

La clausola 61, in particolare, stabiliva che a un consiglio di 25 baroni si dovesse riconoscere il compito di controllare il futuro rispetto della Carta da parte di Giovanni, ammettendosi che in caso contrario sarebbe stata possibile una decisa reazione oppositiva. Il che si pone in linea con quanto aveva sostenuto già nel 1085 il filosofo e teologo Manegoldo di Lautenbach, il quale, scrivendo in difesa del Papa, aveva sostenuto che un governante con manifeste tendenze tiranniche meritasse sempre di essere depresso: il popolo, cioè, poteva opporsi al potere regio tutte le volte in cui risultava evidente che il governante avesse rotto il ‘contratto’ in virtù del quale godeva di primazia politica<sup>223</sup>.

Le teorizzazioni sul diritto di resistenza si intrecceranno anche con le lotte di religione, essendone divenuti suoi sostenitori alcuni fra i consiglieri giuridici dei principali ‘elettori’ luterani, Filippo I d’Assia (1504-1567) e Giovanni di Sassonia (1468-1532), per dare un fondamento all’opposizione dei principi protestanti nei confronti di un imperatore cattolico che veniva da loro accusato di avere violato i doveri pubblici a seguito di una gestione ‘privata’ del potere di governo<sup>224</sup>.

Lo stesso Martin Lutero (1483-1546), ancorché inizialmente fosse stato assai poco convinto del diritto di resistenza, ritenendo che dovesse

*eorum, salva persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum; et cum fuerit emendatum intendunt nobis sicut prius fecerunt. Et quicumque voluerit de terra juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum viginti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis, et nos publice et libere damus licenciam jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli umquam jurare prohibebimus. Omnes autem illos de terra qui per se et sponte sua noluerint jurare viginti quinque baronibus de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de viginti quinque baronibus decesserit, vel a terra recesserit, vel aliquo alio modo impeditus fuerit, quominus ista predicta possent exequi, qui residui fuerint de predictis viginti quinque baronibus eligant alium loco ipsius, pro arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quo et ceteri. In omnibus autem que istis viginti quinque baronibus committuntur exequenda, si forte ipsi viginti quinque presentes fuerint, et inter se super re aliqua discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes fuerint providerit, vel preceperit ac si omnes viginti quinque in hoc consensissent; et predicti viginti quinque jurent quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos nichil impetrabimus ab aliquo, per nos nec per alium, per quod aliqua istarum concessionum et libertatum revocetur vel minuatur; et, si aliquid tale impetratum fuerit, irritum sit et inane et numquam eo utemur per nos nec per alium».*  
In generale, relativamente alla Magna Charta, cfr. C. BREAY, *Magna Carta: Manuscripts and Myths*, London 2010; N. VINCENT, *Magna Carta: A Very Short Introduction*, Oxford University Press 2012; J. C. HOLT, *Magna Carta*<sup>3</sup>, Cambridge University Press 2015.

<sup>223</sup> Queste idee si trovano sviluppate nei due lavori più noti di Manegoldo: l’*Opusculum contra Wolfelmum coloniensem* del 1080 circa, e il *Liber ad Gebehardum* del 1085.

<sup>224</sup> Cfr. SKINNER, *The foundations*, cit., pp. 194 ss.

piuttosto prevalere il dovere di obbedienza, aveva cambiato idea, finendo per ammettere che si dovesse opporre la forza alla forza e trovando seguito sia in Filippo Melantone (1497-1560) che in Martino Bucero (1499-1551)<sup>225</sup>.

Non diversa sarà la conclusione cui perverranno il movimento calvinista e lo stesso suo promotore Giovanni Calvino (1509-1564). Per vero, essi, lasciandosi forse dominare inizialmente dalle tendenze estremistiche che caratterizzavano il loro approccio teologico<sup>226</sup>, ebbero difficoltà a ripudiare il dovere di obbedienza che consideravano, come i Luterani, un corollario insuperabile di quanto leggevano nella lettera di San Paolo 13.1 ai Romani, quando dice che i «poteri esistenti sono istituiti da Dio». In altri termini, ritenevano che solo Dio avrebbe potuto togliere quanto avesse dato, ivi compreso il diritto di un sovrano. In prosieguo di tempo, però, questo approccio mutò<sup>227</sup>: soprattutto in Francia, dove i Calvinisti, lì chiamati Ugonotti, assumeranno una caratterizzazione decisamente eversiva, ponendosi come punto di riferimento e cassa di risonanza del malcontento popolare contro il re e le diverse fazioni aristocratiche<sup>228</sup>, fino ad ammettere che fosse del tutto legittimo opporsi al sovrano anche nel modo estremo della sua deposizione.

In linea di continuità con queste idee va collocata la posizione del giurista francese François Hotman, il quale, nella sua opera *Franco-Gallia* del 1573, sosterrà che il potere regio, fin dall'epoca dei Galli, si sarebbe connotato in Francia per la subordinazione agli Stati Generali, quali rappresentanti del popolo e che il re, quindi, dovesse sempre ritenersi

<sup>225</sup> Cfr. A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello Stato costituzionale*, Milano 2006, pp. 88 ss.

<sup>226</sup> Il calvinismo si caratterizzerà per la ricerca di un'affermazione totalizzante della gloria di Dio. Calvino, però, come si evince principalmente dal trattato *Christianae religionis institutio*, pubblicato nel 1536, non predicava un Dio d'amore, bensì un Dio che pretende: il che, del resto, corrispondeva alla sua personalità di uomo con un pensiero rigido e di disciplina assai rigorosa.

<sup>227</sup> In generale, la dottrina di Calvino, sviluppatasi a Ginevra, otterrà i suoi maggiori successi nei Paesi Bassi, in Scozia e in Francia, ma ugualmente importante sarà la penetrazione del calvinismo nell'area germanica, suscitando non poche preoccupazioni tra i principi tedeschi e i seguaci di Lutero. In Germania, i Calvinisti entreranno in forte contrasto con i Luterani, senza produrre, però, le conseguenze sanguinose verificatesi nei Paesi Bassi, in Scozia, in Boemia.

<sup>228</sup> La lotta avrà un suo apice con il massacro della notte di San Bartolomeo del 24 agosto 1572. Sui movimenti religiosi dell'epoca, in cui i Calvinisti avranno un ruolo di primo piano, cfr. P. MIQUEL, *Les guerres de religion*, Paris 1980; C. VIVANTI, *Le guerre di religione nel Cinquecento*, Roma-Bari 2007.

subordinato alla volontà popolare<sup>229</sup>, da cui discendeva il conferimento della corona e la conservazione del potere di trasferirla ad altri, ma anche il potere di reclamarne la restituzione tutte le volte che fosse necessario farlo<sup>230</sup>.

Nella stessa direzione, si muoveranno Theodoro di Bèze (1519-1605) e il suo *Il diritto dei magistrati sopra i sudditi* del 1574, ma, soprattutto, Philippe du Plessis-Mornay (1549-1623), nelle *Vindiciae contra tyrannos* del 1579, dove si trova un'ulteriore e matura enunciazione della dottrina di matrice calvinista sul 'diritto di resistenza'<sup>231</sup>.

Il percorso che portò all'enuclarsi del diritto di resistenza non fu, dunque, breve. Fatto sta che esso a un certo punto si innestò negli orientamenti di chi in Inghilterra, restando ancorato al modello del governo misto secondo la declinazione romana, ne comincerà la traduzione in termini di *balanced polity*.

Al riguardo, rileva sottolineare che nel determinarsi di un'attenzione in Inghilterra per il diritto di resistenza o di ribellione una spinta importante venne dall'arrivo del calvinismo, da cui, peraltro, derivarono non pochi problemi per Elisabetta I, essendosi la regina vista costretta ad assumere un atteggiamento deciso contro il puritanesimo intanto sorto nell'ambito del protestantesimo calvinista inglese<sup>232</sup>. Ciò alimenterà il favore per il diritto di resistenza o di ribellione: anche grazie all'importante sostegno teorico

<sup>229</sup> SKINNER, *The foundations*, cit., pp. 312 s.

<sup>230</sup> SKINNER, *The foundations*, cit., p. 312.

<sup>231</sup> Nella sua opera, Philippe du Plessis-Mornay si pone quattro domande fondamentali: se i sudditi dovevano obbedire ai sovrani qualora ponessero dei comandi contrari alla legge divina; se era legittimo resistere a un principe che violasse la legge divina; se era legittimo resistere a un potere oppressivo; se i principi dovevano soccorrere i sudditi di altri Stati perseguitati per la loro fede o soggetti alla condotta tirannica di un altro sovrano. Entro questo quadro, emerge pure il riferimento a due accordi a base della società politica (nell'opera, peraltro, incontriamo sovente i termini *pactum* e *foedus*), uno tra Dio, re e popolo e un altro solo fra re e popolo. Il primo accordo non viene presentato come un 'contratto sociale' né come un 'contratto di governo': infatti, non aveva un particolare significato politico e viene evidenziato allo scopo di porre un collegamento con la tradizione biblica, dove vengono individuate le radici storiche pure del secondo accordo fra re e popolo. Non può, comunque, revocarsi in dubbio che da questa ricostruzione emerga una visione di tipo contrattualistico in merito al rapporto governante-governati. Inoltre, non può neppure negarsi che nell'accordo tra Dio, re e popolo non si veda l'incontro di volontà autonome, trattandosi, piuttosto, dell'esito di una necessità universale, dimostrata dall'intervento e dalla partecipazione di Dio: si tratta, cioè, di una sorta di 'giuramento sacro' (*foedus*), stretto fra governati e governanti, autonomamente l'uno dall'altro, con Dio. Cfr. SKINNER, *The foundations*, cit., pp. 325 s.; 331 s.

<sup>232</sup> Il movimento, cioè, nato nell'ambito del protestantesimo calvinista inglese durante il XVI secolo, che sarà destinato a mettere robuste radici in America.

dello scozzese John Knox (1513-1572), il quale ne reclamava la rilevanza in opposizione al potere regio, ma anche alla Chiesa anglicana<sup>233</sup>.

D'altro canto, è indubitabile che proprio nell'area inglese, durante il XVI secolo, si sia affermata una configurazione del diritto di resistenza o di ribellione più articolata di quella tradizionale, aprendosi la strada a una sua correlazione ideale con le rinnovate teorizzazioni sul contratto sociale.

In questo percorso teorico, rimane essenziale il ruolo dell'umanista scozzese George Buchanan<sup>234</sup>, il quale sosterrà che il diritto di resistenza o di ribellione non fosse da considerare tanto nella disponibilità del popolo, quanto piuttosto del singolo individuo. Nella sostanza, il diritto di resistenza o di ribellione – qui emerge la novità di Buchanan – non veniva più collegato solo al popolo inteso come corpo unitario, bensì eminentemente al singolo individuo come parte costitutiva del popolo e si trattò di un cambiamento di prospettiva tutt'altro che marginale, perché pose al centro l'esigenza primaria di assicurare un'adeguata tutela dell'individuo nella società e nello Stato, secondo un cliché che troverà sviluppo poco più tardi nell'opera *De rege et regis institutione* del 1598 scritta dal cattolico spagnolo Juan de Mariana<sup>235</sup>.

In definitiva, con Buchanan e de Mariana assume centralità l'individuo nella società e nello Stato, accentuandosi, in connessione, il suo ruolo nel contratto fondativo dell'obbligazione politica<sup>236</sup>.

Buchanan, nella sua opera *De jure regni apud Scotos*, pubblicata nel 1579, insisterà sull'assunto che gli esseri umani, prima di vivere in società, avrebbero goduto di una vita felice e che l'atto di instaurazione della società politica corrispondesse a un contratto, stimolato, però, dalla convenienza individuale. Quindi, se il contratto veniva concluso tra re e popolo come congiunto di individui, contro il mancato rispetto dell'accordo da parte del re era ogni individuo nel popolo a potere sempre fare ricorso al diritto di ribellarsi al re medesimo, fino alla sua deposizione ed eventualmente alla sua uccisione. Il che, in ogni caso, implicò una conseguenza: il diritto di resistenza o di ribellione potrà essere visto come mezzo estremo di bilanciamento dell'operatività di quel contratto sociale

<sup>233</sup> Cfr. R.K. MARSHALL, *John Knox*, Edinburgh 2000.

<sup>234</sup> Cfr. D. MACMILLAN, *George Buchanan*, Edimburgh 1906; I.D. MCFARLANE, *Buchanan*, Londra 1981.

<sup>235</sup> Cfr. G. CIROT, *Etudes sur les Historiographes Espagnoles*, (Thesis/Dissertation), Bordeaux 1904; J. LAURES, *The Political Economy of Juan de Mariana*, Fordham University Press 1928; H.E. BRAUN, *Juan De Mariana And Early Modern Spanish Political Thought*, London 2007.

<sup>236</sup> Cfr. SKINNER, *The foundations*, cit., p. 343.

di cui, a cavaliere tra Seicento e Settecento, si faranno interpreti magistrali Thomas Hobbes<sup>237</sup> e John Locke<sup>238</sup>, il quale, però, muovendo dall'idea di governo misto secondo la declinazione da esso assunta in Roma repubblicana, annullerà l'incidenza di quel diritto nella *balanced polity*.

Per dare un senso a quest'ultima affermazione, va, innanzi tutto, ribadito che Hobbes immagina il contratto sociale come una combinazione fra *pactum creativo* della società (il *pactum societatis* o *unionis*) e *pactum subiectionis* volto a formalizzare la soggezione di un gruppo sociale al sovrano<sup>239</sup>.

<sup>237</sup> In generale, su Hobbes, cfr. A. PACCHI, *Introduzione a Hobbes*, Roma-Bari 1971; N. BOBBIO, *Thomas Hobbes*, Torino 2004; N. MALCOLM, *Aspects of Hobbes*, Oxford 2004; D. FISICHELLA, *Alla ricerca della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes*, Roma 2008.

<sup>238</sup> Su Locke, cfr. C.A. VIANO, *John Locke. Dal razionalismo all'illuminismo*, Torino 1960; J. DUNN, *Il pensiero politico di John Locke*, Bologna 1992; M. SINA, *Introduzione a Locke*, Roma-Bari 2006; M. MERLO, *La legge e la coscienza. Il problema della libertà nella filosofia politica di John Locke*, Milano 2006.

<sup>239</sup> Hobbes, allontanandosi dalla concezione aristotelica secondo cui l'uomo è un animale sociale per il fatto di avere la tendenza naturale a vivere assieme ai suoi simili, ritiene che ogni uomo, quando vive allo stato di natura e non ha ancora accettato di vivere in una società umana, sarebbe dominato dall'egoismo, volendo acquisire il maggiore spazio possibile, per dare sfogo al suo corpo e per disporre di tutto quanto ritenga necessario alla sua sopravvivenza. Questa tensione, però, farebbe entrare gli uomini in contrasto tra di loro, dando vita a una lotta per il predominio dell'uno sugli altri e ciò starebbe alla base del *bellum omnium contra omnes*, con la conseguenza che ogni uomo diverrebbe lupo per ogni altro uomo (*homo homini lupus*). Cfr. la lettera dedicatoria a William Cavendish, terzo conte del Devonshire, premessa al *De Cive*, in TH. HOBBS, *De Cive: The Latin Version Entitled in the First Edition 'Elementorum Philosophiae Sectio Tertia de Cive', and in Later Editions 'Elementa Philosophica de Cive'* (ed. critica di Howard Warrender), Oxford 1983, p. 73. La guerra di tutti contro tutti, contrariamente alla tendenza naturale dell'uomo all'auto-conservazione, determinerebbe, a sua volta, i presupposti per la fine del genere umano. Tuttavia, sarebbe la stessa natura a indicare la soluzione migliore per contrastare questo esito, spingendo gli uomini a concludere un accordo, il cui focus sarebbe quello di assicurare la pace sociale, fondandola sulla rinuncia a una parte del diritto naturale che legittima ad appropriarsi di tutto ciò che si vuole. Cfr. TH. HOBBS, *Leviatano*, a cura di R. Santi, Milano 2001, I, 13. Hobbes, comunque, non presenta questo accordo fondamentale come il viatico per la realizzazione di un superiore ideale morale, vedendo in esso solo la risposta a un'esigenza pratica e naturale di auto-conservazione. Più nello specifico, Hobbes ha in mente un *pactum creativo* della società (*pactum societatis* o *unionis*), al quale collega strettamente un *pactum subiectionis* con cui realizzare il trasferimento a una persona oppure a un'assemblea di tutti i diritti naturali spettanti all'individuo; fatta eccezione per quello alla vita, da considerare un diritto individuale inalienabile. Il contratto sociale, per Hobbes, è una sorta di unificazione dei singoli in una sola persona oppure in un unico ente (assemblea). Cfr. *Leviatano*, cit. II, 18. La persona o l'assemblea avrebbe il compito di gestire con leggi i diritti di natura degli uomini. Nella sostanza, sarebbe lo Stato assoluto a determinare

A sua volta, Locke, non ritenendo che la condizione naturale umana corrispondesse, come invece suppone Hobbes, al *bellum omnium contra omnes* ed essendo convinto che ogni uomo avrebbe una naturale predisposizione alla giustizia e alla pace, esclude che lo Stato assoluto (ipotizzato da Hobbes) fosse adatto ad assecondare le tendenze naturali degli uomini e a garantirne le libertà, inducendolo a non presentare più il contratto sociale come un patto tra gli individui in cui erano stati depositati i diritti naturali dell'uomo, bensì come il 'luogo' per eccellenza idoneo a garantirli attraverso la previsione delle forme idonee a un corretto esercizio del potere<sup>240</sup>.

Più nello specifico, Locke, nei suoi *Two Treatises of Government*, un'opera pubblicata anonima nel 1689, pone a fondamento della convivenza umana il *pactum societatis* o *unionis*, collegando il potere di chi governasse a un *pactum subiectionis*, con cui gli uomini rinuncerebbero volontariamente a una parte della loro libertà, senza escludere il loro diritto di contrastare l'eventuale scivolamento verso la tirannia con il ricorso al diritto di resistenza o di ribellione, la cui funzionalità, però,

---

il superamento dello stato naturale caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti. In definitiva, per Hobbes (*Leviatano*, cit. I, 14, la nascita di ciò che egli definisce il Leviatano sfocia nella riduzione di ogni uomo a suddito, perché nessun uomo potrebbe sottrarsi al rispetto del patto contratto nei confronti della persona o dell'assemblea cui è stato demandato il compito di gestire il potere supremo di governo a nome di tutti i consociati. Infatti, varrebbe il principio generale *pacta sunt servanda*. Altrimenti, si cadrebbe in un'inaccettabile contraddizione: la scelta di accettare pattiziamente che una persona o un'assemblea comandi, per trasgredirne, poi, i comandi. Ne consegue che lo Stato, se qualcuno si volesse sottrarre al patto, dovrebbe allora intervenire direttamente: infatti, chi ha in esso il potere assoluto di governo ha il dovere primario di proteggere. Cfr. HOBBS, *Leviatano*, cit., II, 17. Il potere dello Stato e di chi lo rappresenta, dunque, è concepito come assoluto e intangibile. Tuttavia, la violazione del patto da cui deriva siffatto potere assoluto e, in particolare, l'ordine ai sudditi di uccidersi o di fare qualcosa da cui possa derivare il danneggiamento della loro persona o quella di un loro caro, o, ancora, se emergesse l'incapacità di difendere i sudditi da nemici interni ed esterni, assicurando l'ordine e la pace, rende legittima la reazione: anche violenta, perché quello dell'auto-conservazione rimane un diritto che i consociati non alienano mai e la resistenza del suddito al sovrano costituisce solo la riproposizione dello stato di natura, all'interno del quale vale il principio *homo homini lupus*. Sulla storia della massima *homo homini lupus*, cfr. F. TRICAUD, *Homo homini Deus, Homo homini lupus: Recherche des Sources des deux Formules de Hobbes*, in *Hobbes-Forschungen*, a cura di R. Koselleck, R. Schurr, Berlin 1969, pp. 61 ss.

<sup>240</sup> In questa prospettiva, perciò, lo Stato rappresenta l'esito di una libera scelta degli uomini, funzionale alla conservazione della loro libertà, con la conseguenza di prefigurare come illegittima ogni forma di assolutismo da cui possa derivare l'assoggettamento di una persona alla volontà di un'altra persona.

risulta primariamente collegata non al popolo nel suo complesso, bensì all'interesse dell'individuo, posto che egli con il *pactum subiectionis* si limiterebbe a rinunciare al diritto di farsi giustizia da solo, per esaltare i diritti naturali di vita, di libertà, di uguaglianza civile e, soprattutto, di proprietà, considerati appartenenti a tutti gli uomini e inalienabili.

Locke, in definitiva, dà piena centralità all'individuo e alla proiezione dei suoi diritti naturali nella società secondo la prospettiva che aveva delineato Buchanan, offrendo una visione di contratto sociale con i tratti tipici di quel liberalismo politico individualista le cui radici vanno senz'altro collocate in Inghilterra<sup>241</sup>.

Per meglio specificare la prospettiva entro cui si muove Locke e gli esiti del suo pensiero, assume, comunque, rilievo quanto emerge dalla lettura di ciò che egli scrive nella *Epistola sulla tolleranza* in connessione con i *Two Treatises of Government*.

L'*Epistola* risale all'inverno del 1685, quando Locke si trovava in esilio volontario, da due anni, in Olanda, a causa dell'avversione in patria nei confronti della sua persona per il rapporto con Lord Ashley (divenuto in seguito il conte di Shaftesbury), il quale, dopo averlo accolto a Londra, facendolo suo segretario privato, medico e consigliere, nel 1682 l'aveva accusato di alto tradimento.

L'autore sfrutta la tranquillità che gli derivava dal clima politico e sociale disteso di cui godeva nel paese di esilio per scrivere l'*Epistola*, concepandola come una comunicazione privata, diretta all'intellettuale e amico Philipp van Limborch<sup>242</sup>, per analizzare il tema della libertà di coscienza religiosa<sup>243</sup>.

Dall'*Epistola* traspare l'impegno profuso da Locke per realizzare la concordia e la tolleranza religiose, facendo leva sul fatto che la rivelazione contenuta nelle varie scritture a fondamento delle diverse religioni rendesse possibile cogliere alcuni principi comuni, tutti connotati, però, da intrinseca razionalità.

Nella logica seguita da Locke, proprio la 'scoperta' di questo comune denominatore razionale e la sua adeguata valorizzazione finivano per costituire la migliore garanzia contro il ripetersi di conflitti a impronta religiosa.

<sup>241</sup> In generale, cfr. gli autori richiamati sopra, § 3, nt. 149.

<sup>242</sup> Cfr. L. SIMONUTTI, *Arminianesimo e tolleranza nel Seicento olandese. Il carteggio Ph. van Limborch - J. Le Clerc*, Firenze 1984, pp. 1 ss.

<sup>243</sup> Sul tema affrontato da Locke, cfr. J. ROGERS, *Les fondements philosophiques de la tolérance*, sous la direction de F. Lessay, Y.C. Zarka, I, Paris 2002, pp. 221 ss.; S. MENDUS, *La tolleranza e i limiti del liberalismo*, Milano 2002; P. BOU-HABIB, *Locke, Sincerity and the Rationality of Persecution*, in *Political Studies*, 2003, pp. 611 ss.

Tutto ciò, comunque, non rimane circoscritto in Locke all'esigenza di realizzare un più equilibrato rapporto tra diverse religioni. Infatti, il richiamo alla razionalità e la fiducia in essa ritornano rispetto all'esigenza di individuare un elemento equilibratore tra i diversi poteri che popolavano la governance di uno Stato. Nella sostanza, razionalità e fiducia in essa divengono leit motiv della narrazione dei *Two Treatises of Government*, dove, come si è anticipato, Locke insiste sull'esigenza di tutelare i diritti naturali di tutti gli uomini, a cominciare da quelli di vita, libertà, uguaglianza civile e, soprattutto, di proprietà<sup>244</sup>.

Locke definisce con chiarezza lo stato naturale come condizione di perfetta libertà, dove, senza soggiacere alla volontà di alcun altro, l'uomo avrebbe la possibilità di agire a proprio piacimento, disponendo pienamente dei propri beni e della propria persona, ancorché nei limiti della legge di natura<sup>245</sup>. L'autore sostiene che la legge di natura null'altro esprimerebbe se non un ordine oggettivo, di per sé idoneo a regolare razionalmente la vita sociale, evitando la caduta in comportamenti privi di ritengo<sup>246</sup>. Anzi, esattamente la realizzazione di comportamenti conformi alla legge di natura costituirebbe la sicura garanzia per il pieno esplicarsi razionale della libertà individuale<sup>247</sup>.

Muovendo da questi presupposti teorici<sup>248</sup>, Locke esclude in modo reciso che taluno potesse disporre di un potere assoluto su qualcun altro<sup>249</sup>. Ciò proprio perché lo stato di natura corrisponderebbe a una situazione di coesistenza pacifica, dove ciascuno ha il suo, inteso innanzi

<sup>244</sup> *Two Treatises of Government*, edit with an Introduction and Notes by Peter Laslett, Cambridge University Press 1988, II, 2 ss. In riferimento all'opera, cfr. DUNN, *Il pensiero*, cit.; J. TULLY, *A Discourse on Property: John Locke and his Adversaries*, Cambridge University Press 1980; R. ASHCRAFTS, *Revolutionary Politics and Locke's 'Two Treatises of Government'*, Princeton University Press 1986; L. WARD, *John Locke and Modern Life*, Cambridge University Press 2010.

<sup>245</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II.4.22.

<sup>246</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., cit., II.6.

<sup>247</sup> Per Locke, però, la legge di ragione andrebbe sempre interpretata: in particolare, perché alla nascita non si è già del tutto partecipi dello stato di perfetta eguaglianza nella libertà, essendo allora tutti sottoposti alla potestà dei genitori; solo da adulti, pertanto, si potrà pienamente godere di ciò cui si è destinati per nascita e, quindi, per diritto naturale. Cfr. *Two Treatises*, cit., II.6, 55-56.

<sup>248</sup> Locke, peraltro, sostiene che nella ragione umana e nel diritto naturale, cui la ragione umana attinge, si troverebbe tutto quanto deve ritenersi indispensabile per la civile convivenza in società. In questa prospettiva, ben si comprende perché dal diritto naturale finisca in Locke per sgorgare tutto il diritto privato, al cui centro si colloca quello che ne viene considerato il vero motore e, cioè, il diritto di proprietà. Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 7.

<sup>249</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 2.

tutto come proprietà di una parte di terreno, ma, più in generale, come esito del lavoro con cui ogni individuo dà corpo alla sua situazione proprietaria, salvo che a un certo punto, non rivelandosi più sufficiente la terra disponibile ed emergendo la tendenza degli uomini a impossessarsi con la forza della proprietà altrui, si renderebbe necessario un accordo per sancire il passaggio allo stato civile e alla sua articolazione in potere politico/Stato. Infatti, quest'ultimo rappresenterebbe il vero baluardo per impedire la sopraffazione reciproca tra i consociati, assicurando la tutela della proprietà individuale e, con essa, sia della libertà sia dell'uguaglianza naturali dell'individuo. Più nello specifico, lo Stato è in Locke un organismo deputato ad assicurare la tutela dei diritti naturali dell'individuo e primariamente del diritto di proprietà<sup>250</sup>. Esso, però, non attua né tanto meno sostituisce con proprie leggi il diritto naturale, avendo solo la funzione di operare perché quanto appartenga alla sfera di quest'ultimo non venga obliterato nella società civile<sup>251</sup>.

È evidente che tutta questa impostazione escludesse la conformazione assolutistica del potere di governo, ponendo Locke agli antipodi rispetto a Hobbes, il quale, al contrario, si era espresso decisamente in favore dello Stato assoluto per il fatto di riconoscere in esso la migliore risposta possibile all'esigenza di realizzare il vantaggio di tutti. Per Locke, invece, essendo tutti gli uomini naturalmente liberi, uguali e indipendenti, nessuno avrebbe potuto privarli di questa condizione e sottoporli al potere di altri senza un espresso consenso<sup>252</sup>.

Tuttavia, quel che si presenta ancora più significativo in Locke è l'emersione di una visione del ruolo dello Stato cui si connette l'ideale del governo misto secondo la declinazione romana, con la sua traduzione nella teoria della *balanced polity*.

Locke si dichiara senza alcun dubbio favorevole al governo misto, dove si estrinsecasse l'operatività autonoma e concorrente di tutti (democrazia), di pochi (oligarchia), di uno (monarchia ereditaria o elettiva). Infatti, dopo avere descritto la sostanza della forma di governo democratica, di quella aristocratica e di quella monarchica (ereditaria ed elettiva), traducendole in termini di potere legislativo (assegnato alla maggioranza o a una minoranza) e di potere esecutivo, Locke precisa significativamente che «so accordingly of these the Community may make compounded and

---

<sup>250</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 9.

<sup>251</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 11.

<sup>252</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 8.95.

mixed Forms of Government, as they think good»<sup>253</sup>.

Tuttavia, è altrettanto certo che in questo governo misto richiamato da Locke non si realizzava il ‘mescolamento’ soppressivo di ciò che potesse concretizzare l’autonoma forma di governo della democrazia, dell’aristocrazia e della monarchia: infatti, egli lascia trasparire nel suo discorso la preferenza per un modello di governance caratterizzato dalla presenza operativa, autonoma e concorrente, di quanto evocasse quelle tre forme di governo, senza enunciare, cioè, l’obliterazione della specificità operatività di quanto contribuiva a concretizzare il governo «compounded and mixed»<sup>254</sup>.

Va comunque aggiunto che accanto a questa scelta lockiana rispetto alla conformazione del suo governo misto, evocativa di quello nella declinazione assunta in Roma repubblicana, emerge anche una ‘rilettura’ del prototipo romano che si apre all’esigenza di trovare uno stabile argine al limite insito nella governance fatta di diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti: in definitiva, al fatto che siffatta governance implicava una dialettica politica potenzialmente senza limiti ed esiziale per lo Stato. Di essa, del resto, erano segno evidente gli aspri conflitti nell’Inghilterra del tempo di Locke: in sostanza, le ripetute tendenze egemoniche della corona, cui faceva pendant la tendenza oppositiva del parlamento, rendevano evidente, per l’appunto, l’esigenza di indirizzare la dialettica politica verso un più equilibrato sviluppo.

In Roma, la soluzione del problema aveva coinciso con il riconoscimento della fondamentale proiezione nel pubblico della virtù del cittadino<sup>255</sup>.

Locke evidentemente si rende conto che questa soluzione non poteva più ritenersi produttiva alla luce degli eventi assai turbolenti che avevano segnato la vita politica inglese, così come per la stessa ragione non poteva ritenersi adeguato, in favore degli individui nel popolo, riconoscere rilevanza decisiva all’operatività del diritto di resistenza o di ribellione. Da qui, l’introduzione di una ‘correzione’ del governo misto nella balanced polity. In particolare, quando si prospetta l’attribuzione, a vita o per un tempo limitato, del potere di fare le leggi a una o a più persone da parte della maggioranza del popolo<sup>256</sup>: infatti, Locke alloca in quest’ultimo il potere esclusivo di riconoscere ai più o al re l’esercizio del potere di fare le leggi, delineando, per l’appunto, la traduzione del governo misto nei termini di una balanced polity, la cui operatività non fosse affidata

<sup>253</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II.10.132.

<sup>254</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II.10.132.

<sup>255</sup> Cfr. sopra, § 2.

<sup>256</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II.X.132.

alla virtù civica e/o al diritto estremo di resistenza o di ribellione, bensì piuttosto al preventivo, stabile e condiviso riconoscimento di specifici e ordinari poteri ai diversi sistemi di governo/parti sociali (re e parlamento) in gioco, come viatico per il superamento stabile delle possibili ragioni di conflitto politico.

La proposta in merito alla necessità di correggere il governo misto in una balanced polity sulla base di uno schema che prevedesse la divisione pura e semplice dei poteri e la preventiva attribuzione di diritti esclusivi a ciascuno di essi si precisa, del resto, quando Locke si sofferma nella descrizione del potere legislativo accanto al potere esecutivo (il quale comprendeva il potere giudiziario) e al potere federativo concernente la politica estera e la difesa: quando, cioè, individua chiaramente l'affidamento stabile del primo al parlamento e degli altri due al re, cui, peraltro, assegna il potere di decidere per il bene pubblico quando la legge non prevedesse nulla o anche contro un'espressa previsione di legge tutte le volte che la situazione lo rendesse necessario<sup>257</sup>.

Insomma, possiamo dire che in Locke il governo misto secondo la declinazione romana stinge in modo evidente nella divisione bilanciata di diversi sistemi di governo, autonomi e concorrenti, letti, a loro volta, in termini di potere legislativo, potere esecutivo e potere federativo.

### *9. Dalla divisione bilanciata dei poteri di Locke alla separazione funzionale dei poteri di Montesquieu.*

Dopo Locke, in Inghilterra la forma di governo che si rivelò vincente sarà quella della monarchia costituzionale, come definitasi nel tempo in connessione con gli eventi riconducibili alla Prima Rivoluzione inglese, alla restaurazione monarchica conseguente all'ascesa al trono nel 1660 di Carlo II, alla Glorious Revolution del 1688-1689, al regno, alla deposizione di Giacomo II Stuart e alla sua sostituzione con Guglielmo III e la moglie Maria II Stuart<sup>258</sup>. Lo sbocco del governo misto secondo la declinazione romana nella separazione pura e semplice dei poteri lockiana, con la scelta – come elemento equilibratore della dialettica politica – in favore dello stabile riconoscimento preventivo ai vari sistemi di potere

---

<sup>257</sup> Cfr. *Two Treatises*, cit., II, 11 ss.

<sup>258</sup> Cfr. *Storia dell'Inghilterra*, cit., pp. 267 ss.; CHASSAIGNE, *Histoire*, cit., pp. 138 ss.; CAROCCI, *La rivoluzione*, cit., 25 ss.; COTTRET, *Histoire*, cit., pp. 247 ss.

nello Stato di taluni esclusivi diritti, ne rappresenteranno un utile background teorico per rispondere all'esigenza di prevenire quegli eccessi di cui era testimonianza vivida in Inghilterra quanto era successo negli anni rivoluzionari. D'altro canto, deve riconoscersi che l'impostazione teorica di Locke si sia posta in linea di continuità ideale con il Bill of Rights del 1688-1689<sup>259</sup>: cioè, con quello che rimane uno dei cardini della tradizione costituzionale inglese, la cui sostanza corrispose alla dichiarazione dei diritti e delle libertà inviolabili dei cittadini come presupposto per dare forza alla generale forma di governo monarchica. In sostanza, si riconosceva che il sovrano dovesse regnare, ma con poteri intrinsecamente limitati dal fatto che aveva diritti specifici, così come altrettanti poteri specifici spettavano al parlamento: nel senso che al parlamento spettava l'amministrazione del paese, mentre, la funzione legislativa era affidata al sovrano e al parlamento, restando, comunque, il sovrano titolare del potere esecutivo da lui delegato al governo; il tutto, al fine di garantire ai sudditi la libertà di parola, la libertà personale e la proprietà individuale.

Si trattò di una razionalizzazione del governo misto nella declinazione romana, cui, però, ne seguirà una ulteriore e più decisa, grazie a Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di Montesquieu<sup>260</sup>.

Egli, ponendosi in linea di continuità con la dottrina lockiana della divisione pura e semplice dei poteri, supportata dall'attribuzione esclusiva di alcuni diritti come elemento equilibratore della dialettica politica fra diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti, reinterpreta nel suo *Esprit des lois* (opera pubblicata anonima a Ginevra nel 1748 dopo ben 14 anni di lavoro)<sup>261</sup> il modello del governo misto – cui peraltro viene

<sup>259</sup> Cfr. S. FORD WILTSHIRE, *Greece, Rome, and the Bill of Rights*, Oklahoma University Press 1992; R. LECKEY, *Bills of Rights in the Common Law*, Cambridge University Press 2015.

<sup>260</sup> Per un orientamento sulla complessiva vicenda intellettuale di Montesquieu, cfr. S. COTTA, *Montesquieu e la scienza della società*, Torino 1953; L. DESGRAVES, *Chronologie critique de la vie et des oeuvres de Montesquieu*, Paris 1998; ID., *Montesquieu*, Paris 1998; *Leggere l'Esprit des lois. Stato società e storia nel pensiero di Montesquieu*, a cura di D. Felice, Napoli 1998; J.N. SHKLAR, *Montesquieu*, Bologna 1998; D. FELICE, *Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di Montesquieu*, Pisa 2000; *Libertà, necessità e storia. Percorsi dell'Esprit des lois di Montesquieu*, a cura di D. Felice, Napoli 2003; D. FELICE, *Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali. Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell'«Esprit des lois» di Montesquieu*, Firenze 2005. D. FISICHELLA, *Montesquieu e il governo moderato* Roma 2009; *Politica, economia e diritto nell'«Esprit des lois» di Montesquieu*, a cura di D. Felici, Bologna 2009; D. FELICE, *Introduzione a Montesquieu*, Bologna 2013 (ma anche l'apertura di *Montesquieu. Tutte le opere (1721-1754)*, a cura di Domenico Felice, Milano 2014); D. IPPOLITO, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Roma 2016.

<sup>261</sup> L'«*Esprit des lois*» si può definire come una sorta di sintesi enciclopedica del tipico

accostato il ‘governo gotico’ delle «nazioni germaniche» conquistatrici dell’impero romano<sup>262</sup> – per delineare una diversa forma di governance destinata ad avere nel tempo grande diffusione.

Montesquieu propone questa reinterpretazione dopo il lungo viaggio che lo porterà fra il 1728 e il 1731 nell’Europa continentale e in Inghilterra, dove soggiornerà per più di un anno. Più nello specifico, all’interno di una governance unitariamente intesa e, quindi, non composta più di una pluralità di sistemi di governo/parti sociali autonomi e concorrenti, nell’*Esprit des lois* viene teorizzata la loro traduzione in mere articolazioni di poteri di uno Stato strutturalmente unitario, al cui interno se ne realizzasse la separazione funzionale con il supporto della prassi dei c.d. checks and balances<sup>263</sup>.

sapere politico-giuridico del Settecento.

<sup>262</sup> Cfr. L. 11, cap. VIII, dove Montesquieu più diffusamente dice: «Les nations germaniques qui conquièrent l’empire romain étoient, comme l’on sait, très libres. On n’a qu’à voir là-dessus Tacite sur Les Mœurs des Germains. Les conquérants se répandirent dans le pays; ils habitaient les campagnes, et peu les villes. Quand ils étoient en Germanie, toute la nation pouvait s’assembler. Lorsqu’ils furent dispersés dans la conquête, ils ne le purent plus. Il fallait pourtant que la nation délibérât sur ses affaires, comme elle avait fait avant la conquête: elle le fit par des représentants. Voilà l’origine du gouvernement gothique parmi nous. Il fut d’abord mêlé de l’aristocratie et de la monarchie. Il avait cet inconvénient que le bas peuple y étoit esclave. C’étoit un bon gouvernement qui avait en soi la capacité de devenir meilleur. La coutume vint d’accorder des lettres d’affranchissement; et bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois, se trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de l’Europe dans le temps qu’il y subsista. Et il est admirable que la corruption du gouvernement d’un peuple conquérant ait formé la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer» («Le nazioni germaniche che conquistarono l’impero romano erano, come si sa, liberissime. Non c’è che da vedere in proposito Tacito sui costumi dei Germani. I conquistatori si sparsero per il paese; abitavano le campagne e meno le città. Quando stavano in Germania, tutta la nazione si poteva riunire; allorché furono dispersi nella conquista, ciò non fu più possibile. Occorreva però che la nazione deliberasse sui suoi affari, come aveva fatto prima della conquista: lo fece per mezzo dei rappresentanti. Ecco l’origine del governo gotico fra noi. Fu in un primo momento una mescolanza di aristocrazia e di monarchia. Aveva questo inconveniente, che il basso popolo vi era schiavo. Era un buon governo che aveva in sé la capacità di divenire migliore. Venne l’uso di accordare lettere di affrancamento; e in breve la libertà civile del popolo, le prerogative della nobiltà e del clero, la potenza del re, si trovarono in tale concerto che non credo vi sia stato sulla terra governo così ben temperato come lo fu questo in ogni parte dell’Europa. Ed è così mirabile che la corruzione del governo di un popolo conquistatore abbia formato il migliore tipo di governo che gli uomini abbiano potuto immaginare». Cfr. D’AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 257.

<sup>263</sup> Cfr., soprattutto, *Lo spirito delle leggi*, cit., L. 11, cap. VI.

Il *focus* di questa costruzione emerge da alcune affermazioni di Montesquieu, a cominciare da quella che si legge nel seguente passaggio dell'*Esprit des lois*, dove si sostiene la necessità che ogni Stato esprima tre generi di poteri:

L. 11, cap. VI: «[...] il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile. In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono già state fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo, punisce i delitti o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest'ultimo il potere giudiziario, e l'altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato»<sup>264</sup>.

Più esattamente, precisa Montesquieu:

*L'Esprit des lois*, L. 11, cap. VI: «[...] il potere legislativo verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo, ciascuno dei quali avrà le proprie assemblee e le proprie deliberazioni a parte, e vedute e interessi distinti [...] quello giudiziario è in qualche senso nullo [...] Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi sempre di un'azione istantanea, è amministrato meglio da uno che da parecchi; mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso ordinato meglio da parecchi anziché da uno solo»<sup>265</sup>.

Insomma, lo Stato migliore doveva articolarsi in un insieme di poteri/organismi, cui affidare lo svolgimento di varie funzioni di governo, essendo

<sup>264</sup> «[...] la puissance législative, la puissance exécutive des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutive de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutive de l'État».

<sup>265</sup> «[...] la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés [...] celle de juger est en quelque façon nulle [...] La puissance exécutive doit être entre les mains d'un monarque, parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d'une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul».

la loro eventuale conflittualità stabilmente neutralizzata dalla prassi dei checks and balances, ossia da un predefinito meccanismo di controllo e bilanciamento reciproco, da cui – possiamo aggiungerlo – discendeva altresì la sostanziale razionalizzazione/giuridicizzazione della conflittualità sociale, ormai in linea di principio destinata a svolgersi indipendentemente dall'operatività dei poteri dello Stato e dell'organizzazione di quest'ultimo.

Nella sostanza, si superava la conflittualità insita nel governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, dove era il riflesso dell'autonomia concorrente dei sistemi di governo dell'*auctoritas patrum*, dell'*imperium* della città, della *potestas* del popolo e dei tribuni della plebe, dipendendo siffatta conflittualità dalla loro diretta coincidenza con diverse parti sociali e con interessi per lo più contrapposti.

È, quindi, possibile dire che quanto teorizzato nell'*Esprit des lois*, forse dando piena evidenza a spunti precedenti, abbia superato la balanced polity di Locke, affidata a una divisione pura e semplice dei poteri e accompagnata dal riconoscimento preventivo di specifici diritti a ciascuno di essi<sup>266</sup>.

<sup>266</sup> Con riguardo alla ricostruzione del pensiero di Montesquieu fin qui proposta, va rilevato che J. DE SAINT-VICTOR, *Les racines de la liberté. Le débat français oublié 1689-1789*, Paris 2007, pp. 158 ss., ha di recente insistito sulla presunta liaison di Montesquieu con Paul Rapin de Thoyras e la sua *Histoire de l'Angleterre* (1723) in otto volumi. In particolare, Rapin de Thoyras avrebbe fornito lo stampo per la lettura della governance inglese proposta da Montesquieu: però, nel senso che lo stesso Rapin de Thoyras avrebbe descritto il governo inglese come un governo misto sulla scia di Polibio, offrendo questa prospettiva a Montesquieu, il quale, ancorché abbia affermato che un regime di libertà come quello inglese non potesse concepirsi senza la separazione dei poteri, nel capitolo 6 del libro XI dell'*Esprit des lois* non proporrebbe nulla, per l'appunto, di più che la descrizione del governo misto con il bilanciamento dei poteri. In merito all'incidenza del pensiero di Rapin de Thoyras su quello di Montesquieu in Francia, cfr. già J. DEDIEU, *Montesquieu et la tradition politique anglaise en France. Les sources anglaises de l'Esprit des lois*, Paris 1909, mentre, con riguardo specifico alla lezione di Rapin de Thoyras, rimane basilare il richiamo a N.G. D'ALBISSIN, *Rapin-Thoyras, premier historien français des institutions anglaises: un précurseur de Montesquieu*, Paris 1969. In effetti, al di là di questo possibile influsso, il pensiero di Montesquieu appare in linea di continuità con quello che era stato espresso in Inghilterra da James Harrington. Quest'ultimo autore, mettendo a frutto e particolarmente sviluppando il pensiero di Machiavelli, aveva enunciato un ideale di repubblica i cui contorni avrebbero dovuto risultare funzionali per uno sbocco produttivo alle ricorrenti derive autoritarie susseguites a seguito della Prima Rivoluzione inglese. Cfr. CH. HILL, *Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del '600*, Torino 1981. Per vero, la posizione di Harrington è rimasta a troppo lungo oscurata dall'incidenza dominante del pensiero di Thomas Hobbes (1588-1679) e di John Locke (1632-1704), per venire rivalutato solo in tempi relativamente recenti. Cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 162 s. e ntt. 135-136. Si può indubbiamente

individuare una testimonianza di questo cambiamento di prospettiva nell'organizzazione presso la Johns Hopkins University, a settembre del 1977, di un simposio per ricordare Harrington in occasione del trecentesimo anniversario della morte. Fatto sta, non a caso, che l'approccio poco incisivo al pensiero di Harrington ne abbia determinato interpretazioni con approdi spesso contraddittori. Come rileva D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 163 s., «alcuni autori come Pocock e Fink stimarono il suo pensiero come un *revival* di *classical republicanism*, gli storici whigs ne fecero un liberale, alcuni marxisti un precursore del materialismo storico, altri come Tawney e Trevor-Roper un profeta ed un ideologo della *gentry*». In ogni caso, a leggere *The Oceana*, l'opera fondamentale di Harrington, un dato deve ritenersi ormai incontrovertibile: lo sviluppo di un convinto repubblicanesimo; anzi, F.W. MAITLAND, *Collected Papers*, Cambridge 1911, p. 21, come rileva, D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 163, definisce lo stesso Harrington il più grande dei nostri repubblicani. A ogni modo, è innegabile che Harrington assegna centralità a un modello di governo misto agganciato al generale valore della 'prudenza', sulla scia del pensiero di Machiavelli e del precedente della repubblica di Venezia (cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., pp. 165 ss.), individuandone una connotazione antica e una moderna. La prudenza antica, vista come governo fondato sulle leggi e, più specificamente, sulla distribuzione funzionale dei poteri, avrebbe avuto come fine la realizzazione del bene comune. La prudenza moderna, invece, vista come governo di uomini e, cioè, di re, nobili o popolo, viene agganciata all'arte di guardare costantemente alla società, esaltando in essa l'interesse dei privati. Muovendo da questa distinzione e soffermandosi sull'antica prudenza, Harrington sostiene che essa fosse stata data alle origini da Dio agli Ebrei, per estenderla poi ai Greci e ai Romani; in Roma, però, avrebbe perduto nel tempo di forza, con la conseguenza di avere contribuito alla caduta dell'impero romano, ma anche alla successiva formazione di cattive forme di governo. Perciò, si rendeva necessaria un'inversione di tendenza, con il rilancio dell'antica prudenza e delle forme di governo in cui aveva trovato nel passato ampio spazio e in cui si era altresì realizzata l'esaltazione del popolo. Più in concreto, lasciando effettivamente intravedere una sorta di 'epitome della teoria dello Stato misto', così come desunta dagli 'scrittori classici', ma anche da Machiavelli e dai suoi discepoli, a cominciare da Giannotti fino a Boccalini (cfr. D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 166), Harrington parrebbe avere auspicato il rilancio proprio dello Stato misto, da lui reputato di livello superiore ad altri. In linea di continuità con questa scelta, Harrington sposta, quindi, la sua riflessione sulla distinzione greca tra monarchia, aristocrazia e democrazia, rispettivamente, il governo di uno, di pochi e di molti, dove si accompagnava la teoria della ciclicità, in base a cui quelle tre forme di governo degeneravano inevitabilmente in tirannia, oligarchia e anarchia. Da qui, la conclusione che il governo misto, per l'appunto, rappresentasse il modello di governo migliore, perché il solo in grado di compensare la carica degenerativa insita nella natura umana: come del resto dimostrava emblematicamente la repubblica di Venezia, le cui fortune dipendevano non da particolari virtù dei suoi cittadini, bensì proprio dalla loro costituzione mista. In definitiva, si riconosce nel governo misto una forma di governo conforme ai principi naturali, considerando questi ultimi il fondamento della convivenza sociale. Harrington, però, si spinge oltre, ponendosi come snodo cruciale per una nuova configurazione del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana. Al riguardo, ha ragione D'AVACK, *I nodi del potere*, cit., p. 175, riallacciandosi a MATTEUCCI, *Machiavelli, Harrington, Montesquieu*, cit., p. 355, quando dice che fino a Harrington «[...] da Machiavelli ai costituzionalisti inglesi non si era mai

In buona sostanza, Montesquieu offre una ben strutturata e assorbente soluzione tutta giuridica all'annosa esigenza di superare stabilmente gli squilibri derivanti dalla dialettica politica come prodotto diretto dell'operatività autonoma e concorrente di diversi sistemi di governo/parti sociali. Il che, a sua volta, rappresentava un *bouleversement* della risalente prospettiva del governo misto secondo la declinazione romana e delle sue variegate riproposizioni, in cui, al contrario, la conflittualità dei diversi sistemi di governo coincideva con la conflittualità delle parti sociali da essi espressi, con ciò assegnandosi alla politica il posto d'onore.

A ogni modo, dopo l'*Esprit des lois* la teoria elaborata da Montesquieu eserciterà praticamente fino ai nostri giorni una sempre più forte attrattiva<sup>267</sup>.

---

dissociato il discorso sociologico sulle forze politiche e il discorso giuridico sulle istituzioni»: nella sostanza, «in precedenza il governo misto, organizzazione legale delle forze reali, quali si davano nella società, garantiva ad ognuna di queste dei canali istituzionali legali, attraverso i quali ciascuna poteva esprimere la propria volontà, anche a costo di trasformare il conflitto politico-sociale in conflitto istituzionale». In altri termini, la prospettiva teorica entro cui si muove Harrington lascia percepire in punto di governo misto la rottura del rapporto/legame fra la società civile con le sue parti e assetto formale della governance. Nel senso che il governo misto cambia pelle ed esso comincia a non apparire più legato alla conflittualità nella società tra le sue diverse articolazioni, delineandosi piuttosto come espressione della «pacifica ed armonica coesistenza di tre funzioni, ciascuna delle quali fa capo ad un organo [...]: Magistratura, Senato e Camera dei Lords», senza che «questi tre organi» esprimessero «tre classi diverse: il Magistrato non è il re, il Senato non è la Camera dei Lords, perché tutti, con complesse tecniche sono eletti dal popolo»; il che, a sua volta, segna il passaggio «dalla tradizionale teoria del governo misto a quella moderna dei contrappesi o dell'equilibrio fra diversi organi istituzionali, ciascuno investito di determinate funzioni» (MATTEUCCI, *Machiavelli, Harrington, Montesquieu*, cit., pp. 175 ss.), preannunciando, sotto questo punto di vista, la rilettura che di quel modello avrebbe proposto da lì a poco Montesquieu. Va altresì precisato che Harrington, come hanno rispettivamente messo in evidenza POCKOCK, *Le moment machiavélien*, cit., p. 674, e PETTIT, *Il repubblicanesimo*, cit., p. 44, parrebbe avere attinto all'idea di *vita activa* e libertà come situazione di non dominio. Più nello specifico, non parrebbe arbitrario ritenere che Harrington avesse attinto da Machiavelli l'idea di un'umanità che è libera di determinare la propria storia, con una netta cesura, quindi, rispetto anche alla concezione medievale caratterizzata dal fatto di considerare proprio della condizione umana subire passivamente gli eventi della storia senza comprenderne lo sviluppo.

<sup>267</sup> Al riguardo, emblematicamente, rileva la rintracciabilità della logica insita nella teoria della separazione funzionale dei poteri con il supporto della prassi dei c.d. checks and balances, oltretutto nella monarchia costituzionale inglese, nella costituzione degli Stati Uniti d'America, nella costituzione che nel 1795 introdusse in Francia la c.d. repubblica dittatoriale, nelle carte costituzionali del XIX secolo e in gran parte di quelle attualmente in vigore al livello mondiale. Cfr. CH. MOELLERS, *The Three Branches: A Comparative Model*

## 10. *Il repubblicanesimo americano*

La consapevolezza in merito alla sostanza del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, ma anche la percezione dei percorsi che consentono di rintracciarne la logica in Machiavelli, nel mondo inglese a partire dal XVI secolo, nel substrato della *balanced polity* di Locke, con il successivo superamento nella teoria della separazione funzionale dei poteri e la connessa prassi dei *checks and balances* di Montesquieu, consente di approfondire con ulteriori elementi di valutazione se e come quell'antico modello di governance, anche in contrappunto con esso, si sia in qualche modo riflesso nella teoria e nella prassi politiche americane a ridosso della rivoluzione del 1776, rispetto alle quali, a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo, si è d'altronde ammessa un'incidenza dell'ideale repubblicano in alternativa al liberalismo<sup>268</sup>.

In effetti, appare difficile negare che il pensiero politico americano, nel tempo a ridosso della rivoluzione del 1776, possa porsi nel filone di pensiero del c.d. repubblicanesimo: nel senso che costituì parte rilevante della coscienza politica di un'intera generazione di Americani, assieme alla loro orgogliosa convinzione che fossero un popolo speciale, investito della missione di rivitalizzare, per l'appunto, gli ideali della virtù repubblicana<sup>269</sup>.

Del resto, la preferenza per la forma di governo repubblicana e la sua scelta, con l'implicita adesione alla tradizione del repubblicanesimo, emergono plasticamente nella formulazione dell'articolo 4, sezione 4, della Costituzione degli Stati Uniti, entrata in vigore nel mese di marzo del 1789:

«Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione una forma repubblicana di governo e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e – su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato) – contro violenze interne»<sup>270</sup>.

Fu saldo, quindi, al livello di impianto costituzionale degli Stati

---

*of Separation of Powers*, Oxford 2013.

<sup>268</sup> Sul punto, cfr. gli autori e quanto si è già evidenziato sopra, Premessa e nt. 11; § 3.

<sup>269</sup> Cfr. B. BAYLIN, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard University Press 1967; ID., *The Great Republic: A History of the American People*, Boston 1977; VINCENTI, *Ius publicum*, cit., pp. 247 ss.

<sup>270</sup> «The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened) against domestic Violence».

Uniti d'America il rifiutò della monarchia, dell'aristocrazia e dell'idea di qualsivoglia potere politico esercitabile ereditariamente, ma, soprattutto, il consenso per la forma di governo repubblicana.

Il riferimento in costituzione alla repubblica, però, fu la manifestazione di qualcosa di più profondo. Vi fu molto di più che la semplice scelta di una forma di governo a scapito di altre: nel senso che l'adesione alla tradizione repubblicana fu diffusamente e convintamente considerata la migliore strada per disporre di una forte ideologia-guida, per esaltare uno stile di vita rigoroso e per affermare il convinto impegno senza compromessi in favore di un'organizzazione politica che si riteneva potesse meglio garantire la difesa della libertà. In una parola, la scelta repubblicana venne intesa la sintesi della volontà comune dei cittadini di riconoscersi in un insieme di valori che indirizzasse verso la partecipazione attiva e promettente nella vita pubblica.

La forma di governo repubblicana, cioè, fu considerata il migliore presupposto per la realizzazione dei valori irrinunciabili di libertà.

D'altro canto, l'adesione forte e convinta all'ideale repubblicano, con particolare riferimento al precedente di Roma antica, traspare chiaramente negli orientamenti ascrivibili ai founding Fathers degli Stati Uniti d'America. Ciò vale già per tre di loro, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, in base a quanto testimoniato dagli 85 articoli scritti tra il 1787 e il 1788, loro attribuibili e raccolti nel *Federalist*: quella fonte che ci ha conservato la vivida rappresentazione di una parte tutt'altro che irrilevante del pensiero politico nordamericano dell'epoca rivoluzionaria<sup>271</sup>. In particolare, traspare la vera e propria reverenza e ammirazione verso il precedente della Repubblica romana, con le vicende, i personaggi, i miti, i simboli, che avevano accompagnato la costruzione di quella forma di governo. Ben si comprende, perciò, perché

---

<sup>271</sup> *The Federalist* comprende 85 saggi comparsi tra il 1787 e il mese di maggio 1788 sulla stampa di New York (soprattutto, nell'*Independent Journal*, nel *New York Packet* e nel *Daily Advertiser*). Nel 1788 uno degli autori, Alexander Hamilton, li raccolse per la prima volta in forma organica in due volumi, offrendo così un compiuto corpo di orientamenti federalistici. Gli autori dei saggi risultano essere, per l'appunto, oltre ad Hamilton, James Madison e John Jay. Tutti i saggi – che avevano forma di lettera al popolo di New York – sono sempre firmati 'Publius', ma, per la maggior parte, sono per lo più attribuibili singolarmente ai tre autori. *The Federalist*, noto anche come *The Federalist Papers* e la scelta in esso evidenziata in senso nettamente federalista rappresentò un appoggio dottrinale molto netto per la realizzazione della nuova Costituzione elaborata tra il maggio e il settembre 1787 dalla Convenzione di Filadelfia. Il che, sul piano concretamente istituzionale, si trasfuse nell'opzione per un governo centrale dotato di notevoli poteri, ma, nel contempo, per la conservazione di significativi poteri degli Stati federati.

quel glorioso passato potesse essere richiamato da chi faceva parte della classe dirigente americana nel momento in cui si cimentava nella difficile impresa di edificare una nuova nazione su solide basi ideali: anche perché nel tempo della rivoluzione americana non erano individuabili prototipi altrettanto significativi come quello della repubblica romana, cui attingere per l'edificazione del presente costituzionale.

La fortuna di Roma e del suo governo repubblicano apparvero un'esperienza promettente nel corso Settecento e dell'Ottocento<sup>272</sup>, dando linfa a un atteggiamento che trovò pendant nell'attività della prima generazione di artisti americani<sup>273</sup> e da essi, a loro volta, i founding Fathers trassero ulteriore forza per confermare l'importanza del passato istituzionale di Roma repubblicana, vedendone ricorrere una vera e propria esaltazione iconografica in numerosi degli edifici pubblici americani in corso di costruzione<sup>274</sup>.

Emblematicamente, questa liaison rimane testimoniata dall'edificazione del Capitol Hill: il grande complesso architettonico in stile neoclassico, destinato a divenire nel tempo il centro della democrazia americana e il luogo operativo del Senato, della Camera dei rappresentanti, della Corte Suprema degli Stati Uniti. Esso fu commissionato da George Washington, il 1° Presidente degli Stati Uniti d'America nel 1793 e finirà per accompagnare la storia della nazione americana delle origini. Fu costruito a ridosso della Rivoluzione e fu, poi, distrutto per un incendio nel corso della guerra anglo-americana del 1812-1815, per essere ricostruito, ampliato e restaurato a varie riprese<sup>275</sup>. Alle origini, il progetto fu affidato all'architetto Pierre Charles L'Enfant, il quale, però, fu esonerato dall'incarico nel 1792, quando il Presidente George Washington e il suo Segretario di Stato, Thomas Jefferson, futuro 3° Presidente degli Stati Uniti d'America, bandirono un concorso per la presentazione di un piano di costruzione entro metà luglio di quello stesso anno. Però, nessuno dei piani presentati fu ritenuto adeguato fino al mese di ottobre, quando, al di là del termine originariamente fissato, giunse una lettera del dottor William Thornton, un medico di formazione scozzese che viveva nelle Indie occidentali britanniche, il quale chiese di essere ammesso alla presentazione di un suo progetto. Quest'ultimo fu sostanzialmente accettato, ancorché la palese

<sup>272</sup> Cfr. E. SHALEV, *Rome Reborn on Western Shores. Historical Imagination and the Creation of the American Republic*, University of Virginia Press 2009.

<sup>273</sup> PANICHI, *Roma antica*, cit., p. 72.

<sup>274</sup> PANICHI, *Roma antica*, cit., pp. 41 ss.

<sup>275</sup> Ancora nel 2016. Oggi occupa un'area assai ampia e ha una conformazione imponente, con una grande cupola bianca che si affaccia sulla città.

inadeguatezza tecnica del proponente consigliò di affidare la direzione tecnica in successione a tre architetti: prima, a Stephen H. Hallet e George Hadfield, i quali furono licenziati, essendo stati accusati di volere imporre modifiche ritenute inadeguate; quindi, a James Hoban, il quale si dedicò al completamento dell'ala Nord in tempo per consentire lo svolgimento della prima sessione del Congresso il 17 novembre 1800. Infine, nel 1803, i lavori per la costruzione ripresero sotto la direzione di Benjamin Henry Latrobe, il quale si impegnò nel completamento dell'ala Nord, assieme alla definizione dell'ala Sud<sup>276</sup>. A ogni modo, nel succedersi di queste vicende, rimane denso di significato che Thomas Jefferson<sup>277</sup>, nel 1793, quando era Segretario di Stato, abbia scelto di chiamare il sito in cui si trovava l'edificio con il nome di Capitol Hill, con evocazione chiara del tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, uno dei sette colli dove era stata edificata Roma<sup>278</sup>: il che finiva per sottolineare in modo altamente evocativo il legame della nuova repubblica americana con quella gloriosa città e con il suo assetto politico<sup>279</sup>.

L'importanza assegnata al precedente di Roma repubblicana deve ritenersi sottolineata anche dall'omaggio generalmente prestato ai suoi eroi con il diffondersi della prassi di usare molti pseudonimi con origine romana e repubblicana nei documenti che accompagnavano il dibattito intorno alla Costituzione americana. Sarà questo il caso degli autori del

<sup>276</sup> Il 24 agosto 1814, le truppe britanniche misero a ferro e fuoco *Capitol Hill*, il cui salvataggio dalla totale distruzione dipese dallo scoppio di un temporale. Latrobe fu, poi, richiamato nel 1815 per realizzare le riparazioni necessarie, cogliendo l'occasione per apportare talune modifiche negli interni e per utilizzare nuovi materiali, come il marmo. Due anni più tardi Latrobe fu sostituito dall'architetto Charles Bulfinch, il quale ridisegnò la sezione centrale e innalzò la cupola. Nel 1850, essendo le stanze del Campidoglio divenute inadeguate al numero crescente di persone che le frequentavano, fu indetto un concorso per l'ampliamento dell'edificio e, infine, ulteriori cambiamenti furono realizzati sotto la supervisione di Thomas U. Walter. I lavori si interruppero durante la guerra civile americana, per riprendere successivamente sotto la guida di Edward Clark, il quale si impegnò anche nella costruzione delle terrazze in marmo sui lati Nord, Ovest e Sud dell'edificio, avendo, comunque, cooperato al progetto l'architetto paesaggista Frederick Law Olmsted.

<sup>277</sup> Su di lui, specificamente, cfr. oltre § 14.

<sup>278</sup> Il tempio di Giove Capitolino, in effetti, era il più importante dei templi costruiti in Roma. Era dedicato a Giove Ottimo Massimo, ma anche a Giunone e Minerva, le altre due divinità della c.d. 'triade capitolina'. Sul tempio romano, cfr. *Campidoglio. Mito, memoria, archeologia, Catalogo della mostra 2016 Musei Capitolini*, a cura di C. Parisi Presicce e A. Danti, Roma 2016.

<sup>279</sup> Cfr. FERGUS M. BORDEWICH, *A Capitol Vision from a Self-Taught Architect*, in *Smithsonian Magazine*, 2008.

*Federalist*, i quali firmeranno i loro articoli con lo pseudonimo ‘Publius’, la cui origine poteva effettivamente collegarsi al Publio Valerio Publicola, trattato da Plutarco insieme con il legislatore Solone, oppure essere riferito al Publio Cornelio Scipione Minore del discorso sulla repubblica di Cicerone<sup>280</sup>.

Questo sentimento di riverenza, del resto, è percepibile anche presso vari scrittori che vollero ricordare più in generale le vicende della rivoluzione americana: per esempio, il governatore George Clinton, il quale pubblicò i suoi articoli sotto lo pseudonimo ‘Cato’, oppure il giudice Robert Yates, il quale usò lo pseudonimo ‘Brutus’<sup>281</sup>.

Più specificamente indicativo dell’importanza assegnata a Roma repubblicana, come ha rilevato Witold Wolodkiewicz<sup>282</sup>, deve, poi, considerarsi il diffuso richiamo di Cicerone negli scritti dei founding Fathers: cioè, dell’uomo politico che con le sue opere consentiva di attingere a piene mani nella conoscenza di quella stagione politica di Roma. L’arpinate fu, per esempio, assai apprezzato da Thomas Jefferson, il quale, in una sua lettera indirizzata a Richard Henry Lee, dell’8 maggio 1776, sottolinea recisamente che a fondamento della mentalità americana («the American mind») dovessero esserci proprio le idee e gli argomenti espressi, oltreché da Aristotele, Locke, Sidney e altri, per l’appunto, da Cicerone<sup>283</sup>.

Senza contare, infine, che il complesso degli articoli pubblicati nel *Federalist*, a cominciare da quelli attribuibili ad Alexander Hamilton, un

<sup>280</sup> Così W. WOLODKIEWICZ, *L’impatto delle idee ciceroniane dello Stato sul pensiero politico americano del Settecento*, in Atti dell’VIII Colloquium Tullianum (New York 6-9 maggio 1991), Ciceroniana on line, 1994, p. 130, dove, per l’appunto, si dice che lo «pseudonimo “Publius” usato da Hamilton, Jay e Madison poteva ricondursi al Publio Valerio Publicola (trattato da Plutarco insieme con il legislatore Solone). Ma poteva anche essere riferito (e questo mi pare più probabile) al Publio Cornelio Scipione Minore del discorso Sulla repubblica di Cicerone. Il *Somnium Scipionis*, conosciuto ancor prima della scoperta del *De re publica* godeva, allora, di grande autorità».

<sup>281</sup> Cfr. C. W. PIERSON nell’introduzione al *The Federalist. A Commentary on the Constitution of the United States*, being a Collection of Essays written in Support of the Constitution agreed upon Sept. 17 1787 by Federal Convention.

<sup>282</sup> *L’impatto*, cit., pp. 130 s.

<sup>283</sup> Cfr. *The Thomas Jefferson Papers*, selected by Frank Donovan, New York 1963, p. 23: «Not to find out new principles, or new arguments, never before thought of; non merely to say things which had never been said before; [ . . . ] Neither aiming at originality of principle of sentiment, nor yet copied from any particular and previous writings, it was intended to be an expression of the American mind [...] All its authority rest expressed in conversation, in letters, printed essays, or the elementary books of public right, as Aristotle, Cicero, Locke, Sidney [...]».

altro dei founding Fathers, politico, generale, economista e primo Segretario al Tesoro della nazione americana, testimoniano inequivocabilmente che i richiami alla storia politica di Roma repubblicana servirono a rafforzare specifiche scelte costituzionali in America<sup>284</sup>.

Da tutti questi elementi si ricava che il riferimento al repubblicanesimo espresso in Roma antica rappresentava per i founding Fathers più della semplice preferenza per una particolare forma di governo fra le tante possibili. Era, piuttosto, l'adesione a un ideale: nel senso che nel precedente di Roma repubblicana si vide un valore-guida, cui conformare le istituzioni politiche americane e, prima ancora, il modo di essere degli Americani, potentemente rilevando, sotto quest'ultimo punto di vista, il riferimento alla virtù civica del cittadino di Roma repubblicana come fondamentale momento equilibratore della dialettica politica<sup>285</sup>: infatti, i founding Fathers insisteranno sulla necessità che gli Americani si impegnassero con costanza per l'affermazione di atteggiamenti virtuosi come viatico per la realizzazione del bene comune.

Per i founding Fathers, cioè, i cittadini virtuosi, come nell'antica Roma, dovevano essere i principali oppositori della corruzione nel governo della comunità e i veri difensori della libertà, divenendo il fondamento propulsivo della nazione americana.

Insomma, non è arbitrario sostenere che il repubblicanesimo sia stato immanente nel mondo americano a ridosso della rivoluzione del 1776 e che esso abbia permeato la cultura istituzionale dei founding Fathers, ma anche che quest'ultima sia stata ispirata al precedente della repubblica romana. Anzi, può dirsi che gli Americani si sentissero gli interpreti autentici del precedente di Roma antica.

### 11. *La dialettica liberalismo lockiano-repubblicanesimo a impronta romana in America*

L'adesione alla prospettiva delineata nel paragrafo precedente, tuttavia, non risponde all'esigenza di stabilire se anche nel repubblicanesimo americano abbia avuto una qualche ricaduta, specificandolo, il modello del governo misto secondo la declinazione assunta in Roma repubblicana. Nella sostanza, rimane aperta la questione dell'eventuale incidenza

---

<sup>284</sup> Cfr. *Federalist*, n. 63 e n. 70.

<sup>285</sup> Cfr. sopra, § 2.

in America di quel modello nella sua conformazione quale complesso di sistemi di governo autonomi e concorrenti, così come riproposto da Machiavelli e in Inghilterra, fino allo sbocco nella *balanced polity* di Locke, il quale aveva trasformato la logica del governo misto romano grazie al riconoscimento esclusivo di alcuni diritti ai vari poteri operanti nello Stato.

D'altro canto, è evidente che il richiamo all'operazione compiuta da Locke nei termini adesso evidenziati apra un'ulteriore prospettiva. In particolare, si delinea una coesistenza nella realtà americana del liberalismo politico individualista, di cui Locke deve certamente ritenersi interprete, con quell'ideale repubblicano secondo la specifica declinazione come governo misto fatto di una pluralità di sistemi di governo autonomi e concorrenti, da considerare il fondamento della *balanced polity* lockiana, prendendo, quindi, corpo lungo questa strada la possibilità di individuare un temperamento della dialettica liberalismo-repubblicanesimo che è stata variamente enunciata in vari e importanti studi<sup>286</sup>.

Non vi è dubbio che questi studi abbiano avuto il meritorio effetto di allargare la prospettiva tradizionale che vede nella realtà americana a ridosso della rivoluzione del 1776 l'assorbente incidenza ideologica propria del liberalismo di matrice europea e, per l'appunto, lockiana, favorendo, meritoriamente, una lettura del pensiero e della prassi politiche in America più variegata e, comunque, anche come esito di una rielaborazione del pensiero greco-romano sul repubblicanesimo. Tuttavia, va altresì rilevato che il trend non appare del tutto soddisfacente per il residuo ricorrente di una certa parzialità ermeneutica<sup>287</sup>: infatti, se appare stimolante l'aver sottolineato l'insufficienza degli orientamenti *tout court* favorevoli all'idea fondata sull'assorbimento del 'mito liberale/lockiano', mettendosi così in rilievo il radicamento degli orientamenti teorici americani in un 'civismo'/'repubblicanesimo' con matrice nel mondo antico, la critica senz'altro innovativa ha finito troppo spesso per tradursi, come opportunamente sottolineato da chi ha manifestato un atteggiamento improntato a maggiore prudenza<sup>288</sup>, in una proposta

<sup>286</sup> Cfr. sopra, § 3.

<sup>287</sup> BASSANI, *Il pensiero*, cit., p. 62 e nt. 34.

<sup>288</sup> Cfr. S. DWORETZ, *The Unvarnished Doctrine. Locke, Liberalism and the American Revolution*, Duke University Press 1990; R.C. SINOPOLI, *The Foundations of American Citizenship: Liberalism, the Constitution, and Civic Virtue*, New York: Oxford University Press 1992; M.P. ZUCKERT, *Natural Rights and New Republicanism*, Princeton University Press 1994; ID., *The Natural Rights Republic. Studies in the Foundation of the American Political Tradition*, University of Notre Dame Press 1996. In Italia, cfr. BASSANI, *Il pensiero*, cit., pp. 71 ss.

ricostruttiva altrettanto integralista. Il che, per vero, appare particolarmente plausibile in considerazione del perimetro teorico più variegato entro cui si muove complessivamente Locke, il quale esprime sì un orientamento riconducibile nell'ambito del liberalismo individualista, ma, nello stesso tempo, con la sua divisione pura e semplice dei poteri accompagnata dall'attribuzione esclusiva a essi di specifici diritti, lo aggancia, per la verosimile genesi di questa teoria, alla logica propria del governo misto nella declinazione romana e, quindi, niente affatto estraneo all'ideale del repubblicanesimo di Roma antica e dei suoi influssi nella modernità<sup>289</sup>.

Volendo approfondire queste suggestioni critiche, deve muoversi dalla consapevolezza che il liberalismo nella prospettiva di Locke, ma anche del pensiero di Montesquieu, ebbe certamente una qualche circolazione nel mondo americano prima e a ridosso della rivoluzione del 1776: in ogni caso, con una connotazione non particolarmente qualificata e per di più con accentuazioni diverse da colonia a colonia al livello di concreta costruzione delle carte costituzionali<sup>290</sup>.

Più nello specifico, il territorio di riferimento era essenzialmente popolato da discendenti di persone giunte dall'Inghilterra, dalla Scozia e dall'Irlanda, fin dal 1607. A essi, a partire dal 1624, si erano uniti alcuni coloni olandesi, fiamminghi e valloni, insediatisi, soprattutto, dove si trova l'attuale isola di Manhattan, in attuazione di una scelta riconducibile alla Compagnia Olandese delle Indie Occidentali. L'insediamento nell'isola di Manhattan, composto di una trentina di famiglie e di circa 1.500 abitanti nel 1664, fu presto conquistato dagli Inglesi, i quali mutarono in New York l'originario nome di New Amsterdam risalente ai primi coloni.

La base sociale delle varie colonie non era omogenea. Quelle situate

<sup>289</sup> Va sottolineato che i sostenitori dell'orientamento liberale-lockiano sono stati spesso accusati (ma, a dire il vero, con accentuazione critica alquanto creativa) di avere assunto il paravento del liberalismo per nascondere i propri concreti agganci con il marxismo, sulla base del presupposto che lo stesso Locke sarebbe da considerare l'ideologo privilegiato della rivoluzione borghese e, nel contempo, il preannuncio del marxismo che sarà espresso da Karl Marx. Cfr. quanto osserva BASSANI, *Il pensiero*, cit., p. 67 s., nt. 44, dove, in particolare, si richiama I. KRAMNICK, *Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America*, Cornell University Press 1990, p. 37.

<sup>290</sup> Cfr. M.A. JONES, *Storia degli Stati Uniti d'America. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri* (nuova ed. aggiornata), trad. it. di E. Peru, G. Bombi, A.M. Lichtenberger, R. Bernascone, A. Silvestri, Milano 2007, pp. 27 ss.; ed. orig. *The Limit of Liberty American History 1607 – 1992*, Oxford University Press 1995. Per un generale ed efficace quadro storico-giuridico cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 559 ss.

più a Nord erano composte da persone trasferitesi nel nuovo continente prioritariamente per ragioni di natura religiosa. Questo, per esempio, fu il caso dell'insediamento corrispondente all'attuale Stato del Massachusetts, che si trovò a essere composto da calvinisti perseguitati in Inghilterra come dissidenti nella chiesa anglicana. Invece, la regione corrispondente al futuro Stato della Pennsylvania ebbe stanziamenti di adepti della setta protestante dei quaccheri e nel Maryland si stanziarono per lo più cattolici.

In generale, può dirsi che il fattore religioso, se non costituì il solo elemento socio-culturale a essere avvertito come fondamento delle colonie, ebbe, comunque, un peso di non poco conto, con la conseguenza in progress di rendere particolarmente accentuata la richiesta per un qualche riconoscimento costituzionale della libertà di coscienza.

In quest'ultimo senso, è del resto significativo che la colonia corrispondente al futuro Stato della Pennsylvania, originatasi per la concessione di terre fatta da Carlo II Stuart (1630-1685) in favore di Willam Penn (1621-1670), nel 1681, si darà una 'carta costituzionale', preparata dallo stesso Penn e intitolata *Frame of Government*, dove sarà asse portante l'affermazione, per l'appunto, di un'intangibilità assoluta della libertà di coscienza, accompagnandola con la declamazione che la libera vita associata dovesse fondarsi sui principi della bontà, della fraternità e del rispetto dei buoni costumi.

Una situazione simile emerge con riguardo alla colonia del Maryland, formatasi grazie alla 'concessione' fatta nel 1632 a Caecilius Calvert (1605-1675), secondo Barone Baltimore. La colonia fu originariamente concepita come una personale proprietà della famiglia dei Calvert, i quali, essendo cattolici, vollero fare del territorio un rifugio di libertà per chi condividesse la loro religione. Questa scelta fondativa fu più tardi perfezionata. Infatti, i Calvert pubblicarono nel 1649 un documento, chiamato *Act Concerning Religion*, con cui si apriva la colonia alla generale tolleranza religiosa, fatta eccezione per i cristiani che non fossero trinitari, per i quali, al contrario, contraddicendo qualsivoglia atteggiamento tollerante, si prevedeva addirittura la pena di morte.

In generale, però, è senz'altro vero che non si sia avvertito un incisivo interesse teorico da trasfondere nella concreta articolazione dei diritti di libertà all'interno della più complessiva governance. L'amministrazione coloniale prerivoluzionaria si caratterizzò per estemporaneità e improvvisazione<sup>291</sup>. Anzi, la governance fu accettata nel segno della debolezza, per lo più articolandosi in una serie di organismi governativi privi di coordinamento e senza che ciò turbasse più di tanto i sonni sia dei

<sup>291</sup> A. GAMBARO, *Sistemi giuridici comparati* di A. Gambaro e R. Sacco, Torino 1996, p. 161.

coloni che del governo inglese.

Fu, questo, il quadro di fondo su cui si innestò la proclamazione di indipendenza del 1776, con la nascita di una confederazione di 13 Stati, dislocati lungo la costa dell'oceano Atlantico<sup>292</sup>. Allora, però, la situazione si ribalterà: primariamente, per merito di coloro che furono artefici del processo rivoluzionario americano e, cioè, dei founding Fathers degli Stati Uniti d'America, i quali erano sostenuti nella loro azione politica da una buona cultura e da significativa conoscenza del pensiero di Locke e Montesquieu<sup>293</sup>.

Tutto ciò vale particolarmente per Benjamin Franklin, Gorge Washington, John Adams, Thomas Jefferson, John Jay, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Rush, i quali ebbero tra il 1776 e il 1778 un ruolo fondamentale nel dibattito sviluppatosi intorno all'individuazione dei possibili sbocchi del processo rivoluzionario avviatosi nel 1776, con la definizione dell'architettura costituzionale delle ex-colonie inglesi e, all'interno di essa, con la declamazione dei diritti di libertà. In definitiva, assunsero un ruolo-guida decisivo, quando si impose la necessità di dare concretezza giuridica alle idee di contratto sociale, di consenso, di sovranità popolare, di diritti individuali, e di uguaglianza.

Prese corpo allora un intenso confronto fra la tensione ideologica e la fattuale proposta di precise scelte costituzionali, come si può evincere dalla testimonianza di prima mano offerta da Benjamin Rush<sup>294</sup>, uno dei firmatari della Dichiarazione di indipendenza del 1776, il quale, nelle sue *Observations upon the Present Government of Pennsylvania* del 1777, tramanda le discussioni e i contrasti sviluppatisi in merito alla scelta in senso unicamerale o meno della Costituzione della Pennsylvania, sottolineando la centralità che si assegnava all'utilizzazione degli input provenienti proprio dal pensiero di Locke e Montesquieu, ma anche di Harrington:

«Una cosa è comprendere i principi, e un'altra comprendere le forme di governo. Locke è un oracolo per quanto riguarda i principi, Harrington e Montesquieu per quanto riguarda le forme di governo»<sup>295</sup>.

---

<sup>292</sup> Cfr. JONES, *Storia*, cit., pp. 38 ss.

<sup>293</sup> B. CASALINI, *L'esprit di Montesquieu negli Stati Uniti d'America durante la seconda metà del XVIII secolo*, in Archivio Giuliano Marini, 2005 (consultabile in formato PDF), p. 1, nt. 1.

<sup>294</sup> Cfr. D.FR. HAWKE, *Benjamin Rush: Revolutionary Gadfly*, Indianapolis 1971; A. BRODSKY, *Benjamin Rush: Patriot and Physician*. New York 2004.

<sup>295</sup> La citazione è tratta da M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Indianapolis 1998,161.

L'affermazione è interessante per l'enfatizzazione della necessità di ricercare i fondamenti del potere in Locke, evidentemente ritenendosi che essi dovessero porsi a monte di qualsivoglia scelta in merito al tema del rapporto tra i poteri di governo, per cui, invece, doveva farsi ricorso all'insegnamento di Montesquieu e, prima di lui, a quello di Harrington<sup>296</sup>. Più in concreto, può ritenersi che la duplice precisazione riconoscesse l'importanza, da un lato, della *balanced polity* di Locke, che aveva come fondamento genetico il governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana e, da altro lato, della separazione funzionale dei poteri con il sistema dei *checks and balances*, come compiutamente sviluppato da Harrington<sup>297</sup> e da Montesquieu<sup>298</sup>.

A ogni modo, la testimonianza Rush si riferiva primariamente alla Pennsylvania, lasciando aperta la questione dei principi e della forma di governo da ritenere più adeguati nella più ampia dimensione degli Stati Uniti d'America. Ciò, invece, risulta centrale nel pensiero degli altri *founding Fathers*.

Essi furono generalmente espressione del secolo dei Lumi, ma, nello stesso tempo, appaiono molto legati alla cultura classica greca e latina, avendo, peraltro, buona conoscenza del precedente di Roma repubblicana. John Adams (Harvard), Thomas Jefferson (William and Mary) e James Madison (Princeton), rispettivamente, il secondo, il terzo e il quarto Presidente degli Stati Uniti d'America, furono allievi di grandi Collegi e a loro possono accostarsi altri due 'padri fondatori', Alexander Hamilton e Peter Jay (King's College - Columbia), i quali, però, Presidenti non furono. Le Università che questi e altri importanti personaggi della vita politica americana a ridosso della rivoluzione del 1776 frequentarono erano state fondate sul modello delle scuole inglesi, dove la cultura classica greca e latina aveva un ruolo fondamentale nell'educazione degli allievi. Tutti, comunque, prestarono attenzione privilegiata al pensiero di Cicerone sulla *res publica* romana<sup>299</sup> e tra i primi Presidenti, solo George Washington non ricevette una cultura classica. Sicuri devono altresì ritenersi per Adams e Jefferson i legami con la cultura italiana<sup>300</sup>.

In definitiva, è difficile credere che a un occhio allenato come il loro potesse sfuggire la coincidenza della *politeia/constitutio* di Roma

<sup>296</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 2 s.

<sup>297</sup> Cfr. sopra, § 9 e nt. 266.

<sup>298</sup> Cfr. sopra, § 9.

<sup>299</sup> Cfr. WOŁODKIEWICZ, *L'impatto*, cit., p. 133.

<sup>300</sup> Cfr. B. FAEDDA, *Élites. Cultura italiana e statunitense tra Settecento e Novecento*, Dueville 2020, (rispettivamente) pp. 61 ss.; pp. 99 ss.

repubblicana con un governo misto come insieme di diversi sistemi di governo/parti sociali autonomi e concorrenti<sup>301</sup>, ma anche il residuo genetico della logica del governo misto secondo la declinazione romana nella *balanced polity* di Locke e il superamento di quel modello affermatosi in Roma repubblicana con la separazione funzionale dei poteri e la prassi dei *checks and balances* risalente a Montesquieu. Infatti, tutto ciò assume sicura evidenza in tre dei principali *founding Fathers*: John Adams e Thomas Jefferson, i quali finiscono nel loro personale percorso culturale e politico per manifestare chiaro favore per la *balanced polity* di Locke con il suo radicamento – all’interno della visione liberale individualista – nel precedente del governo misto romano di cui costituiva una traduzione; Alexander Hamilton, il quale, invece, privilegia il dissolvimento dell’antico modello di *governance* realizzatosi in Roma repubblicana nella separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *checks and balances* perfezionata da Montesquieu.

## 12. *John Adams*

John Adams<sup>302</sup>, dopo incertezze iniziali, appare essersi decisamente orientato in favore della *governance* fondata sulla divisione pura e semplice dei poteri di Locke, con le sue radici nel modello del governo misto secondo la declinazione assunta nell’antica Roma come articolazione di una pluralità di sistemi di governo autonomi e concorrenti. Il che, d’altro canto, non stupisce anche alla luce della sua profonda ammirazione per il passato di Roma, di cui coltiverà nel corso della vita una sorta di culto, nutrendolo con la lettura delle fonti utili ad attingere alla sua conoscenza<sup>303</sup>.

Importante, per accostarsi al pensiero di Adams nell’ottica che qui interessa, è la sua opera in tre volumi intitolata *A Defense of the Constitutions of Government of the United States of America*, scritta mentre era a Londra in qualità di ambasciatore americano (1785-1788) e verosimilmente collegata alle conoscenze acquisite dal futuro 2° Presidente degli Stati Uniti d’America nei suoi viaggi compiuti fin dal 1778 in Europa e nei periodi di tempo più o meno lunghi vissuti in Francia,

---

<sup>301</sup> Cfr. sopra, §§ 1 e 2.

<sup>302</sup> Sulla sua personalità, cfr. quanto di recente ha osservato FAEDDA, *Élites*, cit., pp. 61 ss.

<sup>303</sup> Ugualmente approfondita era la conoscenza che Adams aveva del pensiero di Machiavelli. Cfr. oltre, § 12, nt. 311.

Olanda, Gran Bretagna. Queste esperienze gli consentirono di crearsi una ricca rete di rapporti personali con varie personalità degli Stati europei e di confrontarsi con loro, ricavandone notizie utili per le sue riflessioni in merito ai possibili assetti politici di uno Stato, con particolare riferimento alla specificità delle vicende del suo paese di origine.

*A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* è una raccolta di lettere e in ciascuna di esse si analizza un problema storico o concettuale, concentrando l'attenzione sulle forme e strutture di governo.

Il primo libro si sofferma sulle principali repubbliche monarchiche, su quelle aristocratiche, sui principati, riportando le teorie di alcuni pensatori europei (Machiavelli, Milton, Harrington, Sidney, Montesquieu, Hume), le opinioni di storici antichi (Polibio, Dionigi d'Alicarnasso), per concludere con la considerazione di varie repubbliche dell'antichità: in particolare di quelle definite 'democratiche' (Cartagine, Atene, Creta, Corinto, Argo, Tebe, Sibari, Roma), di quelle 'aristocratiche' (Roma, Sparta, Crotone) e di quelle 'monarchiche' (Tracia, antica Germania).

Il secondo volume, invece, tratta delle repubbliche italiane del Medioevo, ponendo grande enfasi sulle città di Firenze, Siena e Bologna. Questa analisi, che prosegue anche nel terzo volume facendo riferimento a Pistoia, Cremona, Padova, Mantova, si conclude con alcune riflessioni sulla formazione del Commonwealth inglese.

Risulta di indubbia importanza quanto Adams dice in merito all'instabilità che caratterizzerebbe gli esempi di repubblica considerati, attribuendola propriamente alla mancata realizzazione di un sistema di governo caratterizzato dalla coesistenza e dal bilanciamento di tre ordini (sociali), di cui, in ogni caso, non si presuppone l'obliterazione dell'autonomia operativa:

«[...] ciò risulta dalla storia di tutte le antiche repubbliche di Grecia, d'Italia e d'Asia, come anche da quelle che ancora restano in Svizzera, Italia e altrove, che capriccio, instabilità, turbolenza, rivoluzioni, e il prevalere alternativo di quelle due piaghe e flagelli dell'umanità, tirannia e anarchia, furono gli effetti di governi senza tre ordini e bilanciamento, la stessa importante verità apparirà, in una luce ancora chiara, nelle repubbliche d'Italia»<sup>304</sup>.

<sup>304</sup> «[...] it appears from history of all the ancient republics of Greece, Italy, and Asia, as well as from those that still remain in Switzerland, Italy, and elsewhere, that caprice, instability, turbulence, revolutions, and the alternative prevalence of those two plagues and scourges of mankind, tyranny and anarchy, were the effects of governments without three orders and a balance, the same important truth will appear, in a still clear light,

È qui percepibile l'adesione a un modello di governo misto, che evoca, a sua volta, la declinazione da esso assunta in Roma repubblicana, come si trova proposto anche in Machiavelli e in Inghilterra a partire dal XVI secolo. Sotto questo punto di vista, appare, quindi, condivisibile l'affermazione che nell'opera di Adams possa vedersi «le dernier ouvrage majeur de théorie politique écrit dans le cadre de la tradition intacte du républicanisme classique»<sup>305</sup>. In altri termini, *A Defense of the Constitutions of Government of the United States of America* individua la consapevolezza da parte di Adams in merito all'innesto del pensiero di Machiavelli e Locke sul tronco della tradizione repubblicana classica e il suo sviluppo lungo l'asse privilegiato del duplice tema dei diritti naturali e del contratto sociale<sup>306</sup>.

Questa lettura del pensiero di Adams appare condivisibile, dovendosi, però, arricchire del rifiuto da parte del futuro 2° Presidente degli Stati Uniti d'America della dissoluzione nella separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances, come proposta da Montesquieu, del modello di governo misto nella declinazione romana, ma anche nei suoi riflessi in Machiavelli e in Inghilterra fra il XVI secolo fino alla balanced polity di Locke.

A quest'ultimo proposito deve riconoscersi che Adams ha compiuto un vero e proprio revirement, di cui si coglie la sostanza attraverso il confronto della *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* con il suo precedente lavoro intitolato *Thoughts on Government*, del 1776, da cui, invece, emerge il rilievo ancora assegnato in quel momento a Montesquieu, sostenendosi che egli, in realtà, avesse ripreso molte delle sue idee da Machiavelli<sup>307</sup>. Più nello specifico, a conferma di siffatto assunto, Adams insiste sul privilegio assegnato da Montesquieu all'idea di repubblica, precisando che nessun'altra forma di governo sarebbe migliore di quella repubblicana<sup>308</sup>, rispetto a cui, peraltro, ritiene che la virtù avrebbe un ruolo importante<sup>309</sup>, verosimilmente anche sulla scia del rigorismo etico proprio del repubblicanesimo puritano<sup>310</sup>.

---

in the republics of Italy» (ADAMS, *A Defence*, in *Works*, vol. IV, cit., p. 1). Cfr. FAEDDA, *Élites*, cit., p. 84.

<sup>305</sup> POCOCK, *Le moment machiavélien*, cit., p. 541.

<sup>306</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., 5 ss.

<sup>307</sup> Cfr. ADAMS, *A Defence*, in *Works*, vol. IV, cit., p. 559.

<sup>308</sup> Cfr. *Thoughts*, in *Works*, vol. IV, cit., p. 194.

<sup>309</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 7 e nt. 22.

<sup>310</sup> CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 7 s., nt. 24. Cfr. F. MACDONALD, *Novus Ordo Seclorum. The Intellectual Origins of the Constitution*, University Press of Kansas 1985, pp. 87 ss.; T.L.

Adams ebbe indubbiamente una diretta e buona conoscenza dell'*Esprit des lois* di Montesquieu<sup>311</sup>, al pari di quanto può dirsi per larga parte del mondo culturale e politico americano sulla base degli ampi squarci di apprezzamento che emergono dalle discussioni e dalla prassi politica dell'epoca, quando, a cavallo degli eventi rivoluzionari, si porrà la grande questione dell'assetto da dare alla governance post-rivoluzionaria<sup>312</sup>. In sostanza, il pensiero di Montesquieu era in America ben noto: per lo meno, a partire dagli anni sessanta del Settecento, ossia dal momento in cui divenne possibile accedere più facilmente a esso grazie anche alla disponibilità di una versione inglese sia della principale opera del pensatore francese, *L'Esprit des lois*, tradotta a Londra da Thomas Nugent nel 1750, sia delle altre opere dello stesso autore intitolate *Les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* e *Lettres persanes*. Senza contare che la conoscenza di queste opere fu anche assicurata presso un pubblico vasto dalla circolazione di loro passaggi in raccolte letterarie, in gazzette e in pubblicazioni d'intrattenimento<sup>313</sup>.

Sta di fatto che nel 1776, l'anno cui risalgono i *Thoughts on Government*, quando la guerra delle colonie inglesi contro l'Inghilterra non era terminata, Adams appare ancora legato al pensiero di Montesquieu e, in definitiva, propenso ad accogliere la sua idea di separazione funzionale dei poteri con il sistema dei checks and balances, con connesso superamento della prospettiva del governo misto nella declinazione romana, come rintracciabile anche in Machiavelli e diffusasi in Inghilterra fra il XVI secolo e la balanced polity di Locke.

La posizione, per vero, non può ritenersi granché sorprendente. Infatti, l'originaria preferenza di Adams per la prospettiva di Montesquieu all'epoca dei *Thoughts on Government* si coniugava perfettamente con gli orientamenti allora in voga presso buona parte del milieu culturale dei founding Fathers degli Stati Uniti d'America, facendo capolino in modo

---

PANGLE, *The Spirit of Modern Republicanism. The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke*, University of Chicago Press 1990, p. 94.

<sup>311</sup> ADAMS, *Autobiography*, in *Works*, vol. II, cit., 93, ripercorrendo i suoi itinerari culturali, dichiara di avere iniziato a leggere dell'*Esprit des lois* e di avere intenzione di approfondirne con attenzione il contenuto. Inoltre, lo stesso Adams, come si sottolinea in *Rivoluzioni e costituzioni*, a cura di F. Mioni, Napoli 1997, p. 182, nella lettera al nipote George Washington, del 27 dicembre 1821, richiama una sua vecchia traduzione in lingua inglese dell'*Esprit des lois*, precisando di ricordare ogni cosa e ogni nota aggiunta a margine di quel volume cinquanta o sessanta anni prima, qualificando l'esperienza come un buon lavoro finalizzato a fissare nella sua mente la sostanza del libro.

<sup>312</sup> Cfr. P.M. SPURLIN, *Montesquieu in America, 1760-1801*, New York 1969.

<sup>313</sup> Cfr. SPURLIN, *Montesquieu*, cit., p. 64; CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 8.

molto deciso nell'opera intitolata *Common Sense* e pubblicata per la prima volta sempre nel 1776. Il suo autore, Thomas Paine, uno dei founding Fathers, rivolgendosi a tutti i cittadini delle colonie per convincerli della necessità di raggiungere l'indipendenza dall'Inghilterra, insiste nettamente sulla priorità da assegnare alla teoria della separazione dei poteri, con l'abbandono definitivo della dottrina del governo misto, sulla base della considerazione che quest'ultima presupponesse la creazione solo di una "casa divisa contro sé stessa" e desse forza alle divisioni sociali, da considerare del tutto prive di senso in una realtà come quella americana, assai lontana dalla struttura gerarchica tipica del feudalesimo<sup>314</sup>.

La posizione sintetizzata da Paine, cui fa pendant quella di Adams, dovette, però, in quest'ultimo svilupparsi con rapidità verso un diverso approdo: in particolare, al livello della sua *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*, dove, come si è detto, acquisisce una posizione dominante la teoria della divisione bilanciata dei poteri di Locke e, con essa, quindi, il suo background individuabile nella logica di quel governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana che aveva trovato sviluppo nelle teorizzazioni di Machiavelli e nel mondo inglese a partire dal XVI secolo: non a caso Adams esalterà apertamente il pensiero del Segretario fiorentino, sminuendo, per implicito, quello di Montesquieu e delimitandone non poco l'originalità, quando dice che il pensatore francese aveva per la parte migliore della sua opera attinto

---

<sup>314</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 8 e nt.26. Inoltre, cfr. quanto osserva G. BUTTÀ, 'Rivoluzione americana' e 'rivoluzione francese'. Da Friedrich von Gentz a Irving Kristol, in *Revista de Filosofia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, área San Miguel*, 2020, pp. 294 ss. BUTTÀ, 'Rivoluzione americana', cit., p. 295, peraltro, si collega a H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, trad. it. di M. Magrini, Torino 1983, p. 17; ed orig. *On revolution*, New York 1963, New York 1963, evidenziando che ella si rifà a John Adams e sottolineando che per quest'ultimo la colonizzazione dell'America sarebbe stata la prova di un grande disegno della Provvidenza volto a illuminare la parte ignorante di quel continente e chi fosse di condizione servile. In particolare, questa condizione storica spiegherebbe «il carattere della rivoluzione americana: tra le sue cause, essa [...] era sostenuta anche dal sentimento dell'intrapresa e del lavoro in quella immensa 'wilderness' quale mezzo per l'emancipazione dalla povertà, che in America si era sviluppato anche per effetto dell'insegnamento smithiano secondo il quale il lavoro e la fatica non sono una condanna inflitta dalla povertà a coloro che non hanno proprietà bensì la fonte della ricchezza». Secondo la Arendt, sarebbe stata dunque questa condizione – ben nota ancora prima della Dichiarazione d'Indipendenza – e «non la rivoluzione Americana in sé a nutrire l'élan rivoluzionario in Europa». Secondo BUTTÀ, *Ibid.*, comunque, si tratterebbe di una «tesi – già sostenuta all'epoca della rivoluzione e, poi, da Tocqueville e da una ininterrotta tradizione storiografica».

proprio a Machiavelli, senza confessarlo<sup>315</sup>.

Entro questo quadro rivelatosi tendenzialmente negativo rispetto al pensiero di Montesquieu, deve, tuttavia, ammettersi il residuo di una qualche attenzione per alcuni suoi aspetti da parte di Adams: in particolare, quando a sopravvenuta conversione in favore del modello di governo bilanciato puro e semplice proposto da Locke, il cui equilibrio dipendeva dal riconoscimento in esclusiva di specifici diritti ai diversi poteri, il futuro 2° Presidente degli Stati Uniti d'America non nega valore alla virtù: cioè all'elemento che in Roma repubblicana, come virtù civica, aveva avuto il ruolo di equilibrare l'operatività di diversi sistemi di governo/parti sociali. Nella sostanza, Adams, nel momento in cui abbraccia la prospettiva di Locke, non nega valore alla virtù, ancorché entro la diversa prospettiva che aveva delineato Montesquieu. Infatti, quest'ultimo, nel suo *Esprit des lois*, non aveva obliterato il ruolo della virtù, facendovi esplicito accenno già a monte dell'opera, nel suo *Avvertimento* e, più diffusamente, nel Libro III e nel Libro V, cap. II: però, l'aveva fatto ridefinendo il ruolo della virtù civica in termini di virtù politica, di virtù nella repubblica, presentate alla stregua di un necessario amore verso la patria e, cioè, di un «amore dell'eguaglianza», non senza precisare sempre nell'*Avvertimento* che non si trattava di «una virtù morale né [...] cristiana»:

«[...] l'uomo virtuoso ... non è l'uomo virtuoso cristiano, bensì l'uomo virtuoso politico, dotato della virtù politica [...] È l'uomo che ama le leggi del suo paese, e che agisce per amore delle leggi del suo paese [...]»<sup>316</sup>.

Adams<sup>317</sup> recupera questa prospettiva in cui è la virtù politica e la virtù repubblicana ad avere un ruolo centrale, senza corrispondenza né con la virtù classica, riassunta dagli antichi filosofi in quattro parole e, cioè, prudenza, giustizia, temperanza e forza, né con la virtù cristiana. Però, lo stesso Adams percepisce che la virtù politica di Montesquieu esprimeva solo una «qualità negativa», descrivendo solo un atteggiamento del cittadino, ossia la sua mancanza «di ambizione e avarizia»<sup>318</sup>: dava, cioè, la rappresentazione di un modo di essere del cittadino dai riflessi marginali

<sup>315</sup> ADAMS, *A Defence*, in *Works*, vol. IV, cit., p. 559.

<sup>316</sup> «[...] l'homme de bien[...] n'est pas l'homme de bien chrétien, mais l'homme de bien politique, qui a la vertu politique [...] est l'homme qui aime les lois de son pays, et qui agit par l'amour des lois de son pays [...]».

<sup>317</sup> ADAMS, *A Defence*, in *Works*, vol. VI, cit., p. 206.

<sup>318</sup> ADAMS, *A Defence*, in *Works*, cit., vol. VI, p. 193.

rispetto alla concretezza di uno Stato organizzato secondo il principio della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances. In definitiva, si trattava di una concezione della virtù che voleva solo accentuare il rilievo dell'equazione tra democrazia, amore dell'eguaglianza e frugalità del cittadino: il che, per Adams, di fatto, finiva per dare alla virtù una valenza corrispondente a una individuale tensione utopica<sup>319</sup>.

Adams, invece, vuole accentuare l'importanza di una virtù a valenza positiva, immaginandola, nello stesso tempo, diversa dalla virtù civica di Roma repubblicana, dove aveva individuato l'operatività di ciascuna persona, in quanto *civis*, a perseguire il bene della comunità, conformando con la propria azione la governance della *civitas* e indirizzandola verso uno sviluppo produttivo<sup>320</sup>. Egli si rendeva conto che nessun buon governo in una società tendente alla sempre maggiore complessità, come quella del suo tempo, potesse fare leva sulla nozione di virtù civica di Roma repubblicana. Lo scrive di sua mano e a chiare lettere – a Costituzione degli Stati Uniti d'America ormai approvata – in una lettera del 18 ottobre 1790, indirizzata al cugino Samuel Adams, generalmente insistendo sul fatto che fosse una chimera evocare la virtù come unico e vero principio indispensabile alla realizzazione di un qualsivoglia governo e, quindi, per quanto riguardava il discorso sviluppato nell'*Esprit des lois*, un governo repubblicano funzionante<sup>321</sup>. Il futuro 2° Presidente degli Stati Uniti d'America, cioè, non poteva dare centralità alla virtù morale e alla virtù cristiana «in quanto esse avrebbero posto la benevolenza e la tolleranza verso il nemico e le altre nazioni al di sopra del bene della patria; non poteva fare affidamento solo sulla virtù civica, intesa come amore per le istituzioni, perché in uno Stato di grandi dimensioni, anche se ben funzionante, i cittadini sarebbero sempre stati più attaccati a loro stessi, ai loro amici e vicini che alla cosa pubblica. Se, d'altra parte, a unico fondamento della virtù civica doveva essere posto l'amore dell'uguaglianza, allora essa era

<sup>319</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 18 e nt. 65, dove si rileva che anche con riguardo all'idea di democrazia nella *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* Adams (cfr. *A Defence*, in *Works*, vol. VI, cit., p. 211) scrive: «Ogni attento lettore può comprendere che le idee di Montesquieu sulla democrazia sono sue fantasie, derivate dalla contemplazione delle fantasticherie di Senofonte e Platone circa l'uguaglianza dei beni e la comunione delle donne e dei bambini nelle loro deliranti visioni di una perfetta repubblica».

<sup>320</sup> Cfr. sopra, § 2.

<sup>321</sup> Cfr. *A Defence*, in *Works*, vol. VI, cit., p. 415, e CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 17, dove (nt. 60) si nota che «questa stessa critica doveva essere riformulata anche da Madison».

semplicemente impossibile, in quanto contraria alla natura umana»<sup>322</sup>. Se ne può dedurre che nella *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* la virtù fosse ‘declassata’ da virtù civica a una sorta di parametro valutativo dell’agire del cittadino in una repubblica di per sé funzionante<sup>323</sup>. Ciò nel senso che siffatto funzionamento, lungo il solco del suo articolarsi nella *balanced polity* di Locke, non dipendeva dalla virtù dei cittadini, bensì dal riconoscimento in esclusiva di specifici diritti a ciascuno dei diversi sistemi di governo/parti sociali autonomi e concorrenti.

A ogni modo, prescindendo da questo sforzo ridefinitivo della virtù, la scelta definitiva di Adams in favore del modello di governance lockiano, con il residuare in esso del modello di governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, trova una sorta di certificazione autentica in quanto egli, quasi a conclusione della sua parabola di uomo politico, riversa in una lettera scritta il 22 aprile 1817, dove esprime apprezzamento per la dimensione teorica, per la chiarezza metodologica e la capacità di analisi storica ascrivibile a Montesquieu, ma, nello stesso tempo, aperta sfiducia nella ricaduta pratica del suo pensiero al livello di organizzazione costituzionale<sup>324</sup>. Si trattava, del resto, di una posizione su cui Adams si era arroccato da tempo, avendola altresì ampiamente e ufficialmente preannunciata nel corso dell’ampio dibattito svoltosi durante la Convenzione di Filadelfia del 1787, che aveva accompagnato il varo della Costituzione degli Stati Uniti: quando, in particolare, aveva richiamato Montesquieu solo in un caso<sup>325</sup> e, paradossalmente, a supporto delle proprie argomentazioni, sostenute dalla volontà di ribadire l’adesione al modello lockiano della mera divisione dei poteri<sup>326</sup>, con il suo radicamento genetico nel governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana.

<sup>322</sup> CASALINI, *L’esprit*, cit., p. 18.

<sup>323</sup> Cfr. CASALINI, *L’esprit*, cit., p. 17 s.

<sup>324</sup> Cfr. *Lettera di Adams a Madison, Quincy, 22 aprile 1817*, in *Works*, vol. X, cit., p. 257.

<sup>325</sup> B.F. WRIGHT, *The origins of the Separation of Powers in America*, Economica, 1933, p. 178.

<sup>326</sup> WRIGHT, *The origins*, cit., p. 184.

### 13. *Alexander Hamilton*

Alexander Hamilton, un altro tra i più importanti founding Fathers degli Stati Uniti d'America, partecipò con un ruolo niente affatto secondario alla preparazione della Costituzione americana del 1789, rivestendo anche la carica di primo segretario al Tesoro americano dal 1789 al 1795 e finendo, in questa veste, per essere il principale artefice delle politiche economiche dell'amministrazione del Presidente George Washington<sup>327</sup>.

Hamilton rimane tra i founding Fathers il leader politico che alla fine del Settecento convinse gli Americani della necessità di mettere in comune il debito pubblico statale, trasformando un'oggettiva debolezza in un elemento di forza. Lo fece attraverso vari passaggi<sup>328</sup> e non in maniera indolore, anche perché la scelta indirizzava decisamente verso una conformazione federale degli Stati Uniti d'America e questo esito, non da tutti gradito, fu accompagnato da tensioni tali da fare addirittura temere una rottura insanabile nei rapporti fra i vari Stati.

Hamilton si trovò innanzi avversari tenaci: primariamente, il futuro 3° Presidente degli Stati Uniti d'America, Thomas Jefferson<sup>329</sup>, il quale era schierato sul versante favorevole all'affermazione di una significativa autonomia dei singoli Stati, reputando quest'ultima prospettiva il viatico per garantire al meglio un esercizio del potere di governo quanto più vicino possibile ai cittadini.

L'opposizione più forte all'emissione di titoli di debito come mezzo per

---

<sup>327</sup> Cfr. R. CHERNOW, *Alexander Hamilton*, London 2005. Più di recente, anche per un approfondimento del dibattito sviluppatosi tra Hamilton e Madison, cfr. G. BOTTARO, *Federalismo e democrazia in America: da Alexander Hamilton a Herbert Croly*, Roma 2013.

<sup>328</sup> In particolare, dopo la guerra d'indipendenza combattuta contro l'Inghilterra dal 1775 al 1783, le colonie diverranno 13 nuovi Stati, conservando il potere di battere moneta, contrarre debito e decidere proprie politiche fiscali: da ciò derivava l'intrinseca debolezza del governo centrale degli Stati Uniti d'America. D'altro canto, gli Stati – chi più chi meno – si indebitarono nel sostegno allo sforzo bellico contro l'Inghilterra. Si decise, perciò, di intervenire e correggere la situazione, attribuendo al governo centrale il compito di farsi carico dell'intero debito dei 13 Stati, i quali, a loro volta, avrebbero rinunciato ad esercitare la piena autonomia economica di cui avevano fino ad allora goduto. Della scelta fu protagonista Hamilton, divenuto Ministro del Tesoro nel 1789, con l'appoggio del Presidente degli Stati Uniti d'America, George Washington. La rotta fu segnata dall'istituzione di una Banca Centrale Nazionale e dalla creazione di un unico sistema monetario, cui si accompagnò l'innalzamento delle tasse per saldare i debiti e l'emissione di bond federali. Cfr. JONES, *Storia*, cit., pp. 75 ss.

<sup>329</sup> Su di lui, cfr. quanto si dirà oltre, § 14.

mettere in comune il debito pubblico veniva ovviamente dagli Stati più virtuosi, come la Virginia e il North Carolina, i quali ritenevano ingiusto doversi accollare in prevalenza il debito contratto da quegli Stati, come il Massachussetts, che si erano distinti per una finanza ‘allegra’.

Hamilton l’ebbe vinta: però, dopo avere fatto alcune concessioni, a cominciare da un default parziale come strumento per alleggerimento del peso debitorio degli Stati.

Il risultato finale di questa complessiva operazione politica fu quello di avviare un processo il cui esito più evidente sarà la realizzazione di una ‘more perfect union’, oggettivamente favorita ormai dall’esistenza di un debito comune e, quindi, dall’interesse economico degli investitori a non fare crollare il governo USA, il quale, a sua volta, poteva fare ricorso alle leve della politica fiscale per bloccare insorgenti tentazioni autonomiste dei singoli Stati. L’unione così si rafforzò e, addirittura, gli Stati accetteranno di introdurre la regola comune del pareggio dei loro bilanci<sup>330</sup>.

In sostanza, la politica sostenuta da Hamilton si rivelò vincente e diede spazio all’affermazione di un governo centrale degli Stati Uniti d’America con struttura federale, secondo i suoi desiderata percepibili nel *Federalist*, dove, per l’appunto, egli enuncia con chiarezza la sua propensione in senso federalista, fondandola – è questo l’aspetto che qui si vuole mettere in rilievo – sull’autorità di Montesquieu, il quale, in effetti, aveva agganciato anche a quella prospettiva la sua teoria della separazione funzionale dei poteri supportata dalla prassi dei checks and balances, la quale aveva rappresentato la dissoluzione del governo misto secondo la conformazione avuta in Roma repubblicana e, attraverso il medio del pensiero di Machiavelli, in Inghilterra fino alla balanced polity di Locke<sup>331</sup>.

Per vero, il filosofo francese aveva insistito sulla scelta federalista<sup>332</sup>, sottolineando che la repubblica federativa si originasse nell’accordo tra diversi ‘corpi politici’ o Stati, i quali dovevano farsi componenti di uno Stato più grande, da considerare più adeguato a resistere alle forze esterne e a preservare una propria grandezza senza corrompersi al suo interno.

<sup>330</sup> Allargando en passant lo sguardo, deve notarsi che Hamilton si fece interprete raffinato di una politica opposta a quella che secoli dopo sarà fatta propria dall’Unione europea, dove si è creata, prima, una moneta unica e poi una Banca centrale come sua garante sostanziale; prima, si sono rafforzati i vincoli di bilancio nazionali, aprendosi solo di recente e a causa del disastro economico derivato dalla pandemia da Covid-19 all’idea di debito comune.

<sup>331</sup> Cfr. *L’Esprit des lois*, l. IX, capp. I-III.

<sup>332</sup> Sull’approccio federalista di Montesquieu cfr. D.F. EPSTEIN, *The Political Theory of the Federalist*, University Chicago Press 1984, pp. 51 s.

Infatti, nel caso in cui uno Stato federale volesse accrescere il suo potere, sarebbe stato limitato dagli altri Stati componenti la federazione; mentre, qualora quello stesso Stato divenisse eccessivamente forte, gli altri Stati l'avrebbero tenuto a freno, impedendo a esso di divenire dominante e di sbilanciare l'equilibrio che dovrebbe sempre esserci a fondamento di una federazione. Una costituzione federativa, cioè, si sarebbe dovuta caratterizzare per il fatto di essere composta da Stati della stessa natura: meglio ancora se repubblicani, posto che le monarchie, a giudizio di Montesquieu, tendevano alla guerra e a espandersi, mentre lo spirito di una repubblica era quello di tendere alla pace e alla moderazione. Al riguardo, Montesquieu non mostra dubbi. Infatti, facendo leva sulle esperienze del mondo antico, nel suo *Esprit des lois* sottolinea che la repubblica federativa della Germania, fondata sull'associazione fra città libere e piccoli Stati monarchici, era ai suoi occhi da considerare 'meno perfetta' rispetto a quella olandese e a quella svizzera, costituite solo da repubbliche: nel senso che la forma di governo repubblicana, come dimostrava l'esperienza olandese e svizzera, riusciva a coniugare, all'interno, la stabilità e la sicurezza dei diversi corpi politici grazie ai benefici derivanti dalla separazione dei poteri, mentre, all'esterno, garantiva la pace tra gli Stati della federazione.

Insomma, per Montesquieu, il rapporto di tipo federativo tra più Stati, ma anche la forma di governo repubblicana, rappresentavano la soluzione costituzionale migliore.

Questa conclusione si sente riecheggiare con chiarezza nel pensiero di Hamilton; particolarmente, in quanto egli scrive nel *The Federalist*, sviluppando un suo lungo discorso in favore dell'organizzazione federale degli Stati Uniti d'America:

«L'utilità di una confederazione, tanto per sopprimere le fazioni e custodire la tranquillità interna degli Stati, che ad accrescerne la forza e la sicurezza esterna, non è in realtà un'idea nuova. È stata praticata in diversi paesi ed epoche; ha ricevuto l'approvazione degli scrittori più rispettati in materia di politica. Gli oppositori del piano proposto hanno, con grande assiduità, citato e diffuso le osservazioni di Montesquieu sulla necessità di un territorio poco esteso per un governo repubblicano. Ma non sembrano essere stati consapevoli dei sentimenti di quel grande uomo espressi in un'altra parte della sua opera, né avere avvertito le conseguenze del principio a cui aderiscono con tanta pronta acquiescenza.

Quando Montesquieu raccomanda un territorio poco esteso per le repubbliche, gli standard che aveva innanzi agli occhi erano di dimensioni molto al di sotto dei limiti di quasi tutti questi Stati. Né

la Virginia, il Massachusetts, la Pennsylvania, New York, la North Carolina, la Georgia possono in alcun modo essere paragonati ai modelli su cui egli ha ragionato e che ha descritto. Se, quindi, prendiamo le sue idee su questo punto come criterio di verità, saremo spinti all'alternativa o di rifugiarci subito nelle braccia della monarchia, o di dividerci in un'infinità di piccole, gelose, tumultuose repubbliche, di nutrire gli indistruttibili germi della discordia, di divenire i miserabili oggetti di universale pietà o disprezzo. Alcuni degli scrittori che hanno appoggiato con forza la tesi opposta alla nostra sembrano essere stati consapevoli del dilemma; e sono stati anche abbastanza audaci da accennare alla divisione degli Stati più grandi come una cosa desiderabile. Una politica così infatuata, un espediente così disperato, potrebbero, moltiplicando i piccoli uffici, rispondere alle opinioni di uomini che non possiedono i mezzi per estendere la loro influenza al di là del cerchio ristretto degli intrighi personali, ma non potrebbero mai promuovere la grandezza o la felicità del popolo d'America.

Rinviando l'esame del principio stesso a un altro momento, così come già accennato, basterà qui notare che esso, nel senso dell'autore che si è più enfaticamente citato in questa occasione, suggerirebbe solo una riduzione delle dimensioni dei membri più importanti dell'unione, ma non deporrebbe contro la loro riunione in un solo governo confederato. E questa è la vera domanda, alla cui analisi siamo attualmente interessati.

I suggerimenti di Montesquieu sono così lontani dall'opposizione a un'unione generale degli Stati, che tratta esplicitamente di una repubblica confederale come l'espediente per estendere la sfera del governo popolare e conciliare i vantaggi della monarchia con quelli del repubblicanesimo.

“Perciò, egli [Montesquieu] dice, sembra realmente che gli uomini sarebbero stati tenuti alla fine a vivere sempre sotto il governo di uno solo, se non avessero creato un nuovo tipo di costituzione che presenta tutti i vantaggi interni del governo repubblicano e la forza esterna della monarchia. Faccio riferimento alla repubblica federale.

“Questa forma di governo corrisponde a un accordo in base a cui diversi corpi politici concordano sul fatto di essere cittadini di uno Stato più grande che essi intendono formare. È una società di società che ne forma una nuova, la quale si può ingrandire con altri associati, finché non giungano a un tale grado di potere da poter provvedere alla sicurezza del corpo unito.

“Questo tipo di repubblica, capace di resistere alla forza esterna, può mantenersi nella sua grandezza senza corrompersi all'interno. La forma di questa società previene tutti gli inconvenienti.

“Chi volesse usurpare il potere non potrebbe avere ugualmente seguito in tutti gli Stati confederati. Se divenisse troppo potente

in uno Stato, allarmerebbe tutti gli altri. Se ne sottomettesse una parte, quella rimasta ancora libera potrebbe resistergli con forze indipendenti da quelle da esso usurpate e abatterlo prima che abbia finito di affermarsi.

“Se scoppiasse qualche rivolta in uno degli Stati componenti della confederazione, gli altri Stati potrebbero sedarla. Se si introducesse qualche abuso in una qualche parte, verrebbe corretto dalle parti sane. Uno Stato siffatto può perire in una sua parte, senza perire nell'altra; la confederazione può essere sciolta e i confederati restano sovrani.

“Essendo questo Stato composto di piccole repubbliche, gode del buon governo interno di ciascuna; e per quanto concerne l'esterno, ha, in forza dell'associazione, tutti i vantaggi delle grandi monarchie”.

Ho ritenuto opportuno citare a lungo questi interessanti passaggi, perché contengono un luminoso compendio dei principali argomenti a favore dell'unione e devono, in verità, rimuovere le false impressioni che deriverebbero da un'errata interpretazione di altre parti dell'opera [di Montesquieu]. Hanno, allo stesso tempo, una connessione diretta con il fine più immediato di questo scritto; vale a dire, quello di illustrare la tendenza dell'unione a reprimere le fazioni e le insurrezioni interne.

Una distinzione, più sottile che accurata, è stata fatta tra una confederazione e una consolidazione degli Stati. Si dice che la caratteristica essenziale della prima sia la limitazione della sua autorità ai membri nelle loro capacità collettive, senza raggiungere gli individui di cui si compongono. Si sostiene che il consiglio nazionale non dovrebbe occuparsi di alcun oggetto di amministrazione interna. Si impone così un'eguaglianza assoluta di suffragio per ciascuno degli Stati, come tratto caratteristico di un governo confederato. Queste posizioni sono, in linea di massima, arbitrarie; non sono supportati né dai principi né dall'esperienza. È effettivamente accaduto che governi di questo tipo abbiano generalmente operato in modo che la distinzione sopra richiamata suppone essere inerente alla loro natura; ma, nella maggior parte di questi governi sono rilevabili eccezioni molto numerose per provare, in modo assai evidente, che possono rappresentare esempi, che non esiste affatto una regola assoluta sull'argomento. E si vedrà chiaramente provato nel corso di questa indagine che nella misura in cui il principio invocato ha prevalso, esso è stato causa di irreparabile disordine e stupidità nel governo.

La definizione di repubblica confederale sembra semplicemente essere “un insieme di società” o un'associazione di due o più Stati in uno Stato. L'estensione, le modifiche e gli obiettivi dell'autorità federale sono semplici questioni discrezionali. Quanto

l'organizzazione specifica di ciascuno dei membri non sarà abolita, tanto essa esisterà in forza delle leggi costituzionali per le necessità dell'amministrazione locale, ancorché in assoluta subordinazione all'autorità generale dell'unione: ne deriverà, di fatto e in teoria, un'associazione di Stati o una confederazione. La Costituzione proposta, lungi dall'abolire i governi degli Stati, li rende parti costitutive della sovranità nazionale, consentendo loro una rappresentanza diretta in Senato, e lascia in loro possesso alcune porzioni esclusive e molto importanti del potere sovrano. Il che corrisponde pienamente all'idea di un governo federale, assumendo questa parola nel suo senso più ragionevole.

Nella confederazione liciana, composta di ventitré città o repubbliche, le più grandi di esse avevano diritto a tre voti nel consiglio comune: quella della classe media a due voti; le più piccole a uno. Il consiglio comune nominava tutti i giudici e i magistrati delle rispettive città. Questa era certamente la specie più delicata di ingerenza nella loro amministrazione interna; perché se c'è qualcosa che sembra doversi riservare più esclusivamente alle giurisdizioni locali, è la nomina dei magistrati locali. Tuttavia Montesquieu, parlando di questa associazione, dice: "Se dovessi dare un modello di un'eccellente repubblica confederata, indicherei quello della repubblica di Licia". Così, noi vediamo che le distinzioni che ci si oppongono non erano state contemplate da questo illuminato personaggio; e saremo portati a concludere che esse sono nuovi perfezionamenti di una teoria erronea»<sup>333</sup>.

<sup>333</sup> Cfr. *Federalist*, n. 9: «[...] The utility of a confederacy, as well to suppress faction and to guard the internal tranquillity of States, as to increase their external force and security, is in reality not a new idea. It has been practiced upon in different countries and ages, and has received the sanction of the most approved writers on the subject of politics. The opponents of the plan proposed have, with great assiduity, cited and circulated the observations of Montesquieu on the necessity of a contracted territory for a republican government. But they seem not to have been apprised of the sentiments of that great man expressed in another part of his work, nor to have adverted to the consequences of the principle to which they subscribe with such ready acquiescence.

When Montesquieu recommends a small extent for republics, the standards he had in view were of dimensions far short of the limits of almost every one of these States. Neither Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, New York, North Carolina, nor Georgia can by any means be compared with the models from which he reasoned and to which the terms of his description apply. If we therefore take his ideas on this point as the criterion of truth, we shall be driven to the alternative either of taking refuge at once in the arms of monarchy, or of splitting ourselves into an infinity of little, jealous, clashing, tumultuous commonwealths, the wretched nurseries of unceasing discord, and the miserable objects of universal pity or contempt. Some of the writers who have come forward on the other side of the question seem to have been aware of the dilemma; and have even been bold enough to hint at the division of the larger States as a desirable thing. Such an infatuated

policy, such a desperate expedient, might, by the multiplication of petty offices, answer the views of men who possess not qualifications to extend their influence beyond the narrow circles of personal intrigue, but it could never promote the greatness or happiness of the people of America. Referring the examination of the principle itself to another place, as has been already mentioned, it will be sufficient to remark here that, in the sense of the author who has been most emphatically quoted upon the occasion, it would only dictate a reduction of the size of the more considerable members of the Union, but would not militate against their being all comprehended in one confederate government. And this is the true question, in the discussion of which we are at present interested.

So far are the suggestions of Montesquieu from standing in opposition to a general union of the States, that he explicitly treats of a confederation republic as the expedient for extending the sphere of popular government, and reconciling the advantages of monarchy with those of republicanism. "It is very probable," (says he) that mankind would have been obliged at length to live constantly under the government of a single person, had they not contrived a kind of constitution that has all the internal advantages of a republican, together with the external force of a monarchical government. I mean a confederation republic. "This form of government is a convention by which several smaller states agree to become members of a larger one, which they intend to form. It is a kind of assemblage of societies that constitute a new one, capable of increasing, by means of new associations, till they arrive to such a degree of power as to be able to provide for the security of the united body. "A republic of this kind, able to withstand an external force, may support itself without any internal corruptions. The form of this society prevents all manner of inconveniences. "If a single member should attempt to usurp the supreme authority, he could not be supposed to have an equal authority and credit in all the confederate states. Were he to have too great influence over one, this would alarm the rest. Were he to subdue a part, that which would still remain free might oppose him with forces independent of those which he had usurped and overpower him before he could be settled in his usurpation. "Should a popular insurrection happen in one of the confederate states the others are able to quell it. Should abuses creep into one part, they are reformed by those that remain sound. The state may be destroyed on one side, and not on the other; the confederacy may be dissolved, and the confederates preserve their sovereignty. "As this government is composed of small republics, it enjoys the internal happiness of each; and with respect to its external situation, it is possessed, by means of the association, of all the advantages of large monarchies." I have thought it proper to quote at length these interesting passages, because they contain a luminous abridgment of the principal arguments in favor of the union, and must effectually remove the false impressions which a misapplication of other parts of the work was calculated to make. They have, at the same time, an intimate connection with the more immediate design of this paper; which is, to illustrate the tendency of the union to repress domestic faction and insurrection. A distinction, more subtle than accurate, has been raised between a confederacy and a consolidation of the States. The essential characteristic of the first is said to be, the restriction of its authority to the members in their collective capacities, without reaching to the individuals of whom they are composed. It is contended that the national council ought to have no concern with any object of internal administration. An exact equality of suffrage between the members has also been insisted upon as a leading feature of a confederate government. These positions are, in the main, arbitrary; they are supported

L'adesione convinta di Hamilton al pensiero di Montesquieu, con particolare riferimento alla separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances e al federalismo, viene ancora di più corroborata dal sottodimensionamento del potere giudiziario rispetto agli altri poteri operanti in uno Stato.

Anche ciò era stato teorizzato da Montesquieu, il quale si era mosso nell'ottica che l'indipendenza dei tribunali dovesse essere attenuata, ancorché quell'indipendenza segnasse in termini assoluti il discrimine fra i regimi politici moderati e quelli dispotici<sup>334</sup>. Con riguardo a questo discorso, alcuni passaggi dell'*Esprit des lois* dovevano apparire ad Hamilton inequivocabili e, in particolare, il fatto che Montesquieu in essi insistesse

---

neither by principle nor precedent. It has indeed happened, that governments of this kind have generally operated in the manner which the distinction taken notice of, supposes to be inherent in their nature; but there have been in most of them extensive exceptions to the practice, which serve to prove, as far as example will go, that there is no absolute rule on the subject. And it will be clearly shown in the course of this investigation that as far as the principle contended for has prevailed, it has been the cause of incurable disorder and imbecility in the government. The definition of a confederation republic seems simply to be "an assemblage of societies," or an association of two or more states into one state. The extent, modifications, and objects of the federal authority are mere matters of discretion. So long as the separate organization of the members be not abolished; so long as it exists, by a constitutional necessity, for local purposes; though it should be in perfect subordination to the general authority of the union, it would still be, in fact and in theory, an association of states, or a confederacy. The proposed Constitution, so far from implying an abolition of the State governments, makes them constituent parts of the national sovereignty, by allowing them a direct representation in the Senate, and leaves in their possession certain exclusive and very important portions of sovereign power. This fully corresponds, in every rational import of the terms, with the idea of a federal government. In the Lycian confederacy, which consisted of twenty-three cities or republics, the largest were entitled to three votes in the common council, those of the middle class to two, and the smallest to one. The common council had the appointment of all the judges and magistrates of the respective cities. This was certainly the most, delicate species of interference in their internal administration; for if there be any thing that seems exclusively appropriated to the local jurisdictions, it is the appointment of their own officers. Yet Montesquieu, speaking of this association, says: "Were I to give a model of an excellent Confederate Republic, it would be that of Lycia." Thus we perceive that the distinctions insisted upon were not within the contemplation of this enlightened civilian; and we shall be led to conclude, that they are the novel refinements of an erroneous theory». Cfr. la lettera di *Alexander Hamilton to James Duan*, 3 settembre 1780, in *Hamilton Writings*, New York 2001, p. 70.

<sup>334</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 26, la quale richiama (nt. 87) P.O. CARRESE, *The Cloaking of Power. Montesquieu, Blackstone and the Rise of Judicial Activism*, Chicago University Press 2003. Sullo specifico ruolo del potere giudiziario in Montesquieu, D. FELICE, *Autonomia della giustizia e filosofia della pena nell'«Esprit des lois»*, in *Libertà, necessità e storia*, cit., pp. 75 ss.

sull'esigenza di considerare senza infingimenti la funzione giudiziaria portatrice di un germe di conflittualità perniciosa all'interno della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances e che fosse perciò necessario renderla in un certo senso invisibile e nulla:

*L'Esprit des lois*, cit., L. XI, cap. VI: «Il potere giudiziario non deve essere affidato a un senato permanente, ma deve essere esercitato da persone tratte dal grosso del popolo, in dati tempi dell'anno, nella maniera prescritta dalla legge, per formare un tribunale che duri soltanto quanto lo richiede la necessità. In tal modo il potere giudiziario, così terribile fra gli uomini, non essendo legato né a un certo stato né a una certa professione, diventa, per così dire, invisibile e nullo»<sup>335</sup>;

*L'Esprit des lois*, cit., L. XI, cap. VI: «Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in qualche senso nullo [...]»<sup>336</sup>.

In definitiva, il riferimento all'invisibilità e alla nullità del potere giudiziario corrispondevano alla precisa consapevolezza di Montesquieu in merito all'esigenza di perfezionare/correggere sul punto il suo modello di governance, indicando, peraltro, nel primo dei due testi adesso richiamati, alcune misure, come il ricorso a giudici tratti dal popolo e temporanei, il cui tratto comune implicava l'effetto della riduzione di forza operativa del potere giudiziario.

Hamilton accetta questa caratterizzazione del giudiziario risalente a Montesquieu<sup>337</sup>. Lo si evince in modo emblematico da quel che dice in un suo contributo del 28 maggio 1788, indirizzato allo Stato di New York e leggibile in *The Federalist* (n. 78), dove viene sviluppato un lungo discorso sulle caratteristiche del potere giudiziario e si ribadisce con chiarezza che quel potere, assicurando l'assoluta indipendenza dei giudici, dovesse necessariamente costruirsi in modo tale da essere debole e innocuo per i cittadini.

In conclusione, anche il riferimento al tema del potere giudiziario consente di riconoscere che Hamilton avesse abbracciato in modo convinto

---

<sup>335</sup> «La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point continuellement des juges devant les yeux; et l'on craint la magistrature, et non pas les magistrats».

<sup>336</sup> «Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle [...]».

<sup>337</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 26.

la teoria di Montesquieu, immaginandola come importante puntello dell'assetto costituzionale repubblicano degli Stati Uniti d'America: il che, sulla scia del pensatore francese, comportava rompere con la tradizione del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, così come era stata proposta anche da Machiavelli e in Inghilterra fino alla sua traduzione da parte di Locke nella *balanced polity*. In ogni caso, è di tutta evidenza che l'acquisita consapevolezza in merito alla declinazione del governo misto in Roma repubblicana e alla sua rilevabilità in epoca successiva, ma anche in merito al superamento di siffatto modello – particolarmente in Hamilton – nel pensiero americano sulla base dell'insegnamento di Montesquieu, contribuisce a specificare entro quali termini teorici sia possibile parlare di legami e cesure fra liberalismo individuale di Locke, ideale repubblicano e costituzionalismo americano<sup>338</sup>.

#### 14. *Thomas Jefferson*

A differenza della scelta netta di Hamilton in favore di Montesquieu e, quindi, del superamento della prospettiva corrispondente al governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, il pensiero di Thomas Jefferson, sul punto, si orienterà in un senso sostanzialmente più vicino al pensiero di Locke, con la sua *balanced polity* radicata nella logica del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana.

Jefferson fu un personaggio dalla notevole complessità intellettuale e un uomo politico di assoluto spessore, rivestendo in America un ruolo di primissimo piano negli anni che a ridosso della rivoluzione del 1776 segnarono la ribellione e il distacco delle colonie inglesi dall'Inghilterra<sup>339</sup>. Infatti, lo si trova tra i principali artefici della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio di quell'anno e tra i fondatori del Partito Democratico americano, ma anche nelle vesti di terzo Presidente degli Stati Uniti

<sup>338</sup> Comunque, con riguardo ai limiti entro cui parrebbe possibile inquadrare il rapporto di Montesquieu con il repubblicanesimo, cfr. J. SHKLAR, *Montesquieu and the new republicanism*, in *Machiavelli and republicanism*, ed. by G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge, 1990, pp. 265-279; P. CARRESE, *The Machiavellian spirit of Montesquieu's liberal republic*, in *Machiavelli's Liberal Republican Legacy*, ed. P.A. Rahe, New York, 2006, pp. 121-42; V.B. SULLIVAN, *Against the despotism of a republic: Montesquieu's correction of Machiavelli in the name of the security of the individual*, in *History of political thought*, 2006, pp. 263-89

<sup>339</sup> Cfr. JONES, *Storia*, cit., pp. 85 ss.

d'America<sup>340</sup>.

Era nato a Shadwell, nella Contea di Albermarle in Virginia, da un pioniere originario del Galles<sup>341</sup>. La sua famiglia era benestante. Il padre era un ricco proprietario terriero. La madre era figlia di una delle famiglie, quella dei Randolphs, più influenti del tempo.

Ebbe un'istruzione di alto livello e ciò gli consentì di avere a disposizione un notevole patrimonio culturale, le cui radici si estendevano dal pensiero di vari autori dell'antichità classica a quello di vari pensatori del Settecento<sup>342</sup>.

A quest'ultimo riguardo, rimane assai importante quanto Jefferson stesso testimonia nel suo *Legal Common place Boock*<sup>343</sup>: una specie di diario intimo, in cui usava riportare frasi di autori classici e che solo da non molto tempo è stato ricostruito in maniera filologicamente corretta con riguardo alla datazione del materiale in esso contenuto<sup>344</sup>. Dall'opera si trae sicura conferma dell'appassionata e costante centralità che Jefferson, accanto agli ideali tipicamente illuministici e della tradizione liberale con radici europee, assegnava alla conoscenza della cultura del mondo classico, ivi comprese le fonti da cui gli risultava possibile apprendere e apprezzare i tratti portanti dell'architettura costituzionale della Roma di età repubblicana<sup>345</sup>.

---

<sup>340</sup> Cfr. D. MALONE, *Jefferson and his time*, Boston 1981; M.D. PETERSON, *The Jefferson Image in the American Mind*, Oxford Univ. Press 1985; J.J. ELLIS, *American Sphinx. The character of Thomas Jefferson*, New York 1997; M. BARBATO, *Thomas Jefferson o della felicità. Autobiografia di Thomas Jefferson*, Palermo 1999; BASSANI, *Il pensiero*, cit.; ID., *Thomas Jefferson. Un profilo intellettuale*, Napoli 2002; R.B. BERNSTEIN, *Thomas Jefferson*, Oxford University Press 2005. Dell'importanza storica riconosciuta dal popolo americano in Jefferson è testimonianza plastica il fatto che ne sia stato ritratto il volto sul Monte Rushmore, accanto a quelli di George Washington, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.

<sup>341</sup> BERNSTEIN, *Thomas Jefferson*, cit., p. 2.

<sup>342</sup> Cfr. *Thomas Jefferson, the classical World and early America*, ed. by Peter S. Onuf and Nicholas P. Cole, Virginia University Press 2011.

<sup>343</sup> Cfr. *Jefferson's Legal Common place Book*, ed. Thomas Konig, Michael P. Zuckert, Princeton University Press 2019. Per il curatore dell'edizione pubblicata nel 1928, Gilbert Chinard, l'opera consentirebbe di individuare tutti gli elementi idonei alla comprensione della personalità del terzo Presidente degli Stati Uniti d'America. Scritti quando aveva tra i quindici e i trent'anni, gli appunti di Jefferson formano un fascicolo di 123 pagine.

<sup>344</sup> BASSANI, *Il pensiero*, cit., p. 24 s., nt. 4.

<sup>345</sup> Al riguardo, risulta molto indicativa una lettera di Jefferson a Robert Skipwith, del 3 agosto 1771, in risposta alla richiesta di un consiglio riguardo ai libri che dovevano ritenersi indispensabili per costruire una biblioteca di rilievo con un budget limitato a 50

In effetti, è innegabile che Jefferson attinse alla conoscenza del mondo classico per trarne spunti utilizzabili nel suo presente storico<sup>346</sup>. Lo conferma, a tacere d'altro, l'ammirazione manifestata nella già menzionata lettera dell'8 maggio 1825, da lui scritta a Richard Henry Lee – colui, peraltro, che il 7 giugno 1776 chiese al Congresso Continentale, l'organo deliberativo formato dalle tredici colonie inglesi in America durante il periodo coloniale fino alla Rivoluzione del 1776, di dichiarare l'indipendenza dall'Inghilterra –, dove il futuro 3° Presidente degli Stati Uniti d'America afferma espressamente che a fondamento della mentalità americana («*the american mind*») e, quindi, della sua, dovesse esserci il pensiero di Cicerone, oltreché di Aristotele, Locke, Sidney e altri<sup>347</sup>.

Per quanto concerne l'approccio alla cultura del Settecento e, in essa, agli ideali illuministici, le conoscenze di Jefferson furono altrettanto importanti, essendo stato favorito dagli studi che egli aveva compiuto dal 1760 al 1762 nel College of William and Mary, dove ebbe come tutore di matematica, filosofia morale e scienze lo scozzese William Small<sup>348</sup>, il quale lo aiutò ad accostarsi con buon spirito critico alle opere di autori come Molière, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e a quelle di alcuni illuministi scozzesi, forse meno noti, ma non per questo meno rilevanti, come Francis Hutcheson, Thomas Reid, Adam Ferguson<sup>349</sup>.

D'altro canto, a conferma dell'importanza che ebbe per Jefferson il valore della conoscenza e quale evidenza del background poliedrico che si sente costantemente riecheggiare nei suoi scritti e nella sua azione politica, non si può dimenticare quella sorta di venerazione che traspare diffusamente anche per le opere d'arte antiche.

Significato non marginale nella dinamica del nostro discorso assume, comunque, l'apprezzamento manifestato da Jefferson per Paul de Rapin de Thoyras e la sua monumentale *Histoire de l'Angleterre* (1723).

Di quest'ultimo autore si è sostenuto che avrebbe fornito lo stampo

---

sterline. Se ne ricava che Jefferson riteneva culturalmente fondamentale nella formazione personale sia le opere di natura storica che quelle più strettamente politiche, riconoscendo un posto d'onore a molti autori greci e latini, oltreché ai saggi di Locke, ai *Discourses on Government* di Algernon Sidney, ai volumi di filosofia politica di Bolingbroke, ai volumi della *Storia d'Inghilterra* di David Hume, alla Bibbia, alle opere di Giuseppe Flavio e ad alcuni specifici storici come Obediah Hulme e Paul de Rapin de Thoyras.

<sup>346</sup> C.J. RICHARD, *The Founders and the Classics: Greece, Rome and the American Enlightenment*, Cambridge 1994, p. 131.

<sup>347</sup> Cfr. sopra, § 10, nt. 283.

<sup>348</sup> Cfr. H.L. GANTER, *William Small, Jefferson's Beloved Teacher*, William and Mary Quarterly, 1947, pp. 505 ss. Cfr. BARBATO, *Thomas Jefferson*, cit., p. 97.

<sup>349</sup> BASSANI, *Il pensiero*, cit., p. 26 e nt. 7.

per la lettura della governance inglese proposta da Montesquieu: nel senso che avrebbe descritto il governo inglese come un governo misto sulla scia di Polibio, offrendo, quindi, questa specifica prospettiva a Montesquieu, il quale, ancorché affermerà che un regime di libertà come quello inglese non potesse concepirsi senza la separazione dei poteri, nel capitolo 6 del libro XI dell'*Esprit des lois*, non proporrebbe nulla di più che la descrizione del governo misto con il bilanciamento dei poteri<sup>350</sup>.

In effetti, non parrebbe arbitrario ammettere che Rapin de Thoyras, conformemente a quanto può riscontrarsi in parte della riflessione filosofica, storica, politica e nei dibattiti sviluppatasi in Francia prima della rivoluzione del 1789, apprezzasse l'idea di governo misto: però, è anche vero che la separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances di Montesquieu abbia segnato il superamento di quella idea, ponendosi al di là della balanced polity lockiana, da intendere, a sua volta, come traduzione del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana grazie al riconoscimento del momento di equilibrio dell'operatività autonoma e concorrente dei diversi sistemi di governo non più nella mera virtù civica, bensì nella disponibilità di diritti in esclusiva da parte di ciascuno di essi<sup>351</sup>. Al di là di questi sviluppi, comunque, resta il fatto che la lettura del governo inglese come un governo misto anche nella declinazione romana e, quindi, come una pluralità di sistemi di governo, operanti in regime di autonomia concorrente e connessi al re, ai nobili e al popolo, potesse in qualche modo percepirsi nel pensiero di Rapin de Thoyras: il che, a fronte dell'apprezzamento per tale autore manifestato da Jefferson e della mancanza di distinguo sul punto, rende plausibile l'adesione da parte del futuro 3° Presidente degli Stati Uniti a quello specifico modello di governance, di cui Locke aveva proposto la traduzione ammodernatrice in termini di balanced polity, e, in contrappunto, il rifiuto nelle sue grandi linee della prospettiva delineata da Montesquieu, la quale, a sua volta, ne aveva segnato il deciso superamento. Tanto più che questa conclusione viene oggettivamente suggerita da quanto Jefferson scrive nel suo *Legal Common Place Book*, proponendo annotazioni varie sul contenuto dell'*Esprit des lois* e mostrando in modo diretto di non apprezzare granché la teoria della separazione funzionale

<sup>350</sup> Cfr. sopra, § 9, nt. 266. Sul punto, DE SAINT-VICTOR, *Les racines*, cit., p. 159, tra l'altro, sottolinea che la «vulgate juridique a fait de Montesquieu le père de la separation des pouvoirs telle qu'on la concevra ensuite dans les grand textes révolutionnaires. On peut [...] estimer que le chapitre 6 du livre XI ne contient rien de plus que la description la plus classique d'un gouvernement mixte avec *balance des pouvoirs*».

<sup>351</sup> Sulle due questioni, rispettivamente, cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., § 15 e sopra, § 9.

dei poteri con la prassi checks and balances, nonostante che dall'opera di Montesquieu avesse tratto alcuni insegnamenti in merito all'esigenza di evitare in una repubblica la concentrazione di poteri attraverso la loro distinzione, di disporre di un adeguato sistema penale, di favorire l'istruzione come viatico per avere cittadini virtuosi. D'altro canto, come ha rilevato Gilbert Chinard (il curatore dell'edizione di *Legal Common Place Book* del 1928), il suo atteggiamento nel complesso sfavorevole nei confronti di Montesquieu si accentuerà verso la fine degli anni Ottanta: lo si può desumere da quanto scrive in una lettera inviata nel 1790 al nipote Thomas Mann Randolph, dove prende recisamente le distanze dall'opera del filosofo francese, definendola un misto di «eresie e verità» e palesando così severità di giudizio nei confronti del pensiero montesquieuiano<sup>352</sup>.

Va osservato che al formarsi dell'atteggiamento di sostanziale diffidenza per il pensiero di Montesquieu dovette verosimilmente non poco contribuire la frequentazione del mondo intellettuale parigino, dove Jefferson era stato introdotto da Benjamin Franklin<sup>353</sup>, quando gli si era sostituito nell'incarico di ambasciatore in Francia<sup>354</sup>. Allora, infatti, il mondo culturale francese si era popolato di intellettuali che in modo semplificato possono dividersi fra 'américanistes' e 'anglomanes': fra coloro, cioè, che erano contrari al mercantilismo britannico e coloro che apprezzavano il modello costituzionale inglese. Il contatto con questo mondo e con i dibattiti che lo animavano può ragionevolmente fare pensare che abbia – quanto meno – indirizzato Jefferson verso un atteggiamento critico nei confronti della lettura della governance di Montesquieu: in particolare, per quanto riguardava il riferimento alla realtà costituzionale inglese in senso favorevole a essa, ponendo Jefferson, in definitiva, su una linea di pensiero simile a quella esplicitata dal conte e filosofo Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy nel *Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu*, un'opera pubblicata nel 1807, di cui il futuro 3° Presidente degli Stati Uniti d'America ebbe sicura conoscenza,

<sup>352</sup> Cfr. CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 28 e nt. 97.

<sup>353</sup> Sui rapporti di Jefferson con quel mondo culturale, cfr. M. ALBERTONE, *Condorcet, Jefferson et l'Amérique*, in *Condorcet: homme des lumières et de la révolution*, a cura di A.-M. Chouillet, P. Crépel, Paris 1991, p. 189. Su Franklin, cfr. FAEDDA, *Élites*, cit., pp. 145 ss.

<sup>354</sup> Jefferson terrà l'incarico in terra di Francia dal 1785 al 1789, divenendo, peraltro, membro della celebre loggia massonica 'Les Neuf Soeurs' del Grande Oriente di Francia. Cfr. C. FRANCOVICH, *Storia della Massoneria in Italia. I liberi Muratori italiani dalle origini alla Rivoluzione francese*, Milano 2013, p. 239. La permanenza in Francia, peraltro, gli impedirà di partecipare direttamente alle discussioni che accompagnarono il varo della Costituzione degli Stati Uniti d'America.

avendone curato la traduzione in lingua inglese<sup>355</sup>. Nel *Commentaire sur L'Esprit des Lois*, Jefferson troverà sviluppata una critica incisiva della governance delineata nell'*Esprit des lois*, ma anche la correzione di alcuni errori economici di Montesquieu rintracciabili nella sua opera. Sotto questo duplice punto di vista, può dirsi che il *Commentaire* sarà una pietra miliare nel lungo dipanarsi delle scienze sociali. La critica di Destutt de Tracy si giustificava alla luce delle esigenze del tempo in cui fu concepita: in particolare, nei primi anni del XIX secolo, quando andava prendendo sempre più forza l'idea che il pensiero liberale dovesse rilanciarsi assieme alle promesse di libertà e di eguaglianza su cui si era fondato il movimento a base della rivoluzione francese. Entro questa prospettiva, Destutt de Tracy delinea un rinnovamento dei fondamenti della scienza politica, apparendo, rispetto ai possibili assetti costituzionali, pendant di Benjamin Constant e di quanto quest'ultimo andrà enunciando – più o meno in quegli stessi anni – nei *Principes de politique*<sup>356</sup>. Destutt de Tracy, cioè, si

<sup>355</sup> Più precisamente, il riferimento è al *Commentaire sur l'«Esprit des lois» de Montesquieu. Suivi d'Observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre de même ouvrage, et d'un Mémoire sur cette question: «Quels sont les moyens de fonder la morale d'un peuple?»*, Paris 1819 (rist. anast. Genève 1970), il cui titolo inglese sarà *Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws*.

<sup>356</sup> Cfr. P. PASQUINO, *Sieyès, Constant e il 'governo dei moderni'. Contributo alla storia del concetto di rappresentanza politica*, in *Filosofia politica*, 1987, pp. 77 ss. Va precisato che Constant, soprattutto nei suoi *Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France*, esamina la libertà generale di partecipazione rispetto alla intangibile libertà individuale. Di questa idea si trova traccia inequivocabile, per esempio, quando egli afferma che in una società «fondée sur la souveraineté du peuple, il est certain qu'il n'appartient à aucun individu, à aucune classe, de soumettre le reste à sa volonté particulière; mais il est faux que la société tout entière possède sur ses membres une souveraineté sans bornes» (*Principes de politique*, in *Écrits politiques*, Paris 1997, p. 312). Quindi, specificando il significato assegnato alla sovranità Constant aggiunge che il complesso «des citoyens est le souverain, dans ce sens, que nul individu, nulle fraction, nulle association partielle ne peut s'arroger la souveraineté, si elle ne lui a pas été déléguée. Mais il ne s'ensuit pas que l'universalité des citoyens, ou ceux qui par elle sont investis de la souveraineté, puissent disposer souverainement de l'existence des individus»; e ciò in quanto, al contrario, esiste «une partie de l'existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. Au point où commence l'indépendance et l'existence individuelle, s'arrête la juridiction de cette souveraineté» (*Principes de politique*, cit., pp. 312 s.). Più specificamente, il pensiero di Constant si pone agli antipodi di quello di Rousseau, il quale nel suo *Contrat social* ha «méconnu cette vérité», e questo «erreur» «a fait de son Contrat social, si souvent invoqué en faveur de la liberté, le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme. Il définit le contrat passé entre la société et ses membres, l'aliénation complète de chaque individu avec tous ses droits et sans réserve à la communauté» (*Principes de politique*, cit., p. 313). Il che conduce Constant a

pone il problema di verificare se e quanto le idee espresse nell'*Esprit des lois* di Montesquieu fossero compatibili con queste esigenze di rinnovamento, pervenendo a un giudizio sostanzialmente negativo<sup>357</sup>. Anzi, egli – al pari di quanto potrebbe dirsi per Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet e le sue *Observations sur le XXIX<sup>e</sup> livre de l'Esprit*

sostenere quelli che gli appaiono «la vérité importante, le principe éternel»: in sostanza, il fatto che alcuna «autorité sur la terre n'est illimitée, ni celle du peuple, ni celle des hommes qui se disent ses représentants, ni celle des rois, à quelque titre qu'ils règnent, ni celle de la loi, qui, n'étant que l'expression de la volonté du peuple ou du prince, suivant la forme du gouvernement, doit être circonscrite dans les mêmes bornes que l'autorité dont elle émane. Les citoyens possèdent des droits individuels indépendants de tout autorité sociale ou politique, et toute autorité qui viole ces droits devien illégitime. Le droits des citoyens sont la liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, dans laquelle est comprise sa publicité, la jouissance de la propriété, la garantie contre tout arbitraire. Aucune autorité ne peut porter atteinte à ces droits, sans déchirer son propre titre». Ne consegue che la «souveraineté du peuple n'étant pas illimitée, et sa volonté ne suffisant point pour légitimer tout ce qu'il veut, l'autorité de la loi qui n'est autre chose que l'expression vraie ou supposée de cette volonté, n'est pas non plus sans bornes» (*Principes de politique*, cit., p. 318). È ancora: «La souveraineté du peuple n'est pas illimitée: elle est circonscrite dans les bornes que lui tracent la justice et les droits des individus. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste. Les représentants d'un' nation n'ont pas le droit de faire ce que la nation n'a pas le droit de faire elle-même» (*Principes de politique*, cit., p. 319). Tutto ciò spiega già con sufficiente chiarezza perché Constant preferisca nettamente la libertà dei moderni, al contrario di Rousseau, il quale, «en trasportant dans nos temps modernes une étendue de pouvoir social, de souveraineté collective qui appartenait à d'autres siècles ... a fourni néanmoins de funestes prétextes à plus d'une genre de tyrannie» (B. CONSTANT, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*, in *Écrits politiques*, cit., p. 604). In ogni caso, può dirsi che Constant presenta la libertà dei moderni come sinonimo della libertà del comportamento individuale, vedendo in ciò qualcosa di sacro e inviolabile, innanzi a cui qualsivoglia potere deve arrestarsi. Il che, ovviamente, implica l'identificazione dell'oggetto stesso di una costituzione e la delimitazione dell'attività di un governo costituzionale, sancendo, comunque, il principio della subordinazione della legge ordinaria alla costituzione.

<sup>357</sup> Con riguardo al pensiero di Destutt de Tracy, cfr. CH.B. WELCH, *Liberty and Utility: The French Idéologues and the Transformation of Liberalism*, Columbia University Press 1984; B. HEAD, *Ideology and Social Science: Destutt de Tracy and French Liberalism*, Boston 1985; D. KLEIN, *Deductive economic methodology in the French Enlightenment: Condillac and Destutt de Tracy*, in *History of Political Economy*, 1985, pp. 51 ss. Più specificamente sul rapporto fra Destutt de Tracy e Montesquieu, cfr. P.-H. IMBERT, *Destutt de Tracy critique de Montesquieu, ou de la liberté en matière politique*, Paris 1974; M. BARBERIS, *Destutt de Tracy critico di Montesquieu, ovvero la «science sociale» settecentesca al bivio*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1980, pp. 369 ss. (ma anche in *Sette studi sul liberalismo rivoluzionario*, Torino 1989, pp. 65 ss.); J. GOLDZINK, *Destutt de Tracy et Montesquieu*, in *Scepticisme et exégèse. Hommage à Camille Pernot*, coord. da B. Besnier, Fontenay/Saint-Cloud 1993, pp. 275 ss.

*des lois* – proporrà una lettura di Montesquieu non quale esponente liberale accostabile agli intellettuali Encyclopédistes, come i Philosophes aperti alle istanze illuministiche, bensì, piuttosto, quale partigiano delle posizioni dei nobili di *ancien régime*, posto che egli avrebbe parlato di libertà, ma con riferimento solo a quella degli aristocratici.

A ogni modo, anche l'accostamento di Jefferson al *Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu* e, soprattutto, al suo autore conferma una diffidenza di fondo rispetto alla teoria politica di Montesquieu e, certamente, la scarsa fiducia nell'utilità della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *check and balances*, dovendosi – quanto meno – procedere alla sua 'correzione' per realizzare un assetto costituzionale più democratico<sup>358</sup>.

Del resto, la tendenza di Jefferson a prendere le distanze dal pensiero di Montesquieu si ritrova anche in quanto egli scrive il 28 maggio 1816 a John Taylor<sup>359</sup>, l'autore dell'opera intitolata *An Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States*<sup>360</sup>, per ringraziarlo di avergli offerto argomentazioni decisive contro l'autore dell'*Esprit des lois* la cui teoria era da considerare il frutto della paura nel popolo, nata dall'esperienza delle folle in circolazione nelle grandi e caotiche città dell'Europa, ma che doveva ritenersi ingiustificata per chi visse negli Stati Uniti d'America<sup>361</sup>.

D'altro canto, è pure verosimile ritenere che la diffidenza di Jefferson in merito alla teoria della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *checks and balances* di Montesquieu abbia avuto pendant e un peso

---

<sup>358</sup> Una visione molto simile in favore della realizzazione di un costituzionalismo democratico, correttivo dell'orientamento espresso da Montesquieu, si può altresì cogliere nell'opera *An Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States* di John Taylor, comparsa nel 1814. Anche in quest'opera, infatti, si insiste sostanzialmente su un atteggiamento critico rispetto alla visione costituzionale direttamente deducibile dall'impianto teorico montesquieuiano, prendendo, peraltro, di mira la *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* di John Adams: in particolare, perché Taylor ritiene che la Costituzione degli Stati Uniti d'America, entrata in vigore nel 1789, dovesse essere sottoposta a revisione nelle parti in cui gli appariva eccessivamente incline ad aderire *tout court* al sistema dei *checks and balances*; in altri termini, la struttura della carta fondamentale degli Stati Uniti d'America avrebbe dovuto ridefinirsi per essere più vicina alle esigenze di partecipazione, decentramento e moltiplicazione degli spazi decisionali. Cfr. D.N. MAYER, *The Constitutional Thought of Thomas Jefferson*, University Press of Virginia 1997<sup>2</sup>, pp. 141 ss.

<sup>359</sup> Cfr. <http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=308>.

<sup>360</sup> Su questo autore e la relativa opera, cfr. MAYER, *ibid.*

<sup>361</sup> CASALINI, *L'esprit*, cit., p. 33.

rilevante nella presa di distanze dalla prospettiva federale delineata dal filosofo francese e nel concreto contrasto del 3° Presidente degli Stati Uniti d'America con chi la sosterrà per la costituzione della nuova nazione<sup>362</sup>. Si tratta, del resto, di un atteggiamento oppositivo cui Jefferson rimase fedele praticamente fino quasi alla fine della sua vita, così come può apprezzarsi in quel che egli scrive in una lettera indirizzata il 5 giugno 1824 a John Cartwright<sup>363</sup>:

«Con rispetto al nostro Stato e governo federale, non penso che essi siano correttamente compresi dagli stranieri. Questi generalmente suppongono che il primo sia subordinato al secondo [governo federale]. Ma non è così. Entrambi costituiscono i dipartimenti coordinati di una semplice e integrata unità. Ai governi statali è riservata tutta la legislazione e l'amministrazione, negli affari che concernono solamente i propri cittadini; al governo federale è destinato tutto ciò che concerne gli stranieri, o i cittadini degli altri Stati, solo queste funzioni essendo federali. Ai primi gli affari interni, al secondo la branca estera della stessa attività di governo; e nessuna delle due parti possiede il controllo dell'altra, ma solo entro il proprio dipartimento [...]ma, se [un conflitto di poteri] non può evitarsi né risolversi con un compromesso, sia riunita una convenzione tra gli Stati, per ascrivere il potere controverso al dipartimento giudicato più idoneo [...]»<sup>364</sup>.

Nel ragionamento si coglie la volontà di affermare l'intima predilezione per una prospettiva dalle sfumature confederali, in conformità con una linea di pensiero cui Jefferson fu legato almeno fin dal suo ritorno in patria dalla Francia. Egli venne allora nominato dal Presidente George Washington ministro degli esteri degli Stati Uniti, divenendo, assieme al ministro del tesoro Alexander Hamilton, uno dei personaggi di maggiore spicco nella vita politica americana, e finendo per essere coinvolto attivamente anche

<sup>362</sup> Sul punto, cfr. quanto si è rilevato sopra, § 13.

<sup>363</sup> Su di lui, cfr. JOHN W. OSBORNE, *John Cartwright*, Cambridge University Press 1972.

<sup>364</sup> «With respect to our state and federal governments, I do not think their relations correctly understood by foreigners. They generally suppose the former subordinate to the latter. But this is not the case. they are coordinate departments of one simple, and integral whole. To the State governments are reserved all legislation and administration in affairs which concern their own citizens only, and to the federal government is given whatever concerns foreigners, or the citizens of other states; these functions alone being made federal. The one is the domestic the other the foreign branch of the same government; neither having controul over the other, but within it's own department [...] but if it [un conflitto di poteri] can neither be avoided nor compromised, a Convention of the states must be called to ascribe the doubtful power to that department which they may think best».

nelle problematiche in punto di riconoscimento o meno della struttura federale nella costituzione degli Stati Uniti d'America.

Al riguardo, emersero proprio con Hamilton profonde divergenze valutative, di cui, più in generale, diverranno espressione due schieramenti contrapposti, destinati a rimanere il nocciolo dei primi due partiti degli Stati Uniti d'America: quello federalista e quello democratico-repubblicano.

Il secondo partito fu fondato da Thomas Jefferson, con l'aiuto di James Madison e James Monroe.

Invece, il partito federalista avrà come qualificato punto di riferimento Alexander Hamilton.

Guardando specificamente a Hamilton e Jefferson, non è arbitrario ritenere che la contrapposizione tra federalismo e antifederalismo fosse il precipitato dell'adesione di Hamilton alla teoria della separazione funzionale dei poteri e alla prassi dei checks and balances entro cui si situava la prospettiva federale di Montesquieu, il quale, a sua volta, aveva mandato in soffitta la *balanced polity* di Locke e il residuo in essa della logica del governo misto secondo la declinazione romana; mentre, per quanto concerne Jefferson, saremmo di fronte all'esito della maturazione di un orientamento opposto, il cui fondamento risiedeva nella lontananza nei confronti dell'autore dell'*Esprit des lois*.

Certo, non si deve credere che Jefferson si fosse sempre attestato su posizioni irrimediabilmente incompatibili con il pensiero montesquieuiano: quanto meno, in punto di valutazione della virtù, rispetto a cui si coglie una prospettiva assimilabile a quella espressa da Adams<sup>365</sup>.

A quest'ultimo riguardo, indicazioni sul punto di vista ascrivibile a Jefferson possono trarsi da quanto egli lascia trasparire nel preambolo del suo *Bill for the More General Diffusion of Knowledge*, con cui nel 1779 propose un sistema di educazione pubblica, e in due lettere indirizzate a Peter Carr il 10 agosto del 1787 e a Thomas Law, il 13 giugno del 1814, dove sostanzialmente si insiste sul fatto che solo gli individui dotati di «genius and virtue» potessero dare vita a una società a dimensione umana:

«[...] e si ritiene che il mezzo più efficace per impedire ciò sarebbe, per quanto possibile, illuminare le menti delle persone in generale, e più specialmente dare loro la conoscenza di quei fatti, che la storia mostra, che, posseduti in tal modo dell'esperienza di altre epoche e paesi, possono essere messi in grado di conoscere l'ambizione sotto tutte le sue forme e spinti a esercitare i loro poteri naturali per sconfiggerne i propositi. E in ogni caso è generalmente vero

---

<sup>365</sup> Cfr. sopra, § 12.

che saranno più felici quelle persone le cui leggi sono migliori e sono meglio amministrate, e che le leggi saranno formate con saggezza e amministrate onestamente se coloro che le formano e le amministrano sono saggi e onesti; da qui diventa conveniente per promuovere la felicità pubblica che quelle persone, le quali sono state dotata dalla natura di genio e virtù, siano rese dall'educazione liberale degne di ricevere e in grado di custodire il sacro deposito dei diritti e delle libertà dei loro concittadini, e che dovrebbero essere chiamate a tale carica senza avere riguardo alla ricchezza, alla nascita o ad altra condizione o circostanza accidentale»;

«L'uomo è destinato alla società. La sua moralità, quindi, è stata uniformata a questo oggetto. Egli è stato dotato di un senso del giusto e dell'ingiusto specificamente relativo a questo. Questa facoltà è parte importante della sua natura, come il senso della vista, dell'udito, del tatto; questo è il vero fondamento della moralità, e non un *to kalon*, o la Verità e compagnia bella, come hanno immaginato fantasiosi scrittori. La facoltà morale, la coscienza è parte altrettanto dell'uomo come le sue braccia e le sue gambe. È dato a tutte le creature umane a un grado maggiore o minore, così come la forza delle membra è data a un grado maggiore o minore [...] Questo senso può essere sottomesso, è vero, alla guida della ragione in qualche misura; ma a questo scopo è sufficiente una piccola riserva: perfino meno di quello che chiamiamo senso comune. Sottoponi una questione morale a un contadino e a un professore: il primo deciderà altrettanto bene, e spesso meglio dell'altro, poiché non sarà stato sviato da regole astratte e artificiali»;

«La verità, senza dubbio, è una branca della morale [...] Ma presentarla come il suo fondamento sarebbe come prendere un albero per le radici e piantarlo con un ramo al suolo e il fusto rovesciato in aria. Alcuni hanno fatto dell'amore verso Dio il fondamento della morale [...] Se fosse vero che noi compiamo una buona azione soltanto per amore verso Dio e la convinzione di fargli cosa gradita, donde deriva allora il senso morale di un ateo? [...] L'interesse o piuttosto l'amore di sé è stato sostituito con maggiore plausibilità come fondamento della morale. Ma secondo me sono le nostre relazioni con gli altri a segnare i confini della morale. Con noi stessi noi ci troviamo nel campo dell'identità, non della relazione, la quale ultima, richiedendo due soggetti, esclude l'amore di sé limitato a una persona unica [...] L'amore di sé quindi non è che la controparte della morale. Anzi ne è esattamente la controparte. È esso l'unico antagonista della virtù, in quanto, grazie alla nostra inclinazione a compiacere sé stessi, ci induce costantemente a violare i nostri doveri verso gli altri [...] la natura ha radicato nei nostri petti un amore per il prossimo, un senso del dovere verso di esso, un istinto morale in breve, che ci induce a partecipare irresistibilmente alle loro disgrazie e a soccorrerli [...]

L'assenza o l'imperfezione in alcuni uomini del senso morale, come l'essenza o l'imperfezione del senso della vista e dell'udito in altri, non è affatto una prova che questo sia una caratteristica generale della specie [...] Io credo dunque sinceramente nell'esistenza di un istinto morale. È questo la gemma più preziosa con cui è ornato il carattere dell'uomo e la sua assenza come più degradante della più repellente delle deformità fisiche»<sup>366</sup>.

<sup>366</sup> «[...] and it is believed that the most effectual means of preventing this would be, to illuminate, as far as practicable, the minds of the people at large, and more especially to give them knowledge of those facts, which history exhibiteth, that, possessed thereby of the experience of other ages and countries, they may be enabled to know ambition under all its shapes, and prompt to exert their natural powers to defeat its purposes. And whereas it is generally true that that people will be happiest whose laws are best, and are best administered, and that laws will be wisely formed, and honestly administered, in proportion as those who form and administer them are wise and honest; whence it becomes expedient for promoting the publick happiness that those persons, whom nature hath endowed with genius and virtue, should be rendered by liberal education worthy to receive, and able to guard the sacred deposit of the rights and liberties of their fellow citizens, and that they should be called to that charge without regard to wealth, birth or other accidental condition or circumstance»;

“Man was destined for society. His morality therefore was to be formed to this object. He was endowed with a sense of right and wrong merely relative to this. This sense is as much a part of his nature as the sense of hearing, seeing, feeling; it is the true foundation of morality, and not the truth, &c., as fanciful writers have imagined. The moral sense, or conscience, is as much a part of man as his leg or arm. It is given to all human beings in a stronger or weaker degree, as force of members is given them in a greater or less degree. [...] This sense is submitted indeed in some degree to the guidance of reason; but it is a small stock which is required for this: even a less one than what we call Common sense. State a moral case to a ploughman and a professor. The former will decide it as well, and often better than the latter, because he has not been led astray by artificial rules»;

«Truth is certainly a branch of morality [...] but, presented as it's foundation, it is as if a tree, taken up by the roots, had it's stem reversed in the air, and one of it's branches planted in the ground. Some have made the love of god the foundation of morality [...] if we did a good act merely from the love of god, and a belief that it is pleasing to him, whence arises the morality of the Atheist? [...] Self-interest, or rather Self love, or Egoism, has been more plausibly substituted as the basis of morality. but I consider our relations with others as constituting the boundaries of morality. with ourselves we stand on the ground of identity, not of relation; which last, requiring two subjects, excludes self-love confined to a single one [...] self-love therefore is no part of morality. Indeed it is exactly it's counterpart. It is the sole antagonist of virtue, leading us constantly by our propensities to self-gratification in violation of our moral duties to others [...] nature hath implanted in our breasts a love of others, a sense of duty to them, a moral instinct in short, which prompts us irresistibly to feel and to succour their distresses [...] the want or imperfection of the moral sense in some men, like the want or imperfection of the senses of sight and hearing in others, is no proof that it is a general characteristic of the species [...] I sincerely then believe with you in the general existence of a moral instinct. I think it the brightest gem with which the

In definitiva, con l'introduzione di un tema di cui è fatto esplicito riferimento nella Dichiarazione di indipendenza promulgata il 4 luglio del 1776 dal Congresso di Philadelphia<sup>367</sup>, probabilmente sancendosi per la prima volta nella storia alla sua proclamazione nell'atto fondativo di una nazione, emerge in Jefferson il convincimento che la felicità individuale e pubblica in una buona società dipendesse dalla presenza di cittadini complessivamente mossi nel loro agire dalla tensione morale verso il bene.

Jefferson, cioè, ridefinisce la virtù civica, che si era affermata in Roma repubblicana come elemento equilibratore dell'operatività autonoma e concorrente di diversi sistemi di governo (*auctoritas patrum, imperium* della città, *potestas* del popolo e dei tribuni della plebe)<sup>368</sup>, in termini di virtù politica e di virtù nella repubblica, presentandole, sulla scia di Montesquieu, alla stregua di un necessario amore per la patria e per l'eguaglianza, senza contaminazione con la virtù morale o cristiana<sup>369</sup>.

Come Adams<sup>370</sup>, quindi, Jefferson 'declassa' la virtù civica romana a mero parametro valutativo dell'agire del cittadino in una repubblica che dispense di propri meccanismi di funzionamento a prescindere dalla virtù individuale e pubblica: nel senso che questo funzionamento non dipendeva dalla virtù dei cittadini, bensì, una volta accantonata la teoria montesquieuiana della separazione funzionale dei poteri e della prassi dei checks and balances, dalla balanced polity di Locke e, perciò, dal riconoscimento in esclusiva di specifici diritti a ciascuno dei diversi sistemi di governo/parti sociali autonomi e concorrenti di cui si componeva lo Stato.

Se ne ricava che la virtù cui Jefferson pensa costituiva patrimonio della sfera soggettiva di ogni individuo in società con un ribaltamento evidente dell'idea degli illuministi alla Jean-Jacques Rousseau, secondo cui ogni uomo nascerebbe buono e giusto, diventando ingiusto a causa del suo vivere in società, che ne corromperebbe lo stato originario<sup>371</sup>: infatti, per il

---

human character is studded; and the want of it as more degrading than the most hideous of the bodily deformities».

<sup>367</sup> Cfr. oltre, § 15.

<sup>368</sup> Cfr. sopra, § 2.

<sup>369</sup> Cfr. sopra, § 12 e nt. 316.

<sup>370</sup> Cfr. sopra, § 12.

<sup>371</sup> Nel senso che l'uomo vedrebbe deteriorare la sua indole buona dallo Stato che lo priva della sua libertà e dei suoi diritti naturali. Cfr. J.-J. ROUSSEAU, *Discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini*, in *Discorsi*, a cura di L. Luporini, Milano 2007. Il che, a sua volta, distingueva il filosofo ginevrino da Thomas Hobbes, il quale, invece, aveva visto l'uomo come un essere di per sé malvagio, il cui egoismo e la cui cattiveria dovevano essere frenati proprio dalla vita in società e dallo Stato. Da qui il senso della massima di Hobbes homo homini lupus: l'uomo, cioè, è lupo per l'altro. Su

futuro 3° Presidente degli Stati Uniti d'America era vero l'esatto contrario, nel senso che il «genius» e la «virtue» di ogni individuo lo rendeva felice nella vita sociale e creava la felicità pubblica.

A ogni modo, può concludersi che Jefferson, ancorché non rigettasse totalmente il pensiero di Montesquieu<sup>372</sup>, si fosse attestato in una

---

di essa, cfr. quanto si è rilevato sopra, § 8, nt. 239.

<sup>372</sup> Ciò, per esempio, deve dirsi in merito alle riserve sull'operatività del potere giudiziario. In proposito, è senz'altro indicativo quanto Jefferson scrive in una lettera inviata al Judge Spencer Roane, il 6 settembre del 1819: «Se questa opinione fosse fondata, allora davvero la nostra sarebbe una costituzione suicida. Poiché intendendo stabilire tre dipartimenti [legislativo, esecutivo e giudiziario], coordinati e indipendenti, che potessero controllarsi e bilanciarsi l'uno con gli altri (three departments, co-ordinate and independent that they might check and balance one another), essa avrebbe attribuito, coerentemente con quella opinione, a uno di essi soltanto il diritto di prescrivere le regole per il governo degli altri, e inoltre a quello dei tre che non è eletto ed è indipendente dalla nazione [...] La costituzione, in questa ipotesi, è soltanto una massa di cera nelle mani del potere giudiziario, che questo può plasmare e sagomare in qualsiasi forma gli piaccia. Si dovrebbe rammentare quale assioma di verità eterna in politica che, in qualsiasi governo, qualsiasi potere indipendente è al tempo stesso anche assoluto: all'inizio soltanto in teoria, finché lo spirito del popolo è vigile, ma anche in pratica non appena esso si allenti. L'indipendenza non può essere data a nessuno, all'infuori del popolo nel suo complesso. Esso è per natura indipendente da tutto, eccetto che dalla legge morale» («If this opinion be sound, then indeed is our constitution a complete *felo de se*. For intending to establish three departments, co-ordinate and independent, that they might check and balance one another, it has given, according to this opinion, to one of them alone, the right to prescribe rules for the government of the others, and to that one too, which is unelected by, and independent of the nation [...] The constitution, on this hypothesis, is a mere thing of wax in the hands of the judiciary, which they may twist and shape into any form they please. It should be remembered, as an axiom of eternal truth in politics, that whatever power in any government is independent, is absolute also; in theory only, at first, while the spirit of the people is up, but in practice, as fast as that relaxes. Independence can be trusted nowhere but with the people in mass. They are inherently independent of all but moral law»). Queste parole introducono una valutazione positiva in merito alla preoccupazione manifestata da Montesquieu con riguardo all'operatività di quello che Jefferson definisce 'dipartimento giudiziario' (sui pericoli e sulle relative contromisure individuati da Montesquieu, cfr. sopra § 9). Nella lettera, infatti, si precisa che esso non potesse intendersi del tutto indipendente dal popolo, il quale era per natura la vera entità a essere in uno Stato del tutto indipendente, fatta eccezione che per i limiti posti dalla legge morale, come garanzia di libertà. Era da questa constatazione che discendeva l'esigenza di imbrigliare adeguatamente la potenza di per sé espansiva e prevaricatrice del potere giudiziario. Il popolo, peraltro, come scrive lo stesso Jefferson in una lettera del 24 aprile 1816 indirizzata a Dupont de Nemours, esercitava più in generale un suo ruolo preminente nello Stato attraverso la partecipazione politica secondo il principio rappresentativo: «Io credo che [...] l'azione diretta dei cittadini, negli affari che sono alla portata della loro competenza, e in tutti gli altri casi, attraverso i rappresentanti, scelti direttamente, e revocabili da loro stessi, costituisca l'essenza della

posizione generalmente lontana da lui e da chi in America si mostrava orientato in senso contrario, finendo per collocarsi piuttosto sul versante della *balanced polity* di Locke, con il suo radicamento ideale nel governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana. Il che, a sua volta, contribuisce a specificare le nuances del repubblicanesimo americano e delle sue origini, a cominciare dalla scelta in favore di una conformazione federale o confederale degli Stati Uniti d'America.

15. *L'alternativa federalismo/confederalismo nella genesi degli Stati Uniti d'America. La Dichiarazione di indipendenza americana*

I dati fin qui emersi evidenziano un'ampia riflessione e un intenso dibattito nel mondo culturale e politico americano a ridosso della rivoluzione del 1776, in cui si coglie, all'interno della sicura adesione alla forma di governo repubblicana, una polarizzazione dialettica intorno alla teoria della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *checks and balances* di Montesquieu e alla teoria della *balanced polity* di Locke con i suoi agganci genetici alla logica del governo misto nella declinazione romana: il che, nel secondo versante, lascia intravedere l'aggancio con un elemento distintivo del modo di essere della *politeia/constitutio* di Roma repubblicana, senz'altro idoneo a qualificare il repubblicanesimo americano, con ripercussioni altresì sul suo sviluppo in senso federale o confederale.

Tutto ciò, per vero, parrebbe essere rimasto in un primo momento sotto traccia nei suoi possibili riflessi sul piano della concreta articolazione costituzionale da dare agli Stati Uniti d'America. Tanto è vero che si registrerà una certa convergenza a prevalente connotazione lockiana e senza grandi sconvolgimenti nel lavoro compiuto durante la primavera del 1776 da John Adams assieme a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson,

---

repubblica; che tutti i governi sono più o meno repubblicani in proporzione della misura in cui questi principi entrino nella loro composizione; e che il governo rappresentativo è suscettibile di estendersi su una superficie di paesi maggiore rispetto a qualsiasi altra forma» («I believe that [...] action by the citizens in person, in affairs within their reach and competence, and in all others by representatives, chosen immediately, & removable, by themselves, constitutes the essence of a republic; that all governments are more or less republican in proportion as this principle enters more or less into their composition; and that a government by representation is capable of extension over a greater surface of country than one of any other form»).

Roger Sherman, Robert Livingston, come componenti del c.d. Comitato dei cinque membri, per stendere la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, da considerare la prima Costituzione americana.

L'affermazione, del resto, viene suffragata dalla rapida considerazione dei contenuti più specifici della Dichiarazione.

Essa fu ratificata a Filadelfia il 4 luglio 1776 dai delegati del Secondo Congresso Continentale, ossia dai rappresentanti delle 13 colonie britanniche nel Nord America, riunitisi tra il 10 maggio 1775 e il 1° marzo 1781: con essa, le 13 colonie inglesi dislocate sulla costa atlantica dell'America settentrionale dichiararono la propria indipendenza dalla madrepatria, procedendo nel percorso rivoluzionario conclusosi 7 anni dopo con la vittoria dell'esercito continentale guidato da Georges Washington sulle forze di re Giorgio III d'Inghilterra<sup>373</sup>.

Nella Dichiarazione di indipendenza si possono distinguere 3 parti: una, che comprendeva l'enunciazione di principi relativi ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione; una seconda parte, che coincideva con un elenco di specifiche accuse nei confronti di re Giorgio III d'Inghilterra; una terza parte, che proponeva l'affermazione formale di indipendenza.

Nella prima parte della Dichiarazione si percepiscono i richiami a idee tipicamente illuministiche: a cominciare da quelle sull'esistenza di una 'legge naturale e divina' e sulla 'uguaglianza' degli uomini, con la successiva affermazione in favore del rispetto assoluto dei loro 'diritti inalienabili'.

Di rilievo appare altresì il riferimento all'esigenza di organizzare il potere politico in modo da realizzare la sicurezza e la felicità del popolo, di cui si affermava il diritto di opporsi all'autorità costituita tutte le volte in cui essa avesse espresso tendenze distruttive, con il riecheggiare di reminiscenze dell'antico diritto di resistenza o di ribellione<sup>374</sup>, di cui, del resto, Jefferson si paleserà convinto assertore ancora qualche anno dopo<sup>375</sup>,

---

<sup>373</sup> Cfr. F.D. COGLIANO, *Revolutionary America, 1763-1815: A Political History*, London 2000. Soprattutto con riguardo alla Dichiarazione, cfr. T. BONAZZI, *La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America*, Venezia 2003<sup>2</sup>.

<sup>374</sup> Cfr. sopra, § 8.

<sup>375</sup> Jefferson fa accenno al diritto di resistenza o di ribellione nella lettera da lui scritta il 13 novembre del 1787 a William Stephen Smith, marito della figlia di John Adams, in occasione della rivolta di contadini e veterani di guerra guidata da Daniel Shays; una guerra, questa, scatenatasi in Massachusetts tra il 1786 e il 1787 contro le tasse e gli speculatori finanziari accaparratori di terre: «Non dico nulla dei motivi che l'hanno determinata. Erano fondati sull'ignoranza, non sulla malvagità. Dio voglia che noi non si stia mai vent'anni senza una rivolta del genere. I cittadini non possono essere tutti e sempre ben informati. Coloro che hanno torto saranno malcontenti in proporzione all'importanza dei fatti che travisano. Se rimangono tranquilli malgrado questi

ponendosi come tramite illustre di un pensiero che troverà, in un contesto storico diverso, ulteriore formalizzazione al livello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nel 1789<sup>376</sup>, nonché, negli artt. 33 e 35 della Costituzione francese del 1793 mai entrata in vigore<sup>377</sup>.

La ragione della sostanziale assenza nella Dichiarazione di indipendenza di un palese riflesso dei sottostanti punti di vista teorici contrapposti che circolavano in merito alla conformazione da dare alla nascente nazione americana si spiega verosimilmente con il fatto che quell'atto ebbe solo lo scopo di giuridicizzare alcuni principi di ordine generale all'interno del processo rivoluzionario e non ebbe la pretesa di definire una specifica forma di governo.

---

travisamenti, questa è letargia, precorritrice della morte delle pubbliche libertà. Abbiamo avuto tredici Stati indipendenti per undici anni. Vi è stata una rivolta. Ciò significa una rivolta ogni Stato ogni secolo e mezzo. Quale paese è mai esistito per un secolo e mezzo senza una rivolta? E quale paese può conservare mai le sue libertà se i suoi governanti non sono ammoniti di quando in quando che il loro popolo conserva il suo spirito di resistenza? Che esso prenda le armi» («I say nothing of it's motives. They were founded in ignorance, not wickedness. God forbid we should ever be 20. years without such a rebellion. The people can not be all, and always, well informed. The part which is wrong will be discontented in proportion to the importance of the facts they misconceive. If they remain quiet under such misconceptions it is a lethargy, the forerunner of death to the public liberty. We have had 13. states independant 11. years. There has been one rebellion. That comes to one rebellion in a century and a half for each state. What country before ever existed a century and half without a rebellion? And what country can preserve it's liberties if their rulers are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance? Let them take arms»). Va detto che quella guidata da Shays fu una vera e propria rivolta armata nel Massachusetts occidentale e Worcester, avendo trovato il suo focus a Springfield e dintorni. Alla fine la ribellione fu sedata e rimane incerto se essa abbia avuto una qualche influenza sulla successiva elaborazione della Costituzione degli Stati Uniti. Cfr. R. FEER, *La ribellione di Shays e la costituzione: uno studio di causalità*, in *New England Quarterly*, 1969, pp. 388 ss.; D.P. SZATMARY, *Shays' Rebellion: The Making of an Agrarian Insurrection*, University of Massachusetts Press 1980; L. RICHARDS, *Shays's Rebellion: The American Revolution's Final Battle*, University of Pennsylvania Press 2002.

<sup>376</sup> Nell'art. 2 si affermerà: «Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritto sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione» («Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression»).

<sup>377</sup> In tali articoli, rispettivamente, si diceva: «La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo» («La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme»); «Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri» («Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs»).

In effetti, la Dichiarazione di indipendenza, nella sua prima parte, indicando il re d'Inghilterra quale unico e vero legame tra i coloni e la Gran Bretagna, si apriva con la solenne affermazione secondo cui esistono alcune verità «di per sé stesse evidenti» («self-evident») e, quindi, immediatamente comprensibili da qualsiasi individuo, spiccando tra di esse il riferimento al fatto che tutti gli uomini sono stati creati uguali da Dio e che sono stati dotati di «diritti inalienabili», a cominciare da quello alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità<sup>378</sup>.

Il testo proseguiva affermando che il compito di un governo fosse quello di garantire a tutti l'esercizio pieno di quei diritti inalienabili e, muovendosi dal presupposto che una rivolta fosse sempre legittima nei confronti di quei governi che si comportassero in modo distruttivo, si finiva per giustificare la ribellione all'Inghilterra, posto che a essa andava addebitato il compimento di una lunga serie di abusi e di violazioni dei più elementari diritti degli abitanti delle colonie, con conseguente manifestazione del deliberato obiettivo di assoggettarli a un potere dai caratteri dispotici.

Insomma, si avverte, oggettivamente e diffusamente, il riecheggiare unilaterale di idee che erano rinvenibili in Locke: innanzi tutto, in quanto egli aveva scritto nei suoi *Two Treatises of Government*, con la conferma del rilevato accostamento della Dichiarazione di indipendenza al prototipo di governance lockiano e per il suo tramite alla logica del governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana, piuttosto che a quella della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances di Montesquieu che ne aveva segnato l'abbandono.

---

<sup>378</sup> «Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità» («We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness»).

## 16. *Gli Articles of Confederation e la Costituzione degli Stati Uniti d'America*

La prospettiva lockiana-romana individuabile nella Dichiarazione di indipendenza non fu smentita in modo aperto neppure dagli Articles of Confederation, approvati dal Secondo Congresso Continentale nel 1777 e rimasti in vigore fino al 1789, quando gli Stati derivati dalle 13 ex-colonie ratificarono la nuova Costituzione americana, arrestando il processo di giuridicizzazione dei loro rapporti in senso confederale.

In effetti, gli Articles of Confederation si configurano come il primo documento per l'amministrazione degli Stati Uniti d'America: come punto di riferimento essenziale, cui, in materia, si impronterà il governo americano derivato dalla rivoluzione del 1776. Essi, in particolare, definirono i rapporti tra le 13 colonie rese indipendenti dal controllo degli Inglesi, facendone le componenti di un'alleanza indicata confederazione<sup>379</sup>, ma senza porsi come 'carta fondamentale' nel senso in cui la costituzione di uno Stato possa ritenersi tale<sup>380</sup>.

Può effettivamente escludersi che gli Articles of Confederation tendessero di per sé a fondare una nuova 'nazione' o che abbiano dato vita a una Confederazione come soggettività politica, più semplicemente riflettendo una serie di accordi il cui fine ultimo era quello di attutire le eventuali tensioni che potessero essere generate da provvedimenti assunti autonomamente dai singoli Stati, limitando la politica estera di questi ultimi e il loro potere di battere moneta, fissando le regole per il governo delle forze armate e, nello stesso tempo, garantendo le libertà individuali.

Gli Articles of Confederation, però, non stabilirono la nascita di un esecutivo o di una magistratura nazionali, volendo, piuttosto, individuare una serie di regole per agevolare il commercio, supportare le politiche di difesa, le politiche estere e militari delle ex-colonie. Inoltre, si stabilì che le decisioni del governo centrale, fatta eccezione per quelle di minore rilievo, necessitavano dell'assenso di almeno 9 dei 13 Stati membri della Confederazione.

In una prospettiva storica, può riconoscersi che l'impianto più immediato degli Articles of Confederation sia stato quello di equilibrare la posizione tra i diversi Stati sorti dalle 13 colonie ribellatesi all'Inghilterra.

A ogni modo, l'equilibrio allora raggiunto con gli Articles of Confederation non dovette essere universalmente avvertito come un punto di convergenza ottimale, tanto è vero che nel Secondo Congresso

<sup>379</sup> E. ROTELLI, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna 2005, p. 167.

<sup>380</sup> Cfr. ROTELLI, *Forme*, cit., p. 168.

Continente si formalizzò la necessità di convocare una Convenzione per procedere alla loro revisione, dando avvio a un percorso che avrebbe condotto al varo di una più compiuta Costituzione degli Stati Uniti d'America<sup>381</sup>.

Tuttavia, questa volta, durante i lavori emerse subito la difficoltà di trovare un condiviso punto di sutura istituzionale tra chi ormai sosteneva apertamente che bisognasse realizzare un assetto di tipo federale e chi aveva in mente un assetto di tipo confederale, confermandosi, in definitiva, la logica sostanzialmente riflessa negli Articles of Confederation.

La più immediata testimonianza di questa incisiva difformità di vedute rimane il *Federalist*, da cui emerge la difesa diffusa dell'idea che si dovesse dare una risposta all'esigenza primaria di coesistenza pacifica della pluralità di popolazioni e di interessi diversi nel suolo americano, alternativamente evocandosi ora Montesquieu ora Locke<sup>382</sup>. Si farà strada con chiarezza, cioè, il contrasto fra la visione federalista e quella confederale, destinato a protrarsi nel tempo: in sintesi, gli antifederalisti si batteranno tenacemente a difesa della spiccata autonomia degli Stati e del contenimento della cessione di sovranità, volendo, al contrario dei federalisti, fare prevalere l'idea di uno Stato centrale leggero, con accentuazione sull'autonomia degli Stati nati dalle ex-colonie liberatesi del controllo dell'Inghilterra<sup>383</sup>.

Nonostante questo dissenso di fondo, il dibattito e l'operato dei personaggi coinvolti nell'impresa costituzionale rimase meritoriamente ancorato a un sentito ed elevato disegno comune: tutti, infatti, erano convinti che bisognasse creare i migliori presupposti istituzionali per assicurare la coesistenza pacifica e produttiva della nazione americana, il cui perno fosse rappresentato da un condiviso equilibrio tra governo centrale e ciascuno dei diversi governi degli Stati dell'Unione all'insegna del principio di auto-governo<sup>384</sup>.

La Costituzione degli Stati Uniti d'America fu completata dalla Convenzione di Filadelfia il 17 settembre del 1787 in un tempo relativamente breve, realizzando così la riforma degli Articles of

---

<sup>381</sup> Il riferimento è alla Convenzione di Filadelfia, l'organismo interstatale riunitosi tra il 25 maggio e il 17 settembre del 1787 nell'Independence Hall di quella città, per l'appunto, al fine di procedere alla riforma degli Articles of Confederation.

<sup>382</sup> Cfr. J. BRYCE, *The American Commonwealth*, I, New York 1910<sup>3</sup>, p. 183.

<sup>383</sup> Cfr. F. SPOLTRE, *Il dibattito tra federalisti ed antifederalisti americani dal 1787 al 1800 e la sua attualità*, in *Il Federalista*, 2000, pp. 162 ss.

<sup>384</sup> In generale, con riguardo al dibattito che accompagnò l'approvazione della costituzione americana, cfr. P. MAIER, *Ratification: The People Debate the Constitution, 1787-1788*, New York 2010.

Confederation<sup>385</sup>. Più nello specifico, fu ratificata a giugno del 1788, per entrare in vigore a marzo del 1789<sup>386</sup>.

I nodi problematici che si dovettero affrontare furono molteplici, spaziando, primariamente, dalla necessità di garantire un accettabile equilibrio fra chi avesse la maggior parte della ricchezza e i meno abbienti all'individuazione dell'autorità abilitata a imporre le tasse, dal temperamento delle necessità economiche degli Stati del Nord e di quelli del Sud alla precisazione del ruolo di un sistema giudiziario federale, dall'esigenza di assicurare l'adeguata rappresentanza degli Stati nell'assemblea federale alla determinazione dei limiti entro cui fosse accettabile una limitazione della sovranità di ciascuno Stato.

Alla fine il dibattito su questi e altri problemi fece scivolare il complesso delle scelte sul versante privilegiato dai federalisti. Prevarrà, cioè, la visione di segno unitarista e nel corso degli anni, con accentuazioni diverse e a velocità intermittente, l'orientamento prevalente via via sempre più stabilizzatosi sarà l'oggettivo aumento del potere centrale, con un connesso declino dello spazio di autonomia riservato ai singoli Stati.

Sul punto è difficile dissentire. Invece, si presenta ancora poco valorizzato l'aggancio ideale dell'assetto costituzionale allora perseguito a Montesquieu e alla sua separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances, di cui il filosofo francese aveva considerato parte integrante il modello federalista<sup>387</sup>, determinando il conseguente sotto-dimensionamento della prospettiva di Locke e della sua *balanced polity* radicata nel governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana.

D'altro canto, è indubbio che l'opposizione a siffatto esito, se aveva radici teoriche e in una diversa immagine della conformazione repubblicana

<sup>385</sup> Cfr. JONES, *Storia*, cit., pp. 67 ss.

<sup>386</sup> Cfr. *La Costituzione degli Stati Uniti. Storia, testo inglese, nuova traduzione, commento e note*, a cura di F. Tonello, Milano 2010. Per un primo approccio critico alla costituzione americana, cfr. H.P. MONAGHAN, *The Constitution of the United States and American Constitutional Law*, in *Constitutional Justice under Old Constitutions*, by E. Smith, The Hague-London-Boston 1995, pp. 175 ss.; G. MARANINI, *La costituzione degli Stati Uniti d'America*, Soveria Mannelli 2003; G.L. McDOWELL, J. O'NEILL, *America and Enlightenment Constitutionalism*, New York 2006; G.A. BILLIAS, *American Constitutionalism Heard Round the World, 1776-1989: A Global Perspective*, New York University Press 2009; R.H. FALLON, *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, Cambridge University Press 2013<sup>2</sup>; L. KENT OGDEN, *Uniting the States. A Commentary on the American Constitution*, BoD – Books on Demand 2015<sup>3</sup>; J.R. VILE, *A Companion to the United States Constitution and Its Amendments*, Santa Barbara 2015<sup>6</sup>.

<sup>387</sup> Cfr. sopra, § 13.

della nuova nazione americana, trovava un vicino fondamento nelle aspirazioni degli abitanti delle ex-colonie inglesi e nella natura dei rapporti creatisi fra gli Stati sorti subito dopo gli eventi rivoluzionari del 1776: in definitiva, nella necessità di vedere realizzata una buona correlazione operativa fra 'diversi', esaltando gli spazi di autonomia che tutti gli attori coinvolti avevano di fatto reclamato nei confronti dell'Inghilterra e del suo monarca.

Queste esigenze erano state sostanzialmente recepite nell'assetto istituzionale formalizzato dagli Articles of Confederation, i quali le certificarono, creando un coerente pendant con le costituzioni di cui si dotarono gli Stati nati dopo la ribellione nei confronti dell'Inghilterra. Fino a quel livello storico, cioè, la probabile vicinanza immediata con il movimento rivoluzionario di liberazione, aveva favorito il prevalere della tensione verso la realizzazione di una dialettica tra Stati più vicina alla prospettiva confederale e, di riflesso, verso la concretizzazione di un'ideale repubblicano assimilabile di fatto a quello espresso dal governo misto romano, nel suo residuo nella *balanced polity lockiana*.

La situazione si dovette ribaltare nel corso dei lavori che condurranno alla Costituzione del 1789. Allora gli antifederalisti risultarono complessivamente soccombenti di fronte ai federalisti e alle richieste in favore di un assetto di governo capace di dare maggiore stabilità all'Unione. Dovettero ripiegare sulla richiesta affievolita dell'introduzione nella nuova carta costituzionale di un Bill of Rights, allo scopo di essere almeno sicuri di vedere sancita la garanzia per tutti i cittadini dei vari Stati americani da possibili abusi del governo centrale, di cui si affermava ormai la forza preponderante<sup>388</sup>.

Al livello valutativo di quel che allora accadde in favore dei federalisti e della opposizione che gli antifederalisti esprimevano, risulta molto significativo quanto si apprende da Federal Farmer, lo pseudonimo usato da un antifederalista, il quale, in un lavoro apparso in forma di due pamphlets a novembre e dicembre del 1787, scrivendo a *The Republican*, dà testimonianza di prima mano in merito alle argomentazioni antifederaliste, sostenendo che la Costituzione, così come concepita, avrebbe abbattuto gli Stati sovrani nati dalla rivoluzione e sarebbe stata distruttiva delle libertà americane<sup>389</sup>.

<sup>388</sup> Cfr. *The Bill of Rights in Modern America*, (revised and expanded) by D.J. Bodenhamer and J. W Ely, Indiana University Press 2008.

<sup>389</sup> Cfr. W.H. BENNETT, *Introduction to Letters from the Federal Farmer to the Republican*, University of Alabama Press 1978. È difficile dire con certezza a chi possa attribuirsi il federal Farmer, propendendosi, ma non unanimemente, per l'identificazione con Richard

In sostanza, Federal Farmer auspicava la sostanziale conservazione dei governi degli Stati-membri dell'Unione, attribuendo al governo centrale il ruolo di semplice consiglio per gli altri governi in campi d'azione ben delimitati. La perplessità di fondo manifestata dall'autore di Federal Farmer appare chiara: anziché disporre di poteri concentrati nelle mani di molti legislatori e giudici, con la nuova Costituzione si determinava la concentrazione dei poteri in un unico 'luogo' istituzionale, dove alcuni uomini li avrebbero gestiti a loro discrezione, con presumibile prevaricazione degli Stati dell'Unione.

Federal Farmer metteva altresì in evidenza la relazione fra la tutela dei diritti individuali e le garanzie costituzionali degli Stati, concludendo che solo l'adeguata accentuazione del governo su questi ultimi avrebbe potuto garantire i diritti, la libertà, gli interessi dei singoli individui e del popolo<sup>390</sup>, come viatico per continuare a dare giusto rilievo a quei valori repubblicani che erano stati conquistati con la guerra di indipendenza, coniugandoli adeguatamente con la presenza di un non invasivo governo dell'Unione<sup>391</sup>.

In sostanza, il dibattito si andò precisando intorno ai limiti della sovranità degli Stati-membri rispetto allo Stato centrale.

Furono presentati oltre cento emendamenti al testo-base della Costituzione e la discussione si focalizzò sul ruolo da riconoscere al potere giudiziario nella risoluzione dei possibili conflitti tra Stati, tra Stati e Unione, tra individui e Stati. Uno degli emendamenti in materia verteva sull'affermazione esplicita della sovranità degli Stati-membri e un altro si riprometteva di escludere la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema dell'Unione per risolvere i conflitti tra due o più Stati.

Rispetto alla duplice prospettiva delineata da questi emendamenti, il dibattito si orientò verso due possibili esiti: uno, che accentuava l'esigenza di pervenire alla ratifica immediata della Costituzione, spostando a un momento successivo l'approfondimento di ogni questione; l'altro, che voleva prendere spunto dall'esistenza di divergenze importanti per procedere addirittura alla nomina di una nuova Convenzione<sup>392</sup>.

---

Henry Lee o con Melancton Smith, mentre The Republican parrebbe doversi identificare con George Clinton. In generale, cfr. G.S. WOOD, *The Authorship of the Letters from the Federal Farmer*, in *The William and Mary Quarterly*, 1974, pp. 299 ss.

<sup>390</sup> Cfr. S. CORNELL, *The Other Founders, Anti-federalism and the Dissenting Tradition in America, 1788-1828*, University of North Carolina Press 1999, p. 85.

<sup>391</sup> Cfr. *Letters From the Federal Farmer to the Republican*, University of Alabama 1978, p. 87.

<sup>392</sup> In riferimento a ciò, cfr. *Richard Henry Lee to Edmund Pendleton, May 26, 1788*,

Alla fine, la ratifica arrivò, sulla base della rassicurazione che nella Costituzione sarebbe stato incluso un Bill of Rights. Il che servì a rendere i confederalisti in qualche modo cointeressati al varo del testo della carta costituzionale intanto elaborato, il quale, in effetti, si arricchì di dieci emendamenti alla Costituzione.

Più nello specifico, il Bill of Rights assunse come prototipo quello che era stato già incluso nella Costituzione della Virginia del 1776 e che per di più era stato già preso a modello da diversi altri Stati americani formatisi dopo la ribellione delle ex-colonie inglesi contro la madrepatria<sup>393</sup>.

Il Bill of Rights, come del resto si precisava nel Preambolo, può dunque dirsi che sia stato una sorta di 'stanza di compensazione' delle persistenti riserve degli antifederalisti e di alcuni Stati al momento di ratificare la Costituzione, proprio per la scelta di un impianto complessivo di quest'ultima a impronta decisamente federale. Più nello specifico, per attenuare le perplessità sul testo della Costituzione e rafforzare la fiducia del popolo nei confronti del governo federale, si aggiunsero al livello di Bill of Rights clausole e dichiarazioni che sottolineavano l'impegno di tutti a contrastare qualsivoglia forma di abuso o ogni falsa interpretazione dei poteri previsti dalla carta costituzionale: agganciando la costruzione dei diritti fondamentali nell'esperienza degli Stati Uniti d'America al processo di unificazione federale, lungo un percorso che riceverà nel tempo un decisivo contributo dall'operato della giurisprudenza<sup>394</sup>.

I dieci emendamenti entrarono in vigore il 15 dicembre del 1791 ed effettivamente ebbero un contenuto in linea di principio idoneo a garantire una certa limitazione dei poteri del governo federale, la protezione dei diritti di tutti i cittadini e anche di chi si trovasse temporaneamente sul territorio americano. Si affermava con decisione la garanzia della libertà di parola e di religione, del diritto di possedere e portare armi, della libertà di riunione e della libertà di petizione. Si proibivano, poi, le perquisizioni

---

in *The Debate on the Constitution, Federalist and Antifederalist Speeches, Articles, and Letters During the Struggle over Ratification, Part two, January to August 1788*, p. 464; J. MADISON, *To Alexander Hamilton, June 27, 1788*, in *Madison Writings*, New York 1999, p. 407 s.

<sup>393</sup> Cfr. *Le carte storiche dei diritti: raccolte di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative*, a cura di A. Mariani Marini, U. Vincenti, Pisa 2013.

<sup>394</sup> Sul punto, cfr. A. BURATTI, *Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2019, pp. 423 ss., ma anche H.J. SPAETH, J.A. SEGAL, *Majority Rule or Minority Will: Adherence to Precedent on the U.S. Supreme Court*, Cambridge University Press, 2001; C. VALENTINI, *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia*, Torino 2011.

immotivate e la confisca di beni, le punizioni crudeli e anomale, l'auto-incriminazione indotta forzosamente. Inoltre, si faceva divieto di promulgare leggi che potessero assicurare un privilegio a una qualsivoglia religione o privare qualsiasi persona della propria vita, della libertà e della proprietà senza un preventivo e regolare processo. Si imponeva altresì un'accusa formale da parte di un gran giurì per qualsiasi reato capitale infamante in caso di crimini federali e la garanzia di un rapido processo pubblico di fronte a una giuria imparziale nel distretto in cui il crimine avesse avuto luogo, nonché il divieto di un secondo processo per lo stesso reato.

Dei dieci emendamenti – anche verosimilmente per la sua ripetuta enfaticizzazione filmica – il più noto rimane senz'altro il quinto, con cui peraltro si affermò il diritto inalienabile a non dire o fare cose che possano nuocere a sé stessi<sup>395</sup>.

Importantissimo sarà nella querelle fra federalisti e antifederalisti pure il contenuto del decimo emendamento, con cui si fissò il principio della prevalenza dei poteri del singolo Stato, fatta eccezione per quelli non delegati all'autorità dello Stato federale<sup>396</sup>: nel senso che esso risulterà centrale nella determinazione del possibile sbocco del rapporto conflittuale fra le parti in gioco, definendo i confini del rapporto fra gli Stati e il governo federale; quindi, l'assetto intrinseco dell'Unione. Tanto è vero che l'emendamento, a conferma della consapevolezza in merito al suo rilievo e ai suoi possibili esiti, fu oggetto di serrata discussione, secondo un

<sup>395</sup> «Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da un grand jury a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in un servizio attivo, in tempo di guerra o pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in una qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale; e nessuna proprietà potrà essere destinata a un uso pubblico, senza un giusto indennizzo» («No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation»).

<sup>396</sup> «I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo» («The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people»).

cliché proposti con riguardo ai poteri di tassazione, al sistema elettorale e al mantenimento delle milizie armate da parte degli Stati-membri, trattandosi di argomenti che impattavano non poco con la problematica della delimitazione dei confini tra Stato centrale e Stati dell'Unione.

Resta il fatto che gli emendamenti costitutivi del corpo del Bill of Rights ebbero l'effetto di placare la querelle fra federalisti e confederalisti, assicurando questi ultimi, ma, più in generale, i cittadini, avendo dato adeguata evidenza ad alcune decisive protezioni dei diritti di libertà, così come del resto accadrà con la maggior parte dei diciassette emendamenti successivi, i quali hanno ampliato la gamma delle protezioni assicurate ai cittadini americani rispetto all'autorità federale. In altri termini, si ribadì la centralità dei cittadini nel popolo, in conformità con quanto si afferma icasticamente nell'incipit della Costituzione:

«Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America»<sup>397</sup>.

È di tutta evidenza che queste parole esprimessero l'orgogliosa coscienza dei costituenti di avere comunque realizzato collettivamente un nobile progetto politico, rispetto al quale si era dipanata l'azione di tutto il movimento rivoluzionario americano che aveva condotto all'indipendenza dall'Inghilterra. Lasciano percepire il profondo e nobile afflato ideale che aveva accomunato tutti i costituenti, a prescindere dalle loro preferenze teoriche e dall'adesione alla prospettiva federalista o antifederalista<sup>398</sup>.

Tuttavia, appare innegabile che le aspettative degli antifederalisti rimanessero, nella sostanza, frustrate dopo le discussioni in seno alla Convenzione<sup>399</sup>, essendosi, per converso, espressa la scelta di segno fede-

---

<sup>397</sup> «We, the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America».

<sup>398</sup> Va sottolineato che la carta costituzionale americana si caratterizzerà nel senso dell'estrema stringatezza rispetto a quelle che saranno successivamente realizzate nel mondo: infatti, fu espressa con sole quattromila parole e in sette articoli, suddivisi in ventuno sezioni. Cfr. G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Bologna 2004<sup>5</sup>, p. 213.

<sup>399</sup> Questo esito fu ben chiaro già allora a Richard Henry Lee, il Presidente del

ralista con la concreta articolazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America e con la vicinanza a Montesquieu, il quale, con la sua teoria della separazione funzionale dei poteri e la prassi dei checks and balances, aveva mandato in soffitta ciò che potesse residuare del governo misto nella declinazione di Roma repubblicana.

Questa vicinanza si percepisce di sicuro in tema di federalismo, ma, per vero, anche in termini più ampi. In modo evidente, se si considera il riecheggiare diffuso del pensiero di Montesquieu rispetto ad alcuni passaggi chiave. Certamente, il rilievo può apprezzarsi nei primi tre articoli della Costituzione, dove si introdusse in modo aperto il principio della separazione funzionale dei poteri accompagnata dalla prassi dei checks and balances, specificandosi l'esistenza nella governance dello Stato di tre 'momenti': il potere legislativo, concentrato nel Congresso (art. 1); il potere esecutivo, spettante al Presidente e al suo governo (articolo 2); il potere giudiziario, riconosciuto alla Corte Suprema e ad altri tribunali federali (art. 3). Il che, per l'appunto, si poneva a monte di quanto sancito negli articoli 4 e 5, con cui si fissavano alcuni principi di governo del tutto conformi alla prospettiva federale<sup>400</sup>, e nell'articolo 6, dove,

---

Congresso degli Stati Uniti, fra il 30 novembre del 1784 e il 22 novembre del 1785. Cfr. CORNELL, *The Other Founders*, cit., p. 162.

<sup>400</sup> La lettura di questi articoli della Costituzione non lascia sussistere dubbi in senso contrario. Art. 4: Sec. 1 «Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti». Sec. 2 «I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini. Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o felonìa o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato. Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto». Sec. 3 «Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso. Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato». Sec. 4 «Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna». Art. 5: «Il Congresso, quando

coerentemente, si affermava il carattere della Costituzione come legge suprema del paese rispetto alle leggi e ai trattati stipulati in accordo con essa, si consolidava il debito nazionale e si imponeva a tutti i legislatori, funzionari federali e giudici di giurare il loro sostegno alla carta suprema degli Stati Uniti d'America<sup>401</sup>.

Infine, a ulteriore conferma della prevalenza accordata al pensiero di Montesquieu e in esso all'approccio federalista, l'articolo 7 stabilì la procedura di ratifica della Costituzione da parte delle 13 colonie proclamatesi indipendenti dall'Inghilterra secondo il principio di maggioranza<sup>402</sup>.

Il testo dell'originaria Costituzione è stato successivamente modificato per ben 27 volte, adattandolo alle esigenze di una nazione che nel corso del tempo ha visto mutare la sua composizione e articolazione, ma anche il suo ruolo nel mondo, senza che possa però dirsi che sia stata mai alterata la sua corrispondenza a principi di governance riconducibili alla prospettiva delineata da Montesquieu. In altri termini, dopo l'iniziale prevalenza di un'adesione ideale a Locke, alla sua *balanced polity* e con essa al governo misto nella declinazione di Roma repubblicana, quest'ultima prospettiva dal punto di vista formale uscì di scena, così come era già accaduto in

---

i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato».

<sup>401</sup> «Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell'adozione della presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la presente Costituzione così come sotto la Confederazione. Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato. I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti».

<sup>402</sup> «La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata»

Europa a seguito dell'incedere trionfale della teoria di Montesquieu, ancorché per qualche tempo dopo l'entrata in vigore della Costituzione americana gli antifederalisti si siano sforzati di riconquistare un certo spazio per il loro punto di vista, puntando sullo spostamento della lotta sul tema dell'interpretazione applicativa da dare alla carta costituzionale in forza delle ambiguità compromissorie in essa residue<sup>403</sup>. Innanzi tutto, faranno leva sul fatto che essa non avesse specificato, a differenza degli *Articles of Confederation*, chi fosse da ritenere inequivocabilmente per davvero sovrano nell'Unione fra Stato centrale e Stati suoi membri<sup>404</sup>. Ma è evidente che lo scioglimento delle ambiguità, presunte e reali, restava affidata agli equilibri di forza tra le parti in gioco e che questi ultimi non si riveleranno complessivamente favorevoli agli antifederalisti.

In ogni caso, va detto che gli Americani hanno saputo riconoscere nella loro Costituzione uno strumento essenziale per l'affermazione di principi profondamente democratici<sup>405</sup>. Infatti se i costituenti, quali uomini del loro tempo, ebbero in mente una repubblica rappresentativa, ma pur sempre elitaria, nella concretezza della realtà storica la Costituzione degli Stati Uniti d'America è stata in grado di svilupparsi nel senso di una democrazia diffusa<sup>406</sup>, anche perché i costituenti avevano saputo lasciare ampio spazio nella sua formulazione alla possibilità che dispiegasse una significativa mobilità economica, alle origini favorita, peraltro, da quell'impetuosa espansione verso Ovest che consentirà ai cittadini di divenire proprietari terrieri e di farli sentire cointeressati alla partecipazione attiva nel governo della cosa pubblica. Il che ha certamente aiutato a superare le tensioni di cui la carta costituzionale, comunque, fu circondata a ridosso della sua elaborazione, della sua entrata in vigore e massimamente all'epoca della

<sup>403</sup> Cfr. H.J. SPAETH, J.A. SEGAL, *Majority Rule or Minority Will: Adherence to Precedent on the U.S. Supreme Court*, Cambridge University Press, 2001; C. VALENTINI, *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia*, Torino, 2011. Spunti anche in R. GORI MONTANELLI, *Il Federalismo e la Corte Suprema degli Stati Uniti*, Firenze 2006.

<sup>404</sup> L'articolo 2 degli *Articles of Confederation* aveva affermato: «Each State retains its sovereignty, freedom, and independence, and every power, jurisdiction, and right, which is not by this Confederation expressly delegated to the United States, in Congress assembled» («Ogni Stato conserva la propria sovranità, libertà ed indipendenza e tutti quei poteri, giurisdizioni e diritti che non sono stati espressamente trasferiti agli Stati Uniti adunati in Congresso»).

<sup>405</sup> Cfr. B. ACKERMAN, *We the People: Foundations*, voll. 1-2, Harvard University Press 1991.

<sup>406</sup> Cfr. R. DAHL, *How Democratic is the American Constitution?*, Yale University Press 2003, p. 21.

secessione sudista, a cominciare dallo Stato della Carolina del Sud nel 1860, cui si accoderanno undici Stati, tutti accomunati proprio dal rifiuto di riconoscere l'autorità assorbente del potere federale<sup>407</sup>.

Fatto sta che la vittoria militare del Nord sul Sud nel 1865 diede una sferzata decisiva in favore di una 'lettura' e operatività della costituzione del 1787 di segno federale. Ciò significò dare agli Stati Uniti d'America, all'interno di un persistente ancoraggio all'ideale repubblicano, una governance unitaria, secondo un'articolazione corrispondente al modello montesquieuiano della separazione funzionale dei poteri con la prassi dei checks and balances e all'abbandono di ogni suggestione di tipo confederale.

### 17. *Alcune considerazioni di sintesi.*

Il discorso che si è fin qui sviluppato consente alcune considerazioni di sintesi.

Innanzitutto, deve ritenersi evidente che il governo misto emerso in Roma repubblicana corrispose all'operatività di diversi sistemi di governo autonomi e concorrenti, la cui percezione dipende in larga misura dal completo superamento della Staatslehre mommseniana.

Di siffatta caratterizzazione del governo misto romano si avvertono echi significativi nella modernità: particolarmente, nel pensiero di Machiavelli, ma anche nella realtà culturale e nella prassi politica dell'Inghilterra<sup>408</sup>; poi, attraverso questa mediazione, in America a ridosso della rivoluzione del 1776.

D'altro canto, l'analisi della *politeial constitutio* romana dimostra che in quell'antica realtà la conflittualità derivata dall'operatività autonoma e concorrente della pluralità di sistemi di governo trovò un momento di produttiva sintesi nella virtù civica, intesa come la proiezione della personale propensione al bene del *civis Romanus* in una dimensione pubblica e, quindi, in una concreta operatività volta a indirizzare la governance della *civitas* verso uno sviluppo produttivo della comunità romana.

Tuttavia, questo elemento equilibratore, già indebolitosi in Roma alla fine dell'età repubblicana, fu avvertito in Inghilterra di per sé insufficiente a fronte dei continui e sanguinosi conflitti fra re e parlamento negli anni

---

<sup>407</sup> Cfr. JONES, *Storia*, cit., 194 ss.

<sup>408</sup> Per vero, ulteriori echi si sentono nella Francia del Settecento, prima della rivoluzione del 1789. Sul punto cfr. MANNINO, *Legittimità*, cit., § 15.

della Prima Rivoluzione inglese, della restaurazione monarchica conseguente all'ascesa al trono nel 1660 di Carlo II, della Glorious Revolution del 1688-1689, nonché del regno, della deposizione di Giacomo II Stuart e della sua sostituzione con Guglielmo III e la moglie Maria II Stuart. Si ebbero allora vari approcci per aggredire il problema e in questo sforzo assumerà un ruolo centrale la proposta di Locke, il quale ritenne di poterlo risolvere trasformando il governo misto di Roma repubblicana nella *balanced polity*, dove la conflittualità fra il re e il parlamento inglesi avrebbe dovuto trovare una composizione nell'elemento equilibratore rappresentato dall'attribuzione in esclusiva di alcuni specifici diritti a ciascuno di essi.

Poco dopo, una più radicale razionalizzazione del problema verrà indicata da Montesquieu, prevedendo l'accorpamento della pluralità dei diversi sistemi di governo, propri del modello di governo misto riconoscibile nella Roma di età repubblicana, in un sistema di governo unico, caratterizzato dalla separazione funzionale dei poteri con la prassi dei *checks and balances*.

La consapevolezza in merito alle vicende del modello di governo misto secondo la declinazione di Roma repubblicana consente, a sua volta, un più articolato accostamento alla sostanza di quello che può definirsi come repubblicanesimo moderno.

Al riguardo, va senz'altro riconosciuta l'importanza di vari studi sviluppatasi durante la seconda parte del secolo passato, quando si è evidenziato il rilievo avuto dall'ideale repubblicano di Roma nel dibattito giuspolitico di cui si è nutrita la costruzione dello Stato moderno e della sua variegata *governance*, anche nella realtà americana a cavallo della rivoluzione del 1776. Sotto quest'ultimo punto di vista, si è significativamente insistito anche sull'incidenza del modello romano per il tramite della lettura offertane da Niccolò Machiavelli e dal c.d. machiavellismo inglese, finendosi, però, per cadere in un'estremizzazione teorica da cui è derivata l'obliterazione o quanto meno la marginalizzazione del liberalismo di matrice europea.

Si tratta, comunque, di un esito derivato da un approccio – per così dire – ‘zoppo’: in particolare, determinato dal fatto che ha spesso bypassato il necessario approfondimento di quanto possano suggerire le fonti antiche quando vengano direttamente compulsate: ne è derivata una rivisitazione dell'ideale di *res publica* romana attraverso il riferimento privilegiato, per l'appunto, a Machiavelli e al machiavellismo inglese, di cui si è tout court ammesso il rilievo assorbente con riguardo sia alla Glorious Revolution inglese del 1688-89, quando si consolidarono le

basi della monarchia costituzionale inglese, sia alla rivoluzione americana del 1776. Tuttavia, l'indicata rivisitazione, per il fatto di non essere stata adeguatamente condotta sulle fonti, ha disperso la possibilità di cogliere la particolare qualificazione della *res publica* romana come un governo misto caratterizzato dall'operatività autonoma e concorrente di diversi sistemi di governo e la sua incidenza nel pensiero di Machiavelli e nel machiavellismo inglese. Ciò ha avuto un effetto indotto: nel senso che ha precluso la possibilità di cogliere l'intrecciarsi di quel modello con il liberalismo lockiano e le sue ricadute nel concreto sviluppo del repubblicanesimo americano.

Per converso, la più pertinente considerazione del modello romano, la percezione di una sua presenza in Machiavelli e in Locke, ma pure la sua obliterazione in Montesquieu, consente di individuarne la rilevanza qualificante in parte del repubblicanesimo americano, essendo esso per di più rimasto sullo sfondo del dibattito sviluppatosi dopo la rivoluzione del 1776 in merito alla governance da realizzare negli Stati Uniti d'America, con ripercussioni tutt'altro che marginali sulla scelta federale o confederale da porre a base dell'organizzazione, all'interno di un assetto repubblicano, dei rapporti fra gli Stati sorti dalle colonie ribellatesi all'Inghilterra e facenti parte dell'Unione.

A ogni modo, se l'oscillazione fra questi due possibili sbocchi si radicava nelle individuali preferenze teoriche degli artefici del complessivo processo costituzionale americano come adesso evidenziate, non secondaria, du côté degli antifederalisti, dovette essere anche la volontà di individuare un assetto costituzionale più vicino possibile alla generale tensione libertaria derivata dalla ribellione all'Inghilterra e al suo re, nonché alla volontà di preservare nella stessa ottica una spiccata autonomia politica degli Stati dell'Unione intanto formatasi. Quest'ultimo rilievo, a sua volta, deve ritenersi significativo anche nella sua proiezione storica. Infatti, implica il riconoscimento della piena legittimità che avrebbe avuto un percorso il cui approdo fosse stato la consolidazione di uno Stato confederale e non di uno Stato a struttura federale, come si era del resto dimostrato possibile al livello degli Articles of Confederation, dove si accentuò la forma confederale, a differenza di quanto accadrà solo a pochi anni distanza con la Costituzione degli Stati Uniti d'America, il cui impianto sarà di tipo federale. Il che, guardando entro un orizzonte più ampio di quello proprio della 'storia' degli Stati Uniti d'America, può en passant suggerire utili spunti rispetto all'architettura dell'Unione europea, fatta di Stati la cui autonomia sovrana è stata fino a ora solo toccata, ma non

superata, senza essere stata per di più ancora formalizzata una vera e propria costituzione europea<sup>409</sup>.

In effetti, la governance dell'Unione europea si esprime oggi nell'operatività di molteplici 'attori', i quali si muovono entro variegati network politici: a cominciare dagli Stati nazionali e dalle istituzioni sub-nazionali. Ciò, in concreto, significa che la governance europea corrisponde all'attività degli Stati-membri dell'Unione europea, di autorità regionali e locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e di partenariato, come esito, in definitiva, di quella politica di tipo funzionalista preconizzata da Jean Monnet, il cui asse portante rimane

<sup>409</sup> La strada per dotare l'Unione europea di una costituzione, in effetti, è stata esplorata nel recente passato con il progetto di 'Trattato volto all'adozione di una costituzione per l'Europa'. Esso tendeva a realizzare una costituzione europea, cui si sarebbe dovuta accompagnare la revisione dei trattati fondativi dell'Unione. Il progetto si è concretizzato nel documento della Convenzione europea del 2003, ma è stato abbandonato nel 2007 a seguito dello stop alle ratifiche, determinato dalla vittoria dei no ai referendum svoltisi in Francia e in Olanda. Successivamente, varie ipotesi lungo la stessa linea di pensiero favorevole a una costituzione europea o a qualcosa di simile hanno trovato espressione nel Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, con cui sono state apportate modifiche significative al Trattato sull'Unione europea (c.d. Trattato di Roma del 1958) e al Trattato istitutivo della Comunità europea (c.d. Trattato di Maastricht del 1993). Il Trattato di Lisbona ha provveduto al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, insistendo sulla centralità di un riconoscimento collettivo nei valori della democrazia e sulla imprescindibile esigenza di tutela dei diritti fondamentali, grazie anche all'attribuzione del rango di trattato alla precedente Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (denominata pure Carta di Nizza), proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e, poi, in una diversa versione, il 12 dicembre 2007, a Strasburgo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, più nello specifico, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avendo acquisito il valore giuridico di trattato, si è posta come vincolante sia per le istituzioni europee che per gli Stati membri, e, come vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha costituito la risposta all'esigenza, evidenziatasi durante il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, di precisare un gruppo di diritti e di libertà ritenuti fondamentali per tutti i cittadini dell'Unione. Sul Trattato di Lisbona, cfr. *Genèse et destinée de la Constitution européenne (Genesis and destiny of The European Constitution)*, a cura di G. Amato, H. Bribosia, B. De Witte, Bruxelles 2008; V.M. SBRESCIA, *Le competenze dell'Unione Europea nel Trattato di Lisbona*, Napoli 2008; J.L. SAURON, *Comprendre le Traité de Lisbonne*, Paris 2008; *Dal trattato costituzionale al trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla costituzione europea*, a cura di A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, Napoli 2008; *Il trattato di Lisbona tra conferme e novità*, a cura di C. Zanghi, L. Panella, Torino 2009; *Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona*, a cura di F. Bassanini, G. Tiberi, Bologna, 2010; P. CRAIG, *The Lisbon Treaty. Law, Politics and Treaty Reform*, Oxford-New York 2010; R. MATARAZZO, *Democracy in the EU after the Lisbon Treaty*, Roma 2011. Va rilevato che si è comunque rimasti sul versante in cui si continuano a privilegiare le enunciazioni di principio.

la graduale accentuazione del momento cooperativo in aree o funzioni limitate, senza negare approdi a connotazione federale<sup>410</sup>.

D'altro canto, è innegabile che a favore di quest'ultimo esito finisca per deporre l'attuale conformazione istituzionale – ancorché in progress – dell'Unione europea, fatta di processi decisionali in cui spiccano l'impulso di una sorta di Capo di Stato collettivo (Consiglio Europeo), l'attività di un esecutivo (la Commissione Europea, legata da un rapporto fiduciario con il Parlamento Europeo), un luogo di rappresentanza politica (Parlamento Europeo) e un luogo di rappresentanza dei territori (Consiglio d'Europa), il tutto sotto il controllo di una Corte Suprema autonoma e indipendente.

A un'analisi più incisiva, però, si potrebbe convenire che l'architettura europea presenti le sembianze di un tipico sistema di governo multi-livello<sup>411</sup>, la cui specificazione potrebbe attingere alla compiuta forma federale o reindirizzarsi verso una strutturazione confederale. Quel che può osservarsi è che l'attuale assetto istituzionale dell'Unione europea si palesa in molti settori strategici (fiscale, economico, politica estera e sanitaria) incapace di esprimere scelte significativamente unitarie, segnate dalla rapidità, dalla condivisione e dalla efficacia. In altri termini, residuano logiche operative di tipo fortemente intergovernativo, dove Stati e governi nazionali, cioè, rimangono i principali attori e dove il momento dell'integrazione in una politica comune tende a disperdersi, ma che potrebbe forse prendere vigore a fronte di un processo di integrazione segnato dalla convergenza verso uno sviluppo in senso confederale, secondo la prospettiva che era stata del resto sostenuta e auspicata da statisti del calibro di Winston Churchill, Aristide Briand e Charles De Gaulle<sup>412</sup>.

<sup>410</sup> In effetti, se rispetto al pensiero politico di Monnet è corretto sottolineare la prevalenza di un approccio funzionalista, non può tuttavia neppure negarsi l'emersione di accenni a connotazione federalista. In riferimento al delinearsi più ampio di questo ibrido, cfr. M. BURGESS, *Federalism and European Union. The Building of Europe, 1950-2000*, London-New York 2002; *Visions of European Unity*, ed. by Ph. Murray, P. Rich, New York 2020.

<sup>411</sup> Cfr. sopra, § 2 e nt. 82.

<sup>412</sup> Va sottolineato che dopo il secondo conflitto mondiale la prospettiva confederale ha trovato un'importante espressione nello United European Movement, vale a dire nell'associazione creata da Winston Churchill in Gran Bretagna nel 1947. L'associazione, di concerto con altre e importanti associazioni sorte in quello stesso torno di tempo, organizzò all'Aja, dal 7 all'11 maggio 1948, il Congresso dell'Europa, sotto la presidenza dello stesso Churchill, con la partecipazione di delegati provenienti da 19 Paesi dell'Europa occidentale. Fra di essi si segnalano molti dirigenti dei movimenti europeisti e personalità del mondo culturale, economico e anche religioso, nonché prestigiosi leader politici europei, come Konrad Adenauer, Georges Bidault, Léon Blum, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Paul Reynaud, Paul Ramadier, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schumann, Paul-Henri Spaak, Paul Guillaume van Zeeland. Il Congresso dell'Europa,

Insomma, la governance dell'Unione europea rimane ancora fluida, potendosene auspicare un esito più produttivo se sarà con maggiore chiarezza definita in senso federale o intergovernativo/confederale o, perché no, in un senso diversamente, ma coerentemente, originale. Si tratta, come è ovvio, di una storia ancora (quasi) tutta da scrivere. L'esperienza americana, tuttavia, indica che lo sviluppo possa – quanto meno – legittimamente avvenire anche lungo le due direttrici storicamente più note, il cui esito, per essere promettente, dovrà, comunque, essere di necessità corroborato da una tensione comune proiettata al raggiungimento di equilibri condivisi perché avvertiti come funzionali a garantire gli interessi di tutte le parti in gioco. Ciò, però, impone un coinvolgimento dei cittadini europei senza pregiudizi e obliterazioni, facendo leva anche sulla conoscenza, sull'esperienza storica e sugli input da esse offerti: in ogni caso, ponendo al centro di tutto il confronto di idee, informato, franco e sostenuto dall'indispensabile rispetto reciproco, così come insegna, di fatto, il precedente nobile dei founding Fathers americani.

---

dove, comunque, trovarono espressione tutte le principali correnti dell'europeismo, rappresentò un passaggio assai significativo per gettare le basi della nascita del Consiglio d'Europa. Infatti, mediandosi tra le varie visioni, il 5 maggio 1949 al St. James's Palace di Londra si giunse alla firma da parte di 10 Paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia) del trattato istitutivo del Consiglio d'Europa.

**La ricerca propone una rilettura della governance di Roma antica al di là della Staatslehre di Theodor Mommsen, insistendo sulla concretezza dei rapporti fra i vari ‘attori’ politici di quella governance e sui termini entro cui essa corrispose a un governo misto. La ricerca evidenzia che il governo misto romano fu specificamente caratterizzato dall’operatività di vari sistemi di governo autonomi e concorrenti, la cui dialettica trovava un punto di equilibrio nella ‘virtù civica’. La ricerca si sofferma altresì sulle tracce del governo misto romano nella modernità, esplorando se e come la sua percezione consenta di meglio precisare lo sviluppo del repubblicanesimo americano.**

**Vincenzo Mannino**, studioso di tematiche storico-giuridiche, è Professore nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e nel Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli (Luiss). Ha insegnato Diritto romano, Storia delle istituzioni politiche e sociali, Istituzioni di diritto privato. Ha svolto attività didattica e di ricerca anche come Visiting Professor in varie università straniere (Fordham University-New York, Köln, Montpellier, Paris 5, Paris 8, Paris 13, Poitiers, Ramon Llull-Barcelona, Sorbonnes-Hautes Etudes, University Georgia-School of Law-Athens – Dean Rusk Center for International and Comparative Law). Ha coordinato varie ricerche nazionali e internazionali. È componente di comitati scientifico-editoriali. È stato Coordinatore del Dottorato “Diritto privato per l’Europa”, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro Interdipartimentale “Occupazione Formazione e Sviluppo Sociale”, Prorettore per le relazioni internazionali, Prorettore per lo sviluppo delle reti universitarie nazionali e internazionali, componente della Segreteria Tecnica del Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – MUR, membro designato dal Governo italiano al Transitional Forum for Research and Innovative Partnership. È Presidente della III Commissione di classificazione cinematografica (MIBACT).